

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE  
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

Dottorato di Ricerca in  
SCIENZE GIURIDICHE

*Persona, regole e tutele della circolazione giuridica, imprese*  
Ciclo XV

Tesi di dottorato in

**ATTI DI DESTINAZIONE *EX ART. 2645 TER COD. CIV.*:  
MODALITÀ DI ATTUAZIONE E TECNICHE DI TUTELA**

Tutor:  
Chiar.mo Prof. Andrea Federico

Dottoranda:  
Maria Compagnone

Coordinatore:  
Chiar.mo Prof. Geminello Preterossi

Anno Accademico 2016/2017

**ATTI DI DESTINAZIONE *EX*ART. 2645 *TER* COD. CIV.:**  
**MODALITÀ DI ATTUAZIONE E TECNICHE DI TUTELA**

CAPITOLO I

**La destinazione di beni ad uno scopo nella riflessione giuridica**

1. Unità del patrimonio e universalità della responsabilità patrimoniale del debitore p. 1
2. Unità del patrimonio e personificazione dei patrimoni destinati ad uno scopo p. 13
3. I primi tentativi di teorizzazione dei patrimoni destinati ad uno scopo: la *Zweckvermögenstheorie* p. 15
4. Dall'unità del patrimonio alla separazione patrimoniale p. 18
5. I tratti fisionomici della destinazione patrimoniale p. 23
6. La destinazione quale tecnica di specializzazione della responsabilità patrimoniale del debitore p. 36
7. Destinazione di beni ad uno scopo e autonomia negoziale: l'introduzione dell'art. 2645 *ter* cod. civ. p. 40

CAPITOLO II

**Gli atti di destinazione trascrivibili ai sensi dell'art. 2645 *ter* cod. civ.**

1. L'introduzione dell'art. 2645 *ter* cod. civ. e la discussa collocazione nella disciplina della trascrizione p. 45
2. Separazione patrimoniale e tutela del ceto creditorio estraneo allo scopo destinatorio p. 49
3. Conformazione del diritto dominicale e realtà del vincolo di destinazione p. 57
4. Funzione destinatoria e meritevolezza degli interessi p. 63
5. Funzione negoziale e unilateralità della struttura p. 74

6. Il «conferente» e la controversa posizione del beneficiario	p. 82
7. Forma dell'atto di destinazione	p. 92
8. L'efficacia della trascrizione dell'atto di destinazione	p. 97
9. La tassazione indiretta dei vincoli di destinazione <i>ex art. 2645 ter</i> cod. civ.	p. 101
10. Segue. Il regime fiscale agevolato dei negozi di destinazione a favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare: la legge sul “dopo di noi”	p. 105

### CAPITOLO III

#### **Modalità di attuazione della destinazione e tecniche di tutela**

1. La realizzazione del fine di destinazione e il problema dell'effettività	p. 109
2. Le modalità di attuazione del “programma” destinatorio tra mandato e fiducia	p. 110
3. Circolazione dei beni destinati e risoluzione dei conflitti	p. 116
4. Ineffettività della destinazione e «abuso della separazione patrimoniale»	p. 121
5. L'azione per la «realizzazione» della finalità destinataria e gli strumenti di tutela	p. 123
6. Segue. Sostituzione giudiziale e direttive gestorie in caso di inerzia dell'attuatore o cattiva amministrazione del patrimonio destinato	p. 126
7. Segue. Atti di distrazione dallo scopo e abusi della situazione soggettiva proprietaria	p. 130
8. Segue. La surrogazione reale quale rimedio conservativo del vincolo di destinazione	p. 136
9. Rilievi conclusivi	p. 137
 BIBLIOGRAFIA CITATA	 p. 141
GIURISPRUDENZA CITATA	p. 155

## CAPITOLO I

### La destinazione di beni ad uno scopo nella riflessione giuridica

SOMMARIO: 1. Unità del patrimonio e universalità della responsabilità patrimoniale del debitore. – 2. Unità del patrimonio e personificazione dei patrimoni destinati ad uno scopo. – 3. I primi tentativi di teorizzazione dei patrimoni destinati ad uno scopo: la *Zweckvermögenstheorie*. – 4. Dall'unità del patrimonio alla separazione patrimoniale. – 5. I tratti fisionomici della destinazione patrimoniale. – 6. La destinazione quale tecnica di specializzazione della responsabilità patrimoniale del debitore. – 7. Destinazione di beni ad uno scopo e autonomia negoziale: l'introduzione dell'art. 2645 *ter* cod. civ.

#### 1. Unità del patrimonio e universalità della responsabilità patrimoniale del debitore

L'art. 2645 *ter* cod. civ.<sup>1</sup> introduce nell'impianto codicistico la discussa figura degli «atti di destinazione», fomentando il dibattito dottrinale e giurisprudenziale intorno all'annosa tematica della destinazione negoziale di beni ad uno scopo con effetto separativo.

Tradizionalmente, il potere di destinare si atteggia quale peculiare estrinsecazione del potere di disposizione, differenziandosi dal potere attributivo<sup>2</sup>. Difatti, il potere di destinazione determina non già lo spostamento di ricchezze, bensì la «conformazione» dello statuto giuridico di un bene in funzione della realizzazione di un particolare interesse meritevole e, contestualmente, la separazione di quel bene dal patrimonio residuo del destinante, potendo su di esso trovare soddisfazione soltanto i creditori delle obbligazioni assunte in coerenza con lo scopo destinatorio<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Disposizione introdotta con l'art. 39 *novies*, d.l. 273/2005, convertito in legge, con modificazioni, con la l. 51/2006.

<sup>2</sup> Tradizionalmente si ritiene, infatti, che il potere di disposizione si estrinsechi nelle due varianti della destinazione (*Zwecksatzung*) o dell'attribuzione (*Zuwendung*).

<sup>3</sup> P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, in *Negoziato di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, in *Quaderni della Fondazione Nazionale per il Notariato*, Milano, 2007, p. 123.

Il tema della destinazione patrimoniale s'intreccia, da sempre, con quello della proprietà e della tutela del credito, non potendo trovare realizzazione la finalità destinataria senza accompagnarsi, da un lato, ad un restringimento delle facoltà connesse all'esercizio della situazione giuridica proprietaria, dall'altro, alla sottrazione del bene destinato alla garanzia patrimoniale dei creditori estranei allo scopo, in deroga ai principi della responsabilità patrimoniale illimitata e della *par condicio creditorum*.

Il patrimonio di destinazione è stato da sempre avvertito come un problema dal civilista poiché sembra disattendere il principio della responsabilità patrimoniale illimitata di cui è espressione l'art. 2740 cod. civ.

Alla base del sistema della responsabilità patrimoniale del debitore<sup>4</sup>, fortemente radicata è l'idea dell'unità ed indivisibilità del patrimonio, a sua volta legata all'unicità del centro di imputazione soggettiva. Essa è retaggio di una visione in chiave personalistica del patrimonio, della quale si fa promotrice la dottrina francese del XIX secolo, radicandosi nel *Code Civil* napoleonico e permeando così il resto dei codici civili europei<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> La letteratura sull'istituto della responsabilità patrimoniale è copiosa. Cfr., tra gli altri, M. D'AMELIO, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale: disposizioni generali*, in *Comm. cod. civ.* D'Amelio e Finzi, Firenze, 1943, p. 448 ss.; D. RUBINO, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da Vassalli, XIV, 1, Torino, 1943, p. 1 ss.; R. NICOLÒ, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, in *Comm. cod. civile* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1954, p. 1 ss.; G. LASERRA, *La responsabilità patrimoniale*, Napoli, 1966, p. 1 ss.; C.M. PRATIS, *Della tutela dei diritti*, in *Comm. cod. civ.* Utet, II, 1, Torino, 1976, p. 1 ss.; V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da P. Rescigno, 19, *Tutela dei diritti*, tomo I, Torino, 1997, p. 485 ss.; L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, artt. 2740-2744, in *Cod. civ. Commentario* Schlesinger, Milano, 1991, p. 3 ss.; F. ROSSELLI, *Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione*, in *Tratt. dir. priv.* Bessone, volume IX, tomo III, Torino, 2005, p. 1 ss.; N. CIPRIANI, *Art. 2740 c.c.*, in *Cod. civ. annotato* a cura di G. Perlingieri, Napoli, 2010, p. 373 ss.; G. SICCHIERO, *La responsabilità patrimoniale*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da R. Sacco, *Le obbligazioni*, 2, Torino, 2011, p. 1 ss.; M. PORCELLI, *Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale*, Napoli, 2011, p. 13 ss.; E. MIGLIACCIO, *La responsabilità patrimoniale*, Napoli, 2012, p. 9 ss.

<sup>5</sup> Con riferimento all'influenza del modello francese nell'elaborazione del Codice civile cfr. l'interessante analisi di A. GAMBARO, *I moderni sistemi di civil law tra influenze francesi e tedesche*, in *Tratt. dir. comp.*, a cura di Gambaro e Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 1996, p. 363 ss., il quale ha spiegato che esso è stato recepito in Italia tra il 1796 e il 1865 soprattutto come modello legislativo. «Sulla scia della recezione legislativa è intervenuta una recezione dottrinale ben spiegabile con il

La *Théorie du patrimoine*, secondo cui «*le patrimoine est, en principe, un et indivisible, comme la personnalité même*»<sup>6</sup>, introduce una concezione del patrimonio dai connotati eminentemente soggettivi, poiché considerato indissolubilmente legato alla personalità del soggetto di diritto. Ne deriva, quale logico corollario, l'affermazione dell'unicità ed indivisibilità del patrimonio e, quindi, il rifiuto dell'appartenenza di una pluralità di patrimoni al medesimo titolare<sup>7</sup>. L'unità del patrimonio è giustificata in ragione dell'unicità della persona, che ne dispone e ne controlla l'impiego. All'idea personalistica del patrimonio si riconnette, inevitabilmente, il carattere universale della responsabilità patrimoniale. Se ogni soggetto di diritto è titolare di un solo patrimonio, allora tutto il patrimonio costituisce la garanzia

---

fatto che i giuristi essendo coscienti di quanto il loro diritto positivo fosse una copia di quello francese si adattavano volentieri a considerare come autorità i commenti e le analisi della dottrina francese». L'Autore ha evidenziato, altresì, come successivamente in Italia anche il modello tedesco ha riscosso un rapido successo, senza però che si verificassero «fenomeni di più diffusa osmosi, quali quelli verificatesi al tempo della recezione del modello francese [...] In realtà la recezione dei modelli pandettistici in Italia non ha condotto ad una dominazione totale [...] L'unico settore effettivamente conquistato dai modelli tedeschi rimase l'università».

<sup>6</sup> La dottrina dell'unità e dell'indivisibilità del patrimonio è, infatti, storicamente ascrivibile a C. AUBRY e C. RAU, *Cours de droit civil français*, la cui prima edizione (Strasbourg, 1839-1846; la 2a ed. è del 1850) è presentata come una traduzione rivista e aumentata dell'opera tedesca di Zacharie (K.S. ZACHARIE VON LIGHENTAL, *Handbuch des Französischen Civilrechts*, Heidelberg, 1827), che dalla terza è indicato come l'ispiratore dell'opera: *Cours de droit civil français, d'après l'ouvrage de M.C.S. Zacharie*, Paris, 1856-1858, il tema del patrimonio è trattato nel vol. V, al § 573 ss. (edizione proposta all'attenzione della dottrina italiana nella traduzione it. curata da F. MUZJ, *Corso di diritto francese, sull'opera alemanna di C.S. Zach.*, Napoli, 1857-1858, per quanto attiene al patrimonio t. III, p. 5 ss.).

<sup>7</sup> Cfr. C. AUBRY e C. RAU, *Cours de droit civil français, d'après l'ouvrage de M.C.S. Zacharie*, cit., § 574: «Le patrimoine personne n'est pas, à raison de sa nature incorporelle, divisible en parties matérielles ou de quantité, et n'est pas même susceptible, à raison de l'unité de la personne, de se partager en plusieurs universalité juridiques, distinctes les unes des autres» e ancora «le patrimoine est, en principe, un et indivisible, comme la personnalité même». Sul punto, cfr. la ricostruzione del pensiero espresso da Aubry e Rau realizzata da A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 552, secondo cui «Dalla premessa che il patrimonio costituisce la proiezione inscindibilmente connessa alla personalità del soggetto di diritti, e allora necessariamente unitario, si derivano i seguenti corollari logico-prescrittivi: i) ogni persona ha un patrimonio e non può separarsene, se non perdendo la personalità; ii) ogni persona non ha che un solo patrimonio; iii) ogni patrimonio deve necessariamente essere imputato ad una persona».

patrimoniale di tutti i creditori. Da qui il noto trinomio «un solo soggetto, un solo patrimonio, una sola responsabilità».

La teoria personalistica del patrimonio è frutto dei condizionamenti culturali di un'epoca in cui il razionalismo illuministico e, ancor prima, il pensiero filosofico giusnaturalistico inducono ad osservare in chiave soggettivistica non soltanto il patrimonio, bensì il sistema giuridico nella sua interezza<sup>8</sup>. Il sistema giuridico è concepito ed articolato intorno alla figura del *subiectum iuris*, ossia l'uomo, l'essere agente e pensante a cui i diritti soggettivi sarebbero appartenuti quali predicati necessari della sua esistenza<sup>9</sup>. In questa visione antropocentrica, il patrimonio, quale proiezione della personalità umana, è soprattutto un «*droit philosophique*, un diritto innato, insieme predicato ontologico e *a priori* del soggetto di diritto»<sup>10</sup>. L'idea filosofica della centralità dell'individuo si traduce, quindi, sul piano giuridico, nella considerazione del patrimonio quale predicato dell'essere: la persona non *ha* un patrimonio, ma *è* un patrimonio<sup>11</sup>, sicché ogni soggetto è necessariamente titolare di un solo ed unico patrimonio.

---

<sup>8</sup> Sul punto, cfr. l'interessante analisi di R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche*, Bologna, 1978, p. 132 ss., il quale si sofferma sul rapporto tra la scuola del diritto naturale e il razionalismo illuministico.

<sup>9</sup> Sul punto cfr. la ricostruzione storica di R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, Torino, 1968, p. 12 ss.

<sup>10</sup> Così si esprime A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, cit., p. 553, il quale peraltro sottolinea l'impossibilità di cogliere «il valore metanormativo di questo concetto giuridico senza considerarne il ruolo giuspolitico in un sistema che riordina l'imputazione giuridica sul cardine dell'unità del soggetto di diritto e che assegna al diritto privato un valore costituzionale, ossia la funzione di garantire le condizioni della libertà e dell'eguaglianza dei soggetti». Allo stesso modo M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996, p. 148, nota 113, sottolinea che l'idea del patrimonio come attributo della personalità nasce nel «panorama ideologico della Francia di fine secolo, infervorata dai principi illuministici [...] L'interpretazione in chiave personalistica del patrimonio si pone quale retaggio delle codificazioni "borghesi" e si pone su un piano più ampio rispetto alla sistematica strettamente giuridica, assumendo il ruolo di principio di carattere filosofico e universale, la cui formulazione rappresenta solo una delle manifestazioni delle concezioni soggettivistiche del sistema». Cfr. anche R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche*, Bologna, 1978, p. 130 ss.

<sup>11</sup> A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, cit., p. 552.

L'esigenza di salvaguardare la coerenza sistematica di un ordinamento giuridico tutto imperniato sulla soggettività fisica pone immediatamente la necessità di individuare l'*escamotage* che consenta di riconoscere soggettività giuridica a centri d'imputazione diversi dall'uomo. Nasce, così, il «problema delle persone giuridiche»<sup>12</sup>, originando forti contrasti ermeneutici nel tentativo di trovare nel sistema una collocazione unitaria ad aggregazioni di persone o complessi patrimoniali caratterizzati da discipline speciali in tema di circolazione dei beni e di responsabilità patrimoniale. Pur nella varietà delle teorie prospettate in argomento, la soluzione del problema è essenzialmente oscillata tra una impostazione finzionistica<sup>13</sup>, che ha negato soggettività diverse dall'uomo se non mediante una *fiction* legislativa, ed una prospettiva realistica<sup>14</sup>, che ha viceversa suggerito una visione antropomorfa secondo cui l'attribuzione normativa della personalità giuridica riflette il riconoscimento dell'esistenza di entità naturali, portatrici di interessi propri distinti da quelli dei singoli, capaci di volere e di agire e, quindi, di essere considerate di per sé soggetti di diritto senza ricorrere ad artifici o finzioni.

Le teorie della personalità giuridica che nel tempo si sono avvicinate, fortemente condizionate dal dilagante «pregiudizio antropocentrico»<sup>15</sup>, pur nella loro eterogeneità, mai tuttavia pongono in discussione la relazione biunivoca soggetto-patrimonio e, quindi, la correlazione tra unicità del centro di imputazione

---

<sup>12</sup> Dal titolo dell'opera di R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, cit., p. 19, secondo il quale «si può affermare, come già altri ebbe a rilevare, che il «problema della persona giuridica è un problema del secolo XIX». E potremmo aggiungere uno dei problemi massimi di quel secolo e ancora del nostro, almeno per il pensiero giuridico dei paesi che direttamente o indirettamente si muovono nel solco della tradizione europeo-continentale e che hanno subito l'influsso della Pandettistica tedesca e della sua concezione del diritto come «sistema di diritti soggettivi»; un problema intorno al quale ha finito per ruotare gran parte della speculazione contemporanea sul diritto».

<sup>13</sup> L'elaborazione della teoria finzionistica è da ricondurre a F.K. VON SAVIGNY, *System des heutigen romischen Rechts*, Band II, Berlino, 1840, § 85 e ss., § 235 ss., secondo il quale enti diversi dall'uomo sono assimilati a quest'ultimo mediante un procedimento di finzione, essendo soltanto l'individuo-persona fisica naturale soggetto di diritti.

<sup>14</sup> Il propugnatore della teoria cd. della realtà o organica fu O. VON GIERKE, *G. Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche*, *Contributo alla storia della sistematica del diritto*, traduzione italiana a cura di A. GIOLITTI, Torino, 1943.

<sup>15</sup> Così P. IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, 2003, p. 206.

soggettiva e unità del patrimonio. In omaggio al dominante soggettivismo, l'unità del patrimonio e l'universalità della responsabilità del debitore sono considerate alla stregua di veri e propri assiomi da cui poi prendono le mosse gli sforzi dottrinali, i quali perciò mai tentano di legittimare l'idea che il debitore possa essere titolare di masse patrimoniali con destinazioni distinte e, quindi, soggiacere ad una responsabilità patrimoniale diversificata. La contrapposizione tra le teorie finzionistiche e quelle della realtà attiene, piuttosto, al diverso modo di guardare alla natura della persona giuridica, senza compromettere l'idea dell'unità del patrimonio. Si va, pertanto, alla ricerca del fondamento che consenta la *reductio ad unum* del patrimonio. E sia pure su basi diverse, l'unità del patrimonio si fa in ogni caso dipendere dall'unicità del soggetto mediante la personificazione di un substrato ritenuto, secondo le diverse impostazioni, reale o fittizio<sup>16</sup>.

Per lungo tempo, quindi, il patrimonio, giuridicamente inteso, è concepito quale totalità dei rapporti imputabili ad un *unico* soggetto, come tale unico ed indivisibile, coerentemente, peraltro, alla costruzione classica delle situazioni soggettive di tipo proprietario, fondata, appunto, sul binomio soggetto-bene.

Acutamente, si è osservato che «se si legge in trasparenza la filigrana ideologica della teoria del patrimonio, nel nesso tra il soggetto di diritto e l'unità del patrimonio» possono nitidamente scorgersi «tre diverse operazioni insieme d'ingegneria giuridica e di tecnica legislativa»<sup>17</sup>. In primo luogo, la connessione tra la personalità e il patrimonio «mira a rimuovere le situazioni di privilegio quanto ai riflessi patrimoniali afferenti alla responsabilità patrimoniale e, soprattutto, così impone un limite extra-normativo al legislatore, impedito dal ripristinare regimi di responsabilità diseguale tra i soggetti privati. Su un diverso piano, [...] ha assolto un ruolo di garanzia rispetto alla persona umana, perché ha negato in materia civile e commerciale la natura satisfattiva dei rimedi che importano la costrizione fisica. Infine, la costruzione giuridica del patrimonio unico e unitario assolve, sul piano

---

<sup>16</sup> P. IAMICELI, *Unità e separazione dei patrimoni*, cit., p. 204 ss.

<sup>17</sup> Così A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, cit., p. 553, il quale analizza le ragioni che hanno determinato il successo della teoria francese dell'unità del patrimonio.

tecnico, un duplice ruolo: nel cristallizzare la relazione biunivoca tra il patrimonio e la volontà del singolo, quale presupposto costitutivo del diritto soggettivo, informa del principio volontaristico la teoria dei beni, così che il proprietario non può essere spogliato dei propri beni se non 'acquistandone' il consenso. Al contempo, si formula il principio, anch'esso implicito nella nozione di proprietà, della soggezione dei beni alla garanzia e all'azione esecutiva del creditore: in questo senso, l'unità del patrimonio e l'universalità della responsabilità patrimoniale hanno garantito l'eguale partecipazione dei soggetti al traffico negoziale e al commercio giuridico»<sup>18</sup>.

Queste, dunque, le principali ragioni alla base della concezione unitaria del patrimonio, pietra angolare della responsabilità patrimoniale e della *par condicio creditorum*. Essa, muovendo dal sistema francese, che le ha dato i natali, è penetrata nelle maglie dell'ordinamento giuridico italiano, profondamente segnando gli «assi ortogonali del sistema privatistico»<sup>19</sup>.

Nel modello codicistico il debitore, in caso di inadempimento, risponde con *tutto* il suo patrimonio<sup>20</sup>, il quale è, dunque, la «garanzia generica»<sup>21</sup> su cui ciascun

---

<sup>18</sup> In questi termini si esprime A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, cit., pp. 553-554, e ivi ulteriore bibliografia.

<sup>19</sup> Testualmente A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, cit., p. 551. Sul valore dell'unità del patrimonio quale principio generale v. G. ALPA, *I principi generali*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1993, p. 286 ss.; e segnatamente v. l'analisi di A. GAMBARO, *Segregazione e unità del patrimonio*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, p. 155 ss.

<sup>20</sup> L'oggetto della responsabilità patrimoniale è rappresentato, secondo il dettato legislativo, da tutti i beni «presenti e futuri» del debitore. In assenza di una definizione legale di patrimonio, molteplici sono stati i significati che gli interpreti hanno attribuito all'espressione contenuta nell'art. 2740, comma 1, cod. civ., procedendo ad una puntuale analisi di tutti gli elementi che la compongono, ciascuno dei quale offre preziosi spunti ricostruttivi. Innanzitutto, il riferimento ai «beni» conferma la natura esclusivamente patrimoniale della responsabilità, non potendo il debitore rispondere dell'inadempimento con la sua persona. Il rilievo non è poi così scontato. Si tratta, infatti, di una moderna conquista se si considera che il codice civile previgente sanzionava con l'arresto personale l'inadempimento relativamente a talune fattispecie di debiti [cfr. C. GRASSETTI, *Debiti (arresto personale per)*, in *Nov. dig. it.*, V, Torino, 1960, p. 182]. In secondo luogo, il riferimento alla totalità dei beni del debitore esalta il carattere universale della responsabilità patrimoniale, il quale ammette deroghe solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Potenzialmente, quindi, costituiscono la «garanzia generica» dei creditori «tutti» i beni di cui il debitore sia formalmente titolare, a prescindere dalla qualità del titolo [così V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., p.

creditore può realizzare coattivamente il proprio interesse, in contrapposizione alla «garanzia specifica» di cui – nelle forme del pegno, dell’ipoteca o del privilegio – singoli creditori possono avvalersi per tutelare più intensamente il proprio credito, in deroga alla regola della *par condicio creditorum* espressa dall’art. 2741, comma 2, cod. civ.<sup>22</sup>, sicché limitazioni della responsabilità patrimoniale e scissioni del patrimonio individuale appaiono concepibili soltanto se ammesse dalla legge, in ossequio al disposto dell’art. 2740 cod. civ.<sup>23</sup>.

---

504, secondo il quale non si sottraggono alla responsabilità patrimoniale dell’art. 2740 cod. civ. «i beni di cui il debitore abbia conseguito la titolarità illecitamente, e neppure quelli che provengano da reato»], sebbene, in concreto, l’incidenza della responsabilità sul patrimonio del debitore debba essere quantitativamente proporzionata e qualitativamente adeguata all’entità e alla natura del debito. Quanto al profilo temporale, infine, risulta prevalente la convinzione secondo cui il carattere presente o futuro del bene vada rapportato al «momento dell’assunzione dell’obbligazione» [cfr. R. NICOLÒ, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, cit., p. 10], sicché potranno essere oggetto di esecuzione forzata – nel momento attuativo della responsabilità patrimoniale – e soggiacere alle misure conservative della garanzia – nella fase in cui detta responsabilità è meramente potenziale – non soltanto i beni esistenti nel patrimonio del debitore alla nascita dell’obbligazione, bensì anche quelli sopravvenuti successivamente.

<sup>21</sup> U. NATOLI e L. BIGLIAZZI GERI, *I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Le azioni revocatoria e surrogatoria*, Milano, 1974, p. 3; N. CIPRIANI, *Art. 2740 c.c.*, cit., p. 374.

<sup>22</sup> L’impostazione prevalente tende ad identificare «responsabilità» e «garanzia», le quali rappresenterebbero, rispettivamente, il lato passivo e il lato attivo del medesimo fenomeno, o, comunque, ne afferma una strumentale correlazione, ravvisando nella responsabilità il momento della destinazione dei beni del debitore alla soddisfazione dell’interesse – e la loro esposizione all’aggressione – del creditore, mentre la garanzia rappresenterebbe la fase potenziale di quella destinazione, concretantesi nel potere, attribuito al creditore, di assumere iniziative finalizzate ad accrescere il patrimonio del debitore o a conservarne i beni. Sul punto, si rinvia a M. GIORGIANNI, *L’obbligazione (La parte generale delle obbligazioni)*, Milano, 1968; p. 173; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 7, *Le garanzie reali - prescrizione*, Milano, 2012, p. 4; G. MONTELEONE, *Profili sostanziali e processuali dell’azione surrogatoria*, Milano, 1975, p. 79 ss., il quale propone una rilettura dell’art. 2740, comma 1, cod. civ., sostituendo la locuzione «il debitore risponde dell’adempimento» con la formula «il debitore garantisce l’adempimento», in quanto ritenuta maggiormente adeguata rispetto alla reale funzione dell’istituto in esame. Così – osserva V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., p. 494 – la garanzia diviene strumentale alla responsabilità, così come la responsabilità è strumentale all’obbligazione.

<sup>23</sup> Tecnicamente, una limitazione della responsabilità patrimoniale si ha quando «una certa categoria di beni appartenenti al debitore è sottratta all’azione esecutiva di tutti o di alcuni dei suoi creditori» [così R. NICOLÒ, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, cit., p. 11]. Rientrano, quindi, nella previsione dell’art. 2740, comma 2, cod. civ. quelle fattispecie con cui singole componenti del patrimonio debitorio sono sottratte all’aggressione di tutti o di taluni creditori, impendendone l’integrale soddisfacimento. Senz’altro

La norma si ritiene esprima un principio di tipicità delle possibili limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore non ricavabile, neppure in via interpretativa, sotto l'impero del codice civile abrogato<sup>24</sup>. Tant'è che, durante la vigenza del codice civile del 1865, si è ammessa la validità di convenzioni deroganti il principio della responsabilità patrimoniale, non essendo quest'ultimo annoverabile tra quelli fondamentali dell'ordinamento<sup>25</sup>.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore del 1942 ad estrapolare il principio della responsabilità patrimoniale del debitore «dalla sfera delle enunciazioni astratte e di diritto naturale, nella quale lo avevano relegato i codificatori ottocenteschi, per collocarlo tra le regole fondamentali dell'ordinamento»<sup>26</sup> sono da rinvenirsi nell'esigenza di arginare, «nell'interesse del credito e dell'economia»<sup>27</sup>, qualsivoglia espediente giuridico congegnato dai debitori per limitare, anche indirettamente, la

---

estranee al disposto del secondo comma dell'art. 2740 cod. civ. sono, invece, le cd. limitazioni del debito. Si tratta di quelle ipotesi in cui la limitazione riguarda l'obbligazione stessa, senza incidere sulla responsabilità patrimoniale e sulla eventuale soddisfazione coattiva del creditore. Così, ad esempio, il patto di cui all'art. 1229, comma 1, cod. civ. – con il quale si esclude o si limita la responsabilità del debitore, cioè l'obbligazione risarcitoria *ex* art. 1218 cod. civ. – in realtà esclude l'obbligo o limita l'ammontare della prestazione, senza intaccare l'operatività della responsabilità patrimoniale. In proposito, cfr. V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., pp. 519-520; F. ROSSELLI, *Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione*, cit., pp. 30-31; L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, cit., p. 59 ss.

<sup>24</sup> Il secondo comma dell'art. 2740 cod. civ. costituisce, infatti, una rilevante novità rispetto alla precedente codificazione «e non ha riscontro neppure nel panorama degli ordinamenti a noi più vicini, come quelli di matrice francese e germanica». In questi termini, V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., p. 508.

<sup>25</sup> Sul punto v. E. BIANCHI, *Dei privilegi e delle cause di prelazione del credito in generale*<sup>2</sup>, in *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza* a cura di Fiore e Brugi, Napoli-Torino, 1924, p. 41 ss., secondo il quale: «noi non siamo restii ad ammettere la validità di una convenzione in questo senso nei particolari rapporti fra coloro che l'hanno posta in essere: con una convenzione siffatta i beni eccettuati dall'esecuzione non vengono per questi a cessare di far parte del pegno generico in favore di tutti gli altri creditori; ma riguardo a quel creditore che l'ha consentita, si avrebbe una valida obbligazione di non escutere i beni stessi, che dovrebbe ritenersi efficace, perché non vietata dalla legge, in omaggio alla libertà che domina la materia contrattuale; la quale libertà non subisce, come è noto, altre limitazioni che quelle fondate sull'ordine pubblico, sul buon costume e sulle leggi proibitive».

<sup>26</sup> Testualmente A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, p. 46.

<sup>27</sup> Così la *Relazione al Re*, n. 1124.

propria responsabilità<sup>28</sup>. Nella prospettiva dei codificatori, la responsabilità patrimoniale assurge così a «principio generalissimo [...] e capitale per la protezione presso che di tutti i diritti soggettivi»<sup>29</sup>.

La giustificazione del divieto anche nell'interesse dell'economia, sebbene riveli la matrice economico-dirigistica che, in epoca fascista, ha animato la codificazione civile vigente, ha rafforzato l'idea secondo cui l'art. 2740, comma 2, c.c. non esaurisca la sua *ratio* nella tutela del ceto creditorio, essendo destinato a soddisfare anche interessi sovraindividuali. Se è questa la *ratio* del divieto, l'art. 2740, comma 2, cod. civ. inevitabilmente assume, secondo la prevalente concezione, valenza imperativa<sup>30</sup> o carattere di ordine pubblico<sup>31</sup>, dovendosi, pertanto, considerare nulli, perché illeciti, gli atti di autonomia negoziale limitativi della responsabilità patrimoniale al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. Ne deriva, conseguentemente, la considerazione della natura tassativa ed eccezionale delle ipotesi limitative della responsabilità patrimoniale, la necessità di una interpretazione restrittiva delle medesime e l'inammissibilità del ricorso all'analogia.

Isolato è rimasto, invece, il tentativo di quella dottrina<sup>32</sup> che ammette la validità di una limitazione della responsabilità nei confronti di quel creditore che intervenga nel negozio con cui la limitazione stessa è disposta. E ciò in considerazione dello scopo della norma, la quale vieterebbe soltanto le ipotesi in cui il debitore comprima «con un proprio atto unilaterale di volontà»<sup>33</sup> la garanzia patrimoniale del creditore. Individuata nello scopo descritto la ragione del divieto,

---

<sup>28</sup> Cfr. A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 43 ss.

<sup>29</sup> Così nella *Relazione al Re*, n. 1065.

<sup>30</sup> In tal senso cfr., *ex multis*, V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., p. 511; R. NICOLÒ, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, cit., p. 15.

<sup>31</sup> Il rinvio al concetto di ordine pubblico si legge in C.M. PRATIS, *Della tutela dei diritti*, cit., p. 43; L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, cit., p. 75. Di recente cfr. A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 43 ss.

<sup>32</sup> Il riferimento è a D. RUBINO, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, cit., p. 11 ss. Sul pensiero di Domenico Rubino si veda l'interessante contributo di P. PERLINGIERI e S. POLIDORI (a cura di), *Domenico Rubino. Interesse e rapporti giuridici*, vol. I e II, in Collana *I Maestri italiani del diritto civile*, Napoli, 2009.

<sup>33</sup> D. RUBINO, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, cit., p. 7.

secondo la riferita dottrina, una limitazione della responsabilità è consentita, quindi, quando vi sia la concorde volontà del creditore. Simili pattuizioni tra creditore e debitore, sebbene valide, assumerebbero, però, «portata meramente obbligatoria, non solo in quanto non si possono far valere di fronte ai creditori rimasti estranei al negozio, ma anche nel senso che rispetto allo stesso creditore intervenuto nel negozio importano semplicemente un'obbligazione negativa, come tale suscettibile di violazione, e non una parziale scomparsa di quello stato di soggezione in cui versa il debitore e una parziale perdita dell'azione esecutiva per il creditore»<sup>34</sup>.

Al di fuori dell'opinione isolatamente espressa<sup>35</sup>, la dottrina assolutamente maggioritaria opina per la nullità – o per contrarietà a norma imperativa o per illiceità – dei regolamenti negoziali che, quantunque aventi struttura bilaterale ed efficacia meramente obbligatoria, sottraggono tutti o taluni beni all'azione esecutiva dei creditori ovvero prevedono che il debitore risponda soltanto per una quota del suo debito<sup>36</sup>. L'art. 2740, comma 2, cod. civ. pone, pertanto, un limite

---

<sup>34</sup> Così testualmente, D. RUBINO, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, cit., pp. 11-12, le cui argomentazioni sono considerate di «scarsa consistenza» da V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., p. 511.

<sup>35</sup> Soltanto di recente, nella direzione delineata da Domenico Rubino, A. MASI, *Destinazione di beni e autonomia privata*, in AA.VV., *Destinazioni di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Atti della Giornata di Studio organizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato, 19 giugno 2003, (Roma-Palazzo Santacroce), Milano, 2003, p. 238 ss.

<sup>36</sup> Cfr., *ex multis*, V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., p. 511; R. NICOLÒ, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, cit., p. 11; C.M. PRATIS, *Della tutela dei diritti*, cit., p. 43; L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, cit., p. 74; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 7, *Le garanzie reali - prescrizione*, cit., p. 7. Si ritiene sfuggano, invece, alla sanzione di invalidità quelle pattuizioni che graduano l'azione esecutiva del creditore, nel senso che il creditore si obbliga ad escutere preventivamente taluni beni del debitore e a procedere poi, dopo averne constatato l'insufficienza, all'aggressione degli altri [cfr. R. NICOLÒ, *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, cit., p. 11; C.M. PRATIS, *Della tutela dei diritti*, cit., p. 44; V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., p. 511; L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, cit., p. 75; G. SICCHIERO, *La responsabilità patrimoniale*, cit., p. 61; F. ROSSELLI, *Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione*, cit., p. 30; in senso contrario v., in particolare, A. DI FILIPPO e M.R. VIGNALE, *La responsabilità patrimoniale. Privilegi – pegno. Commento degli artt. 2740-2807 del codice civile*, Roma, 1966, p. 11, i quali affermano, invece, l'illiceità dei patti con i quali si stabilisce un ordine preferenziale nell'esercizio dell'azione esecutiva sui beni del debitore], a condizione che – precisa V. ROPPO, *La responsabilità*

invalidabile all'autonomia negoziale, vietando qualsivoglia limitazione, unilaterale o convenzionale, della garanzia patrimoniale non riconducibile ad una espressa previsione legislativa, al fine di «evitare che si vanifichi l'operatività di un fondamentale meccanismo di attuazione dei rapporti obbligatori, e con essa siano incrinata le basi medesime di un sistema fondato sugli scambi di ricchezze tramite promesse»<sup>37</sup>. È prevalsa, conseguentemente, la convinzione che il rapporto tra i due commi dell'art. 2740 cod. civ. sia del tipo regola-eccezione<sup>38</sup>: la regola è rappresentata, appunto, dal carattere universale della garanzia patrimoniale (comma 1), invece, limitazioni della responsabilità patrimoniale sarebbero eccezionalmente ammesse nei casi previsti dalla legge (comma 2).

La linearità di tale schema ricostruttivo necessita, tuttavia, di essere saggiata alla luce del *trend* legislativo degli ultimi decenni che conosce la crescente diffusione di fattispecie di destinazione patrimoniale, da ultimo con l'introduzione dell'art. 2645 *ter* cod. civ., intorno al quale poi si concentreranno gli obiettivi della presente indagine. Queste, implicando un fenomeno separativo, disattendono il principio di illimitata responsabilità patrimoniale e unità del patrimonio, necessitando, quindi, di un adeguato supporto legislativo. Sicché la dottrina più accorta paventa l'opportunità di rimeditare la proclamata generalità della regola sancita dal primo comma dell'art. 2740 cod. civ.<sup>39</sup>, sovvertendo quel rapporto di regola-eccezione cui si faceva poc'anzi cenno.

---

*patrimoniale del debitore*, cit., p. 511 – non pregiudichino o non rendano eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto di credito. Parimenti valido è considerato il cd. *pactum de non exequendo ad tempus*, mediante il quale il creditore si impegna a non agire in via esecutiva per un determinato periodo di tempo [cfr. G. SICCHIERO, *La responsabilità patrimoniale*, cit., p. 61; P. PERLINGIERI e A. FEDERICO, *Limitazioni della responsabilità patrimoniale*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, cit., p. 386]. Simili pattuizioni, infatti, non derogano all'art. 2740, comma 1, cod. civ. poiché giovano il debitore senza che alcun bene sia di fatto sottratto alla garanzia creditoria.

<sup>37</sup> Testualmente V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., p. 508.

<sup>38</sup> Discorre di rapporto regola-eccezione, fra gli altri, D. RUBINO, *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, cit., p. 12 ss.

<sup>39</sup> V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, cit., p. 510; N. CIPRIANI, op. cit., p. 378 ss.; P. PERLINGIERI e A. FEDERICO, *Limitazioni della responsabilità patrimoniale*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, cit., pp. 386-387.

## 2. Unità del patrimonio e personificazione dei patrimoni destinati ad uno scopo

La costruzione di un sistema della responsabilità patrimoniale del debitore fortemente ancorato all'idea dell'unità ed indivisibilità del patrimonio, ha storicamente osteggiato un approfondimento unitario ed organico del fenomeno della destinazione patrimoniale con effetto separativo.

I patrimoni di destinazione, implicando un fenomeno separativo, imporrebbero di derogare al principio di illimitata responsabilità patrimoniale e necessaria unità del patrimonio. Perciò, in un panorama ideologico-culturale in cui detti principi assurgono a formanti del sistema, si è cercato di riportare l'operazione di destinazione di beni ad uno scopo «entro le maglie dell'appartenenza e della titolarità»<sup>40</sup>, onde assicurare la *reductio ad unum* del patrimonio destinato, quale parte distaccata da un complesso patrimoniale in ragione della realizzazione di un determinato scopo.

In quest'ottica, l'unica traduzione giuridica del fenomeno destinatorio resta inevitabilmente la duplicazione soggettiva<sup>41</sup>. Se il patrimonio è – e deve essere – uno ed indivisibile e tale è la responsabilità del debitore, una limitazione della responsabilità è concepibile soltanto ipotizzando l'attribuzione dei beni sottratti alla responsabilità ad un soggetto diverso da quello considerato. Non potendo permanere nella titolarità del medesimo soggetto, un patrimonio di destinazione può, quindi, concepirsi soltanto con il *vestmentum* della personalità giuridica, ossia procedendo alla creazione di un nuovo ente, dotato di autonoma e distinta soggettività giuridica, titolare dei beni da destinare. I beni destinati, sottratti in tal modo all'originario titolare, divengono unico ed esclusivo patrimonio del nuovo soggetto, mettendo così a riparo i principi dell'unitarietà del patrimonio e dell'universalità della responsabilità.

---

<sup>40</sup> In questi termini M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 119.

<sup>41</sup> Cfr. U. LA PORTA, *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, Napoli, 1994, p. 10, il quale osserva che «di fronte ad ogni questione attinente al patrimonio, insomma, ci si è chiesto innanzitutto [...] chi fosse il proprietario o comunque l'investito e quando non lo si è riuscito a trovare si è ricorso alla entificazione e personificazione del patrimonio».

A ben vedere, l'incapacità di concepire il fenomeno della destinazione patrimoniale in una forma diversa dall'entificazione si palesa anche nel pensiero di chi<sup>42</sup>, sia pur ammettendo la configurabilità di patrimoni «senza investito»<sup>43</sup>, rende tuttavia il patrimonio stesso «subbietto» di diritti mediante la riduzione di ogni rapporto privatistico intersoggettivo a rapporto tra *unità* patrimoniali<sup>44</sup>. Si esclude che un soggetto possa essere titolare di una pluralità di patrimoni a destinazione diversificata ed è il patrimonio stesso a divenire persona<sup>45</sup>, laddove destinato alla realizzazione di un particolare scopo, così attribuendo giuridica rilevanza a masse patrimoniali acefale.

In ossequio all'imperante soggettivismo, la personificazione sembra quindi essere la scappatoia concettuale tale da consentire l'impiego di complessi patrimoniali in funzione della realizzazione di un dato scopo, riportando così le forme di destinazione dei beni «entro le maglie dell'appartenenza e della titolarità»<sup>46</sup>. Il patrimonio destinato tende così ad essere costruito come una «sorta di surrogato della soggettività giuridica»<sup>47</sup>, non apparendo ipotizzabile una frammentazione del patrimonio individuale.

Nel sistema codicistico italiano, emblematica in tal senso è la figura della fondazione. Figlia della tradizionale visione della relazione soggetto-patrimonio,

---

<sup>42</sup> G. BONELLI, *La teoria della persona giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1910, p. 445 ss. e 593 ss., fautore di una visione patrimonialistica della personalità giuridica, che si pone in netta contrapposizione alla concezione positivista promossa da Francesco Ferrara nel suo celeberrimo lavoro sulle persone giuridiche. Su quest'ultimo punto, cfr. F. FERRARA, *Teoria delle persone giuridiche*, Torino 1923, p. 173 ss.; ID., *La teoria della persona giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1910, p. 785 ss.; ID., *La teoria della persona giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1911, p. 638 ss.

<sup>43</sup> G. BONELLI, op. ult. cit., p. 598 ss., ove si distingue tra patrimoni «con investito», individuale o collettivo, e patrimoni «senza investito», cioè acefali, unificati per uno scopo.

<sup>44</sup> G. BONELLI, op. ult. cit., p. 614 ss., secondo cui se «per un'intera categoria di subietti l'elemento umano non fa parte del substrato della persona né in forma individuale né in forma collettiva, vuol dire che in essa la personalità fa capo al solo patrimonio; e per ulteriore illazione il *patrimonio*, come solo elemento comune a tutte le categorie di subietti, dovrà assumersi a substrato della personalità giuridica di diritto privato. I rapporti giuridici di diritto privato corrono difatti *fra unità patrimoniali*».

<sup>45</sup> G. BONELLI, op. ult. cit., pp. 624-625, il quale afferma categoricamente che «con investito o senza, il patrimonio è la persona giuridica».

<sup>46</sup> M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 119.

<sup>47</sup> M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 103.

essa rappresenta nient'altro che la positivizzazione di un patrimonio di destinazione personificato ove il formale riconoscimento della personalità giuridica «non è reso necessario dalla esigenza di tener distinta una organizzazione di tipo corporativo dai singoli soggetti che concorrono a formarla, ma proprio e solo dalla incapacità di tradurre sul piano giuridico l'operazione di destinazione allo scopo in forma diversa dalla erezione della persona»<sup>48</sup>.

### **3. I primi tentativi di teorizzazione dei patrimoni destinati ad uno scopo: la *Zweckvermögenstheorie***

I primi tentativi di teorizzazione dei patrimoni destinati ad uno scopo si rinvencono nell'esperienza giuridica tedesca. La *Zweckvermögenstheorie*, legata soprattutto ai nomi di Alois Brinz<sup>49</sup> e di Ernst Immanuel Bekker<sup>50</sup>, nasce in reazione alle impostazioni personificatrici dei patrimoni, fortemente condizionate dalla visione soggettivistica *illo tempore* imperante. Il patrimonio destinato è stato, infatti, acutamente definito come un «sottoprodotto culturale dell'intrecciarsi della teoria del diritto soggettivo e della teoria della finzione, una lettura della soggettività nel prisma deformante del diritto soggettivo»<sup>51</sup>.

La teoria germanica dei patrimoni destinati ad uno scopo si sviluppa nell'alveo della dottrina finzionistica della persona giuridica, della quale condivide la premessa secondo cui l'imputazione soggettiva riguarda esclusivamente la persona fisica, ma ne offre una declinazione del tutto peculiare.

In ossequio alla tradizione romanistica che ricusa ogni forma di astrazione, nella teoria dei patrimoni di destinazione la constatazione del ruolo esclusivo

---

<sup>48</sup> Così acutamente evidenzia U. LA PORTA, *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, cit., p. 11, nota 14.

<sup>49</sup> A. BRINZ, *Lehrbuch der Pandekten*, Erlangen, 1888, III, p. 453 ss.

<sup>50</sup> E.I. BEKKER, *System des heutigen Pandektenrechts*, vol. I, Weimar, 1886, p. 141 ss., e ID., *Zur Lehre vom Rechtssubjekt: Genuß und Verfügung; Zwecksetzung, Zweckvermögen und juristische Person*, in *Jb. Jb.*, 12 (1873), p. 1 ss.

<sup>51</sup> Così A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, cit., p. 549.

svolto dalla soggettività fisica conduce non già a fingere l'esistenza artificiale delle persone giuridiche, bensì ad ipotizzare patrimoni senza soggetto<sup>52</sup>.

Escluso l'artificio della personalità giuridica, il rifiuto di costruire concettualmente soggetti artificiali paragonabili all'uomo<sup>53</sup> induce ad individuare nello scopo l'elemento unificante di un complesso patrimoniale destinato: il patrimonio non appartiene – necessariamente – a qualcuno (*ad aliquem*), bensì allo scopo (*ad aliquid*), sì che il patrimonio (e non il soggetto) diviene termine oggettivo del debito e punto d'incidenza della responsabilità.

Emerge così un «sistema a doppio binario» in cui lo scopo ed il soggetto si pongono in termini di alternatività<sup>54</sup>. L'unità del patrimonio viene, infatti, assicurata dalla sua riferibilità ad una persona fisica (*Personahvermögen*) oppure ad uno scopo (*Zweckvermögen*), senza che, in quest'ultimo caso, il patrimonio destinato assurga artificiosamente a persona giuridica: il patrimonio destinato allo scopo è, quindi, nella sua primordiale teorizzazione, un patrimonio privo di titolare<sup>55</sup>. Lo scopo, quale strumento di unificazione ed appartenenza, si pone così in alternativa

---

<sup>52</sup> La *Zweckvermögenstheorie* trae spunto dalle riflessioni di B. WINDSCHEID, *Die ruhende Erbschaft*, in *Lehrbuch des Pandektenrechts*, Stuttgart, 1879, § 531, p. 10 ss., il quale, occupandosi dell'eredità giacente, ipotizzò l'ammissibilità di *diritti senza soggetto*. Sul punto, cfr. l'interessante contributo di R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche*, cit., p. 117 ss.

<sup>53</sup> A riguardo, è stato osservato come il divario tra la *Zweckvermögenstheorie* e le impostazioni soggettivistiche, delle quali fa parte la stessa teoria della finzione, finisce per essere solo apparente ed anzi l'esaltazione dell'individuo e la difficoltà di concepire soggettività diverse dall'uomo nella teoria dei patrimoni di destinazione è ancor più radicata. In tal senso, cfr. M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., pp. 126-127.

<sup>54</sup> Così si esprime M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 126.

<sup>55</sup> Cfr. l'attenta analisi di M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 124 ss., la quale ha affermato che «da logica da cui muove la teoria dei patrimoni di destinazione è la constatazione che la finzione dell'esistenza della personalità giuridica quale *maschera artificiale* dell'uomo non significa altro che l'implicita affermazione dell'inesistenza di soggetti diversi dall'uomo. In questa consapevolezza si preferisce l'esplicita affermazione dell'inesistenza del soggetto. La teoria dei patrimoni di destinazione si presenta così in questa prima fase quale teoria dei patrimoni senza soggetto [...] La teoria dei patrimoni di destinazione non si presenta, dunque, almeno nella prima fase della sua formulazione, quale tentativo di definizione di una nuova forma di soggettività giuridica, ma quale teoria negatrice della stessa. I patrimoni di destinazione sono patrimoni adespoti, privi di titolare».

alla persona fisica, per dar ragione a masse patrimoniali adespote, senza ricorrere alla maschera artificiale della personalità giuridica.

Nella riflessione degli autori tedeschi rilievo centrale assume, inoltre, la distinzione tra atto di destinazione (*Zwecksatzung*) e atto di disposizione (*Zuwendung*). Nella destinazione s'individua la categoria concettuale idonea a ricondurre ad unità sistematica le fattispecie in cui un'attribuzione patrimoniale s'indirizza non già ad un altro patrimonio, bensì alla realizzazione di uno scopo, con l'effetto di limitare la disponibilità ed il godimento dei beni sui quali il vincolo destinatorio è impresso. Diversamente, con l'atto dispositivo, l'attribuzione patrimoniale si rivolge ad un altro patrimonio con l'effetto di incrementarne la consistenza.

La teoria germanica dello *Zweckvermögen* rappresenta un significativo «revirement metodologico e sistematico»<sup>56</sup>. In un sistema totalmente incentrato sulla persona fisica, continuamente alla ricerca del titolare del patrimonio onde assicurarne l'unitarietà, essa ha avuto il merito di attribuire allo scopo la funzione unificante, valorizzando lo stretto legame sussistente tra destinazione e separazione patrimoniale, senza la necessità di ricorrere alla tecnica della soggettivizzazione, che aveva sino ad allora giustificato la riduzione *ad unum* del patrimonio.

L'intuizione dei giuristi tedeschi, tuttavia, non ha riscosso l'auspicato successo<sup>57</sup>. Sostituire lo scopo al soggetto non è apparso, ad una più approfondita analisi, un autentico progresso concettuale. Difatti, la critica sovente rivolta alla *Zweckvermögenstheorie* e, soprattutto, alle sue successive elaborazioni – se non distorsioni – è stata quella di aver ceduto alla tentazione della personificazione, al

---

<sup>56</sup> Così A. DI MAJO, *Responsabilità e patrimonio*, Torino, 2005, p. 14 ss. Cfr. anche U. LA PORTA, *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, Napoli, 1994, p. 22, osserva che l'opera di Alois Brinz segna il «momento più maturo del dibattito dottrinale sull'argomento, partendo dal superamento della necessità di rinvenire il titolare del patrimonio per spiegarne la disciplina, quando questa è dettata in vista dello scopo che con la massa patrimoniale si vuole raggiungere».

<sup>57</sup> Le ragioni che hanno impedito la circolazione della *Zweckvermögenstheorie* sono analizzate da F. BELLIVIER, *Brinz et la réception de sa théorie du patrimoine en France*, in O. Beaud e P. Wachsmann (a cura di), *La science juridique française et la science juridique allemande de 1870 à 1918*, Strasbourg, 1997, p. 165 ss., i cui risultati sono richiamati e sintetizzati da A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, cit., p. 558.

pari delle criticate teoriche finzionistiche<sup>58</sup>, sostituendo la finzione del soggetto con quella dello scopo. Si esclude, infatti, che un medesimo soggetto possa essere titolare di una pluralità di patrimoni e si afferma che il patrimonio destinato «appartiene allo scopo»<sup>59</sup>, per poi magari cadere nel paradosso di ridurre l'originario titolare a suo amministratore<sup>60</sup>.

#### 4. Dall'unità del patrimonio alla separazione patrimoniale

In un contesto sistematico modellato sul principio generale dell'illimitatezza della responsabilità patrimoniale e sulla necessaria indivisibilità del patrimonio, si è visto come il ricorso alla personificazione ha rappresentato storicamente il più comodo espediente per legittimare l'esistenza di patrimoni destinati. La soggettivizzazione costituisce l'*escamotage* che consente di garantire l'unità del patrimonio destinato ad uno scopo, non potendo questa essere assicurata dall'imputazione all'originario soggetto titolare se non frustrando il principio di universalità della responsabilità patrimoniale.

---

<sup>58</sup> Cfr. M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., pp. 134-135, la quale evidenzia come «ad una prima fase della *Zweckvermögenstheorie* [...] segue una fase evolutiva caratterizzata da un graduale processo di personificazione di tali masse patrimoniali, processo che comporta, sia pure implicitamente, l'accostamento dei patrimoni destinati allo scopo alle persone giuridiche. Ciò appare sviluppo naturale di una linea di pensiero che, come si è detto, solo apparentemente si era distaccata dall'impostazione soggettivistica, tanto da suscitare critiche e obiezioni in ordine alla caratterizzazione sostanzialmente finzionistica dei patrimoni senza soggetto». Sul punto cfr. anche S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009, p. 33 ss.

<sup>59</sup> La personificazione dello scopo cui perviene il Brinz è evidenziata da G. BONELLI, *La teoria della persona giuridica*, cit., p. 649, il quale osserva come il Brinz abbia assegnato al «patrimonio impersonale lo scopo al posto del subbietto» e tiene a differenziare la sua teoria da quella dell'autore tedesco, affermando categoricamente: «Io non accetto la formula di Brinz: *il patrimonio appartiene allo scopo*». Contra v. F. FERRARA, *Teoria delle persone giuridiche*, cit., p. 173 ss.; ID., *La teoria della persona giuridica*, *Riv. dir. civ.*, 1910, p. 785 ss.; ID., *La teoria della persona giuridica*, *Riv. dir. civ.*, 1911, p. 638 ss. il quale ritiene che la tesi di Bonelli sia nient'altro che la cristallizzazione, peraltro tardiva, delle riflessioni del Brinz.

<sup>60</sup> Così M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., pp. 151-152; A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, cit., p. 558.

Il fenomeno della destinazione patrimoniale, nelle prime elaborazioni, s'intreccia, quindi, con le diverse costruzioni teoriche sulla personalità giuridica<sup>61</sup>. L'influsso della concezione patrimoniale personalistica rende, infatti, inconcepibile una separazione del patrimonio funzionale alla realizzazione di un determinato interesse senza al contempo prefigurare un fenomeno di duplicazione soggettiva. Non a caso, la teoria germanica dei patrimoni destinati allo scopo nasce proprio dall'esigenza di risolvere il «problema delle persone giuridiche», restandone, tuttavia, inevitabilmente imbrigliata. E perciò, se si fossero sufficientemente indagate le origini dell'elaborazione tedesca e la nozione di patrimonio destinato fosse stata vagliata con maggiore rigore scientifico, non sarebbe rimasta in quello «stato di nebulosità»<sup>62</sup> che ne ha impedito una ricostruzione generale ed organica. È interessante evidenziare nuovamente come sia la teoria personalistica d'oltralpe sia la teoria degli *Zweckvermögen* di matrice tedesca cerchino di legittimare sul piano teorico l'unità funzionale del patrimonio attraverso percorsi concettuali solo apparentemente diversi. Il momento di aggregazione dei beni è ravvisato, rispettivamente, nel soggetto o nello scopo, ma entrambe le teorie sono restie a riconoscere il patrimonio destinato allo scopo quale parte distaccata del patrimonio

---

<sup>61</sup> Sul tema, nota è la *querelle* tra G. Bonelli e F. Ferrara, esemplificativa della contrapposizione tra una visione patrimonialistica ed una concezione positivistica della personalità giuridica. Sul punto cfr. G. BONELLI, *La teoria della persona giuridica*, cit., p. 445 ss. e 593 ss. Cfr. anche F. FERRARA, *Teoria delle persone giuridiche*, cit., p. 173 ss.; ID., *La teoria della persona giuridica*, *Riv. dir. civ.*, 1910, p. 785 ss.; ID., *La teoria della persona giuridica*, *Riv. dir. civ.*, 1911, p. 638 ss. secondo il quale «la personalità giuridica è una forma giuridica, un ordinamento legale unitario che il diritto obbiettivo concede per la realizzazione adeguata dei fini sociali che si propongono collettività organizzate d'individui. L'essere persona giuridica non vuol dire essere un ente speciale, un organismo particolare, un'unità fisica o psicologica – ma vuol dire avere una veste giuridica, un'armatura giuridica, per cui i rapporti collettivi e successivi sono concentrati in un soggetto unico e permanente [...] il substrato delle persone giuridiche è formato da associazioni d'individui per il raggiungimento d'uno scopo proprio (corporazioni), organizzazioni d'individui per il raggiungimento d'uno scopo altrui (istituzioni)», idealmente unificati. E quindi «le persone giuridiche sono una realtà, non corporale e tangibile, ma una realtà ideale».

<sup>62</sup> Così A. PINO, *Il patrimonio separato*, Padova, 1950, p. 16. L'opera monografica di Augusto Pino costituisce uno dei primi contributi ricostruttivi in materia. L'A. osserva come «forse l'incertezza che regna nella nostra dottrina sulla portata e sull'esistenza stessa di una nozione del patrimonio separato deriva dal fatto che tale nozione è stata trasportata dalla dottrina germanica, senza averla sottoposta prima ad una revisione rigorosa» (op. cit., p. 9).

di uno stesso soggetto soggiacente ad una speciale disciplina in tema di circolazione dei beni e responsabilità patrimoniale.

Soltanto la rivisitazione del dogma dell'unità e dell'indivisibilità del patrimonio consentirà una compiuta definizione del fenomeno destinatorio<sup>63</sup>.

Nella letteratura giuridica italiana, decisiva è l'elaborazione di chi<sup>64</sup>, in aperta critica alle costruzioni teoriche condizionate da un evidente «pregiudizio patrimonialistico»<sup>65</sup>, evidenzia la necessità di separare «l'essere dall'avere»<sup>66</sup>, ponendo in luce la distinzione concettuale tra patrimonio e capacità patrimoniale, quest'ultima soltanto estrinsecazione della persona. In quest'ottica, il patrimonio non è attributo inerente alla persona, unico ed inscindibile, piuttosto è il «risultato di quella capacità messa in azione»<sup>67</sup>: nella persona giuridica il patrimonio serve alla realizzazione del fine, ma non si confonde con la persona stessa, il patrimonio è oggetto del diritto e non soggetto, riguarda l'avere e non l'essere. È la capacità patrimoniale, in quanto emanazione della personalità, a dover essere una ed indivisibile, tale non dovrà essere necessariamente il patrimonio. Si apre in tal modo la strada al superamento del dogma (presunto) dell'unità del patrimonio, sicché «un individuo può avere più masse patrimoniali distinte tra loro sotto la sua signoria»<sup>68</sup>. Il dogma dell'unità del patrimonio si frantuma innanzi all'avvertita esigenza, soprattutto in ambito commerciale, di utilizzare strumenti giuridici di specializzazione della responsabilità patrimoniale a tutela di interessi considerati particolarmente rilevanti.

L'abbandono delle impostazioni soggettivistiche ed il progressivo passaggio verso l'oggettivizzazione del concetto di patrimonio rende ora concepibili fenomeni di separazione patrimoniale, scevri ormai dalle problematiche della soggettività e personalità giuridica che ne hanno impedito una considerazione

---

<sup>63</sup> Così M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 112

<sup>64</sup> F. FERRARA, *La teoria della persona giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1911, p. 638 ss.

<sup>65</sup> Così si esprime F. FERRARA, op. ult. cit., p. 646, scagliandosi contro la teoria della persona giuridica elaborata dal suo contraddittore G. Bonelli.

<sup>66</sup> F. FERRARA, op. ult. cit., p. 665.

<sup>67</sup> F. FERRARA, op. ult. cit., p. 667.

<sup>68</sup> F. FERRARA, op. ult. cit., p. 676.

autonoma. La separazione patrimoniale *lato sensu* varrebbe ad esprimere la «situazione di una massa patrimoniale *diversa* dal rimanente patrimonio del soggetto, per essere destinata ad una particolare funzione: quella di assolvere una esigenza specifica»<sup>69</sup> in antitesi alle generiche finalità cui è destinato il patrimonio residuo. La diversità, al contempo, qualitativa e quantitativa, è tale da incidere sul modo di essere obiettivo della massa patrimoniale separata. Il relativo regime giuridico è, infatti, modellato su congegni involgenti limiti alla libera utilizzabilità dei beni e, correlativamente, alla garanzia illimitata dei creditori, entrambi necessari a ché possa ravvisarsi una separazione patrimoniale<sup>70</sup>. Non avrebbe senso, infatti, discorrere di patrimonio separato se la diversa conformazione giuridica dei beni destinati non si accompagnasse a quel *quid pluris* rappresentato dalla limitazione della responsabilità patrimoniale.

Nelle diverse elaborazioni teoriche sul tema, emergono così i concetti di patrimonio separato e patrimonio autonomo<sup>71</sup>, da raggrupparsi, secondo autorevole opinione, sotto la comune denominazione di patrimoni di destinazione<sup>72</sup>, tradizionalmente differenziati a seconda che la massa patrimoniale distaccata appartenga, rispettivamente, ad un solo soggetto oppure ad una

---

<sup>69</sup> Così A. PINO, *Il patrimonio separato*, cit., pp. 20-21.

<sup>70</sup> In tal senso A. PINO, *Il patrimonio separato*, cit., pp. 23-24, secondo il quale «sarebbe praticamente inutile destinare una massa patrimoniale ad assolvere una particolare esigenza se ogni creditore potesse eseguire qualunque bene indipendentemente dal fine per il quale il debitore si è obbligato. E d'altra parte sarebbe inutile la destinazione, se non si vietasse al soggetto di utilizzare la massa patrimoniale separata per soddisfare esigenze diverse da quelle prestabilite, anche perché, diversamente, vi sarebbe una ingiustificata posizione di svantaggio nei creditori, i quali troverebbero limitata la loro garanzia per rispettare una destinazione che il soggetto potrebbe non rispettare». Dello stesso avviso L. BIGLIAZZI GERI, voce *Patrimonio autonomo e separato*, cit. pp. 284-285.

<sup>71</sup> Sulla nozione di patrimonio autonomo e separato cfr., *ex multis*, V. DURANTE, voce *Patrimonio (dir. civ.)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1990, p. 2 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, voce *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 280 ss.; A. PINO, *Il patrimonio separato*, cit., p. 2 ss.; G. DONADIO, *I patrimoni separati*, Bari, 1940, p. 3 ss.

<sup>72</sup> F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, I, Milano, 1957, p. 387, secondo il quale «patrimoni separati e patrimoni autonomi si assumono sotto la denominazione comune di patrimoni di *destinazione*».

collettività, più o meno organizzata, priva di personalità giuridica<sup>73</sup>. In questa prospettiva, l'autonomia, non diversamente dalla separazione, legittima la limitazione di responsabilità dei soggetti che con i loro proventi partecipano all'ente privo di personalità, come nel caso del fondo comune di un'associazione non riconosciuta.

Concepita in questi termini, la categoria dei patrimoni autonomi sembra però risolversi in un «duplicato del concetto di alterità giuridica»<sup>74</sup>, legittimante sul piano teorico l'indisponibilità dei fondi degli enti non riconosciuti e la speciale disciplina della responsabilità patrimoniale di queste entità. Ecco perché la valenza costruttiva della categoria svanisce e i punti di contatto con il concetto di separazione si fanno più labili non appena emerge la tendenza a riconoscere soggettività giuridica anche agli enti non personificati<sup>75</sup>. La differenziazione tra patrimonio separato e patrimonio autonomo fondata sulla diversa titolarità, individuale o collettiva, delle masse patrimoniali distaccate sembra, infatti, avere rilievo meramente descrittivo, tant'è che più attenta dottrina, svilendo la rilevanza della distinzione, afferma l'identità della loro natura giuridica<sup>76</sup>, guardando al patrimonio autonomo come ad

---

<sup>73</sup> Sulla distinzione tra patrimonio separato e patrimonio autonomo cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1962, p. 85 ss.; B. BIONDI, *I beni*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. Vassalli, IV, tomo I, Torino, 1956, p. 121 ss.; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., pp. 386-387. Alla categoria del patrimonio autonomo si sono tradizionalmente ricondotti i fondi delle associazioni non riconosciute, i patrimoni delle società sprovviste di personalità giuridica, il patrimonio comune dei coniugi. Tra i patrimoni separati, invece, si sono solitamente riportati l'eredità giacente, l'eredità beneficiata, il patrimonio del concepito e del nascituro non concepito, la dote, il patrimonio familiare, il patrimonio fallimentare.

<sup>74</sup> Così M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 169.

<sup>75</sup> Cfr. L. BIGLIAZZI GERI, voce *Patrimonio autonomo e separato*, cit. p. 283. Nello stesso senso, v. M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 169 ss., la quale evidenzia come dall'analisi dell'attuale disciplina degli enti non personificati la nozione di soggettività giuridica finisce per assorbire quella di autonomia patrimoniale.

<sup>76</sup> In tal senso A. PINO, *Il patrimonio separato*, cit., p. 2 ss., il quale evidenzia come il patrimonio separato si differenzia dal patrimonio autonomo soltanto perché «il primo appartiene ad un unico soggetto e il secondo a più soggetti», ma hanno identica natura giuridica e ciò «risulta chiaramente dal fatto che entrambi i complessi patrimoniali sono disciplinati da norme predisposte perché possa essere perseguita la funzione alla quale ciascuno dei due complessi è destinato».

una semplice sommatoria o sintesi di patrimoni separati in ragione della pluralità di titolari<sup>77</sup>.

## 5. I tratti fisionomici della destinazione patrimoniale

Le ambiguità che ancora oggi ruotano intorno alla definizione dei concetti di patrimonio di destinazione, patrimonio separato, patrimonio autonomo riflettono l'assenza di una nozione positiva di patrimonio, sicché la distinzione tra le diverse figure tende ad essere evanescente e la riconduzione delle varie fattispecie all'una o all'altra categoria non sempre è pacificamente condivisa<sup>78</sup>. Le incertezze esegetiche si arricchiscono a fronte dell'emersione di nuove formule nel linguaggio giuridico, quali, tra le tante, quelle di patrimonio «segregato»<sup>79</sup> oppure di patrimonio «finalizzato»<sup>80</sup>, e lo stesso legislatore, talvolta, ha fuso locuzioni distinte in una unica espressione, arrivando a definire, per esempio, i fondi pensione come «patrimoni di destinazione separati ed autonomi»<sup>81</sup>.

La rilevata «precarietà terminologica»<sup>82</sup> ha allora evidenziato l'opportunità di soffermarsi sull'individuazione degli indici rivelatori del fenomeno destinatorio mediante la puntuale analisi delle figure ad esso riconducibili, piuttosto che sulla «semantica di vocaboli di uso promiscuo ed incerto nella cultura giuridica»<sup>83</sup>.

---

<sup>77</sup> Così A. PINO, *Il patrimonio separato*, cit., p. 2.

<sup>78</sup> Emblematica è la vicenda dell'eredità giacente da ricondursi, secondo F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., nell'ambito dei patrimoni separati, secondo F. MESSINEO, op. cit., nella categoria dei patrimoni autonomi. Contra cfr. L. BIGLIAZZI GERI, voce *Patrimonio autonomo e separato*, cit. p. 282, secondo la quale nel caso dell'eredità giacente «l'autonomia o la separazione parrebbero dipendere, piuttosto che da un distacco da una diversa sfera patrimoniale [...], dall'attuale, anche se provvisoria, mancanza di collegamento di un determinato nucleo patrimoniale con un qualsiasi soggetto».

<sup>79</sup> Di segregazione patrimoniale si discorre con riferimento al *trust*. Sul punto si rinvia a M. LUPOI, *Trusts*, Milano, 2001, p. 565 ss.

<sup>80</sup> In questi termini, relativamente agli atti di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c., G. DORIA, *Il patrimonio 'finalizzato'*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 489.

<sup>81</sup> Così l'art. 4 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di previdenza complementare.

<sup>82</sup> D. MESSINETTI, *Il concetto di patrimonio separato e la c.d. «cartolarizzazione» dei crediti*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 102.

<sup>83</sup> Così P. SPADA, *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 842. Sottolineano le difficoltà di delineare con esattezza le diverse nozioni impiegate per la descrizione del fenomeno destinatorio anche M. BIANCA, *Vincoli di*

I risultati cui si è pervenuti non sono però pacifici. È stata, infatti, evidenziata la difficoltà di ricostruire una categoria generale, dotata di propria univoca specificità, nella quale ricomprendere «figure tanto eterogenee e distanti tra loro quanto eterogenei e distanti tra loro risultano gli interessi alle medesime sottesi»<sup>84</sup>. In altri termini, la diversità degli interessi sottesi alle diverse ipotesi di destinazione patrimoniale ne impedirebbe una ricostruzione unitaria<sup>85</sup>.

A diverse conclusioni è invece giunto chi, nonostante la molteplicità e l'eterogeneità degli strumenti emersi, ritiene possano individuarsi degli elementi che accomunano le diverse ipotesi sovente ricondotte al fenomeno della destinazione patrimoniale. In particolare, gli elementi tradizionalmente indicati attengono alla limitazione della responsabilità patrimoniale, all'indisponibilità e alla previsione di speciali regole di amministrazione dei beni destinati, la cui compresenza, sia pure con diverse sfumature, consentirebbe di ricostruire unitariamente la categoria<sup>86</sup>.

Il dato certamente emergente dall'analisi del diritto positivo, sia di derivazione codicistica che speciale, è la strumentalità della tecnica separativa rispetto alla realizzazione del fine di destinazione. Uno sguardo alla disciplina delle fattispecie sovente ricondotte al fenomeno in esame conferma il rilievo.

In ambito familiare, particolarmente significativa è la figura del fondo patrimoniale<sup>87</sup>, patrimonio di destinazione rigidamente vincolato ai bisogni

---

*destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 2 ss.; P. FERRO LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. società*, 2002, p. 121 ss.; R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, Napoli, 2004, p. 2 ss. Nello stesso senso cfr. A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, cit., p. 549-550, il quale evidenzia come «sia il legislatore sia la giurisprudenza teorica fanno un uso promiscuo dei concetti dell'autonomia e delle separazione, di cui si avvalgono più spesso come sinonimi ovvero come d'un'endiadi».

<sup>84</sup> R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, cit., p. 278, il quale rileva la difficoltà di ricostruire una categoria generale, dotata di propria univoca specificità, nella quale ricomprendere figure tanto eterogenee e distanti tra loro quanto eterogenei e distanti tra loro risultano gli interessi alle medesime sottesi

<sup>85</sup> Ancora R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, cit., p. 282 ss., secondo il quale la categoria del «negozio di destinazione», lungi dall'apparire generale, si mostrerebbe eccessivamente generica e, per questo, di scarsa utilità.

<sup>86</sup> Di tale avviso è M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 176 ss.

<sup>87</sup> La bibliografia sul fondo patrimoniale è, come noto, molto vasta. Per tutti, si richiamano: P. PERLINGIERI, *Sulla costituzione di fondo patrimoniale su "beni futuri"*, in *Dir. fam. e pers.*, 1977, p. 265 ss.;

familiari<sup>88</sup>. L'art. 170 cod. civ. limita la responsabilità patrimoniale, prevedendo che «l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia». Il fenomeno della destinazione patrimoniale nell'interesse della famiglia non si esaurisce nella figura del fondo patrimoniale. Il riferimento è senz'altro al diritto di usufrutto che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune sui beni del figlio, fino alla maggiore età o all'emancipazione (art. 324, comma 1, cod. civ.): il cd. usufrutto legale<sup>89</sup>. La funzione dell'istituto è, infatti,

---

G. GABRIELLI, voce *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 293 ss.; R. LENZI, *Struttura e funzione del fondo patrimoniale*, in *Riv. not.*, 1991, p. 53 ss.; G. OPPO, *In tema di autonomia del fondo patrimoniale*, in *Persona e famiglia. Scritti giuridici*, V, Padova, 1992, p. 324 ss.; F. CARRESI, *Del fondo patrimoniale*, in L. Carraro, G. Oppo, A. Trabucchi (a cura di), in *Comm. alla riforma del diritto di famiglia*, Padova, 1992, p. 60; B. GRASSO, *Il regime in generale e il fondo patrimoniale*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da P. Rescigno, III, Torino, 1996, p. 23 ss.; V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, III, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1996, p. 23 ss.; T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, in *Il diritto di famiglia*, II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, a cura di Bonilini - Cattaneo, Torino, 1997, p. 343 ss.; M.L. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, vol. III, *Regime patrimoniale della famiglia*, a cura di F. Anelli e M. Sesta, Milano, 2002, p. 551 ss.

<sup>88</sup> Il riferimento, tanto ampio quanto vago, ai bisogni familiari riceve una puntuale identificazione in sede esecutiva, laddove viene in rilievo la necessità di individuare i crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato sui beni costituenti il fondo. Al riguardo, la giurisprudenza propende per una lettura estensiva della riferita espressione, ritenendo possano essere ricondotte ai bisogni della famiglia «anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi». Criterio, questo, inaugurato da Cass. civ., 7 gennaio 1984, n. 134, in *Giust. Civ.*, 1984, I, 663, e ripreso da molte sentenze di legittimità e di merito.

<sup>89</sup> Per una esauriente trattazione dell'istituto, cfr., tra gli altri, F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, in *Il Codice civile. Commentario*, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2010; G.M. RICCIO, *L'usufrutto legale dei genitori*, in *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, diretto da G. Autorino Stanzone, Torino, 2011, pp. 621 ss.; M. DOGLIOTTI e F. GALLO, *Genitori e figli: l'usufrutto legale*, in *Fam. e dir.*, 2007, 3, p. 309 ss.; G. DE CRISTOFARO, *L'usufrutto legale*, in *Tratt. dir. famiglia* diretto da P. Zatti, vol. II, *La filiazione*, a cura di G. Collura - L. Lenti - M. Mantovani, Milano, 2002, p. 1447 ss.; M. GENNARO, voce *Usufrutto legale dei genitori*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XIX, Torino, 1999, p. 579 ss.; A.C. PELOSI, *Della potestà dei genitori*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di G. Cian - G. Oppo - A. Trabucchi, Padova, 1992, IV, p. 383; G.F. BASINI, *L'usufrutto legale dei genitori*, in *Il diritto di famiglia*, II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, diretto da G. Bonilini - G. Cattaneo, Torino, 1997, p. 491 ss.; A. FINOCCHIARO - M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia, Commento sistematico alla legge 19-05-1975, n. 151*, Milano, 1984; L. BIGLIAZZI GERI, *Usufrutto*,

quella di destinare i frutti percepiti «al mantenimento della famiglia ed all'istruzione ed educazione dei figli» (art. 324, comma 2, cod. civ.). con specifico riferimento al profilo della responsabilità patrimoniale, l'art. 326 cod. civ. prevede che «l'usufrutto legale non può essere [...] oggetto di esecuzione da parte dei creditori» e che «l'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

Ulteriore ipotesi sovente ricondotta nell'alveo dei patrimoni di destinazione è quella dei «fondi speciali per la previdenza e l'assistenza»<sup>90</sup>, previsti e disciplinati dall'art. 2117 cod. civ., ai sensi del quale «i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro». Nonostante l'esiguità del dettato normativo, risulta evidente che sui beni costituenti il fondo speciale sia impresso un vincolo di destinazione di natura assistenziale e/o previdenziale, tale da ricondurre la figura alla problematica dei patrimoni destinati<sup>91</sup>, sebbene parte della dottrina, avallata dalla giurisprudenza<sup>92</sup>, non ha mancato di riconoscere alla fattispecie di cui all'art.

---

*uso e abitazione*, in *Tratt. Cicu e Messineo*, Milano, 1979; G. PUGLIESE, *Usufrutto. Uso e Abitazione*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da G. VASSALLI, Torino, 1954, p. 96 ss.

<sup>90</sup> Per una panoramica sull'istituto cfr., tra gli altri, F. SANTONI, voce *Fondi speciali di previdenza*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, p. 4 ss.; G. PONZANELLI, *I fondi di pensione nell'esperienza nordamericana e in quella italiana*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, I, p. 109 ss.; U. ROMAGNOLI, *Natura giuridica dei fondi di previdenza (art. 2117 c.c.)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960, p. 858 ss.

<sup>91</sup> In dottrina, *ex multis*, R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale*, cit., p. 80 ss.; M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 42 ss.; U. LA PORTA, *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, cit., p. 32 ss.

<sup>92</sup> Cfr., *ex multis*, Cass. civ. Sez. lavoro, 30 agosto 2004, n. 17336, in *pluris-cedam.utetgiuridica.it*, secondo cui «i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza costituiti nell'ambito della previsione dell'art. 2117 c.c., con la contribuzione sia del datore di lavoro che dei lavoratori, o anche del solo datore di lavoro, ove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute (cfr. Cass. 22 aprile 1982, n. 2492 e n. 2493). Ciò significa che, in ogni caso, i fondi o casse sono soggetti giuridici, ancorché privi di personalità, cioè centri di imputazione di rapporti giuridici con altri soggetti

2117 cod. civ. autonoma soggettività giuridica, accostandola alle associazioni non riconosciute<sup>93</sup>. Una simile ricostruzione sembra, però, inficiata dal «ricorrente vizio concettuale della personificazione dei patrimoni di destinazione»<sup>94</sup>. Invero, la speciale disciplina dettata dall'art. 2117 cod. civ. si giustifica non già in ragione della costituzione di una struttura associativa diretta alla gestione del fondo, bensì per la natura ultraindividuale dello scopo perseguito<sup>95</sup>. Il fine previdenziale ed assistenziale esula, infatti, dagli interessi individuali sia dell'imprenditore sia di ciascun lavoratore, sì da legittimare la non distraibilità dei beni dallo scopo e, in deroga all'art. 2740 cod. civ., la sottrazione degli stessi alla garanzia dei creditori personali dell'imprenditore e dei lavoratori, potendo giocoforza essere aggrediti soltanto dai beneficiari del fondo stesso. Il legislatore si preoccupa, quindi, di separare il fondo speciale dal restante patrimonio dell'imprenditore – e del contribuente in genere – al fine di garantire l'attuazione dello scopo destinatorio, in considerazione della meritevolezza del fine previdenziale. Si tratterebbe, in particolare, di una forma di separazione cd. unilaterale, nel senso che «se da un lato

---

dell'ordinamento, compreso tra di essi il datore di lavoro che assume l'obbligo di contribuzione». Nello stesso senso, v. Cass. civ., Sez. lavoro, 13 agosto 2004, n. 15801, in *CED Cassazione*, 2004; Cass. civ., Sez. lavoro, 17 maggio 2003, n. 7755, in *Mass. Giur. Lav.*, 2004, 6, p. 199; Cass. civ., Sez. lavoro, 12 marzo 2002, n. 3630, in *Arch. Civ.*, 2003, p. 85; Cass. civ., Sez. lavoro, 23 agosto 2000, n. 11015, in *Mass. Giur. it.*, 2000.

<sup>93</sup> Sul punto, cfr. U. ROMAGNOLI, *Natura giuridica dei fondi di previdenza (art. 2117 c.c.)*, cit., p. 863 ss., il quale argomenta la natura associativa del fondo dalla struttura del medesimo, dalla formazione di un patrimonio autonomo in vista ed in funzione del perseguimento di uno scopo determinato e dalla predisposizione di un ordinamento organizzativo più o meno complesso. Di avviso contrario è F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, art. 11-35, in *Comm. cod. civile* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1969, pp. 123-124, il quale sembra avvicinare i fondi di cui all'art. 2117 cod. civ. agli enti di tipo fondazionale, ancorché non riconosciuti.

<sup>94</sup> In questi termini U. LA PORTA, *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, cit., p. 33.

<sup>95</sup> Peraltro, sembrerebbe militare a favore della tesi che inquadra giuridicamente i fondi di cui all'art. 2117 nell'alveo dei patrimoni di destinazione anche l'art. 4 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di previdenza complementare, il quale tra le diverse modalità costitutive dei fondi pensione annovera, accanto alla personalità giuridica o alla struttura associativa non riconosciuta, anche la «formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile». Nonostante la formulazione tecnicamente imprecisa e l'utilizzo confuso di concetti diversi, anche in precedenza evidenziato, la norma parrebbe confermare la riconduzione dei fondi di cui all'art. 2117 cod. civ. al fenomeno della destinazione patrimoniale. Sul punto, cfr. R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale*, cit., p. 87.

i creditori dell'imprenditore e dei prestatori di lavoro non possono aggredire i beni del fondo, dall'altro i beneficiari del fondo, che risultano ammessi ad aggredire i beni del medesimo, possono esercitare le loro pretese anche sui residui beni dell'imprenditore, vale a dire del loro debitore»<sup>96</sup>.

Volgendo ora l'attenzione all'ambito societario, particolare interesse, ai fini della presente indagine, suscitano i «patrimoni destinati ad uno specifico affare»<sup>97</sup>, disciplinati dagli artt. 2447 *bis* ss. cod. civ.<sup>98</sup>, espressione tangibile del fenomeno della specializzazione della responsabilità patrimoniale da tempo auspicato come efficace incentivo alla crescita, allo sviluppo e alla competitività delle imprese<sup>99</sup>. La disciplina prevede, in particolare, due distinte fattispecie che, mediante la tecnica della separazione patrimoniale, consentono ora la destinazione di una determinata massa di beni (e rapporti giuridici) alla realizzazione di uno specifico affare, ora la destinazione dei proventi derivanti dall'affare al rimborso del finanziamento concesso in vista dell'affare stesso.

---

<sup>96</sup> Cfr. R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale*, cit., pp. 86-87.

<sup>97</sup> Sull'istituto dei «patrimoni destinati ad uno specifico affare», cfr. P. FERRO LUZZI, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. soc.*, 2002, p. 121 ss.; G. GUIZZI, *Patrimoni separati e gruppi di società. Articolazione dell'impresa e segmentazione del rischio: due tecniche a confronto*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I, p. 639 ss.; M. BIANCA, *Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati*, in AA.VV., *Destinazioni di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 161 ss.; F. DI SABATO, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *La riforma del diritto societario*, Roma, 2003, p. 439 ss.; P. MANES, *Sui patrimoni destinati ad uno specifico affare nella riforma del diritto societario*, in *Contr. e impr.*, 2003, p. 181 ss.; R. SANTAGATA, *Patrimoni destinati e rapporti intergestori. I conflitti in società multi divisionali*, Torino, 2008, p. 1 e ss.; F. FIMMANÒ, *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni*, Milano, 2008, p. 4 ss.

<sup>98</sup> Disciplina introdotta con d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della l. 3 ottobre 2001, n. 366".

<sup>99</sup> Così R. SANTAGATA, *Patrimoni destinati e rapporti intergestori. I conflitti in società multi divisionali*, cit., p. 1 e ss. Cfr. anche F. FIMMANÒ, *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni*, cit., p. 4 ss., secondo il quale la segregazione di una parte del patrimonio della società e la contestuale destinazione alla realizzazione di uno specifico affare, con conseguente limitazione della responsabilità ai soli crediti sorti per la realizzazione dell'affare medesimo, consente di generare un incremento dell'efficienza della singola società, in ragione di una più agevole allocazione delle risorse da destinare alle singole attività.

L'ipotesi cd. operativa<sup>100</sup>, contemplata dall'art. 2447 *bis*, comma 1, lett. a), cod. civ., prevede che la società possa costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare a condizione che il relativo valore non sia complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e che non siano costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali<sup>101</sup>. Connotato essenziale del «patrimonio destinato ad uno specifico affare» è l'effetto separativo, disciplinato dall'art. 2447 *quinquies* cod. civ., secondo il quale «i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti», purché, quanto ai beni immobili o mobili registrati, la destinazione allo specifico affare sia trascritta nei rispettivi registri; meccanismo pubblicitario, questo, indispensabile al fine di garantire l'opponibilità del vincolo destinatorio nei confronti dei terzi. Al contempo, in via speculare, si prevede che «per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato». Quindi, da un lato, i creditori sociali non possono avanzare pretese sulla massa patrimoniale destinata; dall'altro, i creditori del patrimonio destinato possono aggredire coattivamente soltanto i beni nello stesso rientranti (cd. separazione bilaterale). È riconosciuta, tuttavia, la possibilità, in sede di deliberazione costitutiva, di derogare al descritto regime, optando per una forma separativa cd. unilaterale. In tal caso, i creditori sociali non possono aggredire il patrimonio destinato; i creditori del patrimonio destinato, invece, non soltanto possono soddisfarsi in esclusiva sullo stesso, bensì anche sul restante patrimonio sociale.

---

<sup>100</sup> F. DI SABATO, *La disciplina dei patrimoni separati*, cit., p. 441, il quale distingue, appunto il modello operativo (art. 2447 bis, comma 1, lett. a) c.c.) dal modello finanziario (art. 2447 bis, comma 1, lett. b) c.c.).

<sup>101</sup> Nel rispetto dei riferiti limiti, quantitativi e qualitativi, ampio spazio è riservato all'autonomia negoziale nella scelta dello «specifico affare» cui destinare la massa patrimoniale, non dettando il legislatore, in proposito, alcun criterio di selezione e valutazione. Quanto al concetto di «specifico affare», il legislatore, infatti, non ha fornito una puntuale definizione, rimettendo agli interpreti il compito di delinearne i contorni. A riguardo, in dottrina si richiama il concetto di «operazione economica». Altri propongono una interpretazione estensiva della nozione di «specifico affare», riportandosi al concetto di «attività».

La *ratio* del ricorso alla tecnica della separazione patrimoniale, in deroga al disposto dell'art. 2740 cod. civ., è da rinvenirsi nell'esigenza di gestire razionalmente il rischio d'impresa, senza coinvolgere l'intero patrimonio societario, ed incentivare l'investimento, al contempo contenendo i costi transattivi derivanti dalla duplicazione soggettiva, cioè dalla costituzione e dall'amministrazione di una società *ad hoc* al solo fine di veicolare i rapporti giuridici che si vogliono separare dal restante patrimonio<sup>102</sup>. Si consente, invece, ai soci di parcellizzare il patrimonio societario, isolando le diverse classi creditorie, ciascuna delle quali potrà soddisfarsi esclusivamente su quella parte di patrimonio destinato all'affare in vista del quale il credito è sorto.

Accanto al modello operativo appena illustrato, l'art. 2447 *bis*, comma 1, lett. b), cod. civ. prevede la possibilità per la società di «convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parti di essi». Il meccanismo del cd. finanziamento destinato<sup>103</sup> favorirebbe la società nell'acquisizione di mezzi finanziari esterni, attraverso la destinazione dei redditi dell'affare, per la realizzazione del quale il finanziamento è stato concesso, proprio al rimborso del finanziamento stesso. Quanto al profilo segregativo, l'art. 2447 *decies*, comma 3, cod. civ. prevede che «i proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento», alla duplice condizione che copia del contratto di finanziamento «sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese» e che «la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società». In tal modo, si costituisce un patrimonio separato nell'ambito di un patrimonio societario già, di per sé, separato, realizzando così una «sotto-articolazione del patrimonio» che introduce ulteriori diversificazioni del ceto

---

<sup>102</sup> A. ZOPPINI, *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, cit., p. 567.

<sup>103</sup> F. DI SABATO, *La disciplina dei patrimoni separati*, cit., p. 441.

creditorio<sup>104</sup>. L'art. 2447 *decies*, comma 4, cod. civ. completa la disciplina, da un lato, precludendo ai creditori sociali di esperire azioni «sui proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso del finanziatore»; dall'altro, stabilendo che «delle obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato», tranne l'ipotesi in cui la società abbia prestato garanzie per il rimborso di parte del finanziamento. In tal caso, opererebbe una sorta di comunicazione tra i proventi derivanti dallo specifico affare e il patrimonio societario<sup>105</sup>.

Quanto al settore dei mercati finanziari, merita di essere analizzata la disciplina dei fondi comuni di investimento, mobiliare ed immobiliari<sup>106</sup>. Invero, l'art. 1, comma 1, lett. j), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, cd. Testo Unico della Finanza, espressamente definisce il fondo comune di investimento come un «patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore». Dalle enunciazioni definitorie di cui al primo comma della citata norma, si ricava altresì che i fondi comuni di investimento fanno parte della più ampia categoria degli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), istituiti «per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata». L'art. 36, comma 4, del T.U.F., in particolare, precisa che «ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società». L'autonomia (*rectius* separazione) del fondo è ulteriormente esaltata dal comma 6

---

<sup>104</sup> P. IAMICELI, op. cit., p. 257 ss.

<sup>105</sup> M. BIANCA, *Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati*, cit., p. 185.

<sup>106</sup> Cfr. P. RESCIGNO, *Il patrimonio separato nella disciplina dei fondi comuni di investimento*, Milano, 1985.

del citato art. 36, il quale specifica che delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la società di gestione risponde esclusivamente con il patrimonio medesimo e su detto patrimonio «non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi», mentre i creditori dei singoli investitori possono rivalersi soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. Si aggiunge poi che la società di gestione del risparmio «non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti». La disciplina illustrata insiste, quindi, nel sottolineare l'autonomia (*rectius* separazione) del fondo al fine di sottrarre i capitali investiti dai risparmiatori a possibili azioni esecutive di terzi e, quindi, garantire la realizzazione dello scopo di investimento finanziario. La soluzione che ravvisa nel fondo comune di investimento un patrimonio separato è stata, peraltro, accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, interrogandosi sulla natura dell'istituto, esclude che questo possa configurarsi alla stregua di un autonomo soggetto di diritto per «l'assenza di una struttura organizzativa minima, di rilevanza anche esterna [...] difettando il fondo di strumenti che gli consentano di porsi direttamente in relazione con i terzi ed abbisognando a tal fine comunque dell'intervento della società di gestione»<sup>107</sup>, titolare formale dei beni del fondo, permanendo la titolarità sostanziale in capo ai partecipanti.

---

<sup>107</sup> In questi termini Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2010, n. 16605. Il problematico inquadramento della natura giuridica dei fondi comuni di investimento ha, peraltro, degli interessanti risvolti applicativi in campo pubblicitario, soprattutto in assenza di una specifica norma sul punto. Difatti, escluso il riconoscimento di soggettività giuridica, coerentemente la citata giurisprudenza afferma che, in caso di acquisto immobiliare operato nell'interesse di un fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato non già al fondo stesso, bensì alla società di gestione e, quindi, la trascrizione deve essere fatta a favore di quest'ultima, accompagnata da «un'annotazione idonea a rendere nota anche ai terzi l'esistenza del vincolo pertinenziale in favore del fondo, in coerenza con il regime di separazione patrimoniale che lo connota». Per i commenti alla citata sentenza v. G. MILIZIA, *L'immobile acquistato da una finanziaria e confluito in un fondo di investimento istituito dalla stessa deve essere intestato alla società che lo gestisce poiché rientra nel suo patrimonio separato*, in *Dir. giust.*, 2010, p. 429 ss.; L. BOGGIO, *Fondi comuni di investimento, separazione patrimoniale, interessi protetti e intestazione di beni immobili*, in *Giur. it.*, 2011, 2, p. 333 ss.; F.R. FANTETTI, *Separazione e titolarità del patrimonio nei fondi comuni di investimento*, in *Resp. civ.*, 2011, 2, p. 124 ss.; R. SANSONE, *La natura giuridica del fondo comune*

Il panorama normativo illustrato dimostra come la limitazione della responsabilità patrimoniale rappresenti un connotato essenziale, servente rispetto al fine destinatorio, rendendo la massa patrimoniale separata tendenzialmente immune dalle azioni esecutive di quei creditori cd. estranei allo scopo. Il rilievo non deve però condurre ad una sostanziale assimilazione del patrimonio di destinazione con il patrimonio separato, poiché non ogni forma di separazione presuppone destinazione e, viceversa, è possibile destinazione senza separazione<sup>108</sup>. Si pensi ai beni oggetto di garanzie reali, nel primo, o ai vincoli pertinenziali, nel secondo caso. Il fenomeno in esame interessa, invece, quelle ipotesi in cui la limitazione della responsabilità si pone quale effetto diretto ed essenziale della destinazione, accompagnandosi ad un ulteriore effetto, conformativo della situazione giuridica soggettiva proprietaria<sup>109</sup>.

---

*di investimento: una questione superata?*, in *Società*, 2011, 9, p. 1057 ss.; A. LAMORGESE, *I fondi comuni d'investimento non hanno soggettività giuridica autonoma*, in *Contratti*, 2011, 1, p. 27 ss.; N. BRUTTI, *Fondo comune di investimento: oggetto o soggetto di diritto*, in *Società*, 2011, 1, p. 46 ss.; M. RIZZUTI, *La Cassazione si pronuncia sulla soggettività dei fondi comuni d'investimento*, in *Giur. it.*, 2011, 7, p. 1550 ss.; A.D. SCANO, *Fondi immobiliari e imputazioni degli effetti dell'attività di investimento*, in *Giur. comm.*, 2011, II, p. 1133 ss.; C. GHIGI, *Separazione patrimoniale e fondi comuni di investimento*, in *Giur. comm.*, 2011, II, p. 1146 ss.; P. CALICETI, *Vecchie e nuove questioni in tema di fondi comuni di investimento*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, II, p. 219 ss.; G. BARALIS, *Fondi immobiliari e SGR: problemi di pubblicità immobiliare*, in *Riv. not.*, 2012, I, p. 1249 ss.

<sup>108</sup> Così A. FALZEA, *Introduzione e considerazioni conclusive*, in *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 27, il quale rileva come «destinazione e separazione non sono situazioni giuridiche necessariamente congiunte e di conseguenza inscindibili»; M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 189.

<sup>109</sup> D. MESSINETTI, *Il concetto di patrimonio separato e la c.d. «cartolarizzazione» dei crediti*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 101 ss., individua gli effetti giuridici ricollegabili al vincolo di destinazione, da un lato, nel «limite alla utilizzabilità dei beni facenti capo al titolare, in quanto destinati a svolgere una particolare funzione», e, dall'altro lato, nella «diversità di regimi giuridici, all'interno dei beni costituenti il patrimonio del soggetto, tra i beni destinati allo scopo e quelli facenti parte del patrimonio individuale del soggetto stesso». Quindi «l'effetto tipico, connesso al concetto di patrimonio separato (o autonomo o di destinazione), è quello di creare un doppio ordine di limiti: per un verso, un primo limite si individua nel rapporto con il potere di disposizione del soggetto titolare (o del gestore se la funzionalizzazione dei beni si collega alla creazione di forme apposite di gestione); mentre, per altro verso, un secondo limite comporta una restrizione dell'ambito di responsabilità patrimoniale (ex art. 2740), circoscrivendo l'oggetto dell'azione soddisfatta da parte dei terzi (creditori aventi causa dal titolare del patrimonio o dal gestore)».

La destinazione di beni ad uno scopo impone, infatti, che all'effetto separativo si accompagni, quale effetto necessariamente complementare, una diversa conformazione dello statuto giuridico della massa patrimoniale, la quale deve essere gestita ed impiegata soltanto per l'attuazione del fine di destinazione. Destinare una massa patrimoniale ad uno scopo determinato impone, in capo al titolare o a chi ne assume la gestione, un comportamento attuativo del fine di destinazione, la cui violazione sollecita l'ulteriore problema, spesso irrisolto dal legislatore, delle conseguenze discendenti dalla destinazione dei beni, in tutto o in parte, a scopi diversi.

Destinare implica, quindi, non distraibilità dei beni dallo scopo e non vuol però necessariamente significare assoluta limitazione del potere di disposizione dei beni destinati<sup>110</sup>. In proposito, è stata evidenziata la necessità di rimeditare il tradizionale assunto secondo cui carattere indefettibile di un patrimonio destinato sia l'indisponibilità<sup>111</sup>, quasi a configurare una sorta di divieto di alienazione da ritenersi implicito in ogni fattispecie di destinazione. Eccezion fatta per alcune ipotesi, quali ad esempio quella del fondo patrimoniale o dell'usufrutto legale, la disciplina delle diverse ipotesi di destinazione patrimoniale evidenzia il silenzio del legislatore sul punto. Il vincolo di destinazione incide sì sulle facoltà proprietarie, il cui esercizio è però diversamente modulato in funzione dello scopo da realizzare. Pertanto, in assenza di una previsione normativa non si ritiene sia possibile inferire implicitamente l'indisponibilità del patrimonio destinato in deroga alla regola della libera circolazione dei beni.

È la peculiare caratterizzazione dei possibili scopi di destinazione a richiedere una diversa incidenza sui poteri e le facoltà connessi all'esercizio della situazione giuridica proprietaria.

---

<sup>110</sup> Cfr. sul punto M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 196 ss., secondo la quale il carattere dell'indisponibilità costituisce elemento complementare della fattispecie patrimonio separato.

<sup>111</sup> Di questo avviso è R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, cit., p. 276.

L'attuazione del fine di destinazione, talvolta, richiede stringenti limiti al potere dispositivo del titolare. È il caso della destinazione cd. conservativa<sup>112</sup> che trova, ad esempio, espressione nella disciplina del fondo patrimoniale, ove il legislatore, proprio in considerazione della finalità perseguita, ossia «far fronte ai bisogni della famiglia», esclude la possibilità di «alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice [...] nei solo casi di necessità od utilità» (art. 169 cod. civ.), ponendo così un vincolo di indisponibilità, del quale, però, la dottrina non ha mancato di sottolineare il carattere tenue, potendo «essere espressamente attenuato da una previsione pattizia dei coniugi, manifestata in sede di costituzione del fondo stesso»<sup>113</sup>. Nella specie, è il tipo di interesse perseguito che ricusa forme di circolazione dei beni del fondo patrimoniale se non a determinate condizioni. Ciò sollecita l'interrogativo circa la sorte dell'atto dispositivo di beni del fondo compiuto in violazione dell'art. 169 cod. civ. A tal riguardo si è ipotizzata ora annullabilità<sup>114</sup>, ora la nullità<sup>115</sup>, ora la mera inefficacia<sup>116</sup> dell'atto, non rilevando l'eventuale affidamento del terzo, sufficientemente tutelato da un articolato sistema pubblicitario rappresentato dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e dalla trascrizione nei registri immobiliari. Medesime considerazioni possono estendersi all'usufrutto legale il quale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca. Dunque, il particolare vincolo di destinazione «al mantenimento della famiglia, all'istruzione ed educazione dei figli», impresso sui

---

<sup>112</sup> M. BIANCA, *Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati*, in AA. VV., *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 165 ss.

<sup>113</sup> V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, cit. p. 29.

<sup>114</sup> Cfr. F. CARRESI, *Del fondo patrimoniale*, in L. Carraro, G. Oppo, A. Trabucchi (a cura di), in *Comm. alla riforma del diritto di famiglia*, Padova, 1992, p. 60.

<sup>115</sup> Di questo avviso è R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, cit., p. 239 ss. il quale opta per la nullità in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi protetti dalla norma, cioè gli interessi della famiglia.

<sup>116</sup> Così G. CIAN e G. CASAROTTO, voce *Fondo patrimoniale della famiglia*, in *Novissimo dig.*, App. III, Torino, 1982, p. 835, i quali argomentano l'inefficacia dell'atto ritenendo l'art. 169 cod. civ. norma incidente sulla legittimazione a disporre da parte del proprietario.

frutti percepiti, li sottrai alla libera disponibilità dei genitori, non potendo essere distratti dal fine cui sono destinati, neanche per l'eventuale esubero<sup>117</sup>.

Altre volte, però, la realizzazione della finalità prefissata richiede un'amministrazione dinamica dei beni destinati, la quale risulterebbe paralizzata dalla imposizione di un vincolo di indisponibilità, *rectius* inalienabilità. Anzi, le esigenze gestionali potrebbero imporre possibili investimenti e disinvestimenti, tali da modificare, nel corso del tempo, la consistenza e la composizione del patrimonio destinato, avendo la destinazione ad oggetto non tanto uno o più beni determinati, bensì un valore<sup>118</sup>. Significativa, in tal senso, è la figura del patrimonio societario destinato ad uno specifico affare ove il vincolo di inalienabilità scompare per lasciare il posto a capillari regole di amministrazione e controllo in considerazione della finalità di investimento che, inevitabilmente, necessita di una gestione di tipo dinamico del patrimonio<sup>119</sup>.

## **6. La destinazione quale tecnica di specializzazione della responsabilità patrimoniale del debitore**

L'analisi del dato positivo sin qui condotta evidenzia la direzione del sistema verso la segmentazione della responsabilità patrimoniale, invertendo il senso della regola che obbliga il debitore a rispondere «con tutti i suoi beni presenti e futuri» (art. 2740, comma 1, cod. civ.) e garantisce a tutti i creditori l'«eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore» (art. 2741, comma 1, cod. civ.).

È ormai considerazione diffusa che la recente evoluzione normativa, nell'adeguarsi alle necessità dell'economia moderna, abbia promosso una sempre maggiore specializzazione della responsabilità patrimoniale ed abbia così avviato un «processo erosivo della unitarietà della condizione patrimoniale del soggetto e del

---

<sup>117</sup> Così L. BIGLIAZZI GERI, voce *Patrimonio autonomo e separato*, cit., p. 286.

<sup>118</sup> Sulle destinazioni cd. dinamiche cfr. M. BIANCA, *Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati*, cit., p. 167 ss.

<sup>119</sup> M. BIANCA, *Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati*, cit., p. 169 ss.

corollario della responsabilità patrimoniale universale del debitore»<sup>120</sup>, tanto da far «preconizzare» un «inesorabile e definitivo declino» della responsabilità patrimoniale<sup>121</sup>. La tradizionale interpretazione dell'art. 2740, comma 2, cod. civ., sembra, infatti, «più il risultato di formule ripetute con opacità storica, di un pigro assorbimento delle suggestioni del passato, che non una meditata lettura della sua reale portata»<sup>122</sup>.

La fitta produzione normativa in precedenza esaminata, pur rispettosa della riserva di legge di cui all'art. 2740, comma 2, cod. civ., ha determinato una moltiplicazione delle ipotesi di patrimoni destinati per la realizzazione degli interessi più vari: accanto alle figure codicistiche quali il fondo patrimoniale e i fondi previdenziali, sono emerse nella legislazione speciale nuove figure quali i fondi destinati all'investimento disciplinati dal T.U.F., i fondi pensione, i titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione del credito, i patrimoni destinati ad uno specifico affare della riforma societaria e, da ultimo, come si dirà, gli atti di destinazione di cui all'art. 2645 *ter* cod. civ. Ciò ha inevitabilmente imposto una rilettura sistematica della responsabilità patrimoniale consegnataci dalla tradizione

---

<sup>120</sup> Così G. DORIA, *Il patrimonio "finalizzato"*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 493. La tendenza alla specializzazione della responsabilità patrimoniale è diffusamente analizzata da L. BARBIERA, *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, cit., p. 34 ss.; F. ROSSELLI, *Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione*, cit., p. 36 ss.; N. CIPRIANI, *Art. 2740 c.c.*, cit., p. 373 ss.; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 72 ss.; M. PORCELLI, *Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale*, cit., p. 201 ss. Concordano anche P. PERLINGIERI e A. FEDERICO, *Limitazioni della responsabilità patrimoniale*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, cit., pp. 386-387, secondo i quali «la profonda trasformazione della disciplina legale della responsabilità patrimoniale riduce l'ambito di operatività dell'art. 2740<sup>1</sup>, sì che il rispetto del principio del quale la disposizione è espressione si manifesta sostanzialmente formale [...]. Non pare incauto ipotizzare un processo di evoluzione tendente al superamento dell'indivisibilità del patrimonio e della responsabilità illimitata del debitore secondo il principio dell'universalità, mediante la progressiva affermazione della specialità della responsabilità patrimoniale».

<sup>121</sup> Le parole sono di A. ZOPPINI, *Autonomia patrimoniale e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati delle società per azioni*, cit., pp. 545-546. Sul tema si veda L.M. LO PUKI, *The Death of Liability*, in 106 *Yale L. J.* (1996), pp. 1 ss.

<sup>122</sup> Così G. ROJAS ELGUETA, *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore: nuove prospettive*, in *Europa e dir. priv.*, 2012, p. 813 ss., il quale riprende una espressione utilizzata da N. IRTI, *Un dialogo tra Betti e Carnelutti (intorno alla teoria dell'obbligazione)*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, p. 1 ss., spec. p. 13.

dogmatica, incapace di rispondere alle moderne istanze economico-sociali. L'attuale sistema economico ricerca, infatti, nuove forme di tutela del credito, che ne favoriscano la circolazione e ne incentivino la concessione, rispetto al tradizionale ed ormai obsoleto modello incentrato sulle garanzie reali<sup>123</sup>. Il fondamento della proliferazione delle ipotesi limitative della responsabilità patrimoniale sembra rispondere ad un «principio di natura economica che trova nell'«isolamento» di masse patrimoniali destinate a determinati scopi e costituenti, solo in relazione alle obbligazioni sorte per la realizzazione di questi scopi, garanzia dei relativi creditori, lo strumento della realizzazione del profitto e dell'efficienza»<sup>124</sup>.

Gli interventi normativi richiamati rappresentano l'evidente conferma di una «nuova e diversa direttrice logico-normativa, non più disposta a riconoscere all'unità del patrimonio del soggetto il ruolo di principio primo, posto a presidio del credito e dell'economia, ma che, anzi, intravede, sovente, nella possibilità di diversificazione della condizione patrimoniale del soggetto, uno strumento più adeguato a specifiche esigenze di sviluppo socio-economico»<sup>125</sup>. La recente produzione legislativa capovolge la concezione statica del patrimonio recepita dalla codificazione civile del 1942, poiché «quelle stesse esigenze di affermazione della persona, di tutela del credito e di ordinato sviluppo dell'economia, che, tradizionalmente, postulavano l'unitarietà del patrimonio, spingono, oggi, verso una sua frantumazione»<sup>126</sup>, profilandosi ora una nozione di patrimonio come complesso di beni – o rapporti – scomponibile in funzione della realizzazione degli interessi che si intendono perseguire, purché meritevoli di tutela.

La possibilità, per il soggetto di diritto, di articolare finalisticamente il proprio compendio patrimoniale è oramai considerata, sotto il profilo funzionale, tecnica

---

<sup>123</sup> A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 80.

<sup>124</sup> M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 242.

<sup>125</sup> G. DORIA, *Il patrimonio finalizzato*, cit., p. 497.

<sup>126</sup> G. DORIA, *Il patrimonio finalizzato*, cit., p. 498.

equivalente<sup>127</sup> alla personificazione della massa patrimoniale destinata<sup>128</sup>. All'unicità del soggetto giuridico può allora corrispondere una pluralità di patrimoni e, quindi, una diversa articolazione della responsabilità patrimoniale.

Ciò ha inevitabilmente imposto – come anticipato – una lettura evolutiva del rapporto tra i due commi dell'art. 2740 cod. civ. che, allo stato, si prospetta perfettamente paritetico e non già in termini di regola-eccezione<sup>129</sup>. Del resto, il rapporto regola-eccezione non è rapporto tra due norme, nella specie tra il primo ed il secondo comma dell'art. 2740 cod. civ., piuttosto «eccezionale è la norma che si presenta tale nel contesto delle *regole generali* e delle *altre leggi*, cioè dell'intero ordinamento storicamente condizionato: non semplicemente una rigida contrapposizione tra una fattispecie normativa e un'altra, ma un confronto tra la singola previsione e l'intero ordinamento»<sup>130</sup>. E allora è evidente che la crescente proliferazione delle ipotesi normative di patrimoni destinati muove il sistema ordinamentale verso la specializzazione della responsabilità patrimoniale del debitore, sicché limitazioni della garanzia patrimoniale appaiono non più derogatorie ed eccezionali.

---

<sup>127</sup> Discorre di «*equivalenza funzionale* tra personalità giuridica e articolazione di un patrimonio in compendi separati», P. SPADA, *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 842. Analogamente G. DORIA, *Il patrimonio 'finalizzato'*, p. 485; A. JANNARELLI, *Brevi note a proposito di "soggetto giuridico" e di "patrimoni separati"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, p. 1253 ss.

<sup>128</sup> A riguardo, emblematica è l'alternativa prospettata dall'art. 7 della Direttiva 89/667 CEE «relativa alle società a responsabilità limitata con unico socio», il quale imponeva agli Stati membri la «creazione di uno strumento giuridico che consenta di limitare la responsabilità dell'imprenditore unico» scegliendo tra l'unipersonalità della fattispecie societaria e «la possibilità di costituire imprese a responsabilità limitata» nella forma del «patrimonio destinato ad una determinata attività», in considerazione della «*equivalenza funzionale* tra personalità giuridica e articolazione di un patrimonio in compendi separati». In quel momento, tuttavia, il sistema italiano ha optato per lo strumento societario unipersonale, dimostrando implicitamente la forza del principio dell'unità del patrimonio e, insieme, la problematica introduzione d'una fattispecie generale del patrimonio separato quale forma d'esercizio dell'impresa.

<sup>129</sup> N. CIPRIANI, *Art. 2740 c.c.*, cit., p. 373 ss.

<sup>130</sup> In questi termini P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, p. 424.

## 7. Destinazione di beni ad uno scopo e autonomia negoziale: l'introduzione dell'art. 2645 *ter* cod. civ.

Prima di addentrarsi nell'esegesi dell'art. 2645 *ter* cod. civ., occorre richiamare i termini del dibattito intorno al dispiegarsi dell'autonomia negoziale nell'ambito della destinazione patrimoniale.

Di là dalle fattispecie destinatorie puntualmente disciplinate dal legislatore, tendenzialmente ammessa è la costituzione di vincoli di destinazione mediante negozi con efficacia meramente *inter partes*, vale a dire, obbligatoria<sup>131</sup>. Si pensi al negozio fiduciario<sup>132</sup>, in cui l'attribuzione piena in favore del fiduciario è destinata ad essere circoscritta, nei rapporti tra le parti, dagli obblighi di amministrazione derivanti dal cd. *pactum fiduciae*. Da ciò consegue la rilevanza meramente obbligatoria del vincolo e, quindi, l'inopponibilità del patto fiduciario ai terzi aventi causa e creditori del titolare dei beni.

Pacifica la legittimità di vincoli di destinazione obbligatori, il dibattito dottrinale verte, quindi, intorno all'ammissibilità, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, cod. civ., di negozi atipici di destinazione, produttivi di un effetto segregativo opponibile ai terzi, involgendo, peraltro, la spinosa questione relativa alla configurabilità di una disciplina interna del *trust*, nonché all'ammissibilità della fondazione cd. di fatto o non riconosciuta<sup>133</sup>.

Numerose sono, però, le questioni implicate: la limitazione convenzionale della responsabilità patrimoniale in assenza di copertura legislativa; il rilievo reale – e non meramente obbligatorio – del vincolo di destinazione, che verrebbe a creare una nuova forma di appartenenza, stridente con i tradizionali principi di tipicità e *numerus clausus* dei diritti reali; la pubblicità del vincolo ai fini dell'opponibilità ai terzi, vista la tassatività dei negozi soggetti a trascrizione; i meccanismi di tutela in caso di violazione dello scopo destinatorio. Perciò, al di fuori delle ipotesi

---

<sup>131</sup> G. LENER, *Atti di destinazione del patrimonio e rapporti reali*, in *Contr. impr.*, 2008, p.1054 ss.

<sup>132</sup> C. GRASSETTI, *Trust anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1936, I, p. 552 ss.; V.M. TRIMARCHI, voce *Negozio fiduciario*, in *Enc. dir.*, Milano, 1978, p. 42; U. CARNEVALI, *Negozio fiduciario*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma, 1990.

<sup>133</sup> Cfr., in particolare, F. GALGANO, *Sull'ammissibilità d'una fondazione non riconosciuta*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, II, p. 172 ss.

legislativamente configurate, ampia parte della letteratura si è mostrata concorde nell'affermare la nullità dei negozi di destinazione che, in deroga al disposto di cui all'art. 2740 cod. civ., sottraggono uno o più beni alla garanzia generica dei creditori e, al contempo, conformano il contenuto della situazione di appartenenza, quasi a configurare uno schema proprietario atipico<sup>134</sup>. Pertanto, l'opinione prevalente *ante* introduzione dell'art. 2645 *ter* cod. civ. ammette sì il negozio di destinazione, quale espressione di autonomia, ma ne riconosce una efficacia meramente obbligatoria, potendo soltanto la legge attribuire ad esso rilevanza esterna ed efficacia segregativa<sup>135</sup>.

Tuttavia, già in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2645 *ter* cod. civ., accorta dottrina azzarda una lettura dei profili negoziali del fenomeno destinatorio in chiave dinamica, elevando la destinazione non già ad effetto bensì a funzione<sup>136</sup>. La destinazione allo scopo permea così la causa negoziale, la cui minima unità effettuale non si esaurisce nella separazione patrimoniale, ma si sostanzia anche nella funzionalizzazione della situazione proprietaria. Si ammette, in tal modo, la validità di fattispecie destinatorie anche al di fuori dell'area della tipicità, in considerazione della meritevolezza degli interessi perseguiti.

L'orientamento dottrinale incline ad ammettere un negozio di destinazione di beni ad uno scopo non necessariamente predeterminato dal legislatore sembra ora trovare implicita e definitiva conferma nell'art. 2645 *ter* cod. civ.<sup>137</sup>, introdotto nel

---

<sup>134</sup> Per la ricostruzione del dibattito dottrinale anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2645 *ter* si veda, in particolare, A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 143 ss. ed ivi ulteriore bibliografia.

<sup>135</sup> Cfr. M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 90.

<sup>136</sup> Cfr. l'interessante ricostruzione di U. LA PORTA, *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, cit., p. 13 ss. Contra v. D. DI SABATO, *L'atto di dotazione di beni in favore dell'associazione*, Napoli, 2003, p. 110 ss. il quale colloca il fenomeno destinatorio sul piano dell'effetto e non su quello della causa del negozio. Sul punto v. anche R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, cit., p. 287 ss., il quale, diversamente, ritiene che la destinazione operi sia sul piano causale sia sul piano effettuale.

<sup>137</sup> L'introduzione dell'art. 2645 *ter* cod. civ. costituisce, peraltro, secondo alcuni, una tappa fondamentale del percorso verso la definitiva ammissibilità della fondazione non riconosciuta. Sul punto si rinvia alle riflessioni di M. MAGGIOLIO, *Il tipo di fondazione non riconosciuta nell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, *Riv. notariato*, 2007, p. 1147 ss.

codice civile con l'art. 39 *novies* del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 (*Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative*) (c.d. decreto mille proroghe), convertito con la legge 23 febbraio 2006, n. 51. In particolare, esso dispone la trascrizione degli «atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, 2° co. [...] al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione» e statuisce che «i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo»<sup>138</sup>.

---

<sup>138</sup> Sugli atti di destinazione ex art. 2645 *ter* cod. civ. cfr., tra gli altri, G. D'AMICO, *L'Atto di destinazione (a dieci anni dall'introduzione dell'art. 2645 ter)*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, p. 7 ss.; V. CORRIERO, *Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione patrimoniale*, Napoli, 2015; A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in R. Calvo e A. Ciatti (a cura di), *I contratti di destinazione patrimoniale, Trattato dei contratti Rescigno - Gabrielli*, Torino, 2014, p. 563 ss.; M.F. MAGNELLI, *Gli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e la meritevolezza degli interessi*, Napoli, 2014; G. D'AMICO, *La proprietà destinata*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 525 ss.; G. PERLINGIERI, *Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in *Notariato*, 2014, p. 11 ss.; G. LENER, *Atti di destinazione e rapporti reali*, in E. Del Prato (a cura di), *Studi in onore di Antonino Cautadella*, II, Napoli, 2013, p. 1175 ss.; G. DINACCI, *Atti di destinazione e situazioni di appartenenza*, in E. Del Prato (a cura di), *Studi in onore di Antonino Cautadella*, II, Napoli, 2013, p. 673 ss.; M. BIANCA e A. DE DONATO (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, in *Quaderni Fondazione Italiana del Notariato*, Milano, 2013; B. MASTROPIETRO, *Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, Napoli, 2011; M. CEOLIN, *Il punto sull'art. 2645 ter c.c. a cinque anni dalla sua introduzione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, p. 358 ss.; A. GHIRONI, *La destinazione di beni ad uno scopo nel prisma dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Riv. notariato*, 2011, p. 1085 ss.; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, Padova, 2010; G. VETTORI (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008; L. SALAMONE, *Destinazione e pubblicità immobiliare. Riflessioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Studium iuris*, 2008, p. 389 ss.; M. BIANCA (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007; G. OPPO, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 1 ss.; R. LENZI, *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, in *Contratto e impr.*, 2007, p. 231 ss.; G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di Leopoldo Mazza*, I, Padova, 2007, p. 81 ss.; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Egesi dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 1 ss.; G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 321 ss.; AA. VV., *Negozi di*

Veicolata nel codice civile da un provvedimento *omnibus*, la formulazione normativa è frutto di un *iter* legislativo tortuoso ed approssimativo<sup>139</sup>. Nell'originario disegno di legge, l'operatività della norma era circoscritta alla destinazione di beni per la realizzazione di specifici interessi riferibili a soggetti portatori di *handicap* e discendenti non autosufficienti<sup>140</sup>. Nelle successive tappe del percorso legislativo<sup>141</sup>, il progetto di legge si sgancia dalle riferite specifiche finalità, estendendo l'operatività della norma, nella formulazione definitiva, alle destinazioni di beni per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, cod. civ., segnando così un momento di significativa rottura rispetto alle ipotesi destinatorie già configurate dal sistema giuridico ed in precedenza analizzate, caratterizzate dalla «tipicità funzionale»<sup>142</sup> derivante dalla preventiva individuazione legislativa delle finalità del vincolo di destinazione. Il legislatore, infatti, ha avuto sempre cura di selezionare le finalità che possano giustificare una deroga ai tradizionali principi dell'indivisibilità del patrimonio e della responsabilità illimitata del debitore. Si pensi, a titolo esemplificativo, al soddisfacimento dei

---

*destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, Milano, 2007; G. ANZANI, *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'art. 2645 ter cod. civ.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, p. 398 ss.; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Giust. civ.*, 2006, II, p. 165 ss.; P. MANES, *La norma sulla trascrizione di atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contratto e impr.*, 2006, p. 630 ss.; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, p. 161 ss.; R. QUADRI, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contratto impr.*, 2006, p. 1717 ss.; M. BIANCA, M. D'ERRICO, A. DE DONATO, C. PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, Milano, 2006.

<sup>139</sup> Sulle vicende relative alla genesi dell'art. 2645 ter cod. civ. cfr., in particolare, M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, Padova, 2010, p. 141 ss.

<sup>140</sup> Si vedano il progetto di legge n. 3972 alla Camera dei deputati del 14 maggio 2003 ed il n. 5414 del 10 novembre 2004.

<sup>141</sup> Il progetto di legge n. 3972 alla Camera dei deputati del 14 maggio 2003 ed il n. 5414 del 10 novembre 2004 furono uniti nell'art. 1, comma 8, del disegno di legge «Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», recante n. 5736 presentato alla Camera il 22 marzo 2005, nel quale era stato espunto il riferimento esclusivo ai soggetti portatori di *handicap* e ai discendenti non autosufficienti. Successivamente, la disposizione fu inserita nell'art. 34 del disegno di legge e, dopo alcune modifiche, nell'art. 39 *novies* del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con la legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha introdotto nel codice civile l'art. 2645 ter cod. civ.

<sup>142</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 570.

bisogni familiari nel caso del fondo patrimoniale, al fine previdenziale per i fondi speciali di cui all'art. 2117 cod. civ. o ancora alle finalità d'impresa nei patrimoni destinati ad uno specifico affare. Diversamente, la novella legislativa consente ora di prospettare limitazioni della responsabilità patrimoniale per la realizzazione di scopi destinatori atipici<sup>143</sup>, purché meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, cod. civ., riaccendendo, peraltro, gli annosi dibattiti intorno al significato e alla portata del giudizio di meritevolezza.

La norma, ciononostante, è stata da molti definita «infelice nella sua formulazione, incompleta e forse anche mal collocata» che «sconta la fretta e, probabilmente, la superficialità del suo concepimento»<sup>144</sup>, al punto da auspicare che resti «lettera morta»<sup>145</sup>. Da qui la remissione all'interprete del compito di chiarirne l'oscuro significato avvalendosi di un metodo ermeneutico che non si arresti alla lettera, ma si sforzi di individuarne la logica, la *ratio* e la giustificazione assiologica all'interno del complesso, ma unitario, sistema ordinamentale<sup>146</sup>.

---

<sup>143</sup> Discorre di «vincolo di destinazione atipico» G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 181.

<sup>144</sup> Così R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, in G. Vettori (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, cit., p. 47. Nello stesso senso, F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 166, secondo il quale è «ben difficile trovare un giurista disposto a difendere la norma, almeno sul piano tecnico». Allo stesso modo, per G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 162, la norma è «esempio lampante del progressivo decadimento della tecnica legislativa, ed in particolare della tecnica di novellazione del codice civile, che sembra davvero, con quest'ultimo intervento, aver raggiunto il limite più basso».

<sup>145</sup> G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 90.

<sup>146</sup> Sulla interpretazione logico-sistematica e teleologico-assiologica, cioè finalizzata all'attuazione dei valori costituzionali cfr., per tutti, P. PERLINGIERI, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologia. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 990 ss.

## CAPITOLO II

### **Gli atti di destinazione trascrivibili ai sensi dell'art. 2645 *ter* cod. civ.**

SOMMARIO: 1. L'introduzione dell'art. 2645 *ter* cod. civ. e la discussa collocazione nella disciplina della trascrizione. – 2. Separazione patrimoniale e tutela del ceto creditorio estraneo allo scopo destinatorio. – 3. Conformazione del diritto dominicale e realtà del vincolo di destinazione. – 4. Funzione destinataria e meritevolezza degli interessi. – 5. Funzione negoziale e unilaterale della struttura. – 6. Forma dell'atto di destinazione. – 7. Il «conferente» e la controversa posizione del beneficiario. – 8. L'efficacia della trascrizione dell'atto di destinazione. – 9. La tassazione indiretta dei vincoli di destinazione *ex art. 2645 ter* cod. civ. – 10. *Segue*. Il regime fiscale agevolato dei negozi di destinazione a favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare: la legge sul “dopo di noi”.

#### **1. L'introduzione dell'art. 2645 *ter* cod. civ. e la discussa collocazione nella disciplina della trascrizione**

L'art. 2645 *ter* cod. civ. costituisce l'approdo ultimo di un percorso evolutivo secolare e realizza, al contempo, un salto qualitativo, ammettendo una segregazione patrimoniale per la realizzazione di scopi la cui individuazione non è più operata *ex ante* dal legislatore, bensì rimessa all'iniziativa dei soggetti.

L'innovazione legislativa si innesta nella disciplina codicistica della trascrizione, sebbene la rilevanza soltanto pubblicitaria della previsione normativa è stata da subito messa in discussione. Nel contesto della trascrizione sembra, infatti, sia stata «paracadutata una disciplina che, per quanto riguarda il profilo pubblicitario, si sarebbe dovuta limitare a dettare una o due regole, del tipo di quelle dettate dall'art. 2649 c.c.»<sup>147</sup>. Da qui l'interrogativo se l'art. 2645 *ter* cod. civ. sia norma sulla fattispecie, volta a regolamentare l'atto negoziale di destinazione o norma sulla pubblicità, e quindi sugli effetti, in particolare, di opponibilità ai terzi, collegati, caso per caso, ad un atto tipico od atipico, già provvisto di altri effetti.

---

<sup>147</sup> F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 166.

A riguardo, una posizione nettamente minoritaria, avallata anche dalla giurisprudenza<sup>148</sup>, sostiene che la disposizione, sia per il carente contenuto sia per la collocazione nella disciplina pubblicitaria, si limiti a disciplinare gli effetti della destinazione, cioè la relativa opponibilità. Si sostiene, in particolare, che l'assenza di qualsiasi riferimento ai profili sostanziali dell'atto induce ad escludere che il legislatore abbia tipizzato uno schema negoziale di destinazione<sup>149</sup>.

Prevale in dottrina<sup>150</sup>, invece, l'opinione che esclude la rilevanza della norma sul versante esclusivamente pubblicitario per la presenza di «frammenti di

---

<sup>148</sup> Trib. Trieste, 7.4.2006, in *Nuova. giur. civ. comm.*, 2007, I, p. 524 ss., ad avviso del quale la norma introduce «nell'ordinamento solo un particolare tipo di effetto negoziale, quello di destinazione (che per i beni immobili e mobili registrati postula il veicolo formale dell'atto pubblico), accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico cui può accompagnarsi (che nel caso di specie manca, come scritto). Con essa, si opina, non si è voluto introdurre nell'ordinamento un nuovo tipo di atto ad effetti reali, un atto innominato, che diventerebbe il varco per l'ingresso del tanto discusso negozio traslativo atipico; non costituisce la giustificazione legislativa di un nuovo negozio la cui causa sarebbe quella finalistica della destinazione del bene alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela. Non c'è infatti alcun indizio da cui desumere che sia stata coniata una nuova figura negoziale, di cui non si sa neanche se sia unilaterale o bilaterale, a titolo oneroso o gratuito, ad effetti traslativi od obbligatori». La decisione è stata poi ripresa anche da Trib. Trieste, 19.9.2007, in *Foro it.*, 2009, p. 1555 ss. Ancora v. Trib. Reggio Emilia, 7.6.2012, in *Contratti*, 2012, p. 827 ss., il quale ha ritenuto che la novella costituisca «norma “sugli effetti” e non “sugli atti”», abbracciando la ricostruzione secondo cui essa disciplinerebbe «esclusivamente gli effetti, complementari rispetto a quelli traslativi ed obbligatori delle singole figure negoziali a cui accede il vincolo di destinazione», ma non varrebbe invece a configurare un «negozio destinatorio puro».

<sup>149</sup> In tal senso cfr. P. MANES, *La norma sulla trascrizione di atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contratto e impr.*, 2006, p. 630 ss. Cfr. anche U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, in G. Vettori (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, cit., p. 83, secondo il quale la norma «non risolve un problema di tipizzazione negoziale; nemmeno implicitamente riesce ad attribuire dignità di *nomen juris* ad un nuovo, compiuto e definito assetto di interessi. Identifica piuttosto un modello d'“utilizzo” del bene, attribuendo giuridica rilevanza ad un effetto».

<sup>150</sup> F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 166; M. CEOLIN, *Il punto sull'art. 2645 ter c.c. a cinque anni dalla sua introduzione*, cit., p. 358; A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 575 ss.; G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 82 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord., 25.02.2015, n. 3886, secondo cui l'art. 2645 ter c.c. «sebbene sia precipuamente volto a disciplinare la pubblicità dell'effetto destinatorio e gli effetti - specialmente di opponibilità ai terzi - da questa derivanti, finisce col delineare un atto con effetto tipico, reale, perché inerente alla qualità del bene che ne è oggetto, sia pure con contenuto atipico purché rispondente ad interessi meritevoli di tutela, assurgendo per questo verso a norma sulla fattispecie».

disciplina sostanziale»<sup>151</sup> che ne regolamentano la forma (pubblica), l'oggetto (beni immobili, mobili registrati), i soggetti beneficiari (persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche), la durata massima del vincolo destinatorio (novanta anni ovvero la vita della persona fisica beneficiaria), il concreto profilo funzionale (orientato alla realizzazione di ogni interesse meritevole di tutela), i soggetti legittimati ad agire per la realizzazione del fine destinatorio (il conferente e qualsiasi altro interessato), pur restando silente in merito alla struttura dell'atto, all'intensità del vincolo, alla gestione e circolazione dei beni vincolati, alle cause di scioglimento, all'ipotesi di abuso della destinazione, ai profili patologici in genere<sup>152</sup>. Ma, aspetto ancor più rilevante, l'art. 2645 *ter* cod. civ., sia pure succintamente e mal formulato, fissa gli effetti diretti essenziali dell'atto di destinazione: conformazione della situazione giuridica soggettiva proprietaria in funzione della realizzazione dello scopo destinatorio; sottrazione dei beni destinati alla garanzia generica dei creditori, potendo essere oggetto di esecuzione soltanto per i debiti cd. di scopo<sup>153</sup>.

La peculiare collocazione dell'art. 2645 *ter* cod. civ. non può, allora, condizionarne il procedimento ermeneutico in presenza di un contenuto precettivo che trascende il contesto normativo nel quale è stato inserito. L'art. 2645 *ter* cod. civ. ha indubbiamente vocazione sostanziale; non è norma soltanto sugli effetti, bensì anche sulla fattispecie<sup>154</sup>, tale da contemplare un «ministatuto dell'atto di destinazione»<sup>155</sup>. È da escludersi, però, che abbia configurato un nuovo tipo

---

<sup>151</sup> M. CEOLIN, *Il punto sull'art. 2645 ter c.c. a cinque anni dalla sua introduzione*, cit., p. 358.

<sup>152</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 575.

<sup>153</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 575. Nello stesso senso G. D'AMICO, *La proprietà destinata*, cit., p. 525, secondo il quale dei due effetti che l'atto di cui all'art. 2645 *ter* produce – ossia l'effetto di «destinazione» e l'effetto di «segregazione» - «il primo è senza dubbio quello determinante, appearing in un certo senso come un *prius* del secondo, sia dal punto di vista logico che dal punto di vista pratico».

<sup>154</sup> La norma riguarda quindi entrambi gli aspetti. Così M. CEOLIN, *Il punto sull'art. 2645 ter c.c. a cinque anni dalla sua introduzione*, cit., p. 359.

<sup>155</sup> Così G. DE NOVA, *Esegesi dell'art. 2645 ter cod. civ.*, in Atti del Convegno *Atti notarili di destinazione dei beni: art. 2645 ter c.c.*, Milano, 19 giugno 2006, in [www.scuoladinotariatodellalombardia.org](http://www.scuoladinotariatodellalombardia.org).

negoziale<sup>156</sup>, giacché non può dubitarsi – come precedentemente dimostrato – della preesistenza nell'ordinamento dell'atto di destinazione, sia pur limitatamente a specifici interessi puntualmente individuati dal legislatore. L'art. 2645 *ter* cod. civ. sembra riconoscere una figura negoziale già presente nel sistema giuridico ed amplia definitivamente i margini di operatività dell'autonomia negoziale ammettendo, al di là delle singole previsioni normative, la destinazione di beni per la realizzazione di ogni interesse, purché meritevole di tutela<sup>157</sup>.

La scelta legislativa di fondere e condensare, nella formulazione dell'art. 2645 *ter* cod. civ., profili sostanziali e pubblicitari ha, però, inevitabilmente dato vita ad una identificazione insoddisfacente della fattispecie<sup>158</sup>. S'impone, quindi, all'interprete la relativa ricostruzione sulla scorta di un procedimento unitario di interpretazione e qualificazione<sup>159</sup> che muove dall'individuazione della precipua funzione – ovvero causa – del negozio destinatorio quale «sintesi» degli effetti diretti ed essenziali da esso scaturenti<sup>160</sup>. Il dettato normativo offre precise indicazioni a tal fine.

---

<sup>156</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 576 ss., secondo il quale l'art. 2645 *ter* cod. civ. non ha introdotto la nuova figura giuridica dell'atto di destinazione, ma, mediante la regolamentazione degli effetti, ha implicitamente affermato la legittimità della destinazione patrimoniale in termini generali, ascrivendo al proprietario il potere di regolamentare i propri interessi anche mediante operazioni a fini destinatori.

<sup>157</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 578. Cfr. anche R. LENZI, *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 *ter* c.c.*, in *Contratto e impr.*, 2007, p. 231 ss., ad avviso del quale «la norma non innova sul piano della fattispecie ma, riconoscendone implicitamente l'esistenza e la legittimità, ne regola gli effetti e detta alcuni presupposti senza i quali tali effetti non si produrranno».

<sup>158</sup> F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-*ter* c.c.*, cit., p. 168.

<sup>159</sup> P. PERLINGIERI, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, *Dir. e giur.*, 1975, p. 826 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 612 ss.

<sup>160</sup> P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, cit., p. 604 ss.; S. PUGLIATTI, *Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico*, in *Diritto civile. Saggi*, Milano, 1951, p. 75 ss.; P. PERLINGIERI e A. FEDERICO, *Causa*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, cit., p. 485 ss.

## 2. Separazione patrimoniale e tutela del ceto creditorio estraneo allo scopo destinatorio

I beni destinati e i loro frutti «possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per i debiti contratti per tale scopo». L'atto di destinazione di cui all'art. 2645 *ter* cod. civ. dà luogo, quindi, ad un patrimonio separato, sottraendo uno o più beni del destinante e i relativi frutti alla garanzia generica dei creditori, potendo sugli stessi soddisfarsi coattivamente soltanto i creditori cd. funzionali o di scopo, in deroga al disposto di cui all'art. 2740, comma 1, cod. civ. ed in conformità al successivo secondo comma, in base al quale «le limitazioni della responsabilità patrimoniale non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge». La separazione patrimoniale opera sulla base del solo dato oggettivo dell'estraneità del credito all'operazione destinataria, senza che abbia rilevanza lo stato soggettivo del creditore, come accade, ad esempio, in materia di fondo patrimoniale, ove la non aggredibilità dei beni costituenti il fondo presuppone non soltanto l'estraneità del credito alla destinazione familiare, ma anche che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità. Né, in difetto di espressa previsione, pare possa pretendersi che l'obbligazione assunta in relazione allo scopo destinatorio debba recare l'espressa menzione del vincolo di destinazione, rispondendo in mancanza il patrimonio residuo del destinante, come previsto dall'art. 2447 *quinquies*, ultimo comma, cod. civ. in materia di patrimoni societari destinati ad uno specifico affare<sup>161</sup>.

L'art. 2645 *ter* cod. civ. consente, quindi, di articolare il ceto creditorio del disponente – o di altro soggetto che sia intestatario dei beni destinati – in diverse categorie: i creditori generali o comuni anteriori alla costituzione del vincolo di

---

<sup>161</sup> In senso contrario v. F. GALLUZZO, *Gli atti di disposizione e di amministrazione de beni destinati*, in *Contr. impr.*, 2016, p. 226 ss.; R. QUADRI, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., pp. 1742-1743, secondo il quale «nonostante il silenzio del legislatore sul punto, il criterio della espressa menzione, ancorché indicato solo nell'art. 2447 *quinquies*, ult. cpv., c.c., deve ritenersi espressione di un principio generale, come tale applicabile anche alle altre ipotesi di atti dispositivi aventi ad oggetto beni immobili destinati, quali quelle delineate, in linea astratta, dal nuovo art. 2645 *ter*. A favore di una simile soluzione sembra militare, altresì, l'esigenza di garantire la certezza della circolazione dei beni destinati: sotto questo profilo, infatti, la complessiva *ratio* dell'art. 2645 *ter* non sembra divergente rispetto a quella dell'art. 2447 *quinquies*».

destinazione, ai quali questo è opponibile salvo il criterio cronologico di cui all'art. 2915, comma 1, cod. civ. dell'antiorità del pignoramento rispetto alla trascrizione; i creditori delle obbligazioni contratte per la realizzazione dello scopo destinatorio e, in quanto tali, ammessi ad aggredire coattivamente i beni destinati ed i relativi frutti; i creditori estranei allo scopo di destinazione. Restano, quindi, impregiudicati i creditori pignoranti in epoca anteriore alla trascrizione dell'atto di destinazione, nonché i «creditori ipotecari le cui formalità risultano validamente costituite prima della trascrizione del vincolo ex art. 2645-ter c.c.»<sup>162</sup>.

L'articolazione del patrimonio del conferente in compendi separati, però, non dà vita a «categorie incomunicabili di creditori»<sup>163</sup>. Difatti, è opinione pressoché unanime che l'effetto separativo di cui all'art. 2645 *ter* cod. civ. realizzi una «irresponsabilità unilaterale»<sup>164</sup>, poiché la separazione cd. bilaterale o bidirezionale richiederebbe una espressa previsione legislativa, costituendo un'ulteriore deroga al disposto di cui all'art. 2740 cod. civ.<sup>165</sup>. Dunque, l'art. 2645 *ter* cod. civ. preclude sì ai creditori generali del conferente di eseguire i beni

---

<sup>162</sup> S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 431.

<sup>163</sup> F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 181.

<sup>164</sup> Così G. OPPO, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.)*, cit., p. 4, il quale esclude il carattere bilaterale della separazione patrimoniale poiché nell'art. 2645 *ter* c.c. difetta una espressa previsione in tal senso, a differenza di quando previsto in materia di patrimoni destinati societari, per i quali l'art. 2477 *quinquies*, comma 3, c.c. stabilisce che, se la deliberazione costitutiva non dispone diversamente, la società risponde nei limiti del patrimonio destinato salva, tuttavia, la responsabilità illimitata per le obbligazioni da fatto illecito. Una scelta, questa, che secondo l'autore citato «per la sua specialità, non sembra estensibile, giacché, se da un lato ammette, nei termini anzidetti, la irresponsabilità della società malgrado la persistente gestione del patrimonio da parte della stessa e per un fine lucrativo, dall'altro lato richiede garanzie specifiche non solo di pubblicità, ma di gestione e di contabilità e ammette l'opposizione dei creditori sociali (art. 2447 *bis* ss.)». Sulla unilaterale della separazione patrimoniale di cui all'art. 2645 *ter* c.c. cfr. anche F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 181; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 433; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 200; R. QUADRI, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., p. 1739, nota 61; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 289 ss. A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 269.

<sup>165</sup> Così G. OPPO, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.)*, cit., p. 4. In senso contrario v. L. SALAMONE, *Destinazione e pubblicità immobiliare. Riflessioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 396, il quale si esprime a favore anche della separazione bilaterale a seconda delle modulazioni disegnate dalle parti.

destinati e i relativi frutti, ma non esclude, al contempo, che i creditori cd. di scopo possano aggredire, in via sussidiaria, il patrimonio generale del conferente, concorrendo con i creditori cd. non titolati, qualora il patrimonio di destinazione risulti incapiente<sup>166</sup>. Diversamente, qualora si opinasse per la separazione bilaterale delle masse patrimoniali, anche il patrimonio residuo sarebbe insensibile alle azioni esecutive dei creditori di scopo.

La natura sussidiaria della responsabilità generale del disponente e la conseguente possibilità di opporre il *beneficium excussionis* dei beni destinati ai creditori di scopo che agiscono per la soddisfazione coattiva dei propri diritti, sebbene non pacificamente condivisa, si mostra, in realtà, coerente con la *ratio* della norma: non avrebbe senso, infatti, segregare il compendio destinato se, nonostante la sussistenza di beni vincolati, si consentisse ai creditori funzionali di aggredire il patrimonio residuo del disponente in concorrenza con i creditori generali, diminuendone irragionevolmente le prospettive di garanzia<sup>167</sup>.

Venendo ora agli strumenti di tutela esperibili dal ceto creditorio del titolare dei beni destinati, salvo quanto previsto dall'art. 2915, comma 1, cod. civ., il problema si pone essenzialmente con riguardo ai creditori di epoca anteriore alla trascrizione dell'atto di destinazione, poiché deve escludersi che i creditori con titolo successivo, in virtù del dispositivo pubblicitario, abbiano legittimamente fatto affidamento sul patrimonio destinato quale garanzia dei propri diritti.

Sebbene l'art. 2645 *ter* cod. civ. non predisponga strumenti di tutela *ad hoc*, generalmente condivisa è l'opinione secondo cui detti creditori, ove lesi, possano

---

<sup>166</sup> Sulla natura sussidiaria della responsabilità generale del costituente rispetto ai debiti contratti per la realizzazione dello scopo di destinazione v. G. OPPO, *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.)*, cit., pp. 4-5; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., pp. 435-436; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 291; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter cod. civ.*, cit., pp. 48-49. Esclude, invece, la sussidiarietà F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 181, «perché questo meccanismo, per il suo carattere speciale e la sua rilevanza anche processuale, avrebbe preteso una previsione espressa, se non di legge, almeno nel titolo, cioè nel contratto di destinazione (arg. ex art. 2447-*quinquies*, comma 3). La separazione è allora unidirezionale, onde senza dubbio la sussidiarietà offrirebbe ai creditori non funzionali una qualche forma di bi direzionalità, e quindi di reciprocità rispetto ai creditori funzionali, sia pure attenuata».

<sup>167</sup> S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., pp. 435-436.

esperire l'azione revocatoria<sup>168</sup> contro l'atto di destinazione posto in essere dal destinante-debitore<sup>169</sup>, sussistendo i presupposti oggettivi (*eventus damni*) e soggettivi (*scientia fraudis*) *ex lege* richiesti. Del resto, un'analisi sistematica delle fattispecie di destinazione patrimoniale tipiche mostra che il legislatore, nell'ipotesi in cui non abbia voluto accordare ai creditori la tutela offerta dall'azione *pauliana*, espressamente ne ha escluso l'esperibilità (come nel caso della cartolarizzazione ove l'art. 4, comma 3, della l. 30 aprile 1999, n. 130, non consente la revocatoria fallimentare ai i creditori dei debitori ceduti alla società cessionaria) o appronta tecniche di tutela alternative (come il potere di opposizione dei creditori nei patrimoni societari destinati ad uno specifico affare).

Ai fini della revocabilità, in ragione della gratuità dell'atto destinatorio<sup>170</sup>, irrilevante è lo stato soggettivo dei beneficiari in quanto meri destinatari delle utilità derivanti dall'attuazione della destinazione<sup>171</sup>. Né, trattandosi di un atto con il quale

---

<sup>168</sup> In generale sull'azione revocatoria v., tra gli altri, A. DE MARTINO, *Azione revocatoria (dir. priv.)*, in *Noviss. Dig. It.*, 1958, II; U. NATOLI, *Azione revocatoria*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, p. 888 ss.; L. BIGLIAZZI-GERI, *Revocatoria (azione)*, in *Enc. Giur.*, XXVII, Roma, 1991.

<sup>169</sup> In argomento cfr., in particolare, R.S. BONINI, *Dall'azione revocatoria all'espropriazione anticipata: la tutela dei creditori rispetto agli atti di destinazione*, in *Giur. it.*, 2016, p. 231 ss.; F. ROSELLI, *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645 ter c.c.*, in *Giur. di merito*, Suppl., 2007, p. 41 ss.; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 458 ss.; F. MACARIO, *Gli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. nel sistema della responsabilità patrimoniale: autonomia del disponente e tutela dei creditori*, in M. Pennasilico (a cura di), *Scritti in Onore di Lelio Barbiera*, 2012, p. 829 ss.

<sup>170</sup> Esclude la natura onerosa F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 174. Dello stesso avviso è A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 239.

<sup>171</sup> Così Trib. Ascoli Piceno, Sez. I, sent. 24.03.2016, in *Massima redazionale*, 2016, secondo cui «nessun elemento soggettivo dovrà, invece, essere ricercato in capo ai terzi - i figli, peraltro minorenni del C. - beneficiari dell'atto di destinazione, poiché quello disciplinato dall'art. 2645-ter c.c. non è un atto con il quale i beni vengono materialmente trasferiti ad altro soggetto, restando, al contrario, nel patrimonio del debitore ma semplicemente vincolati quanto alla loro destinazione. In ogni caso, nessun elemento soggettivo - atteso il disposto del n. 2 del c. 1 dell'art. 2901 c.c. - dovrebbe comunque essere ricercato in capo ai terzi beneficiari, essendo l'atto di destinazione a titolo gratuito». Del resto, se si volge lo sguardo alla giurisprudenza in materia di fondo patrimoniale, ai fini della revocabilità, il negozio costitutivo è qualificato in termini di gratuità (cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24757, in *Nuova giur. civ.*, 2009, IV, 1, p. 401). Diversamente, in dottrina non si esclude l'eventuale onerosità dell'atto di destinazione, ad esempio, nell'ipotesi in cui il «conferente consegue vantaggi dalla destinazione in forza di rapporti intercorrenti con altri soggetti, ovvero sia ravvisabile una funzione solutorio-compensativa svolta dalla destinazione medesima». Così S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 464.

si costituisce un vincolo funzionale e non si trasferisce il bene destinato, si pone il problema di tutelare il terzo acquirente e, quindi, di valutare l'eventuale sussistenza della *participatio fraudis*. La circostanza per cui l'atto destinatorio non determini in sé il trasferimento della proprietà dei beni vincolati, essendo all'uopo necessaria una manifestazione negoziale causalmente autonoma<sup>172</sup>, non è di ostacolo all'applicazione dell'art. 2901 cod. civ. Come risulta anche dalle numerose pronunce in tema di revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale<sup>173</sup>, è infatti pacifico che il concetto di disposizione, almeno ai fini della revocabilità, vada inteso in senso lato, con riferimento non soltanto agli atti di trasferimento della proprietà, bensì anche a qualsiasi negozio idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale generale spettante al creditore, ossia ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore disponente, diminuendo l'attivo o aumentando il passivo.

Il quadro rimediabile a disposizione dei creditori pregiudicati dall'atto destinatorio non si esaurisce però nell'*actio pauliana*. Infatti, tra gli strumenti di tutela esperibili dai creditori "comuni" la dottrina annovera anche l'azione di simulazione ai sensi dell'art. 1416, comma 2, cod. civ., volta a far valere il carattere eventualmente apparente della destinazione<sup>174</sup>. Non si esclude, inoltre, la possibilità

---

<sup>172</sup> Sulla possibile articolazione traslativa della vicenda destinatoria v. *infra*, par. 5.

<sup>173</sup> Cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2007, n. 966, in *Obbl. e contr.*, 2007, p. 196 ss.

<sup>174</sup> Con riferimento alla possibilità per il creditore di far valere la simulazione dell'atto di destinazione cfr. A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter cod. civ.*, cit., pp. 19-20, secondo il quale «i creditori del disponente anteriori all'atto [...] se lesi, eserciteranno una revocatoria se la destinazione è reale, un'azione di simulazione se è fittizia»; F. ROSELLI, *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645 ter c.c.*, cit. 51, ove si legge: «non si dubita [...] che tra gli strumenti di tutela delle ragioni del creditore rientri il potere, attribuito dal capoverso dell'art. 1416 c.c., di far valere la simulazione dell'atto pregiudizievole. L'espressione "simulato alienante", usata nell'art. 1416, può essere intesa anche con riferimento all'atto di assunzione di obbligazioni, tale da produrre comunque una diminuzione del patrimonio del debitore»; G. PERLINGIERI, *Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 19, per il quale «in assenza dei presupposti dell'azione revocatoria (si pensi al caso nel quale la capienza del patrimonio residuo del destinante al momento della stipulazione sia successivamente venuta meno in un arco temporale maggiore dei cinque anni dalla stipulazione) non si può escludere *a priori* né una azione di simulazione (qualora sussistano i presupposti), né una azione di riduzione (qualora il terzo pregiudicato sia un legittimario), né una azione di accertamento della meritevolezza diretta a rendere l'atto inefficace nei confronti del creditore (là dove l'interesse del singolo creditore risulti in concreto prevalente rispetto all'interesse, sia pure individuale, perseguito con la destinazione)».

per i creditori di agire *ex art.* 1421 cod. civ.<sup>175</sup> per ottenere la declaratoria di nullità dell'atto di destinazione, oltre che per mancanza di un elemento essenziale<sup>176</sup> o illiceità della causa, anche per immeritevolezza degli interessi destinatori<sup>177</sup>, operando il vaglio di meritevolezza sul piano causale dell'atto, condizionandone la validità<sup>178</sup>.

Il novero delle forme di tutela praticabili dal creditore che ritiene di essere stato leso da un atto di destinazione *ex art.* 2645 *ter* cod. civ. si è ulteriormente arricchito con la recente introduzione dell'*art.* 2929 *bis* cod. civ., disciplinante una forma di azione esecutiva anticipata<sup>179</sup>.

La novella legislativa, introdotta dall'*art.* 12 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, abilita, infatti, il creditore pregiudicato da

---

<sup>175</sup> Cfr. V. ROPPO, *Il contratto*, Milano, 2011, pp. 788-789, secondo il quale il “chiunque” dell'*art.* 1421 c.c. può essere anche un terzo estraneo rispetto al negozio e, tra l'altro, non necessariamente un terzo avente causa da una delle parti, purché abbia rispetto alla dichiarazione di nullità un interesse che deve essere apprezzato a norma dell'*art.* 100 c.p.c.

<sup>176</sup> A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 9, per il quale «l'atto di destinazione ha un contenuto minimo. Come ogni negozio gli elementi essenziali al tipo devono essere determinati, o almeno determinabili in base ad indici contenuti nella dichiarazione. Diversamente l'atto è nullo».

<sup>177</sup> S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 441, secondo la quale i creditori del conferente «hanno interesse a fare valere l'illiceità e/o la mancanza di causa dell'atto destinatorio con riferimento allo scopo che sottende il vincolo ed all'operazione nel suo complesso, dal momento che – accertata la nullità – l'operazione stessa viene ad essere radicalmente inefficace».

<sup>178</sup> G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 87, discorre, in difetto di meritevolezza, di nullità dell'atto di destinazione, ancorché trascritto. In senso contrario G. PERLINGIERI, *Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 14, per il quale «la conseguenza, in caso di mancato superamento del controllo *ex art.* 2645 *ter* c.c., non è la nullità ma la sola inopponibilità ai terzi dell'effetto della destinazione e, quindi, del *vincolo gravante sui beni per il perseguimento dello scopo*». Sulla meritevolezza degli interessi destinatori v. *infra* par. 4.

<sup>179</sup> In argomento, cfr., *ex multis*, A. FEDERICO, *Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929 bis c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 784 ss.; A. PROTO PISANI, *Profili processuali dell'art. 2929 bis c.c.*, in *Foro it.*, 2016, V, c. 136; P. FRUGIELE, *L'art. 2929 bis c.c. e l'inopponibilità degli atti dispositivi*, in *Imm. propr.*, 2016, p. 370 ss.; P. GALLO, *Art. 2929 bis*, in G. BONILINI e A. CHIZZINI, *Della tutela dei diritti*, in *Comm. c.c. Gabrielli*, Torino, 2016, p. 400 ss.; G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla pauliana alla “renziana”?*, Torino, 2015, p. 6 ss., secondo il quale, nonostante l'ubicazione sistematica, l'*art.* 2929 *bis* cod. civ. ha introdotto una «fattispecie normativa sostanziale», riconducibile alla categoria dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, disciplinati dagli artt. 2900 ss. cod. civ.

un atto del debitore, di costituzione di un vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, a procedere, munito di titolo esecutivo, ad esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.

L'applicabilità del nuovo art. 2929 *bis* cod. civ. in materia di atti di destinazione patrimoniale è confermata, secondo i primi commentatori<sup>180</sup>, dalla stessa relazione illustrativa<sup>181</sup> del disegno di legge n. 3201, presentata alla Camera dei deputati il 27 giugno 2015, la quale, facendo espresso riferimento a figure quali il *trust* e il fondo patrimoniale, riconduce gli atti di destinazione nell'alveo degli atti costitutivi di vincoli di indisponibilità. Il dato, peraltro, trova ulteriore conferma nell'espresso rinvio, contenuto nell'art. 2645 *ter* cod. civ., al successivo art. 2915, comma 1, cod. civ., che riguarda, appunto, gli atti istitutivi di vincoli di indisponibilità.

L'art. 2929 *bis* cod. civ. delinea un meccanismo di inefficacia, *rectius* inopponibilità temporanea *ex lege*<sup>182</sup> degli effetti dell'atto dispositivo – di alienazione o costitutivo di vincolo di indisponibilità – compiuto dal debitore a

---

<sup>180</sup> Sull'applicabilità del nuovo art. 2929 *bis* cod. civ. agli atti di destinazione cfr. L. BALLERINI, *Atti di destinazione e tutela dei creditori: l'art. 2929 bis c.c. riduce i confini della separazione patrimoniale*, in *Giur. it.*, 2016, p. 272 ss.; R.S. BONINI, *Dall'azione revocatoria all'espropriazione anticipata: la tutela dei creditori rispetto agli atti di destinazione*, cit., p. 236 ss.; D. CONCETTI e L. SARTORI, *Il nuovo art. 2929-bis c.c. tra tutela del ceto creditorio e certezza del diritto*, in *Riv. Notariato*, 2016, p. 145 ss.; M. BIANCA, *Il nuovo art. 2929-bis del codice civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1135 ss.; E. SMANIOTTO, *L'art. 2929 bis c.c. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in *Imm. prop.*, 2015, p. 584 ss.

<sup>181</sup> Relazione illustrativa al disegno di legge n. 3201 (Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), presentato alla Camera dei deputati il 27 giugno 2015.

<sup>182</sup> Cfr., in particolare, A. FEDERICO, *Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929 bis c.c.*, cit., p. 795, il quale ritiene preferibile discorrere non già di inefficacia, bensì di inopponibilità, operante sul diverso piano della rilevanza cd. esterna degli effetti negoziali, poiché gli effetti dell'alienazione gratuita si producono tra le parti, ma non sono opponibili – per un anno dalla data della trascrizione – ai creditori anteriori pregiudicati.

titolo gratuito in pregiudizio dei creditori anteriori. Diversamente dall'azione revocatoria, diretta a conservare la garanzia del credito, l'azione *ex art. 2929 bis* cod. civ. svolge una funzione squisitamente esecutiva<sup>183</sup>, giacché può essere esercitata soltanto dal creditore munito di titolo esecutivo entro un anno dalla data di trascrizione.

La diversa funzione assolta da ciascuna azione pone il delicato problema di tracciare i rispettivi confini di operatività. Si è osservato, in proposito, che nel corso dell'anno decorrente dalla trascrizione dell'atto, al creditore anteriore munito di titolo esecutivo è preclusa la possibilità di agire in revocatoria perché, come rilevato, l'atto dispositivo pregiudizievole gli è già inopponibile *ex lege*, sicché questi non sembra legittimato ad agire *ex art. 2901* cod. civ. nemmeno decorso l'anno, poiché pur potendo procedere *in executivis* ai sensi dell'*art. 2929 bis* cod. civ., non ha eseguito il pignoramento entro l'anno dalla trascrizione<sup>184</sup>. Difatti, il pregiudizio alla garanzia patrimoniale è, in tal caso, imputabile all'inerzia del creditore medesimo che non ha proceduto all'esecuzione trascrivendo il pignoramento entro l'anno<sup>185</sup>.

---

<sup>183</sup> A. FEDERICO, *Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929 bis c.c.*, cit., p. 793.

<sup>184</sup> Così A. FEDERICO, *Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929 bis c.c.*, cit., pp. 804-805, il quale rileva ulteriormente che «tale conclusione non può essere revocata in dubbio paventando il rischio di privare i creditori anteriori di ogni tutela, come nel caso di disponibilità del titolo esecutivo conseguita dal creditore alle soglie della scadenza del termine di decadenza annuale. L'ammissibilità o meno dell'esercizio dell'azione revocatoria non può essere affermata in astratto, ma esclusivamente sulla base della riconducibilità del pregiudizio all'atto di alienazione gratuita, ovvero all'inerzia del creditore anteriore che non agito *ex art. 2929 bis* c.c. Nell'ipotesi che il creditore anteriore, pur munito di titolo esecutivo, non disponga del tempo necessario per la notifica del titolo e dell'atto di precetto, per la richiesta di pignoramento, l'esecuzione da parte dell'Ufficiale giudiziario e la trascrizione del pignoramento, è evidente che non può sostenersi che il pregiudizio è stato determinato dall'inerzia del creditore, sí che il creditore anteriore munito di titolo esecutivo potrà certamente esercitare l'azione revocatoria». In senso contrario, cfr. E. CAVUOTO, *Il nuovo art. 2929-bis: profili processuali (testo provvisorio)*, in [www.aigafoggia.it/wp-content/uploads/2015/12/Cavuto\\_Il-nuovoart.-2929bisc.c..pdf](http://www.aigafoggia.it/wp-content/uploads/2015/12/Cavuto_Il-nuovoart.-2929bisc.c..pdf), p. 1 ss., secondo il quale la speciale forma di tutela concorre con la revocatoria ordinaria, senza peraltro surrogarla, dal momento che il creditore può avvalersene soltanto in presenza di determinate condizioni e, comunque, ha facoltà di scegliere se avviare la procedura espropriativa o agire in sede di cognizione ai sensi dell'*art. 2901* cod. civ.; «decorso il termine annuale, la tutela esecutiva non è più affrancata da quella cognitiva, sicché il creditore, che intenda soddisfarsi sul bene oggetto del vincolo o dell'alienazione, deve proporre l'azione revocatoria ordinaria».

<sup>185</sup> A. FEDERICO, *Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929 bis c.c.*, cit., p. 805.

La novella legislativa consente ora di differenziare il ceto creditorio anteriore alla trascrizione dell'atto di destinazione *ex art. 2645 ter* cod. civ., attribuendo ai creditori anteriori muniti di titolo esecutivo la tutela "forte" di cui all'*art. 2929 bis* cod. civ., consistente nella possibilità di agire in via esecutiva entro il termine annuale, e conservando agli altri creditori anteriori la tutela revocatoria, senza che ciò, peraltro, possa dare adito a dubbi – pur paventati<sup>186</sup> – di legittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento ove si consideri che la tutela "forte" *ex art. 2929 bis* cod. civ. è temporalmente circoscritta, essendo poi precluso ai creditori anteriori muniti di titolo esecutivo l'esercizio dell'azione revocatoria a seguito del decorso dell'anno<sup>187</sup>.

### 3. Conformazione del diritto dominicale e realtà del vincolo di destinazione

La separazione patrimoniale non esaurisce però la «minima unità effettuale»<sup>188</sup> dell'atto di destinazione. Difatti, l'*art. 2645 ter* cod. civ. dispone che i «beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine». Il negozio destinatorio produce allora l'ulteriore effetto di conformare lo statuto giuridico del bene sul quale il vincolo di destinazione è impresso, modulando il contenuto della situazione giuridica soggettiva proprietaria allo scopo cui si destina il bene, così trasformando le prerogative dominicali da libere in funzionali, condizionandone l'esercizio al perdurante soddisfacimento di una determinato interesse meritevole, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria. In quest'ottica, l'effetto conformativo del diritto dominicale appare un *prius* dell'effetto separativo, sia dal punto di vista logico che dal punto di vista pratico<sup>189</sup>.

Conformazione, dunque, non vuol significare mera limitazione ora della facoltà di godimento ora della facoltà di disposizione, bensì funzionalizzazione

---

<sup>186</sup> A. ANTONUCCI, *L'azione revocatoria "semplificata": dubbi di costituzionalità dell'art. 12 D.L. 83/2015*, in *www.ilcaso.it*, p. 5.

<sup>187</sup> A. FEDERICO, *Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929 bis c.c.*, cit., p. 806.

<sup>188</sup> Discorre di «minima unità effettuale» P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, cit., p. 619 ss.

<sup>189</sup> G. D'AMICO, *La proprietà «destinata»*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 525

della situazione proprietaria, suscettibile di assumere una molteplicità di contenuti in ragione dell'interesse destinatorio che in concreto viene in rilievo, coerentemente ad una visione pluralistica della proprietà<sup>190</sup>.

Il modello proprietario tradizionale, pieno ed intangibile, lascia il posto ad una pluralità di statuti proprietari in considerazione delle molteplici destinazioni imprimevoli ad un bene<sup>191</sup>. Tant'è che il legislatore non ha circoscritto l'operatività della figura individuando in modo specifico e puntuale l'incidenza della destinazione sulla situazione dominicale. È l'interesse destinatorio che, di volta in volta, s'intende realizzare a determinare nel concreto il contenuto della proprietà in funzione dello scopo.

L'incidenza diretta della destinazione sulla situazione proprietaria consente, peraltro, di inferire la natura reale<sup>192</sup> del vincolo gravante sui beni destinati ed i relativi frutti. La trascrivibilità dell'atto a fini di opponibilità del vincolo di destinazione servirebbe proprio a dar conto delle «mutazioni a rilevanza reale intervenute nella titolarità del diritto, assicurandone l'impatto sul regime circolatorio»<sup>193</sup>. La trascrizione, quindi, presuppone, non già determina, la natura reale del vincolo. Coloro che derivano la realtà del vincolo dalla sua valenza esterna e, quindi, dall'opponibilità *erga omnes*<sup>194</sup> finiscono in realtà per confondere il profilo ontologico con quello pubblicitario: «soltanto predicando la natura *reale* della destinazione allo scopo, sorge l'esigenza dell'opponibilità a protezione delle

---

<sup>190</sup> Si rinvia alla ricostruzione delle proprietà di S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera)*, in ID, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, p. 145 ss.

<sup>191</sup> Sulla pluralità degli statuti proprietari cfr. anche P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Camerino-Napoli, 1970, p. 135 ss.

<sup>192</sup> Sulla natura reale del vincolo cfr., *ex multis*, G. PALERMO, *La destinazione di beni allo scopo*, in *Diritto civile* diretto da N. Lipari e P. Rescigno, vol. II. *Successioni, donazioni, beni*, tomo II. *La proprietà e il possesso*, Milano, 2009, p. 387 ss.; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, in G. Vettori (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, p. 87 ss.; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009, p. 180 ss.; A. DI MAJO, *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, in M. Bianca (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, cit., p. 119.

<sup>193</sup> Così U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., p. 88.

<sup>194</sup> Accoglie questa idea di realtà del vincolo G. VETTORI, *Atti di destinazione e trascrizione. L'art. 2645-ter*, in M. Bianca (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, cit., p. 178.

ragioni della circolazione; e la natura *reale* dell'effetto destinatorio non può che essere il presupposto perché si trascriva *a fini di opponibilità*; non è la trascrizione che determina l'effetto reale, la trascrizione, come in ogni altro caso non "eccezionale", lo presuppone»<sup>195</sup>. A sostegno della natura reale del vincolo si porrebbe, inoltre, la previsione di un'azione per la realizzazione del fine di destinazione esperibile da chiunque vi abbia interesse<sup>196</sup>.

Taluni autori, sposando la tesi della realtà del vincolo di destinazione, ravvisano nell'art. 2645 *ter* cod. civ. l'emersione legislativa di un modello proprietario atipico<sup>197</sup>. Si sarebbe, in altri termini, dinanzi ad un modo di essere della proprietà altro rispetto a quello delineato dall'art. 822 cod. civ., non limitato *ab extrinseco*, bensì intrinsecamente conformato dal doveroso impiego dei beni destinati in funzione della realizzazione di un interesse altrui meritevole di tutela<sup>198</sup>.

---

<sup>195</sup> In questi termini U. LA PORTA, ult. op. cit., p. 88.

<sup>196</sup> Sul punto cfr. V. CORRIERO, *Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione patrimoniale*, cit., p. 92.

<sup>197</sup> G. D'AMICO, *La proprietà «destinata»*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 525 ss. In senso critico M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, Padova, 2010, p. 258 ss., il quale esclude che l'art. 2645 *ter* legittimi una proprietà atipica in quanto funzionalizzata, sostenendo che il vincolo di destinazione non conforma dall'interno la situazione proprietaria, ma incide sulle regole di esercizio di essa alla stregua di una limitazione esterna che non è tale da modificare intrinsecamente la proprietà rispetto a quello di diritto comune.

<sup>198</sup> Discorre, in particolare, di «proprietà nell'interesse altrui» A. GAMBARO, *Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, p. 169 ss., secondo il quale il vaglio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, cod. civ., «differenzia la proprietà nell'interesse proprio, la quale è sempre ammessa in conformità con i principi tradizionali, rispetto alla proprietà nell'interesse altrui, la cui ammissibilità è subordinata al vaglio anzidetto». Cfr. anche R. QUADRI, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., p. 1738, per il quale «la situazione soggettiva che viene acquisita dal titolare-gestore del «patrimonio separato» è pur sempre suscettibile di riconduzione al modello proprietario, purché sia chiaro che non ci si intende riferire al tradizionale statuto del diritto di proprietà, come delineato dall'art. 832 c.c., bensì ad una diversa forma di appartenenza, strumentale o funzionale alla realizzazione dello scopo prefissato. Il dato che consente la deviazione dal modello tradizionale del diritto di proprietà è rappresentato, appunto, dalla rilevanza accordata all'interesse non del destinatario dell'attribuzione, bensì del soggetto in favore del quale l'atto di destinazione trova la sua ragion d'essere: nello statuto, per così dire, istituzionale del diritto di proprietà s'innesta, cioè, l'«effetto di destinazione», dotato di propria specifica peculiarità che, esclusivamente in vista della tutela dell'interesse del beneficiario, allontana il contenuto della situazione di appartenenza da quello rigidamente delineato dall'art. 832 c.c.». Diversamente, G. LENER, *Atti di destinazione e rapporti reali*, cit., p. 1188 ss., intende la natura reale del vincolo ex art. 2645 *ter* c.c. come costituzione di obbligazioni *propter rem*.

Sviluppando questa suggestiva lettura, si osserva, peraltro, che l'art. 2645 *ter* cod. civ. invererebbe, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e, dunque, facendo ricorso alla stessa autonomia negoziale, quel precetto della funzione sociale della proprietà (art. 42, comma 2, Cost.), sino ad ora tendenzialmente affidato ad interventi conformativi del diritto dominicale di matrice eteronoma<sup>199</sup>.

In una diversa prospettiva, rispettosa dei tradizionali principi di tipicità e numero chiuso delle situazioni reali, si sostiene, invece, il carattere obbligatorio del vincolo di destinazione per l'impossibilità di considerare l'art. 2645 *ter* c.c. quale «norma sulla tipicità» tale da fondare l'esistenza di un vincolo reale, poiché «il principio di tipicità, per essere rispettato, pretende che la norma preveda espressamente e tassativamente il diritto reale e lo disciplini altrettanto espressamente ed esaurientemente»<sup>200</sup>. Viceversa, secondo la riferita opinione, la tipizzazione del vincolo di destinazione non avrebbe dato vita ad un nuovo schema reale poiché la tipicità riguarda il modello, ma non il contenuto, la cui determinazione è, nella specie, rimessa all'autonomia privata<sup>201</sup>.

---

<sup>199</sup> G. D'AMICO, *La proprietà «destinata»*, cit., pp. 530-531.

<sup>200</sup> In questi termini F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 167. Optano per la natura obbligatoria del vincolo anche B. MASTROPIETRO, *Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, cit., p. 43 ss.; E. MOSCATI, *Il problema del numero chiuso dei diritti reali nell'esperienza italiana*, in *Liber amicorum per Angelo Luminoso. Contratto e mercato* a cura di P. Corrias, Milano, 2013, p. 441 ss., *ivi* alle pp. 452-456, con specifico riferimento ai vincoli di destinazione di cui all'art. 2645 *ter* cod. civ.

<sup>201</sup> Così F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 167, secondo il quale la tipicità è «solo in funzione della trascrizione del vincolo stesso, che resta meramente obbligatorio, come tale, prima d'ora, insuscettibile nel modo più assoluto di qualsivoglia forma di pubblicità, nemmeno ai fini di notizia». L'autore poi aggiunge: «che il vincolo di destinazione non abbia natura reale è dunque ulteriormente confermato dalla collocazione dell'art. 2645-ter c.c. fuori del contesto disciplinare dell'art. 2644 c.c. Ove reale, esso sarebbe dovuto necessariamente figurare all'art. 2643 c.c. o a un nuovo art. 2643-bis c.c., perché si sarebbe fatta eccezione alla regola implicitamente fissata dall'art. 2643, n. 2, c.c., là dove il contratto modificativo non è riferito al diritto di proprietà, che, come tale, è imm modificabile. Non si può nemmeno astrattamente ipotizzare, infatti, una conformazione proprietaria atipica, in esito a vicende pattizie. [...] Ciò posto, il vincolo obbligatorio non si trasforma di certo in vincolo reale per il fatto di essere suscettibile di trascrizione e poi effettivamente trascritto: una cosa infatti è l'opponibilità, che risolve problemi conflittuali e circolatori, altra cosa è la realtà, che caratterizza il diritto sul piano sostanziale».

La controversa natura, obbligatoria o reale, del vincolo di destinazione ha, quindi, inevitabilmente rievocato l'accesa *querelle* intorno agli antichi dogmi della tipicità e del *numerus clausus* dei diritti reali<sup>202</sup>.

Taluni autori, considerata l'emersione nella prassi di nuove controverse figure reali, ammettono che l'autonomia privata possa creare diritti reali atipici, sostenendo che il *numerus clausus* sia «poco più di un pregiudizio»<sup>203</sup>, un principio con valenza meramente declamata e non applicata o con una generica rilevanza solo sistematica ed ordinativa<sup>204</sup>.

Altri stemperano il rigore dei tradizionali principi, ma non ne pongono in discussione la perdurante vigenza, interpretando con ampiezza le caratteristiche definite strutturali dei diritti reali disciplinati dal codice<sup>205</sup>, sì da ricondurre le emergenti fattispecie connotate da *realitas* nelle figure tipiche. A tal fine, si tracciano le differenze logiche ed operative tra numero chiuso e tipicità dei diritti reali<sup>206</sup>. Il *numerus clausus* riguarda la fonte ed impedisce la configurabilità di diritti reali del tutto atipici. La tipicità opera, invece, sul piano della determinazione del contenuto

---

<sup>202</sup> Sul dibattito intorno ai principi di tipicità e *numerus clausus* dei diritti reali, cfr., *ex multis*, U. MORELLO, *Tipicità e numerus clausus dei diritti reali*, in *Trattato dei diritti reali*, diretto da Gambaro e Morello, Milano, 2008, p. 80 ss.; M. COSTANZA, *Numerus clausus dei diritti reali e autonomia contrattuale*, in *Studi in onore di Cesare Grassetti*, Milano, 1980, p. 423 ss.; A. GAMBARO, *Note sul principio di tipicità dei diritti reali*, in *Clausole e principi generale nell'argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta*, Padova, 1998 p. 245 ss.; E. MOSCATI, *Il problema del numero chiuso dei diritti reali nell'esperienza italiana*, in *Liber amicorum per Angelo Luminoso: contratto e mercato*, a cura di Corrias e Bandiera, 2013, Milano, p. 441 ss.

<sup>203</sup> Così NICOLÒ, voce *Diritto Civile*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1964, p. 908.

<sup>204</sup> A. GAMBARO, *Note sul principio di tipicità dei diritti reali*, cit., p. 245.

<sup>205</sup> Così U. MORELLO, *Multiproprietà e autonomia privata*, Milano, 1984, pp. 71 ss.

<sup>206</sup> Si tratta di una teoria formale che riprende la distinzione, di chiara origine tedesca, tra *Typenzwang* e *Typenfixierung*: può disattendersi la regola secondo cui non possono essere modificati i caratteri sostanziali ed essenziali dei diritti reali tipici (*Typenfixierung*), mentre deve osservarsi la regola che non ammette diritti reali del tutto nuovi (*Typenzwang*). Sul punto cfr. U. MORELLO, *Tipicità e numerus clausus dei diritti reali*, cit., p. 82. Sulla distinzione tra tipicità e numero chiuso dei diritti reali v. anche E. MOSCATI, *Il problema del numero chiuso dei diritti reali nell'esperienza italiana*, cit., p. 441 ss.

del diritto reale, suscettibile di essere convenzionalmente derogato o integrato finché non si alterino i requisiti strutturali ed essenziali del tipo legale<sup>207</sup>.

Si è manifestata, allora, in dottrina la necessità di interpretare l'art. 2645 *ter* cod. civ. restringendone la portata alla possibilità di istituire quei soli vincoli che limitano esternamente la proprietà senza funzionalizzarla, poiché «appare poco convincente che un canone così rigido e risalente come il *numerus clausus* dei diritti reali sia stato finalmente derogato da una normetta introdotta occasionalmente nel codice, neppure tra quelle sulla proprietà bensì tra quelle sulla tutela dei diritti»<sup>208</sup>.

Pur tributando ossequio alla tradizione, in realtà, i principi di tipicità e numero chiuso delle situazioni reali non sarebbero intaccati qualora si ammettesse la natura reale del vincolo di destinazione e ciò perché il vincolo di cui all'art. 2645 *ter* cod. civ. non crea un nuovo diritto reale, diverso dai tipi configurati, bensì conforma un diritto reale tipico, la proprietà, in funzione di uno scopo da perseguire. Invero, è stato significativamente evidenziato che la «costituzione di un vincolo reale di scopo plasmerebbe un diritto reale atipico solo se innovasse il ventaglio e l'estensione massima delle facoltà che compongono il contenuto di uno dei tradizionali diritti reali, cioè se desse luogo ad un diritto dal contenuto «originale», magari in virtù o dell'aggiunta di una facoltà ulteriore o della rimozione di un limite rispetto all'ordinario assetto delle facoltà proprie di un determinato

---

<sup>207</sup> Si passerebbe allora dal principio del numero chiuso dei diritti reali ad un nuovo sistema retto dal principio del numero «quasi» chiuso dei diritti reali. Così U. MORELLO, *Tipicità e numerus clausus dei diritti reali*, cit., p. 80 ss.

<sup>208</sup> Sulla natura atipica della proprietà funzionalizzata v., invece, A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter cod. civ.*, cit., pp. 29 ss., secondo il quale «si resta nell'ordinario diritto di proprietà quando alla titolarità si affiancano semplici limiti negativi, o anche obblighi, che dall'esterno condizionano l'esercizio del diritto. Qui la mera soppressione di alcune o tutte le facoltà di godimento, o l'aggiunta di doveri accessori di comportamento, non fuoriesce dalla normalità della proprietà. Si supera invece il confine della proprietà tipica quando con la titolarità si intrecciano limiti interni (se così possono chiamarsi). In tal caso è lo stesso "diritto" che ne riesce diversamente conformato; e non vedo come si potrebbe negare che una proprietà divenuta funzionalizzata sia per il nostro ordinamento una proprietà atipica». Secondo l'Autore, dunque, sebbene non discrimini tra i diversi tipi di vincoli, l'art. 2645 *ter* c.c. deve essere interpretato restringendone la portata alla possibilità di istituire quei soli vincoli che limitano la proprietà senza funzionalizzarla al fine di rispettare il tradizionale principio di difesa della tipicità della proprietà.

diritto»<sup>209</sup>. Il vincolo di destinazione non rende atipica la situazione dominicale, poiché non ne altera lo schema essenziale, ma ne impedisce, per un periodo temporalmente circoscritto, un esercizio inconciliabile con lo scopo e, viceversa, ne rende possibile soltanto un esercizio strumentale al conseguimento dello scopo medesimo<sup>210</sup>.

#### 4. Funzione destinataria e meritevolezza degli interessi

Conformazione della proprietà e specializzazione della responsabilità patrimoniale rappresentano la «minima unità effettuale» dell'atto di destinazione e concorrono alla relativa qualificazione, connotandone la funzione e, quindi, la causa, illuminata, nel concreto, dagli interessi che il destinante intende realizzare con la destinazione medesima. In altri termini, gli interessi concretamente perseguiti con la destinazione confluiscono nella dimensione causale dell'atto, relativizzandone gli effetti essenziali in un indissolubile connubio<sup>211</sup>.

---

<sup>209</sup> Così G. ANZANI, *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'art. 2645 ter cod. civ.*, cit., p. 411. Nello stesso senso A. GAMBARO, *Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui*, cit., p. 171, secondo il quale «non ha quindi senso interrogarsi attorno al mantenimento o meno del principio del numero chiuso dei diritti reali, ed ancora meno ha senso chiedersi se l'art. 2645 ter cod. civ. abbia introdotto un nuovo tipo di diritto reale. Un diritto reale limitato infatti grava su un diritto di proprietà traendo dalla sua esistenza il fondamento del proprio esistere giuridicamente, ciò nel senso che ove non esista il diritto di proprietà non può logicamente esistere un diritto di usufrutto, o di superficie o una servitù prediale. Il rapporto di derivazione tra proprietà e diritto reale limitato è pertanto ontologico. Nel caso della proprietà nell'interesse altrui di cui all'art. 2645 ter cod. civ. non deve trarre in inganno la limitazione cronologica per cui il vincolo di destinazione non può eccedere la durata di 90 anni. Tale limite infatti non è logicamente correlato alla preservazione della elasticità del diritto dominicale, ma all'orizzonte cronologico dell'interesse che presiede al perseguimento di uno scopo».

<sup>210</sup> Cfr. G. LENER, *Atti di destinazione e rapporti reali*, cit., p. 1186, per il quale «si tratta di conformazione attinente alla fase di esercizio del diritto, nella quale viene in rilievo non già la struttura del diritto reale in sé, bensì il rapporto tra destinante e beneficiario della destinazione ovvero terzo interessato alla destinazione».

<sup>211</sup> Sulla causa negoziale e sul nesso indissolubile tra effetti essenziali e interessi concretamente perseguiti si rinvia a P. PERLINGIERI e A. FEDERICO, *Causa*, in P. Perlingieri, *Manuale di diritto civile*, cit., p. 485 ss., i quali identificano la causa nella sintesi degli effetti essenziali del regolamento negoziale ossia «relativizzazione degli effetti giuridici essenziali con riferimento al concreto negozio; significa, cioè, che gli effetti giuridici essenziali sono “colorati” dai concreti interessi che l'operazione è diretta a realizzare, i quali al tempo stesso, non possono essere precisati se non attraverso l'individuazione degli effetti, anche quelli legali». Più in generale, il concetto di causa

L'identificazione della cd. causa destinataria, allora, non può che muovere dall'individuazione degli effetti giuridici essenziali dell'atto così come relativizzati dagli interessi con riferimento al concreto atto negoziale di destinazione posto in essere, sì che la rilevata indissolubile connessione tra effetti e interessi sospinge ad una valutazione unitaria.

Nell'ottica della rilevanza causale degli interessi va, allora, inquadrato il significato del rinvio alla meritevolezza operato dall'art. 2645 *ter* cod. civ. La disposizione richiede, in particolare, che l'atto di destinazione sia orientato all'attuazione di «interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, secondo comma». Occorre preliminarmente chiarire che il giudizio di meritevolezza evocato dalla norma investe interessi propri dell'autore dell'atto e soltanto riferibili ai – e non già dei – soggetti cd. beneficiari<sup>212</sup>, elencati dalla disposizione secondo un ordine che è stato definito eticamente decrescente<sup>213</sup>. L'interesse a destinare è del conferente, sebbene la realizzazione del fine di destinazione sia tale da avvantaggiare una dimensione soggettiva altra, soddisfacendone peculiari esigenze.

Ciò chiarito, l'esegesi del rinvio al giudizio di meritevolezza, aprendo il fenomeno all'atipicità degli interessi destinatari, ha inevitabilmente dato luogo ad un quadro articolato ed eterogeneo di ricostruzioni concettuali. L'ambigua

---

recepito dal codice civile del 1942 è stato oggetto di una significativa evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che ha determinato il passaggio dalla concezione bettiana di causa astratta quale come funzione economico-sociale [cfr. E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1955, p. 166 ss.], ad una concezione causale concreta, intesa come funzione economico-individuale, cioè sintesi degli interessi reali perseguiti dalle parti, anche al di là del modello, sia pure tipico, adoperato. Per la causa in concreto si rinvia, in particolare, a G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, p. 254 ss. In giurisprudenza cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. III, 8 maggio 2006, n.10490, in *pluris-cedam.utetgiuridica.it*, seguita poi dalla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito.

<sup>212</sup> U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., p. 101; A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 587; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 161.

<sup>213</sup> U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., p. 101.

formulazione dell'art. 2645 *ter* cod. civ., peraltro, «prima sembra orientare la meritevolezza ai sommi valori della solidarietà e poi “svenderla” richiamando la norma dell'art. 1322 c.c. che, nel diritto “vissuto” fa della meritevolezza una condizione equivalente alla liceità»<sup>214</sup>.

Una lettura del rinvio ossequiosa alla tralaticia idea di dottrina e giurisprudenza incline ad identificare liceità e meritevolezza<sup>215</sup>, imporrebbe, infatti, di considerare meritevoli di tutela interessi destinatori che non contrastino con norme imperative, ordine pubblico e buon costume<sup>216</sup>.

---

<sup>214</sup> P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, in AA. VV., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, cit., p. 124.

<sup>215</sup> Per la coincidenza fra immeritevolezza e illiceità, nella vasta letteratura, v. G.B. FERRI, *Meritevolezza dell'interesse ed utilità sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, p. 87 ss.; A. GUARNERI, *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, p. 799 ss. In giurisprudenza, fra le più recenti, Cass. civ., 6 febbraio 2004, n. 2288, in *Contratti*, 2004, p. 801 ss., secondo cui «possono dirsi diretti realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ex art. 1322, secondo comma, c.c., tutti i contratti atipici non contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume». Nel senso, invece, di riconoscere piena autonomia al giudizio di meritevolezza rispetto a quello di liceità, A. CATAUDELLA, *I contratti. Parte generale*, Torino, 2009, p. 209 s., ove si riferisce il giudizio alla futilità o inutilità dell'interesse perseguito. Riconduce, invece, il giudizio alla conformità degli interessi ai principi di rango costituzionale e comunitario, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, cit., p. 346 ss. Il giudizio di meritevolezza accerta la volontà delle parti di giuridicizzare il contratto e attiene quindi ad una valutazione sul tipo e non sul profilo causale per F. GAZZONI, *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 62 ss.

<sup>216</sup> In questo senso A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 *ter* c.c.*, cit., p. 16, secondo il quale «il senso dell'art. 1322, secondo comma, c.c. per dottrina e giurisprudenza consolidate è dunque che sono meritevoli di tutela tutti gli interessi leciti. Questo è il diritto vivente; e il legislatore che vi si è riferito formulando l'art. 2645 *ter* c.c., quale che sia stata l'intenzione storica, non può averlo ignorato, e quindi non può aver inteso altro: immaginare due diversi significati per la stessa espressione in uno stesso testo contraddice, infatti, ogni logica ermeneutica sistematica. La meritevolezza dell'interesse voluta dalla norma nuova non è dunque – come invece molti ora sembrano pensare – una sorta di valutazione socio-morale richiesta dalla nuova disposizione sulla nobiltà e non futilità del fine. [...] Sono meritevoli di tutela e giustificano la destinazione tutti gli scopi leciti». Sul punto cfr. anche A. FALZEA, *Riflessioni preliminari*, in M. Bianca (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, cit., p. 6; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 280 ss., secondo la quale la meritevolezza non determina un giudizio orientato in senso solidaristico e di maggiore spessore qualitativo rispetto alla liceità, dovendosi fare riferimento alle norme inderogabili ed ai principi di ordine pubblico che delimitano la destinazione e la circolazione dei beni nei vari settori (familiare, successorio, societario, di protezione e assistenza) nei quali è ascrivibile lo specifico interesse.

È stato osservato, però, che in tal modo si annullerebbe il valore precettivo del richiamo alla meritevolezza degli interessi operato dall'art. 2645 *ter* cod. civ. Si giustificerebbe, cioè, il sacrificio della classe creditoria e la rimodulazione della situazione giuridica proprietaria per la realizzazione di qualsivoglia finalità, anche stravagante o futile, purché non contrastante con norme imperative, ordine pubblico e buon costume<sup>217</sup>. La novella sarebbe, allora, sospetta di incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di destinazione patrimoniale già positivizzate, le quali giustificano l'effetto separativo per la realizzazione di un interesse comunque meritevole, sebbene preventivamente selezionato dallo stesso legislatore<sup>218</sup>.

In una diversa prospettiva, perciò, si è affermato che il rinvio alla meritevolezza operato dall'art. 2645 *ter* cod. civ. debba esprimere un livello di valutazione qualitativamente diverso da quello di liceità, atteggiandosi quale strumento di selezione di valori.

Se, dunque, la meritevolezza trascende la mera assenza di illiceità, occorre tuttavia individuare i criteri ai quali dovrà ispirarsi l'accertamento di questo *quid pluris*. Sul punto, le posizioni dottrinarie si diversificano ulteriormente, recuperando, da un lato, tradizionali ricostruzioni, prospettando, dall'altro, inedite soluzioni.

Valorizzando il dato testuale della riferibilità dell'interesse destinatorio a «persone con disabilità» o «pubbliche amministrazioni», portatrici, per definizione, di interessi superindividuali<sup>219</sup>, si è ascritta alla meritevolezza una connotazione

---

<sup>217</sup> Di questo avviso è F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 169.

<sup>218</sup> Sui dubbi di costituzionalità dell'art. 2645 *ter* cod. civ. qualora si accedesse ad una interpretazione del richiamo all'art. 1322, comma 2, cod. civ. incline ad identificare meritevolezza e liceità v. F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 169; G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, cit., p. 328 ss.; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 212.

<sup>219</sup> A. DE DONATO, *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, in AA. VV., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, cit., p. 251 La menzione dei disabili permea di sé l'intera norma e ne costituisce la chiave di lettura, secondo un parametro di comparazione, un «concetto relazionale» che richiede una particolare caratura dell'interesse in esame. Del resto il riferimento, immediatamente successivo, alle pubbliche amministrazioni conferma il

eticamente forte, improntata al concetto di solidarietà sociale, avvalendosi del collegamento sistematico con le finalità che, ai sensi del d.lgs. 155/2006, rendono sociale un'impresa<sup>220</sup>. Autorevole dottrina ne propone, in particolare, la riconduzione alla nozione di «pubblica utilità», richiamando l'originario, sebbene non più vigente, presupposto della destinazione fondazionale<sup>221</sup>, con la scriminante dell'assenza, nel caso dell'art. 2645 *ter* cod. civ., della personificazione del patrimonio destinato. Lo scopo destinatorio si profila, dunque, meritevole e giustifica l'effetto separativo nella misura in cui orienti la massa patrimoniale alla realizzazione di interessi che, pur avvantaggiando la singola persona fisica, abbiano una finalità socialmente utile, consentendosi, coerentemente, a qualunque interessato di agire per la realizzazione di tali interessi<sup>222</sup>.

Altra dottrina propone un criterio di selezione degli interessi operante sulla base del sistema costituzionale, ammettendo la costituzione del vincolo di destinazione con effetto separativo non soltanto se diretto al perseguimento di un interesse collettivo o socialmente utile, ma anche di un interesse individuale,

---

carattere «superindividuale e socialmente utile» dell'interesse richiesto per l'opponibilità della destinazione. Se la nozione di meritevolezza fosse semplicemente quella generale dell'art. 1322, 2° comma, c.c., ancorata ai confini della sola liceità, non si spiegherebbe la costruzione sintattica della norma, la sequela dei soggetti ivi menzionati e la testuale previsione della meritevolezza».

<sup>220</sup> Così P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 126. Cfr. anche G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 88, per il quale la menzione di soggetti con disabilità e pubbliche amministrazioni depone nel senso che «gli interessi perseguibili con il ricorso alla figura in questione dovrebbero essere solo quelli a carattere altruistico e solidaristico in generale oppure a carattere socio-culturale, in presenza dei quali può, più ragionevolmente, trovare giustificazione il sacrificio operato, con l'atto di destinazione, dell'ordinaria tutela che dovrebbero avere tutti i creditori del titolare del bene vincolato, e ai quali con la costituzione del vincolo il bene viene sottratto».

<sup>221</sup> È la posizione di F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., pp. 169-170, il quale riporta, a titolo esemplificativo, le fondazioni di famiglia di cui all'art. 28, comma 3, c.c. e le erogazioni testamentarie di cui all'art. 699 c.c., ove è richiamato il criterio della pubblica utilità. Concordano G. DORIA, *Il patrimonio finalizzato*, cit., p. 502 ss.; G. LENER, *Atti di destinazione e rapporti reali*, cit., pp. 1186-1187; A. DI MAJO, *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, in M. Bianca (a cura di), *La Trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, cit., p. 118.

<sup>222</sup> F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., pp. 169-170, secondo il quale la pubblica utilità può giustificare la limitazione della responsabilità e quindi la soccombenza dell'interesse del creditore in punto di azione esecutiva.

purché incondizionatamente tutelato, di natura non meramente patrimoniale, corrispondente ai valori della persona costituzionalmente garantiti<sup>223</sup>.

Meno selettiva è la posizione di quella dottrina che, pur ritagliando al giudizio di meritevolezza un ambito operativo diverso da quello coperto dal controllo di liceità, non assegna agli interessi destinatori un valore etico o ultraindividuale, muovendo dall'irrelevanza della qualità rivestita dai beneficiari ai fini della valutazione di meritevolezza, giustificandosi soltanto «in chiave “politica” il riferimento espresso a “persone con disabilità” e a “pubbliche amministrazioni”, peraltro vanificato dalla stessa norma, subito dopo, attraverso il richiamo “ad altri enti o persone fisiche”»<sup>224</sup>. In particolare, la riferita dottrina rivendica un ruolo della meritevolezza quale punto di equilibrio tra i diversi interessi privati in gioco, rappresentando il parametro di riferimento per giudicare della legittimità del sacrificio imposto alla circolazione ed alla tutela del credito dal negozio di destinazione in funzione della realizzazione di un interesse, patrimoniale o non patrimoniale, del disponente, anche egoistico, purché non meramente futile o capriccioso<sup>225</sup>.

È stata avanzata, poi, una ulteriore versione della meritevolezza, spostando la relativa valutazione dal piano causale dell'atto di autonomia a quello concernente la trascrivibilità e, quindi, l'opponibilità del vincolo, in particolare, della separazione patrimoniale<sup>226</sup>, per individuare i confini entro i quali può sacrificarsi il principio

---

<sup>223</sup> Di questo avviso è G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, cit., p. 332. Questa posizione è sostanzialmente ripresa da Trib. Trieste, decr. 19.9.2007, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, p. 687 ss., con nota di M. CINQUE, *L'atto di destinazione per i bisogni della famiglia di fatto: ancora sulla meritevolezza degli interessi ex art. 2645 ter cod. civ.*, ammettendo per tale via una destinazione patrimoniale finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia di fatto.

<sup>224</sup> È la posizione di U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., p. 100.

<sup>225</sup> U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., p. 103 ss., per il quale quindi la valutazione di meritevolezza «deve misurare e comparare l'interesse del disponente a destinare con il sacrificio imposto alle ragioni del credito e della circolazione».

<sup>226</sup> G. PERLINGIERI, *Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 14 ss.; M. NUZZO, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in M. Bianca (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, cit., p. 65 ss.

della responsabilità generale ed illimitata del debitore espresso dall'art. 2740 cod. civ. In quest'ottica, si rifiuta l'identificazione della meritevolezza dell'art. 2645 *ter* cod. civ. con quella di cui all'art. 1322, comma 2, cod. civ., nonostante l'espresso rinvio, assurdo essa a strumento di valutazione comparativa tra gli interessi in concorso<sup>227</sup>, specie quelli del ceto creditorio pregiudicato dalla separazione patrimoniale, sicché l'immeritevolezza non invaliderebbe l'atto di destinazione, bensì determinerebbe soltanto l'inopponibilità ai terzi del vincolo e, quindi, non si realizzerebbe la separazione patrimoniale<sup>228</sup>.

Si è obiettato, però, che in tal modo si ascrive alla meritevolezza l'inconsueto ruolo di strumento di ponderazione di interessi di cui sono portatori soggetti, in particolare i creditori, i quali, sebbene negativamente incisi dall'atto, ne restano pur sempre estranei<sup>229</sup>, dimenticando, peraltro, che ad essi, ove lesi, è pur

---

<sup>227</sup> G. PERLINGIERI, *Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 23, secondo il quale «la meritevolezza dell'art. 2645 *ter* c.c. si risolve sia in un controllo di *proporzionalità* e di adeguatezza tra *mezzi adoperati* (bene destinato), *scopo perseguito* e *patrimonio residuo* del destinante, sia, soprattutto in presenza di un *atto di destinazione non traslativo*, in una *valutazione comparativa* tra interessi in concorso (beneficiario e terzo creditore)».

<sup>228</sup> G. PERLINGIERI, *Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 14, per il quale «il controllo di meritevolezza dell'art. 2645 *ter* c.c. è richiesto soltanto ai fini della *separazione patrimoniale*, sì che il negozio di destinazione, già di per sé lecito e meritevole ex art. 1322 c.c. (e quindi valido e produttivo di effetti tra le parti), sarà anche opponibile ai terzi creditori ed agli aventi causa, se supera il controllo dell'art. 2645 *ter* c.c. Non superare detto controllo comporta una destinazione valida ed efficace tra le parti ma manchevole dell'effetto della separazione patrimoniale. Ne deriva che la conseguenza, in caso di mancato superamento del controllo ex art. 2645 *ter* c.c., non è la nullità ma la sola inopponibilità ai terzi dell'effetto della destinazione e, quindi, del *vincolo gravante sui beni per il perseguimento dello scopo*». Dello stesso avviso è M. NUZZO, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in M. Bianca (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, cit., p. 65 ss., per il quale nella previsione dell'art. 2645 *ter* c.c. si distinguono due norme: la prima, riguardante l'atto di destinazione, volta a disciplinare la fattispecie primaria, in sé produttiva di effetti obbligatori, con la conseguente valutazione della astratta liceità dell'atto di destinazione; la seconda relativa all'opponibilità della separazione, orientata alla regolamentazione della fattispecie secondaria produttiva di tale specifico effetto, risultante dalla trascrizione e dall'esistenza in concreto di un interesse meritevole di tutela, sì che, in difetto, l'atto di destinazione, ancorché valido, non produce l'effetto della separazione e dell'opponibilità nei confronti dei terzi.

<sup>229</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 596 ss., per il quale «non può condividersi l'assunto che l'opponibilità del vincolo ai terzi imponga una messa a confronto di piani di interessi non meramente interni all'atto (e dunque alla sua funzione concreta) che si traduce in una necessaria ridefinizione dei criteri valutativi della meritevolezza stessa».

sempre riconosciuta la tutela revocatoria, senza tacere, da ultimo, la possibilità di agire direttamente in via esecutiva, sussistendo i presupposti richiesti dal nuovo art. 2929 *bis* cod. civ.

Le tesi che relegano il vaglio di meritevolezza sul piano della trascrizione ai fini di opponibilità appaiono, in realtà, viziate dall'eccessiva preoccupazione di ostacolare l'operatività di uno strumento negoziale limitativo della responsabilità patrimoniale, finendo però per privare il giudizio di meritevolezza della sua tradizionale configurazione di strumento preordinato al controllo dell'atto di autonomia<sup>230</sup>. Diversamente, nella riferita prospettiva volta a valorizzare, nell'identificazione della causa negoziale, l'indissolubile connessione e il reciproco condizionamento tra effetti essenziali ed interessi che ne illuminano la direzione, il controllo di meritevolezza degli interessi medesimi non può che riferirsi al profilo causale<sup>231</sup> dell'atto di destinazione poiché gli interessi concretamente perseguiti dal destinante permeano la funzione dell'atto negoziale, nella sua dimensione valoriale, condizionandone la validità<sup>232</sup>. Si è evidenziata, così, in dottrina la necessità di subordinare la validità dell'atto all'estrinsecazione dello specifico interesse al fine di

---

<sup>230</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 599, il quale evidenzia come il riferito orientamento «tenta di evitare che l'art. 2645 *ter* c.c. – ristretto nel limitato orizzonte della responsabilità patrimoniale – possa consentire la generalizzazione della deroga all'art. 2740 c.c., imponendo di giustificare caso per caso la prevalenza della destinazione sull'interesse dei creditori».

<sup>231</sup> Sulla riferibilità del giudizio di meritevolezza alla causa v. P. PERLINGIERI e A. FEDERICO, *Illiceità ed immeritevolezza della causa*, in P. Perlingieri, *Manuale di diritto civile*, cit., p. 588 ss., per i quali «l'assorbimento degli interessi concreti nella causa, intesa come "sintesi" degli effetti giuridici essenziali, consente di ascrivere ad essa i connotati attribuiti agli interessi. Pertanto, è del tutto corretto assumere il requisito della meritevolezza, letteralmente attribuito agli interessi (1322<sup>2</sup> e 1325<sup>n.2</sup>), a carattere o qualità della causa, con l'evidente corollario che meritevole di tutela va qualificato non l'interesse, ma la causa, sì che in quest'ultima, e non nel primo, deve essere individuato quel grado di apprezzabilità sociale necessario ai fini del riconoscimento dell'atto di autonomia da parte dell'ordinamento».

<sup>232</sup> Cfr., tra gli altri, A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 591; B. MASTROPIETRO, *Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, cit., p. 100 ss.; G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, cit., 87 s., che discorre, in difetto di meritevolezza, di nullità dell'atto di destinazione, ancorché trascritto; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c.*, cit., p. 205, il quale ritiene che l'interesse meritevole, ex art. 2645 *ter* cod. civ., costituisce la causa dell'atto di destinazione, la cui mancanza non può che determinare la nullità del negozio.

consentire l'individuazione della giustificazione causale dell'operazione destinataria<sup>233</sup>. In mancanza di *expressio finis*, il negozio di destinazione è nullo perché «manifesta un'astrazione dalla causa non potendo essere individuato, in termini oggettivi, l'interesse – al quale è orientata la destinazione – esclusivamente dall'evocazione nell'atto degli effetti *ex art. 2645 ter c.c.*»<sup>234</sup>. Lo stesso è a dirsi nel caso in cui sia indicato un interesse inesistente o concretamente irrealizzabile.

Ricondotto nell'alveo della dimensione causale dell'atto, al giudizio di meritevolezza va, allora, correttamente ascritto, diversamente dalla verifica dell'assenza di illiceità, il fondamentale ruolo di controllo dell'idoneità delle manifestazioni di autonomia negoziale, tipiche o atipiche che siano<sup>235</sup>, all'attuazione positiva della costellazione di valori fondanti il sistema ordinamentale, specie quelli di cui sono espressione i principi costituzionali<sup>236</sup>, ai

---

<sup>233</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 591. In tal senso anche A. FALZEA, *Riflessioni preliminari*, in M. Bianca (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, cit., p. 7, il quale afferma la «necessità della specificazione dello scopo come condizione essenziale per la stipula dell'atto di destinazione: quindi la mancata specificazione comporta l'irricevibilità notarile del testo che gli venga sottoposto»; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 173, per il quale la giustificazione della destinazione deve risultare a livello di *expressio causae*; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 246.

<sup>234</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., pp. 591-592.

<sup>235</sup> Si rinvia a P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, cit., p. 346 ss., il quale, ponendosi in una prospettiva ermeneutica assiologicamente fondata, sostiene che ogni contratto, tipico o atipico, va sempre sottoposto non soltanto alla verifica dell'assenza di illiceità, bensì anche al riscontro della meritevolezza, cioè della concreta inclinazione a realizzare un interesse apprezzabile secondo i principi fondanti il sistema ordinamentale unitariamente considerato inteso, così ponendo, peraltro, in crisi la tradizionale distinzione tra tipicità e atipicità dei contratti. Per più ampie riflessioni in tema di tipicità e atipicità dei contratti cfr. P. PERLINGIERI, *In tema di tipicità e atipicità nei contratti*, in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 389 ss.; A. FEDERICO, *Tipicità e atipicità dei contratti*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI, *L'incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti*, Napoli, 2016, p. 165 ss.

<sup>236</sup> Così P. PERLINGIERI e A. FEDERICO, *Illiceità ed immeritevolezza della causa*, in P. Perlingieri, *Manuale di diritto civile*, cit., p. 589, i quali però avvertono che i plurimi fondamenti costituzionali dell'autonomia negoziale, diversi secondo la portata ed il contenuto dell'atto, inducono ad affermare la superfluità del controllo di meritevolezza in presenza di atti negoziali, sorretti da causa lecita, che sono diretta espressione della personalità umana e del suo libero sviluppo. In tali ipotesi la meritevolezza è *in re ipsa* nella liceità della causa, configurandosi, in caso contrario, un pericoloso sindacato sulle scelte esistenziali dell'individuo. Nello stesso senso, con specifico riferimento al tema della destinazione patrimoniale nel terreno dei rapporti familiari, cfr. A. FEDERICO, *Atti di*

quali deve riconoscersi valore normativo e non già valenza meramente programmatica<sup>237</sup>.

In una prospettiva ermeneutica assiologico-sistematica<sup>238</sup>, la meritevolezza evocata dall'art. 2645 *ter* cod. civ., allora, non può che assumere colorazione personalistica e solidaristica<sup>239</sup>, considerata la direzione del sistema verso la massima protezione del valore della personalità umana e del suo libero sviluppo (art. 2 Cost.), abbandonando le precedenti logiche utilitaristiche e produttivistiche, tant'è che finanche la proprietà diventa funzione sociale (art. 42 Cost.)<sup>240</sup>. Non si intende, per tale via, precludere all'atto di autonomia la realizzazione di interessi individuali, né "costringere" il privato a perseguire interessi ad esso estranei, bensì condizionare il riconoscimento e la protezione dell'atto negoziale all'attuazione dei principi costituzionali, giacché l'art. 1322 cod. civ. ancora la meritevolezza al parametro dell'ordinamento giuridico e, quindi, ai valori in esso racchiusi. In questa prospettiva, la riferibilità dell'interesse destinatorio ad «altri enti o persone fisiche», lungi dal svilire la connotazione assiologica del sindacato di meritevolezza, consente di non frustrare le potenzialità applicative della figura, purché si ruoti nell'orbita dei valori ordinamentali.

Il positivo superamento del vaglio di meritevolezza non può dirsi, tuttavia, sufficiente a suggellare la configurabilità di un atto *ex art.* 2645 *ter* cod. civ. È stata,

---

*destinazione del patrimonio e rapporti familiari*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 614 ss. secondo il quale «il controllo di meritevolezza appare pleonastico in presenza di atti negoziali di destinazione ambientati nel contesto dei rapporti familiari e diretti alla soddisfazione di interessi leciti che, connessi in modo indissolubile all'attuazione della personalità e del suo libero sviluppo nella comunità familiare, devono essere considerati – come tali – meritevoli di tutela *in re ipsa*».

<sup>237</sup> P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, cit., p. 535 ss.

<sup>238</sup> Sull'interpretazione sistematica e assiologica quale superamento dell'interpretazione letterale si rinvia a P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, cit., p. 580 ss.; ID., *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il brocardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 990 ss.

<sup>239</sup> Sul personalismo e solidarismo costituzionali v. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, cit., p. 433 ss.

<sup>240</sup> Sulla funzione sociale della proprietà v. P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, cit., p. 123 ss.

infatti, sagacemente evidenziata la necessità di verificare, in via ulteriore, «la congruità degli interessi messi in evidenza nell'atto rispetto alla regolamentazione, legale e volontaria, della destinazione del bene»<sup>241</sup>. In altri termini, occorre accertare se la realizzazione dell'interesse, pur meritevole, sia tale da necessitare giuridicamente della rimodulazione, in funzione dello scopo destinatorio, dei poteri, facoltà, doveri connessi alla situazione dominicale, nonché della strumentale segregazione dei beni su cui il vincolo è impresso<sup>242</sup>. L'eventuale esorbitanza degli effetti della destinazione rispetto agli interessi, anche se meritevoli, non consente di configurare un atto di destinazione e, salvo diversa qualificazione, preclude il riconoscimento di un valido atto di autonomia, tornando pienamente ad operare il divieto di atti limitativi della responsabilità di cui all'art. 2740, comma 2, cod. civ., poiché la separazione patrimoniale può configurarsi soltanto là dove necessaria ad attuare la destinazione<sup>243</sup>.

L'indagine volta ad accertare la congruità della destinazione rispetto agli interessi messi in evidenza consentirebbe, peraltro, di arginare il paventato rischio di ricondurre arbitrariamente nell'alveo dell'art. 2645 *ter* cod. civ. operazioni negoziali estranee alla destinazione di beni ad uno scopo<sup>244</sup> o, peggio, mascherare come destinatorie fattispecie la cui ammissibilità è preclusa dall'ordinamento<sup>245</sup>.

---

<sup>241</sup> Così A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 601; ID., *Atti di destinazione del patrimonio e rapporti familiari*, cit., pp. 622-623; ID., *L'uso giurisprudenziale della causa concreta*, in AA. VV., *La giurisprudenza del foro napoletano e gli orientamenti nazionali ed europei in materia di obbligazioni e di contratti*, Napoli, 2015, p. 47 ss.

<sup>242</sup> In giurisprudenza, cfr. Trib. Monza, Sez. III, 13 maggio 2015, in *www.ilcaso.it*, secondo cui la meritevolezza degli interessi cui fa riferimento l'art. 2645 *ter* cod. civ. va identificata nell'idoneità del programma negoziale al raggiungimento dello scopo lecito, che non sia altrimenti raggiungibile dalle parti nell'espletamento della loro autonomia negoziale mediante l'utilizzo di strumenti tipici, ancorché composti o collegati. Tale elemento, che è presunto dall'ordinamento per le figure negoziali tipiche, integra la causa concreta dell'istituto dell'atto di destinazione, quel programma negoziale che altrimenti rimarrebbe incompleto e non meritevole di tutela.

<sup>243</sup> A. FEDERICO, *Atti di destinazione del patrimonio e rapporti familiari*, cit., p. 623.

<sup>244</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 602 ss.; ID., *Atti di destinazione del patrimonio e rapporti familiari*, cit., p. 624 ss. In giurisprudenza, cfr. Trib. Trieste, Uff. tavolo, 22 aprile 2015, in *Giur. it.*, 2015, p. 1354 ss., il quale dichiara la nullità dell'atto di destinazione per difetto di causa evidenziando che lo scopo avuto di mira dal disponente – nella specie, quello di destinare i suoi beni immobili al fine di garantire in futuro alla nipote il diritto allo studio, la realizzazione delle sue aspirazioni di vita e professionali, utilizzando i suddetti beni come

## 5. Funzione negoziale e unilateralità della struttura

L'art. 2645 *ter* cod. civ. non fornisce indicazione alcuna circa la struttura del negozio costitutivo del vincolo di destinazione, discorrendo genericamente di «atti»<sup>246</sup>. Ciò ha indotto a sostenere che il negozio di destinazione abbia una struttura variabile, unilaterale o contrattuale, a titolo oneroso o gratuito, attributiva o non attributiva, distinguendosi tra destinazione cd. statica e dinamica<sup>247</sup>, a seconda che vi sia o meno il trasferimento del bene vincolato e l'affidamento della relativa gestione ad un terzo attuatore<sup>248</sup>.

---

investimento immobiliare ovvero come sua abitazione principale o studio professionale o, ancora, darli in locazione, per quanto concerne il magazzino – poteva essere ugualmente realizzato «ricorrendo ad un ordinario contratto costitutivo di usufrutto, con previsione di elementi accessori quali il termine o la condizione».

<sup>245</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 608 ss., il quale acutamente rileva che «nello specchio dell'art. 2645 *ter* c.c. si riflettono, celati dal velo della c.d. causa destinataria e dalla meritevolezza degli interessi, atti di autonomia negoziali recanti una regolamentazione convenzionale rivolta alla sostanziale riformulazione della normativa di istituti tipici al fine dell'esclusione dell'applicazione delle norme imperative attraverso l'apparente rappresentazione di una destinazione di beni; atti in concreto riconducibili a figure delle quali l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale discute dell'ammissibilità, come le convenzioni patrimoniali atipiche, le garanzie reali atipiche, i diritti reali atipici, i negozi in senso ampio successorio, vale a dire ipotesi tradizionalmente estranee al tema dei vincoli di destinazione».

<sup>246</sup> L'espressione consente, in ogni caso, di ricondurre il fenomeno agli atti di natura negoziale, con la conseguente applicazione al medesimo della disciplina generale dell'atto di autonomia. Sul punto v. R. QUADRI, *L'art. 2645 *ter* e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., p. 1722; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 157.

<sup>247</sup> Sulla distinzione tra destinazione statica e dinamica v. R. QUADRI, *L'art. 2645 *ter* e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., p. 1740 ss., secondo il quale potrebbe, appunto, distinguersi tra una ipotesi di destinazione «statica», in cui, cioè, l'effetto di destinazione si produce in relazione ad un diritto già appartenente al soggetto autore dell'atto di destinazione, da una di destinazione «dinamica», nella quale, invece, all'effetto di destinazione si accompagna, funzionalmente collegato, l'effetto traslativo di un diritto dalla sfera giuridica del soggetto destinante a quella del destinatario dell'attribuzione. L'autore riprende, in sostanza, la distinzione tra fiducia statica e fiducia dinamica compiuta da N. LIPARI, *Il negozio fiduciario*, Milano, 1964, p. 153 ss.

<sup>248</sup> Sulla variabilità della struttura del negozio di destinazione cfr., in particolare, R. QUADRI, *L'art. 2645 *ter* e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., p. 1723, secondo il quale «all'effetto di destinazione del bene allo scopo può affiancarsi l'effetto traslativo del bene dal conferente al gestore del patrimonio separato (destinazione cd. dinamica); ovvero, l'effetto di destinazione può prodursi nella sfera giuridica dello stesso conferente, senza che ad esso si accompagni alcun effetto traslativo (destinazione cd. statica). Mentre in quest'ultima ipotesi l'assenza di effetto traslativo sembra indirizzare nel senso della struttura unilaterale dell'atto di destinazione, nella prima, al

Muovendo dal presupposto che dal negozio di destinazione scaturiscano necessariamente effetti obbligatori, l'ipotizzabilità della struttura unilaterale è, invece, esclusa da chi ritiene che l'art. 2645 *ter* cod. civ. non integri «quella riserva di legge voluta dall'art. 1987 c.c. per legittimare una promessa unilaterale»<sup>249</sup>, la cui *ratio* è da rinvenirsi, da un lato, nell'esigenza di preservare l'intangibilità della sfera giuridica dei terzi<sup>250</sup> e, dall'altro, di sopperire alla debolezza causale di una promessa fatta in assenza di corrispettività<sup>251</sup>. Secondo la riferita opinione, nell'ipotesi di cui all'art. 2645 *ter* c.c., la necessità di tutelare i creditori del disponente, pregiudicati dall'effetto separativo, impone che la giustificazione causale emerga a livello di accordo contrattuale, essendo a tal fine necessaria l'espressa accettazione del beneficiario attestante l'effettiva e concreta ricorrenza dell'interesse destinatorio, fermo restando il successivo sindacato di meritevolezza<sup>252</sup>.

---

contrario, appare preferibile ricostruire la vicenda destinatoria, sotto il profilo strutturale, in chiave contrattuale». In giurisprudenza v. Trib. Reggio Emilia, 23 marzo 2007, in *Giur. merito*, 2007, p. 3183 ss., con nota di M.C. DI PROFIO, *Vincoli di destinazione e crisi coniugale: la nuova disciplina dell'art. 2645-ter*. Secondo il giudice reggiano «è impensabile che il legislatore abbia voluto “esautorare” il contratto (apparentemente escluso dalla norma che riguarda esplicitamente i soli “atti” e, cioè, lo strumento principe attraverso il quale si esprime l'autonomia negoziale, il riferimento letterale (“atti”) dell'art. 2645-ter cod. civ. deve intendersi limitato al requisito formale richiesto per la trascrizione, la quale deve essere effettuata sulla scorta di un “atto pubblico” ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. Proprio per la centralità riconosciuta all'autonomia negoziale privata, la locuzione impiegata all'inizio dell'articolo 2645-ter cod. civ. deve, perciò, essere riferita al genus dei negozi (atti e contratti) volti ad imprimere vincoli di destinazione ai beni, purché stipulati in forma solenne; del resto, il successivo richiamo all'art. 1322, comma 2°, cod. civ. dimostra che la norma concerne certamente anche i contratti».

<sup>249</sup> Di questo avviso è F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 173, secondo il quale il termine «atto» in luogo di «contratto» non sembra essere il «risultato di una meditata presa di posizione, se si considera l'assoluta vaghezza che contraddistingue la norma sul piano disciplinare, essendo la sua collocazione sistematica più che indicativa del problema che si voleva risolvere, quello cioè dell'opponibilità collegata alla limitazione della responsabilità».

<sup>250</sup> Per l'esame critico del dogma dell'intangibilità delle sfere giuridiche altrui v., per tutti, C. DONISI, *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Napoli, 1972, p. 68 ss., il quale ne propone un superamento a favore del principio di protezione delle sfere giuridiche altrui.

<sup>251</sup> F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 173.

<sup>252</sup> Così F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 174, il quale sostiene che il negozio di destinazione assume, in ogni caso, struttura contrattuale, non onerosa, bensì liberale o, al più, gratuita nel caso in cui la promessa sia economicamente interessata, cioè il promittente ricavi un

In realtà, in mancanza di espressa indicazione legislativa, l'identificazione dell'assetto strutturale del negozio destinatorio deve muovere dalla considerazione, in una prospettiva funzionale, degli effetti diretti ed essenziali da esso scaturenti<sup>253</sup>.

Come rilevato in precedenza, la funzione del negozio di destinazione si risolve, sul piano effettuale, nella conformazione della situazione proprietaria nonché nella specializzazione della responsabilità patrimoniale. Effetti, questi, che, interessando la sfera giuridica del solo disponente, non necessitano della partecipazione del beneficiario alla struttura dell'atto. Dal negozio di destinazione ex art. 2645 *ter* cod. civ. non sorgono, quindi, effetti obbligatori, dovendosi, in caso contrario, fare i conti con la tipicità delle promesse unilaterali di cui all'art. 1987 cod. civ.<sup>254</sup>. Né sorgono effetti attributivi diretti in capo al beneficiario<sup>255</sup>, poiché l'essenza dell'atto di destinazione risiede non già nella disposizione attributiva di un diritto, reale o di credito, bensì nella conformazione del diritto dominicale di cui è titolare il destinante. Ciò, come si vedrà, trae conferma dal riconoscimento a qualsiasi interessato della legittimazione ad agire per la realizzazione della

---

vantaggio economico indiretto dalla destinazione. L'autore esclude, però, che possa ricorrersi allo schema di cui all'art. 1333 cod. civ. ritenendo necessaria l'accettazione espressa del beneficiario, attestante l'effettiva e concreta ricorrenza dell'interesse a questi riferibile. A favore della struttura contrattuale per la necessità di rispettare la sfera di intangibilità dei terzi creditori nonché il principio di causalità v. anche M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 163 ss. Critico è, invece, G. DORIA, *Il patrimonio 'finalizzato'*, cit., p. 508, nota 70, il quale afferma che l'unilateralità dell'atto istitutivo di «patrimoni 'finalizzati'» non si pone in contrasto con le *rationes legum* sottese al principio della tipicità delle promesse unilaterali, osservando che «il principio dell'intangibilità della sfera del terzo è, a rigore, posto a esclusivo presidio del destinatario dell'attribuzione promessa, e non anche di ogni altro terzo, per quanto, costui, possa trovarsi coinvolto, in senso negativo, dagli effetti che l'atto è, *sub specie iuris*, idoneo a produrre; e ciò senza considerare che, sul piano meramente pratico, risulterebbe ben strano che l'esigenza di tutela dei terzi-creditori trovi adeguata protezione per il medio del consenso di colui il quale riceve, gratuitamente, un beneficio dall'attribuzione».

<sup>253</sup> Sul rapporto tra funzione e struttura dell'atto di autonomia v. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, cit., p. 603 ss.

<sup>254</sup> In senso contrario v. A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 *ter* c.c.*, cit., pp. 5-6, secondo il quale «il legislatore in modo un po' contorto ha istituito un nuovo tipo di promessa unilaterale fonte di obbligazione».

<sup>255</sup> Di diverso avviso è M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 167, per il quale l'atto di destinazione attribuisce al beneficiario un diritto di credito.

destinazione, consentendo di escludere la presenza di ulteriori parti cui imputare il regolamento negoziale<sup>256</sup>.

Con l'atto di destinazione, il disponente regola propri interessi, ancorché riferibili ad altri soggetti cd. beneficiari, modificando, in funzione dello scopo, il contenuto della situazione proprietaria di cui è titolare. L'asserita idoneità di strutture diverse – unilaterali o contrattuali – all'attuazione della funzione destinataria richiederebbe l'emersione di un assetto di interessi più articolato<sup>257</sup>. Discorrendo di «interesse riferibile», invece, la norma sembra escludere che la destinazione sia diretta a realizzare interessi di cui è propriamente titolare il beneficiario. Non può, conseguentemente, sostenersi che la struttura contrattuale del negozio destinatorio discenda dalla necessità di attestare l'effettiva e concreta sussistenza dell'interesse del beneficiario mediante la sua espressa accettazione. L'interesse del disponente a destinare non deve essere confuso con l'idoneità della destinazione a soddisfare peculiari esigenze del soggetto al quale l'interesse medesimo è riferibile<sup>258</sup>. I beneficiari sono coloro che traggono vantaggio non già direttamente dalla costituzione del vincolo funzionale, bensì dall'attuazione – operata dal disponente o da un terzo gestore – del fine per il quale il vincolo di destinazione è stato posto.

La struttura dell'atto di destinazione, dunque, non può che essere unilaterale, poiché gli effetti essenziali da esso prodotti e l'assetto di interessi sul quale gli stessi incidono non esigono una struttura più complessa<sup>259</sup>.

---

<sup>256</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 615.

<sup>257</sup> Sulla realizzabilità di una medesima funzione negoziale mediante una pluralità di strutture in ragione dell'assetto di interessi sul quale il negozio incide cfr. P. PERLINGIERI, *Remissione del debito e rinunzia del credito*, Napoli, 1968, p. 167 ss.

<sup>258</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 615.

<sup>259</sup> Così A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., pp. 615-616. A favore dell'unilateralità dell'atto v. anche G. DORIA, *Il patrimonio 'finalizzato'*, cit., pp. 507-508; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., pp. 123-124; R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, cit., pp. 66-67; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 4 ss.; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., pp. 224-225.

Si esclude, ulteriormente, che il negozio di destinazione produca, in sé e per sé, effetti traslativi, essendo a tal fine necessaria una manifestazione negoziale causalmente autonoma. L'atto di cui all'art. 2645 *ter* cod. civ. istituisce un vincolo funzionale, ma non trasferisce il bene<sup>260</sup>. Questa è una differenza fondamentale rispetto al *trust*, per effetto del quale il bene oggetto della destinazione è trasferito al *trustee* che acquista un diritto di proprietà temporaneo, strumentale all'amministrazione fiduciaria ed alla realizzazione della destinazione, separato dal suo restante patrimonio e non aggredibile dai suoi creditori personali<sup>261</sup>.

Non è escluso, però, che il disponente possa trasferire il bene destinato, successivamente o anche contestualmente alla costituzione del vincolo destinatorio<sup>262</sup>. Il vincolo di destinazione non elide il diritto di alienazione in capo all'attuale proprietario<sup>263</sup>. Sebbene non possa negarsi che l'appetibilità sul mercato del bene destinato sia fortemente incisa, poiché il bene medesimo circolerà gravato dal vincolo, opponibile all'avente causa in forza della relativa pubblicità, tuttavia, la difficoltà di rintracciare un soggetto disposto ad acquisire una proprietà conformata, sia pure temporaneamente, non esclude che il bene vincolato possa essere oggetto di una vicenda traslativa. Né tale possibilità è stata esplicitamente esclusa dal legislatore come accade in tema di fondo patrimoniale, ove l'art. 169

---

<sup>260</sup> F. GALLUZZO, *Autodestinazione e destinazione c.d. dinamica: l'art. 2645 ter cod. civ. come norma di matrice sostanziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 131 ss.; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 193; R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, in G. Vettori (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, cit., p. 62; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., p. 108 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord., 25.02.2015, n. 3886, secondo cui mediante la destinazione «si dispone, ossia si pone fuori da sé (e non necessariamente in favore di altri da sé) un bene, orientandone i diritti dominicali al perseguimento degli obiettivi voluti: alla disposizione non è coesistente l'attribuzione a terzi, in quanto mercè la destinazione si modula, non si trasferisce il diritto».

<sup>261</sup> Sulle differenze tra vincolo di destinazione e *trust*, cfr., *ex multis*, A.C. DI LANDRO, *L'art. 2645-ter e il trust. Spunti per una comparazione*, in *Riv. notariato*, 2009, p. 584 ss.; M. BIANCA, *Trustee e figure affini nel diritto italiano*, in *Riv. notariato*, 2009, p. 557 ss.; A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in *Riv. notariato*, 2008, p. 993 ss.; A. ZOPPINI, *Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 721 ss.

<sup>262</sup> G. DORIA, *Il patrimonio 'finalizzato'*, cit., p. 509 ss.; A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 617.

<sup>263</sup> Sui profili circolatori dei beni destinati si rinvia al capitolo successivo.

cod. civ. testualmente vieta l'alienazione, salvo non sia espressamente consentita nell'atto costitutivo.

In ogni caso, l'eventuale trasferimento del bene, quand'anche contestuale alla costituzione del vincolo di destinazione, si ritiene sia sorretto da autonoma giustificazione causale, di scambio o liberalità, ed è tale, quindi, da non alterare l'assetto strutturale dell'atto destinatorio<sup>264</sup>. Il trasferimento, interessando la titolarità della situazione proprietaria, si presenta come effetto distinto ed autonomo rispetto alla destinazione. Questa, modificando la funzione e lo statuto giuridico del bene, presuppone la titolarità in capo al destinante e deve, quindi, precedere il trasferimento medesimo. In caso contrario, dopo il trasferimento, legittimato a destinare non può che essere l'avente causa<sup>265</sup>. Del resto, ha senso porsi il problema dei rapporti tra destinazione e trasferimento soltanto se il bene trasferito sia stato già destinato. Destinazione e trasferimento possono anche convivere nello stesso documento, ma la destinazione logicamente precede il trasferimento e oggetto della vicenda traslativa sarà pur sempre una proprietà conformata in funzione della realizzazione dello scopo impresso dall'originario destinante. In questa ipotesi, l'avente causa, in forza dell'opponibilità del vincolo trascritto, sarà tenuto al rispetto del fine di destinazione<sup>266</sup>.

Chiarito che la destinazione può inserirsi in una vicenda circolatoria, è stata ulteriormente ipotizzata la possibilità che sia proprio l'interesse destinatorio a richiedere il trasferimento dei beni vincolati ad un terzo cui demandare l'attuazione della destinazione medesima<sup>267</sup>. In tale ultimo caso, il trasferimento potrà essere

---

<sup>264</sup> R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, in G. Vettori (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, cit., p. 62.

<sup>265</sup> R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, cit., p. 62.

<sup>266</sup> Chi ravvisa nel vincolo di destinazione un'obbligazione *propter rem* sostiene, in considerazione dell'ambulatorietà, che il successore del destinante è tenuto, in ogni caso, anche all'attuazione della destinazione. Così G. LENER, *Atti di destinazione e rapporti reali*, cit., p. 1189.

<sup>267</sup> Nella riferita ipotesi U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., p. 101, ammette che la causa destinatoria possa sorreggere autonomamente il trasferimento, determinandosi in favore dell'attributario non già un acquisto definitivo e finale bensì la temporanea investitura di una situazione soggettiva conformata e funzionale all'attuazione dello scopo impresso dal disponente mediante l'apposizione del vincolo.

arricchito in senso fiduciario e non già per perseguire scopi esclusivamente gestori<sup>268</sup>. L'atto di destinazione può, quindi, inserirsi in una vicenda negoziale più complessa, collegandosi funzionalmente ad un negozio di trasferimento di beni già vincolati, sorretto da *causa fiduciae*<sup>269</sup>, così demandando al fiduciario l'obbligo di attuare la destinazione e, quindi, gestire il patrimonio destinato in coerenza con lo scopo, senza che ciò possa alterare l'assetto strutturale dell'atto con il quale il disponente ha impresso il vincolo destinatorio. È stato significativamente sottolineato che «se l'atto traslativo lo si ritiene un *quid* eventuale, accessorio a quello di destinazione, non si vede come esso possa partecipare alla natura del primo [...] predicare la possibile struttura (anche) bilaterale sulla base della considerazione che con l'atto di destinazione può anche determinarsi una attribuzione strumentale del bene per l'attuazione della destinazione, significa attribuire una caratteristica strutturale all'atto sulla base di un effetto del tutto eventuale e non essenziale»<sup>270</sup>. Difatti, la realizzazione del fine di destinazione non è sempre tale da richiedere il trasferimento e l'amministrazione fiduciaria dei beni vincolati, ben potendo l'attività attuativa essere svolta dallo stesso disponente o affidata ad un terzo mediante conferimento di mandato gestorio, pur restando i beni destinati di proprietà del disponente<sup>271</sup>.

---

<sup>268</sup> G. DORIA, *Il patrimonio 'finalizzato'*, cit., p. 509. Secondo M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 175 ss., nell'ipotesi in cui il «nesso strumentale tra trasferimento ed interesse alla destinazione è rilevante ed evidente, è da ritenere che il trasferimento stesso trovi *causa sufficiente ed autonoma* nella destinazione stessa [...] la causa destinataria quindi è da ritenere causa sufficiente a produrre un effetto reale tipico quale è quello traslativo e a costituire titolo idoneo per la circolazione (strumentale) del bene». In senso diverso v. E. NAVARRETTA, *Le prestazioni isolate nel dibattito attuale dal pagamento traslativo all'atto di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 823 ss., la quale riconduce l'atto di trasferimento in funzione destinataria nell'alveo delle cd. prestazioni isolate: il trasferimento è, in altri termini, sorretto da una giustificazione causale esterna, quale, appunto, la causa destinataria.

<sup>269</sup> In tal senso v. A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in *Riv. notariato*, 2008, p. 1001, il quale, nella riferita ipotesi di collegamento negoziale tra atto di destinazione e attribuzione fiduciaria, discorre di fiducia «rinforzata» dall'opponibilità del vincolo trascritto.

<sup>270</sup> In questi termini M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 159, per il quale la fattispecie non può mutare natura a seconda che vi sia o meno un effetto ulteriore, non intrinsecamente presupposto dall'ipotesi tipizzata dal legislatore.

<sup>271</sup> Sul momento attuativo-gestorio della destinazione si rinvia al capitolo successivo.

Da segnalare è l'orientamento contrario della giurisprudenza di merito, la quale tende a porre l'effetto traslativo in una posizione di essenzialità rispetto al negozio di destinazione<sup>272</sup>, perché diversamente opinando – si osserva – «verrebbe scardinato dalle fondamenta il sistema fondato sul principio, codificato dall'art. 2740 c.c., della responsabilità patrimoniale illimitata e del carattere eccezionale delle fattispecie limitative di tale responsabilità, atteso che, in forza di una semplice volontà unilaterale del debitore, una porzione o finanche l'integralità del suo patrimonio, sarebbero sottratti alla garanzia dei propri creditori»<sup>273</sup>. Secondo i giudici di merito, inoltre, nell'art. 2645 *ter* cod. civ. è dato rinvenire rilevanti indici testuali che depongono nel senso dell'inammissibilità del negozio di destinazione privo di efficacia traslativa. Si osserva, in particolare, che le espressioni «conferente» e «beni conferiti» presuppongono un'alterità soggettiva e, quindi, un trasferimento dal conferente medesimo ad un altro individuo. Ciò, si aggiunge, trae conferma dal riconoscimento del potere di agire per la realizzazione del fine di destinazione non soltanto a qualsivoglia interessato, ma anche al conferente stesso: non essendo logicamente possibile, che il conferente convenga in giudizio se stesso, secondo i giudici di merito, si deve giocoforza concludere che la norma presuppone il trasferimento della proprietà del bene vincolato.

L'inammissibilità di un vincolo di destinazione cd. “auto-imposto” o “auto-dichiarato”, invalsa nella giurisprudenza di merito, sembra tuttavia recentemente smentita dalla giurisprudenza di legittimità che, pronunciandosi per la prima volta sull'istituto, sebbene limitatamente ai profili fiscali<sup>274</sup>, respinge la qualificazione come *trust* di un atto con il quale due coniugi avevano destinato le rendite di alcuni immobili a favore di se stessi e – alla propria morte – dei figli, rilevando, nella specie, l'assenza di «uno dei tratti tipo logicamente caratteristici, ossia il

---

<sup>272</sup> Cfr., *ex multis*, Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 28 novembre 2013, in *Nuova. giur. civ. comm.*, 2014, p. 713 ss., con nota di A. AZARA, *Atto di destinazione ed effetto traslativo*; Trib. Reggio Emilia, sez. fallimentare, decr. 27 gennaio 2014, in *Corr. giuridico*, 2014, p. 1367 ss., con nota di C. SGOBBO, *Il negozio di destinazione e l'inammissibilità dell'autodestinazione unilaterale*.

<sup>273</sup> Trib. Reggio Emilia, 12 maggio 2014, in *pluris-cedam.utetgiuridica.it*.

<sup>274</sup> Cass. civ., ord. nn. 3735, 3737 e 3886 del 4 febbraio 2015 della sezione tributaria. Cfr. *infra* par. 9.

trasferimento a terzi da parte del settlor dei beni costituiti in trust, al fine del conseguimento dell'effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione dell'interesse programmato». Viceversa – secondo il giudice nomofilattico – l'ipotesi oggetto del giudizio può essere ricondotta all'art. 2645 *ter* cod. civ. giacché «non si è prodotto effetto traslativo alcuno», ma «i disponenti, nel regolare i propri interessi con effetti assimilabili a quelli di un fondo patrimoniale, hanno impresso, come effetto immediato e diretto, vincoli temporanei al libero esercizio dei propri stessi diritti sui beni immobili in oggetto»<sup>275</sup>. Si tratta – è evidente – di un indirizzo che, ove confermato, finirebbe per ribaltare l'orientamento eccessivamente restrittivo e formalistico della giurisprudenza di merito.

## 6. Il «conferente» e la controversa posizione del cd. beneficiario

La figura del «conferente», quale autore dell'atto di destinazione, emerge dal tenore letterale della norma nella parte in cui dispone che per la realizzazione del fine destinatorio «può agire, oltre il conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso». Qualifica da molti autori<sup>276</sup> definita impropria perché evocante un fenomeno traslativo (dal latino *cum-ferre*), laddove invece l'autore della destinazione, sia esso persona fisica o ente, «rimane proprietario e titolare del bene, che non confluisce in altro patrimonio di altro soggetto»<sup>277</sup>. Diversamente la giurisprudenza di merito si rifà – come visto – proprio alla formulazione letterale per escludere l'ammissibilità di un atto di destinazione al quale non si accompagni il trasferimento del bene vincolato, ritenendo non possa «svilirsi il dato testuale della disposizione di legge e degradarsi il richiamo al soggetto “conferente” a mero lapsus del legislatore (il quale avrebbe in realtà inteso riferirsi più correttamente al

---

<sup>275</sup> Così, in particolare, Cass. civ., ord. n. 3866/2015.

<sup>276</sup> F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 170, definisce freudiana la qualifica di conferente attribuita erroneamente dal legislatore all'autore dell'atto di destinazione. Osserva M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 171, che nel contesto dell'art. 2645 *ter* c.c. il termine conferire deve essere inteso nel senso di «conferire *allo scopo*» e non già di trasferire.

<sup>277</sup> Così F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 170.

“disponente”»<sup>278</sup>. Argomento letterale, questo, che oltre ad essere, da solo, insufficiente a fondare l’efficacia traslativa dell’atto di destinazione<sup>279</sup>, è da ultimo smentito dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, cd. legge “dopo di noi”, ove il riferimento al «conferente» scompare, discorrendosi soltanto di «disponente» (cfr. in particolare art. 6).

Quanto alla situazione giuridica soggettiva di cui è titolare il «conferente», la prevalente elaborazione dottrinale<sup>280</sup> ritiene soltanto il proprietario legittimato alla costituzione di un vincolo di destinazione, con la conseguenza che «se il destinante non è proprietario dell’immobile o del bene mobile registrato, l’atto di destinazione sarà privo di effetti»<sup>281</sup>. Si esclude, quindi, che il potere di destinazione di un bene spetti anche a soggetti titolari di un diritto reale di godimento sul bene medesimo<sup>282</sup>, poiché, come in precedenza evidenziato, il vincolo investe la situazione proprietaria nella sua interezza, non già inibendone talune facoltà, bensì modulandone il contenuto in funzione dello scopo da realizzare. Né, come invece sostenuto in dottrina<sup>283</sup>, possono trarsi argomentazioni in senso contrario dall’art. 817, comma 2, cod. civ. secondo cui la destinazione pertinenziale può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima, poiché l’art. 2645 *ter* cod. civ. non realizza un rapporto giuridico-economico di complementarietà funzionale tra due beni, bensì funzionalizza

---

<sup>278</sup> Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 28 novembre 2013, in *Nuova. giur. civ. comm.*, 2014, p. 713 ss.

<sup>279</sup> Sul superamento dell’interpretazione letterale si rinvia, ancora una volta, a P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, cit., p. 580 ss.; ID., *L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologia. Il brocardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 990 ss.

<sup>280</sup> Cfr., *ex multis*, E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, in *Vita notarile*, 2006, p. 1240.

<sup>281</sup> E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, cit., p. 1240.

<sup>282</sup> In senso contrario cfr. M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 180, il quale, escludendo che la destinazione non conformi dall’interno il diritto di proprietà, sostiene che il «disponente possa essere anche titolare di un diritto reale limitato e che questi possa destinare a soggetto diverso le utilità traibili dal bene, ovviamente nei limiti del suo diritto e purché ciò non risulti incompatibile con i diritti altrui sullo stesso bene».

<sup>283</sup> G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 165.

l'impiego dei beni destinati ed i relativi frutti alla realizzazione di finalità meritevoli, conformandone lo statuto giuridico, sicché al proprietario – e non già al titolare di qualsivoglia diritto reale cd. limitato – compete il potere di imprimere una peculiare destinazione. Del resto, non si comprende come possa, ad esempio, l'usufruttuario costituire un vincolo destinatorio sulla cosa data in usufrutto se ha l'obbligo *ex art.* 981, comma 1, cod. civ. di rispettarne la destinazione economica.

Potrebbe, però, ipotizzarsi il riconoscimento del potere di destinazione in capo al titolare del diritto di superficie e di enfiteusi, qualora si acceda all'idea secondo cui trattasi, in realtà, di particolari modelli di proprietà<sup>284</sup>: nel primo caso, una “proprietà superficiaria” che si estende non già verticalmente, bensì orizzontalmente; nel secondo caso, una proprietà “in senso sostanziale”, potendo l'enfiteuta, ai sensi dell'art. 959 cod. civ., disporre dei frutti del fondo o godere del bene alla stessa maniera del proprietario, il quale si spoglia dei poteri e delle facoltà che costituiscono il contenuto della situazione proprietaria, continuando ad esserne titolare soltanto formalmente<sup>285</sup>.

Maggiormente controversa è, invece, la posizione del cd. beneficiario, cioè il soggetto cui è riferibile l'interesse per la realizzazione del quale è costituito il vincolo di destinazione.

L'art. 2645 *ter* cod. civ. prescrive la riferibilità dell'interesse destinatorio a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni<sup>286</sup>, o ad altri enti o persone fisiche, elencati secondo un ordine di decrescenza etica. Considerata l'assenza di

---

<sup>284</sup> P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, cit., p. 235 ss.

<sup>285</sup> Sulla titolarità formale e sostanziale si rinvia a P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, cit., pp. 678-679.

<sup>286</sup> La locuzione «pubblica amministrazione» si ritiene sia adoperata in senso oggettivo, ossia come attività volta alla cura degli interessi della collettività. Sul punto cfr. V. CORRIERO, *Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione patrimoniale*, cit., pp. 82-83. Secondo G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., pp. 176-177, il riferimento alle pubbliche amministrazioni è stato inserito, probabilmente, al fine di fugare ogni dubbio sulla trascrivibilità dei vincoli di destinazione «atipici» (cc.dd. atti d'obbligo unilaterali) a favore di Comuni e Regioni, spesso richiesti al fine di concedere permessi di costruire, o agevolazioni di varia natura, ancorché non previsti da specifiche disposizioni di legge.

indici di delimitazione soggettiva<sup>287</sup>, qualsiasi soggetto, quindi, sia esso persona fisica o giuridica o ente di fatto, può potenzialmente rivestire la qualità di beneficiario della destinazione.

Il tenore letterale dell'art. 2645 *ter* c.c. sembra imporre la presenza di almeno un beneficiario, sicché l'orientamento prevalente esclude l'ipotesi della cd. destinazione di scopo puro, cioè la costituzione di un vincolo di destinazione senza indicazione di un beneficiario cui è riferibile l'interesse<sup>288</sup>, poiché, si osserva, scindendo l'atto dalla riferibilità concreta, si «rischia di aprire il sistema ad utilizzazioni elusive dello strumento negoziale»<sup>289</sup>.

Profilo ampiamente dibattuto è quello dell'ammissibilità della cd. autodestinazione<sup>290</sup>, cioè l'ipotesi in cui beneficiario della destinazione sia il disponente stesso, come previsto negli ordinamenti di *common law* in materia di

---

<sup>287</sup> G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 179 reputa ultronea l'elencazione dei beneficiari contenuta nell'art. 2645 *ter* c.c., poiché «non si vede il motivo per il quale si è ritenuto necessario esemplificare in relazione a disabili e pubbliche amministrazioni, quando poi si è prevista la possibilità di indicare quale possibile beneficiario del vincolo qualsiasi persona fisica e qualsiasi ente. Si tratta probabilmente di un mero refuso da difettoso coordinamento, spiegabile in funzione dell'evoluzione dei lavori preparatori, posto che in precedenti progetti di legge l'istituto era riservato a beneficio dei soggetti disabili e dei discendenti del disponente». Invece, secondo G. ANZANI, *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'art. 2645 ter cod. civ.*, cit., p. 401, «l'esplicito inserimento nel novero dei beneficiari delle *persone con disabilità* e delle *Pubbliche Amministrazioni*, però, suggerisce quantomeno che il legislatore – come, peraltro, risulta dai lavori preparatori – sia stato mosso principalmente dalla considerazione di istanze di carattere sociale, o comunque particolarmente degne di apprezzamento, cioè – vale la pena di osservarlo – di quelle medesime istanze che sono sottese anche ad altri istituti, come il fondo patrimoniale o il fedecommesso, con i quali l'autonomia privata è eccezionalmente autorizzata a restringere i modi e le occasioni di circolazione della ricchezza».

<sup>288</sup> G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 177; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 183; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., pp. 495-496. Cfr. anche R. QUADRI, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., p. 1736, secondo il quale «quel dualismo delle posizioni soggettive, rispettivamente, del disponente e del beneficiario, che sembra indefettibilmente presupposto dalla *ratio* dell'art. 2645 *ter*, non sussisterebbe nell'ipotesi dell'atto di destinazione finalizzato alla realizzazione di interessi privi di titolari determinati».

<sup>289</sup> Così S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 496.

<sup>290</sup> In dottrina e in giurisprudenza l'espressione «autodestinazione» è utilizzata anche in una diversa accezione, per indicare il fenomeno della destinazione cd. statica o non traslativa. Sottolinea l'ambiguità del sintagma M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., pp. 187-188.

*trust*<sup>291</sup>. L'ipotizzabilità dell'autodestinazione è esclusa da chi ritiene il «dualismo soggettivo» tra disponente e beneficiario indefettibilmente presupposto dall'art. 2645 *ter* c.c. poiché, diversamente opinando, «sarebbe elevato il rischio della venuta ad esistenza di atti di destinazione che abbiano, quale unica finalità, quella di aggirare il principio posto dall'art. 2740, comma 2°, c.c.: ove, appunto, fosse consentito al proprietario di destinare un bene nel proprio esclusivo interesse, l'atto di destinazione finirebbe col risultare, in effetti, strumento finalizzato esclusivamente ad aggirare le ragioni dei creditori personali, con una palese violazione dell'art. 2740 c.c.»<sup>292</sup>.

Il diffuso atteggiamento negativo emerso in dottrina sembra, però, trascurare la presenza, anche nel caso di autodestinazione, di altri soggetti portatori di un interesse, patrimoniale – poiché indirettamente avvantaggiati – o anche soltanto morale, all'attuazione della destinazione medesima e, in quanto tali, legittimati ad agire per il rispetto della destinazione ai sensi dell'art. 2645 *ter*.

---

<sup>291</sup> In materia di *trust*, beneficiario può essere anche il *settlor*. Il *trustee* può essere, invece, uno dei beneficiari (art. 2, ultimo comma, della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985), sebbene non sia possibile che la stessa persona sia, al tempo stesso, l'unico beneficiario e l'unico *trustee*. Sul punto cfr. M. GRAZIADEI, *Trusts nel diritto angloamericano*, in *Dig. disc. priv., Sez. comm.*, XVI, Torino 1999, p. 261.

<sup>292</sup> In questi termini R. QUADRI, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., p. 1736. Dello stesso avviso V. CORRIERO, *Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione patrimoniale*, cit., p. 83 ss.; G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, cit., p. 334; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter cod. civ.*, cit., p. 27, per il quale l'autodestinazione difetterebbe di causa; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 162, secondo la quale è «indispensabile che “mediante l'atto di destinazione venga identificato un “centro di interesse” distinto ed autonomo rispetto allo stesso autore della destinazione”. Il legame che si viene a costituire con i beni vincolati ha l'effetto di “spersonalizzare i beni destinati rispetto all'autore della destinazione e di legarli funzionalmente al centro identificato dal destinante”. Del ché non risulta conforme al modello di cui all'art. 2645-ter, l'ipotesi in cui il conferente sia contestualmente beneficiario della destinazione. Siffatta circostanza contrasta altresì con l'attribuzione in testa al medesimo dell'azione a tutela della realizzazione della destinazione». In senso critico cfr. M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 189, per il quale «la circostanza che alla peculiare azione di adempimento sia legittimato pure il conferente nulla toglie e nulla aggiunge al fatto che quest'ultimo possa essere o meno beneficiario [...]. Se una conclusione può trarsi, invece, dalla riconosciuta azione a favore del conferente è quella per cui quest'ultimo non potrà cumulare tutte le posizioni soggettive, di conferente, beneficiario e gestore. Per quanto detto, può ritenersi, invece, che il conferente possa essere beneficiario, anche esclusivo della destinazione».

L'inammissibilità dell'autodestinazione, dettata dalla necessaria presenza di due distinti soggetti ai quali ascrivere, rispettivamente, i ruoli di destinante e beneficiario, si fonda sull'errato presupposto che la destinazione sia rivolta al soddisfacimento di un interesse che esclude in radice la legittimazione ad agire di soggetti diversi dal destinante<sup>293</sup>. È la finalità in concreto perseguita a determinare la meritevolezza di un atto di destinazione che identifica disponente e beneficiario, non potendo escludersi a priori la relativa ammissibilità. In altri termini, ben può ipotizzarsi che il disponente destini uno o più beni per la realizzazione di un interesse riferibile a se stesso purché tale interesse sia meritevole di tutela in quanto attuativo dei valori dell'ordinamento. In quest'ottica, non può escludersi la meritevolezza di un atto di destinazione con cui, ad esempio, un soggetto irreversibilmente malato destini un complesso patrimoniale alla cura ed assistenza della sua persona in vista dell'aggravamento della malattia di cui è affetto.

La norma non sembra, in ogni caso, precludere la riferibilità degli interessi destinatori a beneficiari non attualmente determinati, ma determinabili<sup>294</sup>, sebbene gli effetti della destinazione possano prodursi soltanto al momento della determinazione. Il destinante, dunque, può riservarsi di individuare successivamente il beneficiario ovvero rimettere ad un terzo l'identificazione<sup>295</sup>. Né sembra esclusa la possibilità di istituire un vincolo di destinazione a favore di una categoria generica di persone. L'attribuzione della legittimazione ad agire, per la

---

<sup>293</sup> Di questo avviso è A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 626. Favorevoli a una possibile coincidenza soggettiva tra disponente e beneficiario sono anche G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 177; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., p. 112, il quale ammette una schema negoziale che contempra il disponente quale beneficiario dell'atto in considerazione della possibile natura egoistica che muove il disponente stesso alla destinazione.

<sup>294</sup> G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 177; G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, cit., p. 334; A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., pp. 622-623. In senso contrario cfr. M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 181, per il quale nell'art. 2645 ter cod. civ. è «rinvenibile un elemento testuale che fa nettamente propendere per la necessaria determinatezza del beneficiario: si tratta della durata del vincolo che, appunto, non può eccedere la durata della vita della persona beneficiaria, con ciò presupponendosi, evidentemente, la sua determinatezza».

<sup>295</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 623.

tutela del vincolo, a qualsiasi interessato sembra proprio riferirsi all'eventualità che sia un interesse diffuso a giustificare la costituzione del vincolo «onde, anche con riguardo ai vincoli di cui all'art. 2645-ter, sembra proponibile la precisazione giurisprudenziale secondo cui la legittimazione deve riconoscersi pure all'ente esponenziale preposto alla cura degli interessi della categoria di persone a vantaggio della quale il singolo vincolo sia stato costituito»<sup>296</sup>.

Parimenti, si ammette la destinazione in favore di soggetti non ancora venuti ad esistenza al momento della costituzione del vincolo in virtù dell'applicazione estensiva, suggerita da una identità di *ratio*, delle disposizioni contenute negli artt. 462 e 784 cod. civ., con la conseguenza che «beneficiario del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. potrà essere sia una persona vivente al momento della costituzione del vincolo, sia il nascituro che risulti concepito a quel momento, sia infine il figlio nascituro non concepito di persona vivente a quel momento»<sup>297</sup>.

Ancor più discussa è la natura della situazione giuridica soggettiva ascrivibile al beneficiario. A riguardo, sono state assunte in dottrina tutte le posizioni astrattamente ipotizzabili.

Come rilevato, l'atto di destinazione costituisce un vincolo di natura reale poiché incidente sulla situazione proprietaria, conformandone il contenuto in funzione dello scopo. Parte della dottrina sostiene, perciò, che l'inerenza *in re* del

---

<sup>296</sup> Così G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, cit., p. 334.

<sup>297</sup> In questi termini G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 178. Dello stesso avviso A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 623; R. QUADRI, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., p. 1735. In senso contrario cfr. M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 183 ss., il quale osserva che «l'art. 1, comma 2, c.c., norma eccezionale, subordina l'attribuzione di diritti ai concepiti all'evento nascita, salvo che non vi sia una previsione in senso diverso; previsioni in senso diverso vi sono in tema di successioni (art. 462, comma 3, c.c.) e di donazioni (art. 784 c.c.), mentre manca del tutto nell'art. 2645 ter; le disposizioni testé citate, poi, sono pacificamente di natura eccezionale e, quindi, non interpretabili analogicamente (art. 14 prel.)». Né, secondo l'autore citato, persuade l'argomento che fa leva sulla ingiustificata disparità di trattamento tra il beneficiario di un vincolo di destinazione ed il donatario, l'erede o il legatario, perché tale considerazione «pare viziata dal surrettizio presupposto che vi debba essere una sorta di equiparazione funzionale tra causa liberale e causa destinataria, mentre quest'ultima è del tutto autonoma ed indipendente dalla prima».

vincolo sia tale da determinare la costituzione di un diritto reale in capo al beneficiario – o ai beneficiari – dell’atto di destinazione. In altri termini, in virtù dell’atto di destinazione, i beneficiari acquisterebbero un diritto avvicicabile ai diritti reali su cosa altrui e, quindi, appunto qualificabile in senso proprio come un diritto sulla cosa destinata<sup>298</sup>, potendo il vincolo di destinazione tradursi nell’attribuzione al beneficiario di un godimento diretto sul bene oppure concretizzarsi in un godimento mediato e comportare, in quest’ultimo caso, un impiego dei frutti del bene in favore del beneficiario stesso.

Pur tralasciando il problema di quanto ciò sia compatibile con il *numerus clausus* dei diritti reali<sup>299</sup>, attribuendosi in capo al beneficiario la titolarità di un diritto reale dai connotati sostanzialmente atipici, la riferita opinione sembra confondere la qualificazione giuridica della situazione soggettiva beneficiaria con la natura del vincolo di destinazione e la relativa opponibilità ai terzi mediante trascrizione. L’opponibilità del vincolo attiene, infatti, a problemi conflittuali e circolatori, mentre la realtà caratterizza la situazione soggettiva sul piano sostanziale<sup>300</sup> e dipende dalla ricorrenza di determinati caratteri, tra i quali, oltre

---

<sup>298</sup> A favore della realtà della situazione soggettiva di cui è titolare il beneficiario v. G. PALERMO, *La destinazione di beni allo scopo*, cit., p. 403 ss., secondo il quale l’espreso richiamo all’art. 2915, comma 1, c.c., operato dall’art. 2645 *ter* c.c., dimostra come il legislatore abbia «riconosciuto il carattere immediatamente dispositivo – e non soltanto obbligatorio – proprio dell’atto posto in essere», il quale, pertanto, costituisce «il formale titolo di acquisto, in capo al destinatario, di un diritto che, essendo tale da contrassegnare un particolare statuto del bene – impiegabile solo per la realizzazione del fine di destinazione – non può che rivestire il carattere della realtà». Cfr. anche M. BIANCA, M. D’ERRICO, A. DE DONATO, C. PRIORE, *L’atto notarile di destinazione*, cit., p. 46, per i quali «il beneficiario, in veste di interessato, ha la facoltà, *ex art. 2645-ter* di agire per la realizzazione della destinazione, e quindi la facoltà di agire sul bene destinato in veste di soggetto nei cui confronti va a concretizzarsi l’attribuzione destinataria. Azione che si giustifica, in assenza di un sottostante rapporto obbligatorio, esclusivamente sulla base di un legame con il bene destinato, di un’inerenza alla “res”, tipica dei rapporti su base reale. Ne deriva la connotazione di realtà della posizione beneficiaria, quale “nuova” situazione reale su bene altrui».

<sup>299</sup> Sul problema della tipicità e del numero chiuso dei diritti reali si rinvia ancora una volta a U. MORELLO, *Tipicità e numerus clausus dei diritti reali*, cit., p. 80 ss.

<sup>300</sup> Così M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 236 ss., secondo il quale «concentrare l’argomentazione per affermare o meno la realtà di una situazione sul piano dell’opponibilità sarebbe poco condivisibile, in quanto il diritto reale manifesta la sua essenza nella relazione diretta tra titolare e cosa, essendone, invece, l’opponibilità solo un effetto».

l'assolutezza, da intendersi come possibilità di far valere il diritto *erga omnes*, anche l'inerenza alla *res* e l'immediatezza<sup>301</sup>. L'opponibilità, allora, prescinde dalla natura reale o personale del diritto, tant'è che l'ordinamento conosce ipotesi di situazioni obbligatorie opponibili (si pensi alla trascrizione del preliminare o del contratto di locazione ultranovennale). Nella specie, si osserva, difetterebbe, in ogni caso, il carattere dell'immediatezza, qualificante dei diritti reali, essendo la soddisfazione dell'interesse del beneficiario sempre mediata da un'attività gestoria, posta in essere dallo stesso disponente o affidata ad un terzo, secondo le finalità destinatorie prefisse<sup>302</sup>. In una diversa prospettiva, coerente, peraltro, all'asserita natura obbligatoria del vincolo, si afferma perciò che il beneficiario sia titolare di un diritto di credito<sup>303</sup>.

Altra dottrina esclude, invece, che il beneficiario sia titolare di «un autonomo diritto di credito o altra situazione soggettiva giuridicamente rilevante in diversa forma, se non in quella – evocata dall'interesse del beneficiario al rispetto di regole e modalità procedurali nella formazione degli atti giuridici relativi ai beni vincolati – dell'interesse legittimo al corretto svolgimento dell'azione (amministrativa) altrui»<sup>304</sup>. Si è prospettata, inoltre, anche la qualificazione della

---

<sup>301</sup> Sui caratteri tradizionalmente connotanti i diritti reali v., tra gli altri, M. COMPORI, *Diritti reali in generale*, in *Trattato dir. civ. e comm.*, Milano, 2011. Per un superamento della netta distinzione tra situazioni reali e creditorie verso un «diritto comune delle situazioni patrimoniali» v. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, cit., p. 839 ss.

<sup>302</sup> M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 239.

<sup>303</sup> F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 177, esclude che il beneficiario sia titolare di una posizione reale o «paraproprietaria» in considerazione del carattere obbligatorio del vincolo di destinazione. Del medesimo avviso G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 188; G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 90; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 240 ss., il quale discorre di diritto di credito caratterizzato dall'opponibilità, con la conseguenza che la mancata attuazione della destinazione individua nei confronti del beneficiario «un vero e proprio inadempimento, che potrà essere fonte dell'obbligo di risarcimento».

<sup>304</sup> In questi termini U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., pp. 112-113.

situazione beneficiaria in termini di onere reale<sup>305</sup> o, ancora, di aspettativa legalmente tutelata<sup>306</sup>.

A fronte dell'eterogeneità delle tesi emerse in dottrina, si è osservato<sup>307</sup> come una corretta ricostruzione della posizione beneficiaria debba muovere dalla valorizzazione della previsione secondo cui «oltre al conferente, può agire per la realizzazione degli interessi, anche durante la vita del conferente stesso, qualsiasi interessato». Formulazione, questa, che ricalca esattamente l'azione riconosciuta per l'adempimento dell'onere donativo. Difatti, ai sensi dell'art. 793, comma 3, cod. civ. «per l'adempimento dell'onere può agire oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso». Legittimati ad agire per la realizzazione della destinazione sono, dunque, non soltanto i soggetti ai quali è riferibile l'interesse dedotto nell'atto di destinazione, cioè i cd. beneficiari, bensì anche coloro che siano portatori di un interesse, patrimoniale o soltanto morale, all'attuazione della destinazione medesima, secondo i principi generali dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.<sup>308</sup>. Ciò consente di revocare in dubbio l'attribuzione al beneficiario di un diritto reale o di credito, perché la presenza di una situazione giuridica soggettiva, sia reale sia creditoria, impedisce ai soggetti diversi dal titolare di agire per la soddisfazione dell'interesse<sup>309</sup>. In particolare, la configurazione in capo al beneficiario di «una situazione giuridica soggettiva creditoria confligge con la legittimazione ad agire per la realizzazione della destinazione, da un lato, del conferente, giacché il conferente dovrebbe essere considerato debitore e, conseguentemente, tenuto all'adempimento della

---

<sup>305</sup> Così V. CORRIERO, *Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione patrimoniale*, cit., p. 96 ss., la quale motiva la natura di onere reale per la compresenza dell'elemento reale e di quello obbligatorio, del diritto alla realizzazione dello scopo e dell'obbligo di rispettarlo e realizzarlo.

<sup>306</sup> E. MATANO, *I profili di assolutezza del vincolo di destinazione: uno spunto ricostruttivo delle situazioni giuridiche soggettive*, in *Riv. notariato*, 2007, p. 375, secondo il quale «da posizione giuridica che andrebbe ravvisata in capo al beneficiario, una volta esclusa l'esistenza di un potere immediato sui beni, e constatato lo stato di pendenza in cui si trova quella posizione, nell'attesa di trasformarsi in diritto soggettivo pieno, dovrebbe allora essere quella dell'aspettativa legalmente tutelata».

<sup>307</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 623.

<sup>308</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 623 ss.

<sup>309</sup> Così A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 624.

prestazione dovuta; dall'altro, dei soggetti che ricevono un vantaggio, anche indiretto, dall'attuazione della destinazione, giacché in presenza di una situazione creditoria i terzi devono esclusivamente astenersi da qualsiasi condotta lesiva»<sup>310</sup>.

Potrebbe obiettarsi che la legittimazione diffusa non consente di escludere la natura creditoria della situazione beneficiaria perché anche nell'onere donativo la legittimazione ad agire per l'adempimento dell'obbligazione modale è estesa a «qualsiasi interessato», senza che ciò svaluti la qualificazione del rapporto obbligatorio che lega donante e donatario<sup>311</sup>. In realtà, la negazione della natura reale o obbligatoria della situazione beneficiaria si mostra coerente con la struttura unilaterale dell'atto di destinazione, la cui minima unità effettuale incide nella sola sfera giuridica del disponente, risolvendosi, come dimostrato, nella conformazione della proprietà e nella specializzazione della responsabilità patrimoniale. Non sorgono effetti attributivi diretti, poiché l'essenza dell'atto di destinazione risiede non già nella disposizione attributiva di un diritto, reale o di credito, bensì nella conformazione della situazione proprietaria di cui è titolare il destinante.

I beneficiari, allora, sono soltanto coloro ai quali è «riferibile» l'interesse destinatorio e la relativa posizione si risolve, al pari di qualsiasi altro interessato, nella legittimazione ad agire per la realizzazione del fine di destinazione. Costoro non sono destinatari di un'attribuzione in via diretta, eventualmente – e secondo le finalità destinatorie – lo diventano soltanto all'esito dell'attività attuativa della destinazione, a mezzo di specifici atti erogativi dei risultati attivi dell'attività gestoria, configurabili quali liberalità indirette<sup>312</sup> e suscettibili di rifiuto<sup>313</sup>.

## 7. La forma dell'atto di destinazione

Quanto al profilo formale, l'art. 2645 *ter* cod. civ. esordisce richiedendo la «forma pubblica» dell'atto di destinazione. Nonostante l'inusuale espressione,

---

<sup>310</sup> In questi termini A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., pp. 624-625.

<sup>311</sup> Muovono l'obiezione S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 498; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 240.

<sup>312</sup> Così A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 627.

<sup>313</sup> R. DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, in G. Vettori (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, cit., p. 66.

secondo l'orientamento prevalente, per «atti in forma pubblica» devono intendersi gli atti pubblici nel senso fatto proprio dall'art. 2699 cod. civ.<sup>314</sup>.

Discusso è, invece, il fine per il quale sia prescritto il requisito formale. Una lettura esegetica che si arresta al tenore letterale della disposizione e alla sua collocazione nel titolo pubblicitario deporrebbe a favore della tesi secondo cui il legislatore abbia voluto prescrivere la forma pubblica esclusivamente al fine di rendere trascrivibili gli atti di destinazione, sì che il difetto di forma non invaliderebbe l'atto ma ne impedirebbe la pubblicità e, quindi, inciderebbe soltanto sul profilo dell'opponibilità ai terzi dell'effetto destinatorio. In altri termini, l'atto di destinazione è «valido, e produce effetti obbligatori, anche se concluso in forma di scrittura privata; esso potrà tuttavia essere trascritto, e quindi creare un vincolo reale opponibile a terzi, unicamente ove rivesta la forma dell'atto pubblico»<sup>315</sup>.

Diversamente, un'opzione ermeneutica coerente con la natura anche sostanziale della norma ed incline a valorizzare la *ratio* della prescrizione legale di forma, in rapporto con le altre norme di settore e con l'intero ordinamento<sup>316</sup>, impone di reputare la forma richiesta *ad substantiam*<sup>317</sup>. Ogni forma negoziale ha necessariamente una funzione, anche se composita, che si ricava dal fondamento della previsione normativa<sup>318</sup>. In particolare, la «forma pubblica» richiesta dall'art.

---

<sup>314</sup> Cfr., *ex multis*, M. CEOLIN, *Il punto sull'art. 2645 ter c.c. a cinque anni dalla sua introduzione*, cit., p. 370; A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 618; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 162.

<sup>315</sup> Così G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 164.

<sup>316</sup> P. PERLINGIERI, *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, Napoli, 1987, p. 42 ss.

<sup>317</sup> Di questo avviso M. CEOLIN, *Il punto sull'art. 2645 ter c.c. a cinque anni dalla sua introduzione*, cit., p. 371; A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 618 ss.; F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., pp. 171-172; G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, cit., pp. 86-87; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, cit., pp. 8-9; R. QUADRI, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., p. 1725.

<sup>318</sup> Sulla concezione funzionale della forma si rinvia all'autorevole contributo di P. PERLINGIERI, *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, cit. p. 45; ID., *Note critiche sul rapporto tra forma negoziale e autonomia* (1988), in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, Napoli, 2003, p. 90 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 17 settembre 2015, n. 18214, in *Contr. impr.*, 2017, p. 256 ss., con nota di P. LAGHI, *Forma ad essentiam e nullità di protezione: declinazioni funzionali della forma nelle locazioni ad uso abitativo*.

2645 *ter* cod. civ. affonda la propria giustificazione non già esclusivamente nell'esigenza di opponibilità ai terzi del vincolo destinatorio, bensì nella funzione negoziale poiché la destinazione di beni allo scopo, da un lato, conforma la situazione giuridica proprietaria imponendo al titolare di impiegare i beni conferiti e i loro frutti soltanto per la realizzazione del fine di destinazione, dall'altro, sottrae i beni vincolati alla garanzia generica dei creditori del destinante. Data la gravità degli effetti dell'atto di destinazione, la forma pubblica, con la conseguente assistenza tecnica del notaio nell'individuazione dei contenuti negoziali, sollecita un controllo particolarmente pregnante nella fase genetica del vincolo, che si vuole consapevole e ponderata, sollecitando l'attenzione del soggetto che intendere imprimere una peculiare destinazione ad un bene<sup>319</sup>. In quest'ottica, l'elemento formale assurge inevitabilmente a requisito di validità dell'atto destinatorio. Del resto, per l'art. 2657 cod. civ., in alternativa all'atto pubblico, l'esigenza pubblicitaria potrebbe essere soddisfatta anche mediante la semplice autenticazione della scrittura privata. La prescrizione di un maggiore requisito di solennità sarebbe, allora, inutile ai fini della sola trascrizione; piuttosto, la «previsione dell'atto pubblico attiene alla forma dell'atto medesimo»<sup>320</sup>.

Depongono nel senso illustrato anche argomentazioni di carattere sistematico. Difatti, uno sguardo alle principali ipotesi di destinazione patrimoniale legislativamente disciplinate mostra il richiamo alla forma dell'atto pubblico quale requisito di forma: in particolare, la forma pubblica è richiesta per la validità dell'atto costitutivo della fondazione (art. 14 cod. civ.), del fondo patrimoniale (art. 167 cod. civ.) o, ancora, della deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare (art. 2447 *quater* cod. civ.). Né, operando un parallelismo con le formalità pretese dal contratto di donazione, può sottovalutarsi la connessione dell'atto pubblico allo spirito di liberalità che sorregge la devoluzione dei vantaggi della destinazione al beneficiario.

---

<sup>319</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 619.

<sup>320</sup> Così F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 172.

Il dibattito sui profili formali dell'atto di destinazione ha sollecitato l'ulteriore quesito circa la possibilità di costituire un vincolo destinatorio mediante testamento e, in caso affermativo, l'idoneità all'uopo di qualunque forma testamentaria oppure del solo testamento pubblico<sup>321</sup>. La norma, nella sua laconicità, oltre al riferimento all'atto pubblico, non offre a riguardo particolari indicazioni, dando luogo a differenti letture interpretative.

L'operatività dell'art. 2645 *ter* cod. civ. in materia successoria è esclusa da quanti ritengono che la mancata menzione del testamento denoterebbe la volontà del legislatore di escludere l'ammissibilità del vincolo di destinazione *mortis causa*. L'omessa menzione della forma testamentaria assume, peraltro, maggiore significatività ove si raffronti la norma con la disciplina del fondo patrimoniale (art. 167 cod. civ.), della fondazione (art. 14, comma 2, cod. civ.) o, ancora, del *trust* (art. 2, l. 364/1989), per i quali la costituzione mediante testamento è espressamente stabilita. In sede giurisprudenziale, inoltre, viene posto l'accento sulla natura derogatoria dell'art. 2645 *ter* cod. civ. rispetto al principio della responsabilità patrimoniale che renderebbe la norma insuscettibile di un'interpretazione estensiva<sup>322</sup>.

L'inammissibilità di un negozio testamentario costitutivo del vincolo di destinazione sembrerebbe rafforzata dalla collocazione della norma tra l'art. 2645 *bis* cod. civ. e l'art. 2646 cod. civ. inerenti la trascrizione di negozi *inter vivos* e cioè, rispettivamente, del contratto preliminare e del contratto di divisione. Una

---

<sup>321</sup> Sul tema cfr. A. MERLO, *Brevi note in tema di vincolo testamentario di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter*, in *Riv. not.*, 2007, p. 509 ss.; M. IEVA, *La trascrizione degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche (art. 2645 ter) in funzione parasuccessoria*, in *Riv. notariato*, 2009, p. 1289 ss.; F. SPOTTI, *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, p. 384 ss.; R. CALVO, *Vincolo testamentario di destinazione: il primo precedente dei tribunali italiani*, in *Famiglia e dir.*, 2013, p. 786 ss.; A. AZARA, *La disposizione testamentaria di destinazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 86 ss.; A.A. CARRABBA, *Testamento e destinazione (l'art. 2645.ter c.c. e il momento negoziale)*, in *Riv. Notariato*, 2014, p. 1124 ss.; A. DE DONATO, *Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte*, in M. BIANCA (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, cit., p. 45 ss.; E. MOSCATI, *Il testamento quale fonte di vincoli di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 253 ss.

<sup>322</sup> Così Trib. Roma, 18 maggio 2013, in *Famiglia e dir.*, 2013, p. 783 ss., con nota di R. CALVO, *Vincolo testamentario di destinazione: il primo precedente dei tribunali italiani*.

possibile genesi testamentaria sembra anche preclusa dal mancato adeguamento del disposto dell'art. 2648 cod. civ. che regola la trascrizione dell'accettazione dell'eredità e dell'acquisto del legato, richiamando esclusivamente l'art. 2643 cod. civ., n. 1, 2 e 4, sì che la trascrivibilità del vincolo testamentario di destinazione sarebbe esclusa in considerazione della tassatività delle forme e dei casi di pubblicità. Ancora, la forma pubblica dell'atto prescritta *ad substantiam* contrasterebbe con il principio della piena equipollenza, quanto agli effetti, delle diverse forme di testamento (olografa, pubblica, segreta), diretto ad assicurare la massima possibilità di esplicazione dell'autonomia testamentaria.

Nonostante i diversi argomenti di senso contrario, la dottrina maggioritaria propende per una lettura estensiva dell'art. 2645 *ter* cod. civ. La forma testamentaria, sebbene non espressamente menzionata, nemmeno può dirsi esclusa. Invero, la norma fa generico riferimento agli «atti in forma pubblica» non operando alcuna discriminazione tra negozi *inter vivos* e *mortis causa*, lasciando al destinante ampia libertà di scelta. A riprova di ciò si evidenzia l'univocità del dato normativo allorché il legislatore abbia inteso disconoscere il testamento quale fonte di un negozio, come nel caso della concessione di ipoteca volontaria (art. 2821, comma 2, cod. civ.). Alla trascrivibilità di un vincolo di destinazione testamentario nemmeno può dirsi ostativo il mancato adeguamento dell'art. 2648 cod. civ. alla novella legislativa da imputarsi, piuttosto, ad una dimenticanza del legislatore, spettando quindi all'interprete il compito di operare il giusto coordinamento<sup>323</sup>. Ed infatti, la trascrizione dell'atto di destinazione *mortis causa* potrebbe ugualmente rinvenire il proprio fondamento normativo nell'art. 2648 cod. civ., rappresentando l'effetto destinatorio un *minus* rispetto a quelli espressamente richiamati, quali il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali<sup>324</sup>, sì che la destinazione può essere disposta anche per testamento. Né depone in senso contrario ad una interpretazione estensiva del dettato normativo l'argomento giurisprudenziale che fa leva sul rapporto con l'art. 2740 cod. civ. alla

---

<sup>323</sup> G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 165.

<sup>324</sup> G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 165.

luce della crescente emersione di fattispecie destinatorie con effetto separativo che, come in precedenza illustrato, inducono a guardare come speciali e non eccezionali le ipotesi deroganti il principio della responsabilità patrimoniale illimitata del debitore.

La costituzione per testamento del vincolo di destinazione sollecita l'ulteriore interrogativo circa l'idoneità a tal fine di qualsivoglia scheda testamentaria, considerata la vigenza, in materia successoria, del principio di equivalenza delle forme testamentarie *quoad effectum*. A ben vedere, la *ratio* sottesa alla prescrizione formale dell'atto pubblico impone di escludere l'ammissibilità della forma testamentaria olografa e segreta. La pubblicazione del testamento olografo e segreto, trattandosi di formalità estrinseca che si limita ad accertare l'esistenza di una scrittura privata, non consentirebbe quell'approfondita indagine della volontà del destinante richiesta dalla peculiarità degli effetti prodotti dall'atto di destinazione<sup>325</sup>.

## 8. L'efficacia della trascrizione dell'atto di destinazione

Pacificamente esclusa la natura di cd. pubblicità notizia, discorrendo la norma espressamente di trascrizione «al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione», discussa è, invece, la funzione dichiarativa o costitutiva da ascrivere all'adempimento pubblicitario di cui all'art. 2645 *ter* cod. civ.

---

<sup>325</sup> G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, cit., 336, per il quale sembra ragionevole la conclusione secondo cui il vincolo può essere costituito soltanto da chi scelga lo strumento del testamento pubblico; A. DE DONATO, *Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte*, in M. Bianca (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, cit., 45 ss., secondo il quale il testamento olografo non sembra suscettibile di supportare quella affidabilità richiesta nella fase genetica di formazione del vincolo di destinazione, in relazione al particolare rilievo che l'ordinamento riconosce al ministero notarile, che, esperita l'indagine della volontà del testatore e la conseguente attività di informazione e chiarimento in ordine al contenuto precettivo ed agli effetti della disposizione testamentaria, possa conformare la stessa all'indirizzo normativo fissato dall'articolo in esame. In senso contrario v. R. QUADRI, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., p. 1725, nota 25, per il quale nel nostro ordinamento «appare assolutamente incontestabile il principio dell'assoluta fungibilità delle forme testamentarie e non pare che, in relazione alla materia della destinazione patrimoniale, esso possa essere messo in discussione».

I sostenitori della natura costitutiva della trascrizione rilevano che in assenza di idonea pubblicità non può compiutamente prodursi l'effetto separativo, cosicché «mentre ai fini del vincolo di indisponibilità sembra potersi sicuramente parlare di efficacia dichiarativa della trascrizione, ai fini della separazione patrimoniale deve più correttamente individuarsi un'efficacia costitutiva della stessa, posto che in assenza di quest'ultima l'effetto segregativo non nasce»<sup>326</sup>. Si è evidenziata, però, l'irragionevolezza di una soluzione che attribuisca alla trascrizione di un medesimo atto due diverse funzioni, più intensa, perché costitutiva, quella nei confronti dei creditori, meno intensa, perché dichiarativa, quella verso gli aventi causa<sup>327</sup>.

Si è proposto, perciò, di riferire la costitutività non già all'effetto separativo, bensì all'atto, osservando che «se è vero che non c'è fattispecie ex art. 2645 *ter se* non c'è separazione e se è vero che non c'è separazione senza trascrizione, allora ne consegue che la trascrizione è elemento perfezionativo della fattispecie medesima»<sup>328</sup>. In altri termini, la trascrizione di cui all'art. 2645 *ter c.c.* assurgerebbe a elemento perfezionativo della fattispecie, avvicinandosi in tal modo all'iscrizione ipotecaria<sup>329</sup>.

---

<sup>326</sup> G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., pp. 191-192. Sulla funzione costitutiva della trascrizione rispetto agli effetti della destinazione cfr. anche F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 179; G. CIAN, *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 87.

<sup>327</sup> G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, cit., p. 338.

<sup>328</sup> Testualmente M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., pp. 219-220. Dello stesso avviso è A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 231, per il quale «l'effetto della separazione patrimoniale, indispensabile per la realizzazione della destinazione funzionale, si verifica soltanto al completamento (*rectius*: perfezionamento) della fattispecie cui l'ordinamento, in deroga al principio generale sancito dall'art. 2740 c.c., lo ricollega. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2645-ter c.c. ciò accade con la trascrizione dell'atto di destinazione, cui la norma espressamente riconduce l'effetto dell'opponibilità ai terzi del vincolo. La trascrizione ha, quindi, valenza costitutiva».

<sup>329</sup> Così P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, in AA. VV., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, cit., p. 127, per il quale, nella specie, «l'uso legislativo del termine "opponibilità" - che è appropriato alla trascrizione - è generatore di equivoci».

Secondo una diversa opinione, la trascrizione dell'atto di destinazione, in realtà, «non presenta alterazioni funzionali che ne consentano una collocazione extra sistematica» poiché essa «si colloca perfettamente nel sistema dei fatti di opponibilità, riferendosi, evidentemente, ad effetti giuridici che della opponibilità ai terzi hanno bisogno per consentire a chi ne risente favorevolmente di trarre dall'atto dispositivo tutte le utilità che lo stesso è diretto a soddisfare». La trascrivibilità dell'atto a fini di opponibilità del vincolo di destinazione servirebbe proprio a dar conto delle «mutazioni a rilevanza reale intervenute nella titolarità del diritto, assicurandone l'impatto sul regime circolatorio»<sup>330</sup>. La trascrizione, insomma, consentirebbe di opporre sia la situazione proprietaria così come incisa dal vincolo, sia la segregazione della massa patrimoniale destinata allo scopo.

Ampiamente discusso è anche il carattere doveroso o facoltativo della formalità pubblicitaria. A favore della facoltatività della trascrizione del rogito notarile sembrerebbe militare il tenore letterale della norma, la quale dispone che gli atti di destinazione «possono essere trascritti» nei pubblici registri. La singolarità della formula discende dalla constatazione che, negli altri casi, la vigente disciplina, nel cui quadro ora si inserisce l'art. 2645 *ter*, dispone che gli atti di cui è prevista la pubblicità «devono essere trascritti». Ciò induce parte della dottrina ad affermare che la formulazione letterale della novella legislativa attribuisca inequivocabilmente «alle parti interessate la scelta in ordine al tipo di efficacia che si vuole assegnare al vincolo di destinazione (reale oppure meramente obbligatoria): solo, quindi, nel caso in cui le parti intendano attribuire allo scopo di destinazione un'efficacia di tipo reale, ed intendano quindi realizzare una vera e propria separazione patrimoniale con eventuale conseguente vincolo di indisponibilità, si procederà alla trascrizione del vincolo»<sup>331</sup>.

In realtà, nonostante la singolare formula dell'art. 2645 *ter* cod. civ., si è affermata l'insufficienza dell'argomento letterale ad escludere il carattere doveroso

---

<sup>330</sup> Così U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., p. 88.

<sup>331</sup> G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 190.

della trascrizione di atti costitutivi di vincoli destinatori poiché «è la disposizione stessa a stabilire che dalla trascrizione dipende almeno l'opponibilità ai terzi del vincolo e, quindi, la pienezza dell'effetto avuto di mira da chi l'atto ha posto in essere»<sup>332</sup>. Del resto, un eventuale accordo con il notaio volto ad escludere la pubblicità dell'atto di destinazione violerebbe il disposto dell'art. 2671 cod. civ. il quale obbliga il notaio a curare che la trascrizione dell'atto venga eseguita nel più breve tempo possibile<sup>333</sup>.

Quanto alle formalità trascrittive<sup>334</sup>, l'atto di destinazione deve essere trascritto soltanto “contro” il titolare dei beni destinati e non già anche “a favore” del beneficiario, la cui posizione, risolvendosi, come detto, nella legittimazione ad agire per la realizzazione della destinazione, è estranea ad ogni meccanismo circolatorio e, in quanto tale, insuscettibile di essere trascritta.

La redazione di una seconda nota di trascrizione si rende necessaria qualora la costituzione del vincolo destinatorio sia accompagnata da una vicenda traslativa, essendoci due mutamenti giuridici da pubblicizzare. Nella riferita ipotesi, infatti, trascritto l'atto di destinazione “contro” il disponente, si procede ad una seconda

---

<sup>332</sup> G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, cit., p. 337. Sul carattere obbligatorio della trascrizione cfr. anche M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 221, per il quale «senza trascrizione non ci può essere separazione e quindi verrebbe meno la fattispecie dell'art. 2645 *ter*»

<sup>333</sup> Così M. BIANCA, M. D'ERRICO, A. DE DONATO, C. PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, cit., p. 52, rilevando altresì che «il raffronto con la dizione degli articoli 2643, 2645 e 2645-bis c.c., che in altro contesto utilizza espressioni in guisa di obligatorietà a mezzo di termini quali “devono rendersi pubblici”, “devono essere trascritti”, non può indurre a ritenere che l'obbligo di trascrivere, nell'art. 2645-*ter*, sia stato degradato a mera opportunità». In senso contrario v. G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 191, per il quale «non si può non accordare rilievo [...] alla lettera della legge, ai sensi della quale gli «atti in forma pubblica ... possono essere trascritti»: «possono» è espressione inequivocabile, nel contesto della disposizione in esame che è espressamente riferita agli «atti in forma pubblica». *Il notaio non è quindi obbligato a trascrivere l'atto ricevuto, anche se vi è ovviamente legittimato*».

<sup>334</sup> Sulle modalità trascrittive dell'atto di destinazione di cui all'art. 2645 *ter* c.c. cfr. M. BIANCA, M. D'ERRICO, A. DE DONATO, C. PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, cit., p. 53 ss.; M. D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del “conferente”*, in AA. VV., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, cit., p. 86 ss.; nonché la Circolare n. 5 del 7 agosto 2006 dell'Agenzia del Territorio relativa all'art. 2645 *ter* c.c.

trascrizione, di tipo circolatorio per gli effetti di cui all'art. 2644 cod. civ., “contro” il disponente e “a favore” dell'acquirente.

Nello specifico caso di vincolo di destinazione costituito per testamento, la trascrizione va effettuata a carico non del *de cuius*, bensì del destinatario dell'attribuzione relativa al bene destinato.

L'art. 2645 *ter* cod. civ. non fornisce indicazione alcuna in ordine alle formalità da seguire al fine di garantire un'adeguata pubblicità anche alle vicende estintive e/o modificative del vincolo di destinazione. La mancanza di una espressa disciplina non deve però condurre ad una conclusione negativa. La pubblicità legale è governata dal principio di verità che privilegia un'informazione veritiera rispetto ad un'informazione inesatta o non aggiornata. La pubblicità accessoria deve, allora, ritenersi svincolata dal principio di stretta tipicità, non essendovi ragioni per limitarne l'attuazione ed essendovi anzi un interesse della collettività a conoscere la reale situazione dei beni<sup>335</sup>. Ciononostante, esigenze legate alla certezza della circolazione giuridica impongono di eseguire la formalità dell'annotazione ai sensi dell'art. 2655 cod. civ. a margine della trascrizione dell'atto di destinazione, sì da consentire la pubblicità degli eventi estintivi e modificativi della destinazione medesima<sup>336</sup>.

## **9. La tassazione indiretta dei vincoli di destinazione ex art. 2645 *ter* cod. civ.**

Il legislatore fiscale, nel reintrodurre l'imposta sulle successioni e donazioni, con l'art. 2 del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, sì come modificato in sede di conversione, ha previsto, per la prima volta, la tassazione indiretta sulla costituzione dei vincoli di destinazione. In particolare la riferita disposizione istituisce «l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli

---

<sup>335</sup> G. GABRIELLI, *Pubblicità degli atti condizionati*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, p. 21 ss.

<sup>336</sup> La Circolare n. 5 del 7 agosto 2006 dell'Agenzia del Territorio relativa all'art. 2645 *ter* c.c. discorre in proposito di “annotazione di inefficacia”. Invece, secondo G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 191, dovrebbe effettuarsi una cancellazione ai sensi dell'art. 2668 cod. civ.

di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54».

Con specifico riguardo all'imposizione fiscale sulla «costituzione di vincoli di destinazione», l'orientamento prevalente, anche dell'amministrazione finanziaria<sup>337</sup>, ha tendenzialmente escluso dal campo applicativo del tributo donativo e successorio gli atti costitutivi di vincoli di destinazione “non traslativi”<sup>338</sup>, applicandosi, in tale ipotesi, soltanto l'imposta fissa di registro. Ciò sul rilievo che in assenza di una vicenda traslativa non sussiste uno spostamento di ricchezza tassabile<sup>339</sup>.

La Corte di Cassazione si è, però, recentemente espressa in merito alla applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ai vincoli di destinazione, con tre ordinanze coeve<sup>340</sup>, le nn. 3735, 3737 e 3886 del 4 febbraio 2015 della sezione tributaria, fortemente innovative rispetto al panorama interpretativo consolidatosi negli ultimi anni con riferimento all'art. 2, d.l. n. 262/2006.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, il legislatore fiscale del 2006 avrebbe istituito un'imposta nuova «direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli», non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di

---

<sup>337</sup> Circ. Ag. Ent. 6 agosto 2007, n. 48/E; Circ. Ag. Ent. 22 gennaio 2008, n. 3/E.

<sup>338</sup> Cfr., tra gli altri, D. MURITANO e A. PISCHETOLA, *Problematiche fiscali in materia di vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in AA.VV., *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale*, cit., 287 ss.; A. FEDELE, *Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte indirette*, in N. De Renzis Sonnino e G. Fransoni (a cura di), *Teoria e pratica della fiscalità dei trust*, Milano, 2008, p. 144 ss.; G. FRANSONI, *Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione*, in *Corr. Trib.*, 2008, p. 650 ss.; E. DELLA VALLE, *Brevi note in tema di fiscalità del trust*, in *Giur. it.*, 2008, p. 2899 ss.

<sup>339</sup> Cfr. in dottrina, per tutti, G. GAFFURI, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, Padova, 2008, p. 124, per il quale «l'accrescimento patrimoniale del destinatario o comunque un suo vantaggio apprezzabile d'identica natura è una componente necessaria della disciplina relativa al tributo, perché l'atto gratuito in tanto è tassabile - conformemente al testo normativo - in quanto determini un trasferimento di ricchezza, almeno nella forma di un'utilità percepibile ed economicamente significativa».

<sup>340</sup> Cassazione, Sez. VI-T, Ord. 24 febbraio 2015 (4 febbraio 2015), n. 3735, in *Giur. trib.*, 2015, p. 397 ss., con nota di D. STEVANATO, *La “nuova” imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione*.

destinazione. Il presupposto impositivo sarebbe correlato alla «predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti» e l'oggetto dell'imposizione fiscale consisterebbe nel «valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impovertirsi», indipendentemente da un trasferimento a terzi. E visto che tale utilità economica è destinata ad altri, «il peso del prelievo coerentemente va a gravare sull'utilità e, in definitiva, sul beneficiario finale, al quale essa è destinata a pervenire».

Se l'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione necessitasse del trasferimento e, quindi, dell'arricchimento, essa, secondo la Suprema Corte, «sarebbe del tutto superflua, risultando sufficiente quella classica sulle successioni e sulle donazioni, nelle quali il presupposto d'imposta è, giustappunto, il trasferimento, quantunque condizionato o a termine, dell'utilità economica ad un beneficiario: si prospetterebbe, in definitiva, l'*interpretatio abrogans* della disposizione in questione».

La realizzazione del presupposto impositivo al di fuori di trasferimenti di ricchezza, evidenzerebbe l'autonomia del «nuovo» tributo rispetto all'imposta sulle successioni e donazioni, cui sarebbe accomunata solo per «assonanza», ma conserverebbe connotati «peculiari e disomogenei», sebbene riceva «disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del d.lgs. n. 346/90».

Dall'asserita autonomia del presupposto impositivo da quello del tributo donativo e successorio, deriverebbe, peraltro, l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento ad imposta del vincolo di destinazione indipendentemente dalla natura onerosa, liberale o gratuita dell'assetto negoziale, ancora una volta in controtendenza rispetto al prevalente orientamento che limitava l'ambito

applicativo del tributo donativo e successorio soltanto ai vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose<sup>341</sup>.

Inoltre, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, “tutti i regolamenti capaci” di produrre vincoli di destinazione sarebbero idonei a manifestare la capacità contributiva colpita dal prelievo, così aprendo la strada all'imposizione fiscale di atti di destinazione *ex art. 2645-ter c.c.*, *trust* autodichiarati, patrimoni destinati ad uno specifico affare *ex art. 2447 bis c.c.*, ogni tipologia di fondo patrimoniale *ex art. 167 c.c.* e così via, con effetti destabilizzanti sul sistema dei traffici giuridici, sulla libertà e l'autonomia privata<sup>342</sup>.

L'orientamento inaugurato – e, peraltro, recentemente confermato<sup>343</sup> – dal giudice nomofilattico ha immediatamente incontrato la ferma opposizione della dottrina, specie quella tributarista<sup>344</sup>, che ha “scoperto” un nuovo tributo a distanza di oltre otto anni dall'entrata in vigore dell'art. 2, d.l. n. 262/2006, tacciando di incostituzionalità la creativa interpretazione giurisprudenziale poiché teorizza, in spregio al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 cost., «un'imposta sull'impoverimento, potremmo dire un tributo sull'astinenza, sul sacrificio,

---

<sup>341</sup> Cfr., *ex multis*, G. FRANSONI, *Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione*, in *Corr. trib.*, 2008, p. 650 ss.; A. CONTRINO, *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*, in *Riv. not.*, 2010, p. 440 ss.

<sup>342</sup> D. STEVANATO, *La “nuova” imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione*, cit., p. 404, secondo il quale «non è difficile pronosticare una paralisi di un numero imprecisato di istituti giuridici, con frustrazione di molteplici interessi meritevoli di tutela e distorsione delle scelte allocative».

<sup>343</sup> Cass. civ., Sez. VI-T, sent. 7 marzo 2016, n. 4482, in *Riv. giur. trib.*, 2016, p. 396 ss., con nota di D. STEVANATO, *Imposta sui vincoli di destinazione e giudice-legislatore: errare è umano, perseverare diabolico*.

<sup>344</sup> Cfr. A. BUSANI e R.A. PAPOTTI, *L'imposizione indiretta dei trust: luci ed ombre delle recenti pronunce della Corte di Cassazione*, in *Corr. trib.*, 2015, p. 1203 ss.; G. CORASANITI, *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze*, in *Dir. e pratica tributaria*, 2015, p. 688 ss.; T. TASSANI, *Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, p. 351 ss.; D. STEVANATO, *La “nuova” imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione*, in *Giur. trib.*, 2015, p. 397 ss.; G. BIZIOLI, *“Vincoli di destinazione: modalità applicativa del tributo successorio o fantomatica imposta autonoma?”*, in *Dialoghi Tributarie*, 2015, p. 108 ss.; D. STEVANATO, *Imposta sui vincoli di destinazione e giudice-legislatore: errare è umano, perseverare diabolico*, in *Riv. giur. trib.*, 2016, p. 396 ss.; T. TASSANI, *La Cassazione torna sull'imposta sui vincoli di destinazione*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, p. 341 ss.; A. CONTRINO, *“Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione ‘creata’ dalla Suprema Corte: osservazioni critiche”*, in *Rass. trib.*, 2016, p. 30 ss.

sull'utilità negativa che deriva dall'aver posto un vincolo alle facoltà dominicali su determinati beni, con cui il proprietario ne autolimita il pieno e libero esercizio»<sup>345</sup>, non correlata ad una effettiva forza economica<sup>346</sup>. Secondo i primi commentatori, la Suprema Corte si sarebbe «infilata in un'operazione ermeneutica ampiamente al di là delle facoltà concesse all'interpretazione giurisdizionale, che non può certo essere estesa fino al punto di creare dal nulla imposte non previste dalla legge, sovvertendo il principio democratico che affida al Parlamento, e al Governo nell'esercizio dei suoi poteri legislativi, l'iniziativa in materia di leggi tributarie»<sup>347</sup>.

## **10. Segue. Il regime fiscale agevolato dei negozi di destinazione a favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare: la legge sul “dopo di noi”**

Nell'ampio dibattito progressivamente sviluppatosi in materia di imposizione fiscale dei vincoli di destinazione si è da ultimo inserita la legge 22 giugno 2016, n. 112, “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, cd. “dopo di noi”<sup>348</sup>, la quale introduce una specifica disciplina fiscale, di carattere agevolativo, relativa a *trust*, vincoli di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.* e fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario, istituiti a favore di persone con gravi disabilità, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive

---

<sup>345</sup> D. STEVANATO, *La “nuova” imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione*, cit., p. 406 ss.

<sup>346</sup> T. TASSANI, *Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?*, cit., p. 353 ss., la mera costituzione di un vincolo di destinazione sul patrimonio non è in grado di fare di per sé emergere una forza economica nuova, misurabile monetariamente, anche alla luce del principio di uguaglianza.

<sup>347</sup> D. STEVANATO, *La “nuova” imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione*, cit., p. 407.

<sup>348</sup> Per i primi commenti alla legge si rinvia a T. TASSANI, *La fiscalità dei negozi di destinazione nella legge sul “dopo di noi”, tra agevolazione e impatto sistematico*, in *Notariato*, 2016, p. 517 ss.; G. SEPIO, *Il “dopo di noi” e le misure fiscali a tutela del patrimonio delle persone con disabilità grave*, in *Il fisco*, 2016, p. 2735 ss.; E. DI MAGGIO, *Commento alla Legge per il “dopo di noi”*, in *Notariato*, 2016, p. 430 ss.; A.C. DI LANDRO, *La destinazione patrimoniale a tutela dei soggetti deboli. Riflessioni sulla l. 22 giugno 2016, n. 112, in favore delle persone con disabilità grave*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 47 ss.

di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori<sup>349</sup>.

In particolare, limitando la trattazione al tema d'indagine, l'art. 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112 esenta dall'imposta sulle successioni e donazioni quei vincoli di destinazione ai sensi dell'art. 2645 *ter* cod. civ. che perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti, a condizione che tale finalità sia espressamente indicata nell'atto istitutivo (*expressio finis*).

Il legislatore fiscale ha considerato detta finalità come meritevole della esenzione dal tributo successorio e donativo, riferita al compendio patrimoniale sul quale è stato impresso il vincolo di destinazione, indipendentemente dal legame esistente tra disponente e beneficiario disabile<sup>350</sup>, poiché il riferimento all'assenza di supporto familiare non deve condurre ad agevolare soltanto quei vincoli costituiti dai genitori a favore dei figli disabili, in considerazione dell'operatività della novella anche nelle ipotesi in cui i genitori non siano in vita. Una interpretazione coerente alla *ratio* ispiratrice di una disciplina dettata nel «superiore interesse» delle persone con disabilità grave e attuativa dei principi costituzionali e sovranazionali ivi espressamente richiamati<sup>351</sup>, impone di considerare agevolabili i vincoli di destinazione da chiunque costituiti, purché perseguiti la prescritta finalità assistenziale.

L'operatività del trattamento fiscale agevolato è subordinata alla ricorrenza di specifici presupposti, quali: la costituzione del vincolo di destinazione per atto

---

<sup>349</sup> Così l'art. 1, comma 2, legge 22 giugno 2016, n. 112.

<sup>350</sup> Così T. TASSANI, *La fiscalità dei negozi di destinazione nella legge sul "dopo di noi", tra agevolazione e impatto sistematico*, cit., p. 520.

<sup>351</sup> Art. 1, comma 1, legge 22 giugno 2016, n. 112: «La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità».

pubblico (requisito formale richiesto, peraltro, già dallo stesso art. 2645 *ter* cod. civ.); l'identificazione chiara ed univoca dei soggetti coinvolti nell'operazione destinataria ed i rispettivi ruoli; la descrizione della funzionalità e dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave, quali esclusivi beneficiari in favore dei quali il vincolo è istituito; l'indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone. Ancora, l'esenzione fiscale è ulteriormente subordinata all'affidamento della gestione dei beni destinati ad un terzo del quale vengano specificamente individuati gli obblighi relativi al progetto di vita e gli obiettivi di benessere da promuovere in favore delle persone con disabilità grave, nonché gli obblighi di rendicontazione per la gestione patrimoniale e le relative modalità. È necessaria, altresì, l'indicazione del soggetto preposto al controllo dell'attività gestoria per tutta la durata del vincolo destinatorio.

Il termine finale della durata del vincolo di destinazione è dato dalla data della morte della persona beneficiaria con disabilità grave. La novella dispone, inoltre, che l'atto costitutivo del vincolo stabilisca le sorti del patrimonio che eventualmente residua alla morte del beneficiario, assoggettando il relativo trasferimento al tributo successorio e donativo «in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo». In caso di premorienza del beneficiario rispetto al disponente, invece, l'eventuale ritrasferimento del compendio patrimoniale destinato al disponente originario gode «delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni» e «le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa». Ne deriva, quindi, un sistema in cui l'esenzione fiscale opera fino a quando sussiste il vincolo di destinazione a favore del beneficiario con disabilità grave ed anche nell'ipotesi in cui, deceduto tale soggetto, il patrimonio residuo sia

trasferito allo stesso disponente<sup>352</sup>, non essendoci propriamente alcun arricchimento di terzi soggetti. Soluzione estendibile, in considerazione della *ratio* agevolativa, anche alle ipotesi in cui l'atto istitutivo preveda la devoluzione del residuo in favore di altre persone con disabilità o di *trust* e fondi speciali già istituiti, nel rispetto delle condizioni legislative<sup>353</sup>. Viceversa, in caso di distribuzione del residuo, alla morte del soggetto disabile, a soggetti diversi dall'originario disponente, realizzandosi un arricchimento che esula dal perimetro dell'agevolazione fiscale, il trasferimento è conseguentemente assoggettato all'imposta donativa e successoria «in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo». Soluzione, questa, che consente, peraltro, di raggiungere un risultato di minore imposizione, in virtù delle franchigie e delle aliquote previste nelle ipotesi di passaggi familiari della ricchezza. Del resto, il legislatore non poteva garantire *tout court* l'esenzione, perché sarebbero stati agevolati trasferimenti non meritevoli nella prospettiva legislativa, con il rischio di possibili utilizzi abusivi<sup>354</sup>.

Sono previsti, infine, ulteriori strumenti agevolativi quali l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere dal gestore della patrimonio destinato.

---

<sup>352</sup> Secondo G. SEPIO, *Il "dopo di noi" e le misure fiscali a tutela del patrimonio delle persone con disabilità grave*, cit., p. 2738, il tributo successorio «di fatto, viene "congelato" fino al momento in cui viene meno il bisogno di assistenza e cura della persona disabile, ovvero con la morte di quest'ultimo».

<sup>353</sup> T. TASSANI, *La fiscalità dei negozi di destinazione nella legge sul "dopo di noi", tra agevolazione e impatto sistematico*, cit., p. 521.

<sup>354</sup> T. TASSANI, *La fiscalità dei negozi di destinazione nella legge sul "dopo di noi", tra agevolazione e impatto sistematico*, cit., pp. 520-521.

## CAPITOLO III

### Modalità di attuazione della destinazione e tecniche di tutela

SOMMARIO: 1. La realizzazione del fine di destinazione e il problema dell'effettività. – 2. Le modalità di attuazione del “programma” destinatorio tra mandato e fiducia. – 3. Circolazione dei beni destinati e risoluzione dei conflitti. – 4. Ineffettività della destinazione e «abuso della separazione patrimoniale». – 5. L'azione per la «realizzazione» della finalità destinatoria e gli strumenti di tutela. – 6. Segue. Sostituzione giudiziale e direttive gestorie in caso di inerzia dell'attuatore o cattiva amministrazione del patrimonio destinato. – 7. Segue. Atti di distrazione dallo scopo destinatorio e abusi della situazione soggettiva proprietaria. – 8. Segue. La surrogazione reale quale rimedio conservativo del vincolo di destinazione. – 9. Rilievi conclusivi

#### 1. La realizzazione del fine di destinazione e il problema dell'effettività

La vicenda destinatoria di cui all'art. 2645 *ter* cod. civ. si articola in un atto programmatico iniziale seguito da una fase che, su suggerimento di autorevole dottrina, può definirsi «attuosa»<sup>355</sup> poiché in concreto realizzatrice dell'interesse destinatorio.

L'effettiva attuazione costituisce momento indefettibile dell'operazione negoziale destinatoria affinché l'assetto programmatico della destinazione possa tradursi in una concretizzazione fattuale<sup>356</sup>. La norma nulla stabilisce in merito alle possibili modalità attuative, le quali, pertanto, devono essere esplicitate nell'atto

---

<sup>355</sup> Per la distinzione tra “comportamenti programmatici” e “comportamenti attuosì” si rinvia a A. FALZEA, *L'atto negoziale nel sistema dei comportamenti giuridici*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, p. 20 e ss.

<sup>356</sup> Sul problema dell'effettività della destinazione e dell'attuazione del fine destinatorio v. C. CACCAVALE, *Strumenti attuali di diritto positivo*, in AA. VV., *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 41 ss., il quale, già anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 2645 *ter* c.c. evidenzia che «da rilevanza giuridica dell'assoggettamento di un bene ad una determinata destinazione [...] postula, in linea di massima, che la destinazione non sia soltanto programmata ma che venga effettivamente realizzata». Successivamente all'introduzione dell'art. 2645 *ter* c.c. cfr., tra gli altri, M. MALTONI, *Il problema dell'effettività della destinazione*, in AA. VV., *Negoziò di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, cit., p. 80 ss.; M. BIANCA, *Atti di destinazione e attuazione del vincolo*, in S. PAGLIANTINI, E. QUADRI e D. SINESIO (a cura di), *Studi in onore di Marco Comporti*, Milano, 2008, p. 199 ss.; F. GALLUZZO, *Gli atti di destinazione e di amministrazione dei beni destinati*, in *Contr. e impresa*, 2016, p. 205 ss.; B. MASTROPIETRO, *Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, cit., p. 135 ss.

stesso di destinazione<sup>357</sup>. In mancanza, è l'interesse messo in evidenza nell'atto a determinare concretamente le modalità attraverso le quali può atteggiarsi il profilo realizzativo del fine di destinazione, essendo l'interesse medesimo a finalizzare l'impiego dei beni destinati e, quindi, a conformare la situazione soggettiva proprietaria<sup>358</sup>.

Se, nella fase genetica, l'identificazione dell'interesse risulta indispensabile per apprezzarne la meritevolezza di tutela e, dunque, la validità del negozio costitutivo del vincolo, la sua definizione è essenziale anche per il momento attuativo-gestorio<sup>359</sup>, in quanto criterio di individuazione delle attività ed operazioni economico-giuridiche da porre in essere per garantire la realizzazione della finalità destinataria avuta di mira dal disponente. In quest'ottica, lo scopo costituisce sia momento di selezione *ex ante* della attività da porre in essere ai fini della sua attuazione, sia fattore di verifica *ex post* sull'operato dell'attuatore<sup>360</sup>.

## **2. Le modalità di attuazione del “programma” destinatorio tra mandato e fiducia**

Quanto al momento attuativo, le soluzioni operative astrattamente ipotizzabili variano a seconda del soggetto cui è demandato il compimento del “programma” destinatorio.

L'atto di destinazione è negozio unilaterale che costituisce un vincolo funzionale, conformando lo statuto giuridico di uno o più beni, senza incidere sulla

---

<sup>357</sup> D. MURITANO, *Il contenuto delle clausole*, in M. BIANCA e A. DE DONATO (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, in *elibrary.fondazionenotariato.it*, secondo il quale il contenuto dell'atto di destinazione si sostanzia nella redazione di una sorta di “programma” che il disponente/gestore dovrà seguire per la realizzazione degli interessi; S. BARTOLI e D. MURITANO, *Le clausole di attuazione del vincolo*, in M. BIANCA e A. DE DONATO (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, in *elibrary.fondazionenotariato.it*.

<sup>358</sup> Rileva A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 592, che la necessità dell'*expressio finis* non reca con sé l'obbligatorietà dell'indicazione delle modalità attuative della destinazione, giacché esse sono suscettibili di essere ricavate dall'espressa specificazione dell'interesse.

<sup>359</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 592.

<sup>360</sup> F. GALLUZZO, *Gli atti di destinazione e di amministrazione dei beni destinati*, cit., p. 207.

relativa titolarità che permane in capo al disponente. Se non diversamente previsto, pertanto, il soggetto chiamato a dare concreta attuazione al programma destinatorio non può che essere il disponente, giacché l'art. 2645 *ter* cod. civ. non menziona una diversa posizione soggettiva cui possa competere la realizzazione della destinazione. Istituito il vincolo, la situazione dominicale si colora di doverosità nella misura in cui i beni destinati e i relativi frutti possono – *rectius*, devono – essere impiegati soltanto per la realizzazione del fine di destinazione. Come già ampiamente illustrato, l'efficacia conformativa del vincolo rimodula i contenuti della situazione giuridica proprietaria afferente al bene cui è impresso, sicché le facoltà e i poteri dominicali sono esercitabili non più liberamente, bensì doverosamente in funzione dello scopo di destinazione. Il disponente abdica all'ordinario contenuto del diritto dominicale, il quale assume una innovata configurazione che orienta la gestione e l'impiego dei beni e dei frutti alla soddisfazione dell'interesse in vista del quale la destinazione è impressa, determinandosi una situazione di doverosità che, sebbene non assuma i connotati del debito<sup>361</sup>, giustifica il riconoscimento a «qualsiasi interessato» del potere di agire per «la realizzazione del fine di destinazione», in caso di inerzia o *mala gestio* dell'attuatore<sup>362</sup>, anche in considerazione della peculiare caratura degli interessi sottesi all'operazione destinataria.

---

<sup>361</sup> Si è escluso, per le ragioni illustrate, che il beneficiario sia titolare di una correlata situazione creditoria. Cfr. U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., p. 113, rileva come «le doverosità attraverso le quali si esprime il vincolo funzionale che conforma dall'interno la situazione soggettiva trasferita dal disponente non costituiscono obbligazioni rispetto alle quali possa essere individuato nel beneficiario un creditore bensì le manifestazioni esterne del limite funzionale apposto al diritto attraverso l'assoggettamento del vincolo».

<sup>362</sup> G. DINACCI, *Atti di destinazione e situazioni di appartenenza*, cit., pp. 683-684, secondo il quale la norma «nell'attribuire a qualunque interessato il *potere* di agire nei confronti del conferente ove questi non attui, ovvero attui non esattamente il fine di destinazione, presuppone logicamente che il disponente abbia il corrispondere *dovere* di eseguire tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione dell'interesse alla realizzazione del quale l'atto di destinazione è preordinato»; U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., pp. 120-121, per il quale «nasce una doverosità dell'azione giuridica genericamente riferibile ai beni vincolati pretendibili dal beneficiario ai sensi dell'art. 2645-ter c.c.».

Costituito il vincolo *ex art. 2645 ter* cod. civ., il disponente può, però, avvalersi di strutture contrattuali per configurare diversamente il momento attuativo della destinazione, che si arricchisce sotto il profilo gestorio. È possibile, allora, che all'atto di destinazione si colleghi un contratto di mandato<sup>363</sup>, contestuale o successivo, in ragione dell'opportunità di demandare ad un terzo attuatore la realizzazione della destinazione<sup>364</sup>, così assicurando la necessaria cooperazione gestoria «per tutti i profili non coperti dalle limitazioni funzionali derivanti alla situazione soggettiva dal vincolo di destinazione impresso ai beni» che si traduce nella costituzione di «obbligazioni accessorie a completamento dei profili effettuali dell'atto»<sup>365</sup>. Le doverosità attuative nascenti dal vincolo sono così integrate ed arricchite dalle obbligazioni gestorie nascenti da un correlato rapporto di mandato. Nella riferita ipotesi, sebbene l'adempimento delle obbligazioni gestorie sia evidentemente diretto ad avvantaggiare il beneficiario al quale saranno devoluti i risultati attivi dell'attività attuativa, il rapporto obbligatorio *ex mandato* si istaura tra disponente-mandante e attuatore-mandatario, sicché la tutela della situazione di interesse vantata dal beneficiario resta sempre e soltanto quella accordata dall'*art. 2645 ter* cod. civ. che, come visto, ne segna pure i limiti di rilevanza giuridica.

Talvolta, la peculiare connotazione dell'interesse destinatorio è tale da richiedere, ai fini attuativi, non già il mero conferimento di un incarico gestorio ad un terzo, permanendo la titolarità del beni destinati in capo al disponente, bensì l'inserimento della costituzione del vincolo di destinazione in una operazione negoziale più articolata. È possibile, allora, che alla vicenda destinatoria si accompagni, collegandosi funzionalmente, un negozio di trasferimento *causa*

---

<sup>363</sup> In argomento cfr., in particolare, M. IMBRENDA, *Artt. 1703 – 1736*, in G. Perlingieri, *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Libro IV Delle obbligazioni, II, Napoli, 2010, 1732 ss.; A. LUMINOSO, *Il mandato*, Torino, 2000.

<sup>364</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 616, per il quale l'iscrizione del ruolo di c.d. gestore ad uno o più soggetti, in forma cumulativa o alternativa, deve reputarsi facoltativa mediante un contratto di mandato (con o senza rappresentanza) contestuale o successivo all'atto di destinazione al quale si collega.

<sup>365</sup> U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., p. 113.

*fiduciae*<sup>366</sup>, così demandando al fiduciario l'obbligo di attuare la destinazione e, quindi, gestire il patrimonio destinato in coerenza con lo scopo.

Se la causa destinataria esaurisce la sua funzione nella costituzione su un bene, immobile o mobile registrato, di un vincolo che ne conforma lo statuto giuridico e lo sottrae alla garanzia generica dei creditori cd. estranei allo scopo, allora il trasferimento di siffatto bene – già vincolato, essendo l'effetto traslativo un *posterius* rispetto alla destinazione – è inevitabilmente rimesso ad una manifestazione negoziale autonoma, ancorché contestuale, la quale, vista la strumentalità dell'attribuzione rispetto alla realizzazione dello scopo destinataria, non può che essere sorretta causalmente dalla fiducia, poiché non sottende alcuna logica di scambio o di liberalità.

Destinazione e fiducia, combinandosi, danno così luogo ad una operazione negoziale teleologicamente indirizzata alla realizzazione dell'interesse destinataria giacché i beni destinati sono attribuiti in proprietà ad un fiduciario con il compito di provvedere ad una gestione degli stessi che assicuri l'attuazione dello scopo messo in evidenza nell'atto di destinazione. Diversamente, però, da una attribuzione fiduciaria *tout court*, in tale ipotesi, è trasferita non già una proprietà cd. piena ed esclusiva, limitata *ab externo* dagli obblighi nascenti dal *pactum fiduciae*<sup>367</sup>, bensì una proprietà conformata da un vincolo destinataria opponibile ai terzi perché trascritto, con la conseguenza che la realizzazione della finalità in vista della quale il bene è stato trasferito e deve essere gestito gode di una tutela non meramente obbligatoria, bensì rafforzata dall'azione, esperibile da qualsiasi interessato ed invocabile *erga omnes*, accordata dall'art. 2645 *ter* cod. civ.

Nell'attribuzione fiduciaria *tout court* i limiti funzionali all'esercizio della situazione proprietaria sono individuati dal *pactum fiduciae*, inopponibile ai terzi in

---

<sup>366</sup> In tal senso v. A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in *Riv. notariato*, 2008, p. 1001, il quale, nella riferita ipotesi di collegamento negoziale tra atto di destinazione e attribuzione fiduciaria, discorre di fiducia «rinforzata» dall'opponibilità del vincolo trascritto.

<sup>367</sup> V.M. TRIMARCHI, *Negoziio fiduciario*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 38 e ss.; N. LIPARI, *Il negoziio fiduciario*, Milano, 1964, p. 278 e ss.; U. CARNEVALI, *Negoziio fiduciario*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma, 1990; M. BIANCA, *Fiducia attributiva*, Torino, 2001.

ragione della relatività degli effetti, la cui violazione apre al fiduciante la strada del rimedio risarcitorio e, ove possibile, dell'esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 cod. civ. onde ottenere il ritrasferimento<sup>368</sup>. Viceversa, nell'ipotesi in cui il trasferimento fiduciario si intrecci con un atto di destinazione *ex art. 2645 ter* cod. civ., realizzando un'operazione negoziale finalisticamente unitaria, la distrazione dalla finalità destinataria, ferma la tutela obbligatoria invocabile dal disponente in quanto fiduciante, è esposta ulteriormente all'azione di cui all'art. 2645 *ter* cod. civ. esperibile dal disponente, dal beneficiario e da chiunque altro vanti un interesse alla realizzazione del fine di destinazione. Peraltro, guardando la vicenda sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, l'intreccio tra destinazione e fiducia fa sì che l'oggetto del trasferimento sia rappresentato da un bene che, in virtù dell'effetto separativo nascente dalla costituzione del vincolo, non si confonde con il patrimonio del fiduciario, potendo essere aggredito in via esecutiva soltanto dai creditori *cd. di scopo*.

Siffatta ricostruzione sembra, peraltro, essere ora suffragata dalla legge “dopo di noi”. Il regime agevolativo previsto dalla novella legislativa, oltre ad ampliare il campo della non imponibilità fiscale equiparando, a tal fine, strumenti negoziali diversi<sup>369</sup>, offre interessanti spunti ricostruttivi per la dottrina civilistica che da un decennio ormai si adopera nella definizione di una figura enigmatica, quale, appunto, quella delineata dall'art. 2645 *ter* cod. civ. La legge “dopo di noi”, infatti, non agevola la mera costituzione di un vincolo di destinazione che persegua la nobile finalità individuata dal legislatore, bensì quella che s'inserisce in una operazione negoziale articolata, che ha riguardo anche alla fase attuativo-gestoria e, quindi, ai rapporti tra disponente, gestore, beneficiari e controllante, al fine di

---

<sup>368</sup> L'inosservanza del *pactum fiduciae* non interferisce sulla validità del contratto con il quale il fiduciario abbia trasferito il bene ad un terzo, indipendentemente dalla buona o dalla mala fede di quest'ultimo, salvo restando il diritto del fiduciante di essere risarcito del danno derivantegli dall'inadempimento di quel patto.

<sup>369</sup> Dai lavori preparatori emerge che l'ambito applicativo della legge “dopo di noi”, originariamente concepito soltanto con riferimento al trust, è stato poi esteso ai vicoli di destinazione *ex art. 2645 ter* c.c. e ai fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario per non discriminare strumenti in grado di realizzare effetti di separazione e destinazione patrimoniale, analoghi al trust e, dunque, di garantire il raggiungimento della finalità legislativa.

garantire l'adeguatezza dell'assetto negoziale allo scopo di cura ed assistenza del soggetto debole. In particolare, la realizzazione della finalità destinataria, meritevole *in re ipsa* perché attuativa di principi costituzionali posti a tutela di esigenze insopprimibili della persona, è tale da richiedere il trasferimento dei beni destinati – che in forza dell'opponibilità del vincolo trascritto costituiscono patrimonio separato – ad un gestore il quale assume l'obbligo di amministrarli ed impiegarli, sotto il vigilante controllo di un soggetto all'uopo incaricato<sup>370</sup>, con il fine precipuo di assistere la persona gravemente disabile priva del supporto genitoriale o in vista del suo venir meno, nonché l'obbligo di rendicontare i risultati dell'attività gestoria, secondo le modalità definite dal destinante. Trattasi, con tutta evidenza, di un trasferimento strumentalmente connesso all'attuazione del fine di destinazione, tant'è che cessato il vincolo con la morte del beneficiario sussiste in capo al medesimo gestore un obbligo di ritrasferimento del patrimonio che eventualmente residua a favore dell'originario disponente o di altri soggetti da quest'ultimo indicati.

L'impressione è che il legislatore, nel tentativo di delineare un regime impositivo unitario per strumenti negoziali diversi, ma suscettibili di realizzare la medesima finalità, con specifico riguardo alla figura di cui all'art. 2645 *ter* cod. civ., abbia finito per subordinare l'operatività delle agevolazioni fiscali “dopo di noi” alla costruzione di una operazione negoziale complessa, positivizzando una delle possibili modalità attuative della destinazione *ex* art. 2645 *ter* cod. civ., che si articola, in particolare, nella costituzione di un vincolo di destinazione al quale funzionalmente si collega il trasferimento fiduciario dei beni destinati, con obbligo di gestione, sotto la vigilanza di un “guardiano” cui è conferito apposito mandato, e ritrasferimento alla cessazione del vincolo con la morte del beneficiario affetto da disabilità grave.

Un'operazione negoziale così architettata sembra accorciare le distanze rispetto al *trust* dei sistemi giuridici di *common law*. Analogamente, si ha un trasferimento ad un terzo di uno o più beni, aggredibili soltanto dai creditori di

---

<sup>370</sup> Ricorda la figura del *protector* nel *trust*.

scopo, gestiti ed amministrati in funzione della finalità destinataria. Ciononostante, le differenze continuano ad essere rimarchevoli poiché nel *trust*, oltre al carattere bidirezionale della separazione patrimoniale, è soprattutto la posizione del *beneficiary* ad essere più incisivamente tutelata, rispetto – come si vedrà – al beneficiario di cui all'art. 2645 ter cod. civ.<sup>371</sup>. Difatti, nei sistemi di *common law*, in caso di *breach of trust*, il beneficiario gode di una forma di tutela, il cd. *tracing*, avvicicabile a uno *jus sequelae*, mediante la quale riceve una protezione *lato sensu* recuperatoria, oltre che obbligatoria<sup>372</sup>, difficilmente importabile nei sistemi di *civil law*.

### 3. Circolazione dei beni destinati e risoluzione dei conflitti

Si è già visto come in mancanza di una previsione normativa espressa, del tenore, ad esempio, di quella contenuta all'art. 169 cod. civ. in tema di fondo patrimoniale, non può sostenersi che il bene destinato ai sensi dell'art. 2645 ter cod. civ. sia sottratto al traffico giuridico. La realtà del vincolo – si ripete – non deve essere intesa come assoluta indisponibilità del bene; essa, piuttosto, incide sui contenuti del diritto dominicale, orientando l'esercizio delle facoltà goditive e dispositive del bene verso la realizzazione dello scopo di destinazione. Destinazione non è, quindi, sinonimo di inalienabilità: come autorevolmente sostenuto, il vincolo destinatorio si distingue dal divieto di alienazione di cui all'art. 1379 cod. civ., operando i due istituti su piani differenti<sup>373</sup>, sicché una eventuale

---

<sup>371</sup> A. LUMINOSO, *Appunti sui negozi traslativi atipici*, Milano, 2007, p. 83 ss. Secondo, invece, M. LUPOI, *Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter cod. civ. quale frammento di trust*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2006, p. 169 ss., l'atto di destinazione è un «frammento di trust» perché «tutto ciò che è nell'«atto di destinazione» è anche nei trust, ma i trust si presentano con una completezza di regolamentazione e una collocazione nell'area della fiducia che l'«atto di destinazione» non presenta».

<sup>372</sup> Sulle tecniche di tutela del beneficiario del *trust* nei sistemi di *common law* e *civil law*, in particolare quello italiano, si rinvia a A. NERI, *Il trust e la tutela del beneficiario*, Padova, 2005.

<sup>373</sup> Sul punto si rinvia al contributo di M. COMPORATI, *Divieti di disposizione e vincoli di destinazione*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, Milano, 1998, p. 847 ss., spec. p. 864 ss. Dello stesso avviso è M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 201 ss. In senso contrario cfr. A. LUMINOSO, *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 997 ss., il quale sostiene che l'art. 2645 ter cod. civ. sembra assumere il significato di una deroga al principio generale sancito dall'art. 1379 cod. civ., consentendo ora ai privati di porre in essere vincoli di

previsione convenzionale di inalienabilità, non essendo effetto connaturale alla destinazione, rilevarebbe comunque in via autonoma, sarebbe inopponibile ai terzi ed affidata ad una tutela meramente obbligatoria<sup>374</sup>.

In ogni caso, l'eventuale circolazione del bene destinato ai sensi dell'art. 2645 *ter* cod. civ. non pregiudica la «realizzazione del fine di destinazione» poiché il vincolo funzionale impresso, opponibile in forza della trascrizione, accompagna il bene medesimo in tutte le sue vicende giuridiche fino alla cessazione, fisiologica o patologica, della destinazione medesima. Ciò ha indotto parte della dottrina a configurare il vincolo di destinazione quale fonte di una obbligazione *propter rem*<sup>375</sup> ovvero di un onere reale<sup>376</sup>.

---

destinazione oltre i limiti temporali stabiliti dall'art. 1379 c.c.; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 194 ss., il quale, sul presupposto che l'art. 1379 cod. civ. costituisca «disposizione generale, suscettibile di deroga in relazione a determinati beni, soggetti ad un idoneo regime pubblicitario», ritiene di individuare nell'art. 2645 *ter* cod. civ. «un congegno idoneo a dar luogo, in presenza di un vincolo di destinazione, ad un vero e proprio divieto convenzionale di alienazione, opponibile a terzi grazie alla trascrizione, ogni qual volta detta alienazione si ponga in contrasto con il fine di destinazione», poiché il profilo destinatorio attribuisce «maggior meritevolezza al divieto pattizio di alienazione, e quindi maggior rilievo allo stesso nella comparazione con l'interesse alla libera circolazione giuridica del bene». In giurisprudenza v. Trib. Reggio Emilia 23-26 marzo 2007, in *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 451 ss., secondo cui l'art. 2645 *ter* c.c. (norma successiva e speciale), nel prevedere l'opponibilità ai terzi dell'inalienabilità (ove trascritta nei RR. II.), scardina il disposto dell'art. 1379 c.c. («Divieto di alienazione»), il quale sancisce (*rectius*, sanciva) che «il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti». In proposito v. la nota critica di A. MORACE PINELLI, *Tipicità dell'atto di destinazione e alcuni aspetti della sua disciplina*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 478 ss., il quale evidenzia l'errore in cui è incorsa la sentenza commentata, non costituendo l'inalienabilità un effetto automatico della destinazione, sebbene non esclude che il vincolo di destinazione possa essere rafforzato dalla previsione di una clausola di inalienabilità dei beni destinati, ai sensi dell'art. 1379 c.c., in ogni caso non opponibile a terzi ed affidata ad una tutela meramente obbligatoria e non di tipo reale.

<sup>374</sup> M. BIANCA, M. D'ERRICO, A. DE DONATO, C. PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, cit., p. 44, per i quali, sebbene rientri nell'autonomia privata inserire una clausola di inalienabilità dei beni destinati, tuttavia, «non essendo il regime di inalienabilità l'effetto automatico dell'atto di destinazione, dovrebbe applicarsi il principio generale stabilito dall'art. 1379 del codice civile in ordine alla necessità che il divieto di alienazione sia contenuto entro convenienti limiti di tempo».

<sup>375</sup> Per la configurabilità in termini di obbligazione reale v. G. LENER, *Atti di destinazione e rapporti reali*, cit., p. 1189 ss.

<sup>376</sup> E. MATANO, *I profili di assolutezza del vincolo di destinazione: uno spunto ricostruttivo delle situazioni giuridiche soggettive*, cit., p. 375, rileva come il vincolo di destinazione sembri ricalcare la fisionomia dell'onere reale, sostanziandosi, sul piano dei contenuti, in un «obbligo del gestore di amministrare e impiegare i beni secondo finalità prefisse; un obbligo di prestazione che tuttavia è direttamente

Tralasciando i tratti differenziali<sup>377</sup>, il ricorso a figure dalla doppia anima, reale e obbligatoria, consentirebbe di superare l'*impasse* di una destinazione che lo stesso disponente è chiamato a realizzare allorquando non abbia conferito l'incarico gestorio a un terzo. Difatti, nell'ipotesi in cui le obbligazioni gestorie non abbiano fonte nella conclusione, *a latere*, di un mandato o un patto fiduciario, in tal modo si giustificerebbe giuridicamente l'obbligo attuativo in capo al disponente e la relativa ambulatorietà in caso di trasferimento della *res* vincolata<sup>378</sup>.

L'invocazione di figure ibride, divise tra la realtà e l'obbligatorietà, incontra l'opposizione di chi, muovendo dall'idea che dal vincolo di destinazione *ex art.* 2645 *ter* cod. civ. nascano obbligazioni di natura personale, esclude – considerata

---

inerente al bene, rendendo la specifica destinazione una connotazione oggettiva dello stesso, opponibile *erga omnes*, ma senza che sia fissata in capo a un singolo soggetto la legittimazione attiva ad agire», essendo il vincolo di cui all'art. 2645-*ter* cod. civ. coercibile su iniziativa di qualunque interessato; V. CORRIERO, *Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione patrimoniale*, cit., p. 96 ss., la quale motiva la natura di onere reale per la compresenza dell'elemento reale e di quello obbligatorio, del diritto alla realizzazione dello scopo e dell'obbligo di rispettarlo e realizzarlo; anche secondo P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 128, il vincolo circola «come un onere reale»; M. BIANCA, M. D'ERRICO, A. DE DONATO, C. PRIORE, *L'atto notarile di destinazione*, cit., p. 47, i quali discorrono dell'introduzione di «una figura speciale di onere, connotato dalla realtà».

<sup>377</sup> Per i quali si rinvia a L. BIGLIAZZI GERI, *Oneri reali e obbligazioni propter rem*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu-Messineo, XI, t. 3, Milano, 1984, p. 3 ss.; A. FUSARO, *Obbligazioni propter rem ed onere reale*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XII, Torino, 1995, p. 390 ss.; M. RINALDO, *Obbligazioni propter rem e onere reale*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg.*, VIII, Torino, 2013, p. 409 ss.

<sup>378</sup> Così ragionando – osserva E. MATANO, *I profili di assolutezza del vincolo di destinazione: uno spunto ricostruttivo delle situazioni giuridiche soggettive*, cit., p. 375 ss. – si giustificerebbe «l'aspetto obbligatorio del fenomeno al pari di quello reale del vincolo di impiego e di responsabilità, in modo da descrivere il rapporto senza attribuire posizioni di diritto reale atipico al beneficiario (che si pone quale termine di riferimento degli interessi, esterno alla struttura del rapporto) e senza snaturare in senso funzionale il fondamentale diritto di proprietà. Non da meno la costruzione prospettata garantisce la permanenza del vincolo anche negli eventuali successivi trasferimenti [...] rendendolo immanente ai beni per tutta la durata prevista dall'atto di destinazione, attraverso il diritto di seguito proprio delle situazioni giuridiche a struttura reale. Tale immanenza del vincolo si realizzerebbe nei confronti dei successivi aventi causa dei beni destinati, sia sul piano delle possibilità di impiego ed amministrazione dei beni, sia su quello dell'obbligo di attivarsi, consentendo la perpetuazione delle finalità destinatorie, senza che sia a tal fine necessaria un'autonoma assunzione del relativo obbligo da parte dell'avente causa dei beni destinati, il quale acquisterebbe i beni nello stato di fatto e di diritto in cui versano al momento del trasferimento, restando soggetto al regime giuridico originariamente predisposto attraverso l'atto di destinazione, che si cristallizza nell'onere reale».

anche la vaghezza disciplinare – la tipizzazione di un nuovo schema reale o un’obbligazione *propter rem*<sup>379</sup>, «la cui trascrizione, contrariamente a quanto previsto dall’art. 2645-ter c.c., avrebbe dovuto riguardare non già il vincolo in sé, ma l’eventuale patto derogatorio alla sua disciplina legale, che, viceversa, non esiste»<sup>380</sup>.

In realtà, il ricorso a figure giuridiche storicamente discusse e dalle incerte fisionomie, quali appunto le obbligazioni *propter rem* e gli oneri reali, sembra mostrare l’incapacità di guardare al fenomeno proprietario nelle sue possibili molteplici configurazioni<sup>381</sup>. Al fine di assicurare l’attuazione del programma destinatorio, anche in caso di trasferimento, non occorre necessariamente immaginare il vincolo quale fonte di una obbligazione gestoria che ambula unitamente alla *res* destinata, senza con ciò ricusare l’idea della relativa natura reale.

La realtà del vincolo destinatorio di cui all’art. 2645 ter cod. civ., come visto, sebbene non innovi il catalogo dei diritti reali, si traduce nella

---

<sup>379</sup> A partire dagli anni cinquanta, la giurisprudenza costantemente predica la tipicità delle obbligazioni *propter rem* e degli oneri reali, come per i diritti reali, affermando che essi hanno titolo esclusivamente nella legge, quanto alla loro costituzione, non sono in *dominium privatorum*, costituiscono un *numerus clausus* e, pertanto, sono insuscettibili di generica applicazione per volontà delle parti. Cfr., *ex multis*, Cass. Civ., 18 gennaio 1951, n. 141, in *Giur. it.*, 1952, I, p. 129; Cass. civ., 26 giugno 1952, n. 1896, in *Foro it.*, 1953, I, c. 1657. In senso contrario, in dottrina, v. L. BIGLIAZZI GERI, *Oneri reali e obbligazioni propter rem*, cit., p. 231 ss.

<sup>380</sup> In questi termini F. GAZZONI, *Osservazioni sull’art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 167. In senso analogo v. G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 189, secondo il quale con l’obbligazione *propter rem*, differentemente dal vincolo di destinazione, «non si disciplina la destinazione oggettiva del bene, funzionale al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela, ma si pongono obbligazioni a carico anche dei futuri proprietari dell’immobile. Risultato, questo, che *non può ritenersi rimesso all’autonomia privata, proprio perché inciderebbe — più che sulla situazione oggettiva del bene — sulla sfera giuridica e sulla libertà personale di altri soggetti, estranei al negozio*, sacrificandone l’autonomia ed imponendo a carico degli stessi *prestazioni patrimoniali che solo la legge può imporre* (art. 23 della Costituzione)»; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 255, per il quale «il vincolo di destinazione non può generare obbligazioni *propter rem*, che impongano prestazioni accessorie, eventualmente consistenti anche in un *facere*, a carico dei successivi titolare del bene» poiché «nel nostro ordinamento tali obbligazioni sono rigorosamente tipiche e non possono trovare la loro fonte nell’autonomia privata»; B. MASTROPIETRO, *Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, cit., p. 54 ss., la quale, oltre al carattere atipico che in tal caso caratterizzerebbe l’obbligazione reale, evidenzia l’ulteriore problema della determinazione o determinabilità dei soggetti del rapporto obbligatorio, che non sussisterebbe ove si ritenga che la classe dei beneficiari, e cioè il titolare della posizione attiva, possa essere indeterminabile.

<sup>381</sup> Sulla pluralità degli statuti proprietari si rinvia ancora una volta a P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Camerino-Napoli, 1970, p. 135 ss.

«conformazione» del contenuto del diritto dominicale, esercitabile non più liberamente, ma soltanto in funzione dello scopo di destinazione, anche dai successivi titolari ai quali il vincolo medesimo è opponibile perché pubblicizzato. Oggetto del trasferimento è, allora, una situazione dominicale che, intrinsecamente conformata dal vincolo, circola, *inter vivos* o *mortis causa*, con il fascio di diritti, poteri, facoltà e anche doveri esercitabili nel rispetto del fine di destinazione<sup>382</sup>. L'avente causa dal disponente acquista la titolarità di una situazione proprietaria “funzionalizzata”, che reca con sé il dovere di impiego dei beni vincolati ed i relativi frutti per l'attuazione della destinazione<sup>383</sup>. L'unica forma di esercizio consentita al titolare della *res* vincolata è quella conforme allo scopo di destinazione, tant'è che il terzo avente causa, in caso di frustrazione della finalità destinataria, è ugualmente esposto all'azione accordata dall'art. 2645 *ter* cod. civ. a «qualsiasi interessato», purché, ovviamente, il vincolo gli sia opponibile. Difatti, l'opponibilità del vincolo, in forza della trascrizione, impedisce all'avente causa un

---

<sup>382</sup> Cfr., in particolare, U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., p. 122, secondo il quale «il regime di opponibilità del vincolo reale non impedirà la trasmissione del diritto che, tuttavia, si trasferirà *cum onere suo*, ossia nelle sue oggettive caratteristiche discendenti dal vincolo funzionale impresso»

<sup>383</sup> In senso contrario v. A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 255, per il quale «quando il bene sia stato trasferito dal conferente ad un terzo, pur essendo la destinazione opponibile all'acquirente, quest'ultimo non ha in quanto tale doveri attuativi del vincolo», dovendosi distinguere «il vincolo dall'attività gestoria eventualmente necessaria per l'attuazione del programma destinatorio». Per B. MASTROPIETRO, *Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, cit., p. 220 ss., escluso che si possa ipotizzare in capo al terzo un obbligo di *facere* per realizzare la destinazione, il bene circolerebbe libero dal vincolo e l'opponibilità si risolverebbe, in primo luogo, nella persistenza di legittimazione, per il disponente o per il gestore, al compimento di tutti gli atti finalizzati alla attuazione dello scopo destinatorio poiché il terzo acquirente è obbligato non a realizzare ma a “subire” la realizzazione della destinazione, sicché gli si potranno opporre le attività che attuano la destinazione, la pretesa del beneficiario alle utilità derivanti dalla destinazione e l'azione esecutiva sui beni da parte dei creditori destinati. Manifesta perplessità anche S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 508, nota 377, la quale afferma che l'attribuzione degli obblighi attuatori dell'interesse in capo all'avente causa della *res* vincolata, disposta in contrasto col perseguimento dell'interesse destinatorio, «non sembra accoglibile, in mancanza di una previsione espressa anche in relazione al carattere *intuitu personae* che assume la funzione dell'attuatore dell'interesse di destinazione e delle obbligazioni di diverso contenuto (in particolare, di *facere*) che ne conseguono», configurandosi in caso contrario «un'ipotesi per certi aspetti analoga al c.d. *constructive trust*, ovvero un *trust* costituito *ex lege* (in base ai fondamentali principi di equità), quale rimedio ad un illecito arricchimento».

esercizio della situazione proprietaria acquisita che sia pregiudizievole dell'interesse destinatorio<sup>384</sup>.

L'opponibilità del vincolo ha poi sollecitato tra gli studiosi l'ulteriore interrogativo relativo all'applicabilità, in caso di conflitti circolatori, dell'art. 2644 cod. civ. Da un lato, si ammette l'operatività del meccanismo di prevalenza dato dalla priorità del titolo trascritto<sup>385</sup>; dall'altro, in assenza di espresso rinvio, si esclude l'applicazione dell'art. 2644 cod. civ. quale criterio risolutivo dei conflitti circolatori, considerando, conseguentemente, sufficiente l'anteriorità dell'acquisto rispetto alla trascrizione dell'atto di destinazione, sicché il terzo avente causa dal disponente soccomberebbe, essendogli il vincolo opponibile, soltanto qualora acquisti e trasciva l'atto di acquisto successivamente alla trascrizione dell'atto di destinazione<sup>386</sup>.

#### **4. Ineffettività della destinazione e «abuso della separazione patrimoniale»**

L'effettiva destinazione dei beni allo scopo, ossia il concreto impiego dei beni in conformità alla volontà destinataria, prescritto dall'art. 2645 *ter* cod. civ., giustifica la continuità degli effetti giuridici funzionali all'attuazione del programma finalistico disegnato, compensando i sacrifici imposti, in particolare, alla tutela del ceto creditorio mediante la specializzazione della responsabilità patrimoniale<sup>387</sup>.

Come visto, la separazione patrimoniale è effetto ancillare rispetto alla conformazione del diritto dominicale, sicché sarebbe privata di ogni significato in assenza di una attività in concreto realizzativa della destinazione, dalla quale soltanto originano i fatti che determinano la nascita di creditori c.d. di scopo<sup>388</sup>.

---

<sup>384</sup> In tema di opponibilità cfr. P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Esercizio della situazione e terzi*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, cit. p. 107.

<sup>385</sup> In questo senso, *ex multis*, G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 196 ss.; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 516 ss.; A. DI MAJO, *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, in M. Bianca (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, cit., p. 119.

<sup>386</sup> F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 184 ss.; B. MASTROPIETRO, *Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, cit., p. 221 ss.,

<sup>387</sup> U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., p. 123.

<sup>388</sup> A. FEDERICO, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 607

Diversamente, il negozio destinatorio si presterebbe a facili abusi, poiché sotto il velo della destinazione potrebbe celarsi un negozio diretto a creare una separazione di patrimoni che solo in se stessa troverebbe la propria ragione d'essere, contravvenendo al disposto di cui all'art. 2740 cod. civ. che vieta qualsivoglia negozio causalmente diretto a limitare la responsabilità patrimoniale fuori dai casi stabiliti dalla legge. Pertanto, nell'ipotesi in cui alla separazione patrimoniale non faccia effettivo seguito la realizzazione del programma destinatorio potrebbe configurarsi, come rilevato, un «abuso della separazione patrimoniale»<sup>389</sup> che, coerentemente, dovrebbe condurre alla caducazione del regime di responsabilità limitata.

Mutuato dagli studi della dottrina societaria in tema di personalità giuridica<sup>390</sup>, il rimedio è da taluni considerato suscettibile di essere applicato ogniqualvolta vi sia l'esigenza di sanzionare il ricorso abusivo alle tecniche di articolazione del patrimonio in compendi separati, prospettandone l'operatività anche con riferimento agli atti di cui all'art. 2645 *ter* cod. civ. in caso di gestione infedele dei beni destinati<sup>391</sup>. Così la destinazione, privata dell'effetto limitativo

---

<sup>389</sup> Così C. CACCAVALE, *Strumenti attuali di diritto positivo*, cit., p. 46; M. BIANCA, *Atti di destinazione e attuazione del vincolo*, cit., p. 218 ss.

<sup>390</sup> In tema di abuso della personalità giuridica cfr., *ex multis*, F. GALGANO, *L'abuso della personalità giuridica nella giurisprudenza di merito (e negli obiter dicta della Cassazione)*, in *Contratto e impresa*, 1987, pp. 365 ss.; N. DISTASO, *Superamento della personalità giuridica nei casi di abuso della stessa e ordinamento giuridico italiano*, in *Giur. It.*, 1970, pp. 158 ss.; P. MONTALENTI, *L'abuso della personalità giuridica*, in *Diritto privato*, 1997, pp. 276 ss.; N. ZORZI, *L'abuso della personalità giuridica: tecniche sanzionatorie a confronto*, Padova, 2002, p. 1 ss. In giurisprudenza cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2000, n. 804, in *Società*, 2000, p. 846 ss., con nota di E. CIVERRA,  *Può essere superato lo schermo della personalità giuridica?*, secondo cui, in una società per azioni, quando il c.d. "socio sovrano" si serve «della struttura sociale come schermo (così trasformandosi in "socio tiranno") al fine di gestire i propri affari con responsabilità patrimoniale limitata, può incorrere nel fenomeno definito dell'abuso di personalità giuridica, ravvisabile allorché alla forma societaria corrisponda una gestione in tutto e per tutto individuale. Si è sostenuto che il singolo debba rispondere in tal caso illimitatamente anche con il proprio patrimonio e sono altresì ipotizzabili forme di responsabilità civile e penale, avuto riguardo al ruolo svolto dal socio di maggioranza. Ma la società di capitali resta con tutti i suoi connotati, anche e soprattutto a tutela delle partecipazioni di minoranza non fittizie o fraudolente».

<sup>391</sup> Osserva M. BIANCA, *Atti di destinazione e attuazione del vincolo*, cit., p. 221 ss., che in tale ipotesi il rimedio dell'«abuso della separazione patrimoniale» determinerebbe «la caduta di un beneficio, la limitazione della responsabilità patrimoniale, il cui beneficiario diretto è il gestore abusivo,

della responsabilità patrimoniale, essenziale nel disegno dell'art. 2645 *ter* cod. civ., cesserebbe di operare.

Si obietta però, condivisibilmente, che la cessazione della destinazione, quale contromisura all'ineffettività in caso di inerzia o *mala gestio*, pregiudicherebbe la posizione degli interessati alla realizzazione del programma destinatorio, ai quali l'art. 2645 *ter* cod. civ. espressamente riconosce la legittimazione ad agire<sup>392</sup>. Soltanto qualora gli interessati non si attivino, potrebbe allora ipotizzarsi una connivenza agli intenti elusivi del disponente, tale da giustificare l'inoperatività della destinazione<sup>393</sup>. Valutazione, questa, fattuale e rilevante sul piano squisitamente probatorio<sup>394</sup>, sicché la mancanza di effettività potrà, ad esempio, agevolare il creditore nella prova della dolosa preordinazione di cui all'art. 2901, n. 1), cod. civ., qualora l'atto sia posto in essere anteriormente al sorgere del credito, ovvero rilevare quale prova dell'intesa simulatoria tra il disponente e l'interessato, non ostandovi la struttura unilaterale dell'atto di destinazione (art. 1414, comma 3, cod. civ.)<sup>395</sup>.

## **5. L'azione per la «realizzazione» della finalità destinataria e gli strumenti di tutela**

Il problema dell'ineffettività destinazione, lungi dal condurre all'automatica caducazione del vincolo, si sposta allora sul versante dei rimedi azionabili per la concreta attuazione della finalità destinataria<sup>396</sup>. In proposito, l'art. 2645 *ter* cod.

---

rafforzando l'idea, già espressa in dottrina, della necessaria effettività della destinazione e della congruità della stessa».

<sup>392</sup> S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 501, nota 364; B. MASTROPIETRO, *Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, cit., pp. 186-187; M. MALTONI, *Il problema dell'effettività della destinazione*, cit., in *elibrary.fondazione-notariato.it*.

<sup>393</sup> M. MALTONI, *Il problema dell'effettività della destinazione*, cit., in *elibrary.fondazione-notariato.it*.

<sup>394</sup> M. MALTONI, *Il problema dell'effettività della destinazione*, cit., in *elibrary.fondazione-notariato.it*.

<sup>395</sup> Sulla simulabilità degli atti unilaterali cfr. MARANI, *La simulazione negli atti unilaterali*, Padova, 1971; PUGLIATTI, *La simulazione dei negozi unilaterali*, Milano, Diritto civile. Saggi, 1951.

<sup>396</sup> In senso analogo v. C. CACCAVALE, *Strumenti attuali di diritto positivo*, cit., p. 47, per il quale in questa ipotesi «la problematica dell'effettività della destinazione viene in rilievo sotto il profilo delle modalità attraverso le quali il beneficiario del vincolo può reagire ad eventuali inadempienze da parte del gestore, al fine di assicurarsi la permanenza del vincolo stesso e, ancor prima, dei sistemi

civ., ricalcando la formulazione dell'art. 793, comma 3, cod. civ. in tema di adempimento dell'onere donativo, legittima, oltre al conferente, qualsiasi interessato ad agire per la «realizzazione» dell'interesse destinatorio. Il beneficiario, sebbene destinatario – in qualità di soggetto cui l'interesse destinatorio è “riferibile” – delle utilità derivanti dall'impiego dei beni destinati ed i relativi frutti per la realizzazione della destinazione, si confonde nell'indefinita categoria dei soggetti interessati. Ciò, come detto, induce ad escludere la riconducibilità della situazione beneficiaria nell'ambito della realtà o del credito, esauendo, piuttosto, la sua rilevanza giuridica nell'attribuzione di un potere di azione esperibile da qualunque altro soggetto portatore di un interesse patrimoniale o soltanto morale all'attuazione della destinazione, sì da indurre taluno finanche a ravvisarvi una sorta di *class action*<sup>397</sup>.

La formulazione dell'art. 2645 *ter* cod. civ., pur evocando il dettato dell'art. 793, comma 3, cod. civ. in tema di donazione modale, significativamente discorre non già di adempimento tecnicamente inteso, ma più ampiamente di «realizzazione», avvalorando l'idea della natura non creditoria della situazione beneficiaria. La realizzazione della destinazione non si sostanzia nell'adempimento di obbligazioni, ma nel compimento di attività giuridiche e materiali, protratte nel tempo, concretamente attuative del programma destinatorio<sup>398</sup>, poiché dirette ad assicurare l'«impiego» dei beni destinati ed i relativi frutti in vista dell'attuazione dello scopo di destinazione e, quindi, la devoluzione delle conseguenti utilità ai soggetti beneficiari.

L'azione di cui all'art. 2645 *ter* cod. civ. tutela la realizzazione dell'interesse destinatorio che, pur essendo del disponente, trascende la dimensione soggettiva

---

di prevenzione che l'ordinamento predispose per impedire che tali inadempienze producano danni irreparabili».

<sup>397</sup> È l'idea espressa da P. SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, cit., p. 128, il quale rileva che «la separazione rende *ex lege* il comportamento funzionale di qualunque proprietario del bene (il vincolo circola come un onere reale) e genera una specie di *class action*», spiegandosi, così, anche la legittimazione del conferente che «non avrebbe senso alcuno prevedere se il funzionario fosse un gestore nominato dal “conferente” medesimo».

<sup>398</sup> S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 501; M. BIANCA, *Atti di destinazione e attuazione del vincolo*, cit., p. 212.

del disponente medesimo perché “riferibile” ad uno o più beneficiari, determinati o determinabili, assumendo connotazione meritevole di tutela. La legittimazione riconosciuta a qualsiasi interessato, indipendentemente dalla titolarità di situazioni sostanziali tipiche<sup>399</sup>, testimonia, allora, la proiezione dell’interesse destinatorio oltre la sfera del disponente.

L’ampiezza del raggio entro il quale opera la legittimazione ad agire rappresenta un significativo indice della portata oggettiva ascrivibile all’interesse sotteso alla destinazione, al quale deve conformarsi l’esercizio delle facoltà e dei poteri dominicali. Ciò che rileva, a prescindere da una posizione di titolarità sul bene, è l’attuazione della destinazione che, ove disattesa per inerzia dell’attuatore o cattiva gestione, legittima ad agire chiunque vanti una situazione di interesse alla «realizzazione», prescindendo da chi è tenuto ad assicurarla, sia costui il disponente o un terzo, mandatario o fiduciario, ovvero l’avente causa per le ragioni innanzi illustrate. In tale ultimo caso, legittimato ad agire è *in primis* l’originario disponente, il quale conserva evidentemente l’interesse alla «realizzazione» della destinazione nonostante l’alienazione del bene destinato. Così si spiegherebbe l’utilizzo del termine «conferente» che, non a caso, compare soltanto nell’inciso dedicato alla legittimazione ad agire, viceversa eccessivamente valorizzato, soprattutto dalla giurisprudenza di merito, al fine di giustificare l’indefettibilità dell’effetto traslativo nella vicenda destinataria. Pur trasferendo il bene, il disponente continua evidentemente ad avere interesse alla concretizzazione di quella finalità destinataria che lo ha spinto ad imprimere il vincolo, sicché il legislatore gli ha espressamente riconosciuto un potere di azione avverso il nuovo proprietario.

L’art. 2645 *ter* cod. civ. tutela la finalità destinataria nella sua oggettiva rilevanza e, a tal fine, riconosce in capo agli interessati un potere di azione, sebbene nulla riferisca in ordine ai rimedi concretamente azionabili in caso di inattuazione della destinazione. Il silenzio del legislatore anche sul momento patologico della

---

<sup>399</sup> Si rinvia alle riflessioni di A. PROTO PISANI, *Dell’esercizio dell’azione*, in *Comm. cod. proc. civ.*, diretto da F. Allorio, Torino, 1973, p. 1081, il quale, sebbene con specifico riferimento all’art. 648 cod. civ., ravvisa negli “interessati” la titolarità di una legittimazione straordinaria *ad causam* che prescinde dalla titolarità di situazioni sostanziali tipiche.

fase attuativa suggerisce di indirizzare l'analisi verso le tecniche di tutela potenzialmente azionabili dagli interessati, diversificando i casi di inattuazione causata dall'inerzia dell'attuatore o da una *mala gestio* del patrimonio destinato da quelli derivanti dal compimento di atti di distrazione dallo scopo.

## **6. Segue. Sostituzione giudiziale e direttive gestorie in caso di inerzia dell'attuatore o cattiva amministrazione del patrimonio destinato**

In caso di inerzia dell'attuatore o cattiva amministrazione del patrimonio destinato, si è manifestata in dottrina l'esigenza di una "coazione alla realizzazione" mediante il ricorso all'apparato normativo offerto dagli artt. 2930 cod. civ. e ss. al fine di ottenere l'attuazione in forma specifica della finalità destinataria, ove possibile, profilandosi in caso contrario l'opportunità di provvedere ad una revoca e sostituzione giudiziale dell'attuatore<sup>400</sup>. Rimedio, questo, non contemplato dall'art. 2645 *ter* cod. civ., ma già ammesso in giurisprudenza con riferimento al *trust*<sup>401</sup> ed espressamente previsto in ipotesi affini. Nell'ambito della destinazione

---

<sup>400</sup> S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 501 ss.

<sup>401</sup> Il problema della *removal of trustee* è stato affrontato per la prima volta in sede di legittimità da Cass. civ., Sez. I, 13 giugno 2008, n. 16022, in *Corr. giur.*, 2009, p. 215 ss., con nota di F. GALLUZZO, *Destinazione negoziale e sostituzione dell'attuatore dello scopo, il destino del trust fund in caso di rimozione di un trustee infedele*. La controversia pendeva tra coniugi divorziati, nominati *co-trustees* di un *trust* regolato dalla legge inglese e costituito in favore delle figlie minorenni per l'amministrazione della casa familiare sita in Londra. Ciascuno dei coniugi chiedeva la rimozione dell'altro dall'ufficio di *trustee* per cattiva gestione. Il foro milanese, sia in primo sia in secondo grado, accoglie le reciproche domande, procedendo alla revoca di entrambi i coniugi e nominando un nuovo *trustee* ai sensi della *Section 41 Trustee Act 1925* [cfr. Trib. Milano, 21 novembre 2002, in *Foro it.*, 2003, I, 3198, e Corte d'App. Milano, 20 luglio 2004, in *Trusts*, 2005, p. 87 ss.]. La controversia è poi approdata in Cassazione, la quale nella citata pronuncia ha confermato la sentenza impugnata, osservando come l'oggetto specifico del contendere fosse rappresentato dalla richiesta di revoca giudiziale da un *munus* di diritto privato. Ciò, peraltro, ha sollecitato tra gli studiosi l'ulteriore interrogativo relativo alle modalità procedurali prescelte per l'instaurazione della causa, ricorrendo nella specie i caratteri propri della giurisdizione volontaria e non contenziosa, giacché la revoca giudiziale del *trustee* è volta a curare interessi e non già a tutelare diritti. Sull'adozione della procedura camerale in caso di revoca e sostituzione giudiziale del *trustee* cfr. L. PENASA, *Giurisdizione volontaria o contenziosa per una domanda di rimozione dall'incarico di trustee retta dalla legge inglese?*, in *Int'l Lis*, 2009, p. 143 ss.; F. CORSINI, *Il trustee nel processo di cognizione*, Torino, 2012, p. 49 ss. La conferma che trattasi di volontaria giurisdizione è giunta peraltro dagli

familiare, ad esempio, se uno dei coniugi ha male amministrato i beni costituenti il fondo patrimoniale, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione (artt. 168, comma 3, e 183, comma 1, cod. civ.). Ancora, in tema di usufrutto legale, anch'esso caratterizzato dalla destinazione dei frutti ai bisogni della famiglia, l'art. 334 cod. civ. espressamente dispone che qualora il patrimonio del minore sia male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale, affidando l'amministrazione medesima ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Le affinità riscontrabili tra le fattispecie destinatorie appena menzionate e la figura contemplata dall'art. 2645 *ter* cod. civ. suggeriscono, in caso di inattuazione della destinazione, l'ipotizzabilità di un intervento giudiziale, sollecitabile da qualunque interessato, affinché vengano disposti gli opportuni provvedimenti volti a rimediare ad una cattiva o inerte amministrazione, mediante la nomina di un terzo che affianchi o, addirittura, sostituisca l'attuatore<sup>402</sup>, sia questo titolare o meno del bene destinato e senza, peraltro, che la titolarità della situazione proprietaria venga recisa<sup>403</sup> dal provvedimento giudiziale, poiché la realizzazione dell'interesse sotteso alla destinazione trascende la situazione di appartenenza, la quale viene in sostanza relegata in secondo piano dalla necessità di dare attuazione al programma destinatorio. L'intervento giudiziale, più che appuntarsi sul profilo della titolarità del bene oggetto della peculiare destinazione, involge esclusivamente l'attività attuativo-gestoria, essendo quest'ultima lo strumento di realizzazione dell'interesse.

L'operatività di siffatto rimedio si palesa opportuna soprattutto lì dove il disponente non abbia affidato ad altri l'incarico attuativo oppure lo abbia fatto

---

stessi giudici di legittimità: cfr. Cass. civ., Sez. I, 01 febbraio 2016, n. 1873, in *CED Cassazione*, 2016.

<sup>402</sup> S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 506.

<sup>403</sup> La titolarità è il legame tra soggetto e situazione soggettiva: P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 674 ss.

omettendo, però, la previsione di appositi meccanismi rimediali di carattere convenzionale in caso di inadempimento delle obbligazioni gestorie.

La soluzione rimediale della nomina giudiziale di un terzo che ovvii alla cattiva gestione dell'attuatore, tuttavia, sembra essere ostacolata, in assenza di supporto normativo, dal principio di tipicità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione<sup>404</sup>. L'intervento giudiziale, nella specie, sarebbe, infatti, diretto non già alla tutela di diritti o status, bensì alla cura e alla gestione di interessi privati<sup>405</sup>, similmente a quanto accade con i provvedimenti, prima richiamati, di nomina del curatore *ex art.* 334 cod. civ. e di esclusione del coniuge dall'amministrazione del fondo patrimoniale *ex artt.* 168, comma 3, e 183, comma 1, cod. civ., per i quali si seguono le forme del rito camerale, trattandosi, pacificamente, di volontaria giurisdizione.

Il problema, peraltro, si è posto analogamente in tema di *removal of trustee* ed è stato risolto – non senza contrasti – positivamente<sup>406</sup>, mediante l'applicazione,

---

<sup>404</sup> Obiettano S. BARTOLI e D. MURITANO, *Le clausole di attuazione del vincolo*, cit., in *elibrary.fondazionenotariato.it*, che «dal tenore dell'art. 2645-ter c.c. - che è muto al riguardo - non è possibile desumere con certezza l'esistenza di un potere del giudice di nominare o revocare il gestore e l'interprete che ipotizzi, comunque, l'esistenza di un siffatto potere dovrebbe fare i conti con il noto principio di tassatività dei provvedimenti di volontaria giurisdizione». Sul *numerus clausus* dei provvedimenti di volontaria giurisdizione cfr. G. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale*. Vol. I. Procedimento e uffici in generale, Milano, 1985, p. 28 ed ivi nota 60, p. 133 e p. 148; G. ARIETA, in *Trattato di diritto processuale civile*, a cura di L. Montesano - G. Arieta, vol. II, tomo II, Padova, 2002, p. 1146, secondo il quale la tipicità delle forme della tutela camerale costituisce una «caratteristica unanimemente riconosciuta, essendo ogni provvedimento camerale previsto espressamente dalla legge»; A. JANNUZZI e P. LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004, p. 350 ss.

<sup>405</sup> Per una tale nozione di giurisdizione volontaria v. A. PROTO PISANI, *Usi e abusi della procedura camerale (Appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di interessi devoluta al giudice)*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, p. 407 ss.

<sup>406</sup> L. PENASA, *Giurisdizione volontaria o contenziosa per una domanda di rimozione dall'incarico di trustee retta dalla legge inglese?*, in *Int'l Lis*, 2009, p. 143 ss.; F. CORSINI, *Il trustee nel processo di cognizione*, Torino, 2012, p. 49 ss. In giurisprudenza, oltre alle pronunce citate nella nota 49, rese – stranamente – all'esito di un giudizio contenzioso, cfr. anche Trib. Genova, 29 marzo 2010, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, p. 408, con nota di M.A. LUPOI, *Mamma, ho sostituito il trustee!*, il quale ha disposto la nomina di un nuovo trustee in sostituzione del precedente dimissionario, confermando l'apertura dei giudizi nazionali a concedere i rimedi e a dare attuazione alle disposizioni della legge straniera applicabile che prevedano interventi qualificabili come di giurisdizione volontaria. In senso contrario v. Trib. Crotone, 26 maggio 2009, in *Trusts e attività*

nonostante l'assenza di norme interne di simile contenuto<sup>407</sup>, delle leggi straniere regolatrici dei *trusts* che prevedono siffatti interventi giudiziali – nomina e revoca del *trustee* e/o del guardiano, *directions* gestorie al *trustee*<sup>408</sup> – qualificabili come di volontaria giurisdizione. In tal modo, il giudice nazionale applica la norma processuale del foro – quindi, il rito camerale *ex artt. 737 ss. c.p.c.* – e la norma sostanziale straniera, superando così l'ostacolo del *numerus clausus* dei procedimenti di volontaria giurisdizione<sup>409</sup>.

Con riferimento alle disfunzioni attuative del programma destinatorio *ex art. 2645 ter cod. civ.*, occorre, quindi, individuare l'aggancio normativo che legittimi l'emanazione di un provvedimento giudiziale costituente esercizio di una funzione di volontaria giurisdizione.

L'*art. 2645 ter cod. civ.* si limita ad affermare che qualsiasi interessato può agire per la realizzazione della destinazione; perciò, la soluzione potrebbe essere quella di veicolare siffatti interventi giudiziali, quali la sostituzione dell'attuatore o l'impartizione di direttive gestorie, entro le maglie larghe dell'azione per la “realizzazione” della finalità destinataria. La genericità – più volte evidenziata –

---

*fiduciarie*, 2009, p. 650 ss., che ha respinto la domanda avanzata dalle beneficiarie minorenni di un *trust* al fine di ottenere la nomina di un curatore speciale e, contestualmente, l'autorizzazione del curatore medesimo alla presentazione dell'istanza per la nomina del *protector*, nonostante l'atto istitutivo prevedesse la sostituzione giudiziale del guardiano, poiché siffatta previsione negoziale, in assenza di un supporto normativo legittimante l'intervento giudiziale, è stata ritenuta contraria alle norme imperative e di ordine pubblico, in particolare, al principio di tipicità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione. Si badi, però, che nel caso deciso dal giudice crotonese si mette in rilievo che l'istante non aveva indicato la disposizione normativa – anche se straniera – in base alla quale aveva proposto la sua richiesta, non potendo questa essere accolta semplicemente richiamandosi al negozio giuridico che aveva previsto la facoltà di nomina giudiziale.

<sup>407</sup> A meno di non voler sostenere che, per effetto della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985, le norme straniere regolatrici dei *trusts* integrino, in Italia, ipotesi *extra codices* di provvedimenti di volontaria giurisdizione. Così S. BARTOLI e D. MURITANO, *Le clausole dei trusts interni*, Torino, 2008, p. 76 e p. 164.

<sup>408</sup> Ai giudici di *common law*, infatti, la tradizione di equità, la legge e la prassi riconoscono un'ampia gamma di poteri e una *inherent discretion* per intervenire, anche invasivamente, a “sostegno” o a protezione del *trust*, sotto molteplici profili.

<sup>409</sup> M.A. LUPOI, *Primi temi del diritto processuale dei trusts*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, p. 245 ss., spec. pp. 250-251, secondo il quale «questa combinazione tra *lex fori* e *lex causae* soddisfa il “*numerus clausus*” dei procedimenti di volontaria giurisdizione e non pone alcun problema generale di contrarietà all'ordine pubblico».

della formulazione legislativa e la sua neutralità<sup>410</sup> rispetto alle tipologie rimediali esperibili potrebbe legittimare, infatti, qualsivoglia intervento giudiziale – quindi, anche di volontaria giurisdizione – idoneo a realizzare l'interesse di destinazione. Soluzione, questa, suffragata dalle aperture – cui si faceva poc'anzi cenno – della giurisprudenza in tema di revoca e sostituzione del *trustee* e supportata dall'estensione applicativa, suggerita da un'identità di *ratio*, delle disposizioni normative in tema di fondo patrimoniale ed usufrutto legale operanti in caso di male amministrazione del patrimonio destinato.

### **7. Segue. Atti di distrazione dallo scopo destinatorio e abusi della situazione soggettiva proprietaria**

Qualora la frustrazione dello scopo di destinazione dipenda da un comportamento attivo dell'attuatore, si pone l'interrogativo concernente la sorte giuridica degli atti goditivi o *lato sensu* dispositivi<sup>411</sup> – diversi dall'alienazione – contrari o comunque estranei alla finalità destinatoria, in quanto distraenti le utilità della *res* vincolata dalla destinazione.

Il problema è affatto nuovo poiché si è proposto nei medesimi termini anche prima dell'introduzione dell'art. 2645 *ter* cod. civ. con riferimento alla cartolarizzazione dei crediti, ai fondi speciali di previdenza e assistenza, ai patrimoni societari destinati o, ancora, al fondo patrimoniale, non avendo il legislatore espressamente individuato la sanzione dell'atto di distrazione del bene

---

<sup>410</sup> S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 506.

<sup>411</sup> Il godimento consiste nella possibilità per il titolare della situazione di trarre dal bene – oggetto della situazione – le utilità coerenti con la funzione della situazione soggettiva e, più ampiamente, qualsiasi utilità che, pur non essendo direttamente assicurata dalla situazione, possa essere da essa ricavata indirettamente per la considerazione che tale bene riceve presso altri soggetti. Il potere di disposizione, invece, è il potere di provocare una vicenda costitutiva, modificativa o estintiva di un rapporto giuridico. In particolare, è atto di disposizione della situazione soggettiva non soltanto il suo trasferimento ad altri, bensì ogni atto di autonomia con il quale si costituisca una situazione soggettiva in capo ai terzi (ad esempio l'atto costitutivo di un diritto reale o personale di godimento). Sul punto, si rinvia a P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Godimento, disposizione e controllo*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, cit. pp. 93-94.

dallo scopo destinatorio, sicché la dottrina si è divisa – e continua a dividersi – tra l’invalidità, l’inefficacia o l’inopponibilità.

Analogamente, con riguardo al *trust*, non essendo importabile la peculiare tutela del *tracing*<sup>412</sup>, la civilistica italiana si è affannata nell’individuazione dei rimedi di diritto interno esperibili nel caso in cui il *trustee* compia atti dispositivi in violazione dell’atto istitutivo di *trust*, al fine di assicurare al beneficiario una tutela, per quanto possibile, avvicinata a quella prevista nei sistemi di *common law*. Sono state così prospettate – non senza difficoltà – diverse soluzioni rimediali: l’annullamento per conflitto di interessi, sulla falsariga dell’art. 1394 cod. civ., ipotizzando una alterità tra il *trustee*, rappresentante, e lo scopo del *trust*, rappresentato; il ricorso, anche da parte dei beneficiari, all’azione revocatoria *ex art.* 2901 cod. civ.; la ripetizione dell’indebito secondo lo schema dell’art. 2038 cod. civ. o l’arricchimento senza giusta causa di cui agli artt. 2041-2042 cod. civ.<sup>413</sup>.

Con l’ausilio degli sforzi interpretativi già compiuti, quanto all’art. 2645 *ter* cod. civ., occorre, quindi, interrogarsi, innanzitutto, sulla praticabilità della soluzione dell’invalidità, in particolare della nullità, dell’atto dispositivo contrario o estraneo alla finalità destinataria. Sebbene tale sanzione sia stata prospettata in ambiti affini, con l’avallo anche della giurisprudenza<sup>414</sup>, la prevalente elaborazione

---

<sup>412</sup> Il giudice italiano, infatti, non può ricorrere ai rimedi equitativi previsti nei sistemi giuridici di *common law*, dovendo necessariamente applicare la *lex fori* ai sensi dell’art. 12 della l. 218/1995.

<sup>413</sup> Per più ampie riflessioni si rinvia a A. NERI, *Il trust e la tutela del beneficiario*, cit., p. 361 ss.; A. GUARNERI, *Atti di disposizione illegittimi del trustee e possibili rimedi in civil law*, in I. Beneventi (a cura di), *I trusts in Italia oggi*, Milano, 1996, p. 118 ss.

<sup>414</sup> Con riferimento all’operazione di cartolarizzazione dei crediti, la soluzione della nullità dell’atto in contrasto con lo scopo di destinazione è stata proposta da D. MESSINETTI, *Il concetto di patrimonio separato e la c.d. «cartolarizzazione» dei crediti*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 108 ss., in considerazione della «finalità stessa della cartolarizzazione che evidenzia uno stretto legame con la realizzazione di un interesse pubblico», prospettando, per tale via, la configurabilità degli «atti in contrasto con la funzionalizzazione della destinazione come atti lesivi dell’ordine economico costituzionale». La normativa in tema di cartolarizzazione dei crediti – osserva l’autore citato – «individua in questa finalità fondamentale un valore ordinante, da cui possono nascere obblighi e prescrizioni di condotta anche al di là delle singole disposizioni che sono in essa comprese, purché conformi al principio direttivo della legge», il quale rappresenta uno di quei principi che vengono definiti di «ordine pubblico economico» e che hanno anche nel dettato costituzionale il loro puntuale riscontro (art. 47 Cost.). Perciò, si tratta – conclude l’autore – di «principi conformativi di regole che, là dove si pongano come ispiratrici della norma che impone la costituzione del patrimonio

dottrinale esclude il ricorso alla nullità dell'atto di distrazione dallo scopo, non avendo l'art. 2645 *ter* cod. civ. valenza di norma imperativa<sup>415</sup>. La nullità dell'atto costituirebbe, in ogni caso, un esito sovrabbondante rispetto all'attuazione degli interessi protetti dalla norma<sup>416</sup>.

La soluzione del problema non discende dall'invalidità dell'atto distrattivo, ma sembra dipendere, piuttosto, dall'opponibilità e, quindi, dalla prevalenza del vincolo di destinazione su altri titoli incompatibili, nonché dall'idoneità del meccanismo pubblicitario previsto<sup>417</sup>.

Si giunge così ad affermare l'inefficacia dell'atto dispositivo incompatibile con il perseguimento dello scopo di destinazione rispetto al beneficiario<sup>418</sup>.

---

separato agli effetti della legge sulla cartolarizzazione, possono essere fonte di nullità virtuali, ai sensi del comma 2° dell'art. 1418 c.c.». Con riguardo al fondo patrimoniale, la tesi della nullità dell'atto dispositivo compiuto in violazione dell'art. 169 cod. civ. è stata avanzata da R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, cit., p. 239 ss., il quale fa leva sul rilievo costituzionale degli interessi protetti dalla norma, cioè gli interessi della famiglia. In giurisprudenza v. Trib. Nola, Sez. II, ord. 05 novembre 2014, in *Imm. e propr.*, 2015, p. 192 ss., secondo cui «l'art. 169 c.c. configura una norma imperativa destinata alla tutela di un interesse pubblico, con la conseguenza che il negozio dispositivo di un bene rientrante nel fondo patrimoniale, compiuto da uno dei coniugi in assenza del consenso dell'altro, deve considerarsi nullo per illiceità»; allo stesso modo, Trib. Napoli, 9 ottobre 2001, in *Giur. nap.*, 2002, p. 61 ss., discorre di nullità per illiceità dell'atto in violazione dell'art. 169 cod. civ. Con riferimento, invece, ai fondi speciali di previdenza e assistenza *ex* art. 2117 cod. civ. cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 09 dicembre 2002, n. 17532, in *Giuda al diritto*, 2003, p. 64 ss., secondo la quale «è nulla la clausola di un fondo di previdenza integrativa la quale, prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 124 del 1993, preveda la restituzione al datore di lavoro dei versamenti da questo effettuati, ostandovi la natura retributiva, con funzione previdenziale, dei versamenti stessi e il divieto di distrazione sancito dall'articolo 2117 del codice civile»; Cass. civ., Sez. lavoro, 12 marzo 2002, n. 3630, in *Arch. civ.*, 2003, p. 85.

<sup>415</sup> Così S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., pp. 514-515, secondo la quale dal tenore dell'art. 2645 *ter* cod. civ. non è dato desumere una generalizzata sanzione di nullità dell'atto dispositivo compiuto in violazione del vincolo. Per la tesi della nullità cfr. invece G. FANTICINI, *L'articolo 2645-ter del codice civile: "Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche"*, in M. Montefameglio (a cura di), *La protezione dei patrimoni. Dagli strumenti tradizionali ai nuovi modelli di segregazione patrimoniale*, Rimini, 2015, p. 401 ss.

<sup>416</sup> S. POLIDORI, *Sub art. 1418*, in G. Perlingieri, *Codice civile annotato*, IV, 1, p. 1021.

<sup>417</sup> R. QUADRI, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., p. 1742; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 516 ss.

<sup>418</sup> S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 520; A. DI MAJO, *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, in M. Bianca (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, cit., p. 119, secondo il quale il rispetto del vincolo è garantito dalla "realità", così da rendere inefficaci atti di

Sarebbe, però, più corretto discorrere di irrilevanza dell'atto di distrazione rispetto agli interessati – compreso il beneficiario – alla realizzazione della finalità destinataria, giacché l'opponibilità – quale tecnica generale posta a presidio della circolazione giuridica – opera, in caso di conflittualità, su un piano diverso dall'efficacia, cioè quello, appunto, della rilevanza c.d. esterna<sup>419</sup>.

L'opponibilità del vincolo, in forza della trascrizione, rende, quindi, l'atto distrattivo non già inefficace, bensì irrilevante rispetto agli interessati. Ciò chiarito, l'identificazione dei rimedi da costoro esperibili muove dal preliminare inquadramento giuridico della condotta distrattiva.

Sulla scorta dell'orientamento incline a identificare l'abuso nell'esercizio «contrario o comunque estraneo» alla funzione – non già del diritto, bensì – della situazione soggettiva<sup>420</sup>, l'atto che distrae il bene – e i suoi frutti – dalla finalità

---

disposizione (da parte del conferente e/o del gestore) o atti di carattere esecutivo (da parte dei creditori generali) che quella destinazione rinneghino; R. QUADRI, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., p. 1742, per il quale «l'eventuale inefficacia dell'atto di disposizione dei beni del patrimonio separato per fini estranei allo scopo della destinazione sembra piuttosto dipendere, in effetti, dall'opponibilità del vincolo di destinazione al terzo contraente».

<sup>419</sup> P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Esercizio della situazione e terzi*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, cit. p. 107. Sul rapporto tra efficacia e inopponibilità v., altresì, P. PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 6 ss.

<sup>420</sup> P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 643 ss., precisa che «l'abuso è nozione che non si esaurisce nella configurazione dei limiti del singolo potere, ma si collega alla più ampia funzione della complessiva situazione della quale il potere è espressione», differenziandosi così dall'ipotesi di «eccesso», ove il potere manca del tutto o supera i limiti imposti. Nello stesso senso cfr., altresì, L. TULLIO, *Eccezione di abuso e funzione negoziale*, Napoli, 2005, p. 165 ss., la quale discorre, propriamente, di abuso della situazione soggettiva «volgendo l'attenzione a quei diversi aspetti dell'esercizio – potere di godimento, di disposizione e, talvolta, di controllo – realizzati in maniera contraria o non conforme alla funzione della situazione soggettiva della quale sono espressione». L'abuso del diritto è stato oggetto di numerosi contributi dottrinali tra cui, senza pretesa di completezza: ROTONDI, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1923, p. 105 ss.; D'AMELIO, *Abuso del diritto*, nel *Noviss. Digesto it.*, I, Utet, 1957, p. 95 ss.; NATOLI, *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, 37 ss.; ROMANO, *Abuso del diritto*, in *Enc. del dir.*, I, Giuffrè, 1958, p. 166 ss.; PATTI, *Abuso del diritto*, nel *Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ.*, I, Utet, 1987, p. 2 ss.; SALVI, *Abuso del diritto I) Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, I, 1988, Ed. Enc. it., p. 1 ss.; RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, Il Mulino, 1998; MESSINETTI, *Abuso del diritto*, in *Enc. del dir.*, agg. II, Giuffrè, 1998, p. 1 ss.; BUSNELLI-NAVARRETTA, *Abuso del diritto e responsabilità civile*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, V, Giuffrè, 1998, p. 28 ss.; PINO, *L'abuso del diritto tra teoria e dogmatica*, in *Eguaglianza, ragionevolezza e*

destinatoria cui è vincolato deve considerarsi abusivamente compiuto dal titolare, in disparte le ipotesi in cui la distrazione derivi dall'inadempimento da parte di terzi di specifiche obbligazioni gestorie<sup>421</sup>.

In senso diverso, altra dottrina predica l'inefficacia dell'atto di distrazione perché posto in essere nonostante la «mancanza di legittimazione all'atto per difetto di titolarità delle facoltà esercitate»<sup>422</sup>. L'atto compiuto in dispregio dei limiti funzionali imposti alla situazione soggettiva vantata sul bene vincolato sarebbe così “eccessivo”, similmente all'atto compiuto dal *falsus procurator*.

In realtà, come più volte ribadito, il vincolo *ex art. 2645 ter* cod. civ. non limita la proprietà semplicemente privando il titolare di una o più facoltà ad essa connesse, ma la conforma orientandone la funzione verso la esclusiva soddisfazione degli interessi destinatori. Pertanto, «se il comportamento concreto non è giustificato dall'interesse che permea la funzione del rapporto giuridico del quale fa parte la situazione, si configura un abuso della stessa»<sup>423</sup>.

L'atto di godimento o dispositivo deviante il bene dalla finalità destinatoria cui è vincolato, pur essendo riconducibile entro la cornice contenutistica della situazione soggettiva proprietaria formalmente considerata, è frutto di esercizio «controfunzionale», quindi, abusivo della situazione proprietaria così come

---

*logica giuridica*, a cura di Maniaci, Giuffrè, 2006, p. 115 ss.; RESTIVO, *Contributo ad una teoria dell'abuso del diritto*, Giuffrè, 2007. In giurisprudenza cfr., *ex multis*, Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20106, in *Danno e resp.*, 2010, p. 347 ss.

<sup>421</sup> In tale ipotesi, il disponente è legittimato ad invocare la tutela risarcitoria *ex art. 1218* cod. civ.

<sup>422</sup> U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter* cod. civ., cit., pp. 124-125, il quale ulteriormente osserva che «l'atto compiuto in dispregio dei limiti funzionali imposti alla situazione soggettiva vantata sul bene vincolato è, infatti, compiuto in assenza di corrispondente facoltà da parte del titolare, la cui investitura nella situazione soggettiva vantata è strettamente correlata alla causa di destinazione che connota l'attribuzione patrimoniale non soltanto nel momento genetico».

<sup>423</sup> Così, ancora una volta, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 644, il quale rileva ulteriormente la possibilità di prospettare «una varietà di atteggiamenti dell'abuso in relazione alle singole situazioni e alle loro concrete funzioni» e avverte della complessità della relativa valutazione «perché postula l'accertamento di controinteressi giuridicamente rilevanti da considerarsi secondo un equo temperamento, cioè secondo criteri di proporzionalità individuale e sociale».

conformata dal vincolo<sup>424</sup>, perché frustrante l'interesse che quella concreta situazione proprietaria è preordinata a realizzare una volta costituito il vincolo. Il ricorso alla figura giuridica dell'abuso consente così una costante analisi funzionale di atti e comportamenti posti in essere dal titolare della *res* vincolata al fine di intervenire là dove l'esercizio della situazione proprietaria sia lesivo dell'interesse destinatorio meritevole di tutela secondo il sistema vigente e i suoi valori normativi.

L'inquadramento giuridico di atti e comportamenti del titolare del bene destinato nell'alveo dell'abuso della situazione soggettiva proprietaria consente ora la giusta identificazione dei rimedi offerti dall'ordinamento, concretandosi la condotta abusiva nella lesione di un interesse protetto, cioè l'interesse destinatorio. In assenza di un rimedio di carattere generale applicabile ogniqualvolta sia ravvisabile l'esercizio abusivo della situazione soggettiva<sup>425</sup>, le soluzioni rimediali concretamente operative discendono dalla natura della finalità destinataria pregiudicata e dal tipo di atto o comportamento abusivamente posto in essere o esercitato. Le tecniche di tutela, quindi, variano caso per caso, considerata la genericità e la neutralità dell'«azione-contenitore»<sup>426</sup> accordata agli interessati dall'art. 2645 *ter* cod. civ.: la tutela può, allora, essere di natura inibitoria, in quanto diretta a neutralizzare condotte pregiudizievoli per la realizzazione dell'interesse di destinazione; di natura ripristinatoria, nell'ipotesi in cui sul bene destinato siano state realizzate opere che impediscono l'attuazione della finalità destinataria; di natura restitutoria, qualora le utilità del bene vincolato siano state devolute per scopi diversi.

---

<sup>424</sup> L'abuso è ravvisabile «ogni volta che un comportamento, pur coincidendo con il contenuto del diritto considerato dal punto di vista formale, in sostanza ne costituisce una deviazione». Così P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 645.

<sup>425</sup> L'abuso «non è una categoria giuridica dotata di una specifica disciplina, ma semplicemente una tecnica argomentativa per sindacare tutte le ipotesi nelle quali non si può discorrere né di mera liceità, né di illiceità in senso proprio, bensì di non meritevolezza del diritto o del comportamento, come esercitato o posto in essere». Così G. PERLINGIERI, *Profili civilistici dell'abuso tributario. L'imopponibilità delle condotte elusive*, Napoli, 2012, p. 9

<sup>426</sup> S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 537.

## 8. Segue. La surrogazione reale quale rimedio conservativo del vincolo di destinazione

Al fine di assicurare una tutela anche quantitativa della finalità destinataria, in dottrina ha trovato larghi consensi il rimedio della surrogazione reale<sup>427</sup>, quale strumento conservativo del vincolo di destinazione. Pur non essendo il fenomeno normato in termini generali<sup>428</sup>, è generalmente accettata la ricostruzione secondo cui ricorre surrogazione reale nelle ipotesi in cui il legislatore, sulla scorta di specifiche esigenze conservative, autorizza la sopravvivenza della relazione giuridica nonostante la sostituzione del suo termine di riferimento oggettivo, prevedendo che in luogo dell'originario bene un altro funga da surrogato.

Il rimedio surrogatorio, considerato in una prospettiva funzionale unitaria<sup>429</sup>, conosce ora un'innovata operatività nell'ambito della destinazione negoziale<sup>430</sup>, consentendo la permanenza del vincolo *ex art. 2645 ter* cod. civ. anche là dove intervengano fattori che possano determinarne l'estinzione, come la sottrazione, la distruzione o il perimento del bene destinato<sup>431</sup>, purché questo, ai fini della realizzazione dell'interesse destinataria, non sia considerato nella sua individualità<sup>432</sup>. Tale impostazione teorica è, peraltro, suffragata dall'applicazione

---

<sup>427</sup> Sulla considerazione della surrogazione reale quale tecnica di conservazione del vincolo di destinazione cfr. M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, cit., p. 228 e ss.; M. BIANCA, *Atti di destinazione e attuazione del vincolo*, cit., p. 213 ss.; F. GALLUZZO, *Gli atti di destinazione e di amministrazione dei beni destinati*, cit., p. 233 ss.; S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 522 ss.; R. QUADRI, *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, cit., p. 1744 ss.

<sup>428</sup> Fra i numerosi contributi dedicati allo studio del tema della surrogazione reale cfr., *ex multis*, MAGAZZÙ, *Surrogazione reale*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 1497-1519; MOSCARINI, *Surrogazione reale*, in *Noviss. Dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, p. 969-975; TOMASSETTI, *Surrogazione*, in *Obbl. e contr.*, 2006, 10, p. 817 ss.

<sup>429</sup> M. BIANCA, *Atti di destinazione e attuazione del vincolo*, cit., p. 215.

<sup>430</sup> Il rimedio della surrogazione reale era, peraltro, previsto per gli istituti – ora abrogati – della dote e del patrimonio familiare.

<sup>431</sup> M. BIANCA, *Atti di destinazione e attuazione del vincolo*, cit., p. 213.

<sup>432</sup> S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 533.

giurisprudenziale della surrogazione reale al fondo patrimoniale<sup>433</sup> e alla figura del pegno rotativo<sup>434</sup>, anche in assenza di espresso riferimento normativo.

Tuttavia, nel caso dell'art. 2645 *ter* cod. civ., non operando il meccanismo surrogatorio *ex lege*, è necessario ricorrere a specifiche formalità trascrittive per pubblicizzare la sostituzione del bene vincolato, mediante la cancellazione del vincolo sui beni originariamente destinati e la sua trascrizione sui beni surroganti<sup>435</sup>, sulla falsariga di quanto dettato dal legislatore per la surrogazione del vincolo ipotecario (art. 2857 cod. civ.).

## 9. Rilievi conclusivi

La compiuta ricostruzione della fase attuativo-gestoria e dei possibili risvolti patologici mette in evidenza come l'ampiezza del riferimento alla «realizzazione» della finalità destinataria induce a ricondurre nell'alveo dell'art. 2645 *ter* cod. civ. un apparato rimediale eterogeneo e modulabile in relazione all'interesse di

---

<sup>433</sup> Cfr. Trib. Genova, decr. 26 gennaio 1998, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1999, p. 215, secondo cui «la lacuna della legge, che nulla prevede in ordine al reimpiego, deve essere colmata, ritenendo che sussista il potere del giudice – ed il dovere – di ordinare il reimpiego, salvo il caso in cui la necessità o l'utilità comprovata della famiglia comporti la consumazione del bene, ad esempio per fare fronte a spese necessarie nell'interesse dei figli». Nello stesso senso Trib. minori Emilia-Romagna, decr. 7 marzo 2001, in *Notariato*, 2002, p. 30; App. Bologna, sez. min., decr. 2 ottobre 2001, *ivi*, p. 31, ove sono riprese in sostanza, le medesime argomentazioni. In senso contrario rispetto alla ricorrenza di un obbligo di reimpiego, cfr. G. GABRIELLI, *Le autorizzazioni giudiziali nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, p. 48 s.

<sup>434</sup> A partire da Cass. civ., 28 maggio 1998, n. 5264, in *Corr. giur.*, 1998, p. 1320 ss., la giurisprudenza ammette la rotatività convenzionale del pegno, così salvaguardando la continuità della garanzia, nonostante il variare dei beni che ne costituiscono l'oggetto. In senso conforme cfr. Cass. civ., 27 settembre 1999, n. 10685, in *Corr. giur.*, 2000, p. 1226 ss.; Cass. civ., 11 novembre 2003, n. 16914, in *Guida al Diritto*, 2004, p. 64; Cass. civ., 5 marzo 2004, n. 4520, in *Guida al Diritto*, 2004, p. 77.

<sup>435</sup> Secondo alcuni, in questo caso dovrebbe effettuarsi una cancellazione ai sensi dell'art. 2668 c.c.; cfr., in questo senso, G. GABRIELLI, *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, cit., p. 339; G. PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 193. Altri, invece, ritengono debba precedersi ad un'annotazione a margine della trascrizione dell'atto di destinazione ai sensi dell'art. 2655 c.c.; cfr., in questo senso, F. GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645 ter c.c.*, cit., p. 185; A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, cit., p. 261; M. BIANCA, *Atti di destinazione e attuazione del vincolo*, cit., p. 216.

destinazione concretamente messo in evidenza<sup>436</sup>, teso a tutelare l'attuazione sia qualitativa – a fronte dell'inerzia o di condotte abusive dell'attuatore – sia quantitativa – conservazione del patrimonio destinato – del vincolo<sup>437</sup>.

All'esito dell'indagine svolta viene in evidenza la valenza autonoma dell'azione “per la realizzazione della destinazione”. L'art. 2645 *ter* cod. civ. tutela la finalità destinataria nella sua oggettiva rilevanza e il potere di azione riconosciuto agli interessati, oltre al disponente, non deve essere confuso con i rimedi autonomamente azionabili dal disponente medesimo avverso l'attuatore – mandatario o fiduciario – in caso di inadempimento di specifiche obbligazioni gestorie nascenti da rapporti contrattuali collegati alla vicenda destinataria. Né l'art. 2645 *ter* cod. civ. riconosce al beneficiario un'azione di responsabilità *ex* art. 1218 cod. civ. contro il disponente o il terzo gestore, salvo che il conferimento dell'incarico gestorio non assuma la fisionomia dello schema di cui all'art. 1411 cod. civ., ma in tal caso il rimedio azionabile non rinverrebbe comunque il proprio fondamento nel negozio di destinazione, bensì nel contratto – ad esso collegato – stipulato a favore del beneficiario stesso.

L'esclusione dell'esperibilità del rimedio risarcitorio *ex* art. 1218 cod. civ. si fonda sulla natura – più volte evidenziata – non creditoria della situazione beneficiaria, non essendo condivisibili quelle impostazioni che attribuiscono rilevanza obbligatoria al vincolo *ex* art. 2645 *ter* cod. civ. e ravvisano, quindi, un rapporto debito-credito tra disponente e beneficiario. Coerentemente alla delineata ricostruzione della figura, l'unilateralità della struttura negoziale e l'assolutezza della legittimazione ad agire escludono l'annoverabilità della situazione soggettiva beneficiaria nell'ambito del credito, la cui rilevanza giuridica, oltre che a giocare un ruolo nella valutazione di meritevolezza, si esaurisce, al pari di «qualsiasi

---

<sup>436</sup> S. MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, cit., p. 501; M. BIANCA, *Atti di destinazione e attuazione del vincolo*, cit., p. 212 ss., secondo la quale la tutela della destinazione ricomprende una «gamma di strumenti, dal risarcimento del danno, all'esecuzione in forma specifica, all'azione di riduzione in pristino nell'ipotesi in cui sul bene oggetto della destinazione siano state realizzate opere che impediscono l'attuazione della finalità destinataria, alla restituzione delle somme che sono state devolute per uno scopo particolare».

<sup>437</sup> Sulla classificazione dei rimedi v. M. BIANCA, *Atti di destinazione e attuazione del vincolo*, cit., p. 211.

interessato», nell'azionabilità della pretesa diretta ad ottenere, significativamente, non già l'adempimento in senso tecnico, bensì la «realizzazione» del fine destinatorio, ossia l'effettivo impiego dei beni destinati ed i relativi frutti in vista dell'attuazione dello scopo di destinazione e, quindi, la devoluzione delle conseguenti utilità ai soggetti beneficiari.

L'inattuazione della destinazione si traduce nella mancata realizzazione dell'interesse sotteso. Questo modella lo statuto giuridico del bene vincolato, senza al contempo costituire in capo a uno o più soggetti un diritto, reale o di credito, sul bene medesimo e/o sulla sua utilizzazione, sicché la corretta ricostruzione della fase attuativo-gestoria e dei rimedi azionabili in caso di inattuazione, allorquando nulla sia esplicitato nel rogito notarile mediante apposite clausole<sup>438</sup>, deve inevitabilmente muovere dalla natura delle situazioni coinvolte e dalla valorizzazione dell'efficacia conformativa del vincolo<sup>439</sup>, che funzionalizza l'esercizio della situazione dominicale verso la realizzazione dello scopo designato, precludendo forme di esercizio per esso pregiudizievoli.

Accedendo ad una prospettiva che non confina la destinazione nel ristretto orizzonte della garanzia patrimoniale<sup>440</sup>, l'aspetto dirompente del fenomeno sembra, dunque, risiedere proprio nel riconoscimento all'atto di autonomia della potenziale capacità di spezzare la rigidità delle forme di appartenenza dei beni attraverso la conformazione, ossia l'adattamento della struttura tipica della situazione dominicale all'interesse concreto meritevole<sup>441</sup>. Il tradizionale modello

---

<sup>438</sup> Sul contenuto delle clausole dell'atto notarile di destinazione si rinvia, ancora una volta, a M. BIANCA e A. DE DONATO (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, in *Quaderni Fondazione Italiana del Notariato*, in [elibrary.fondazione-notariato.it](http://elibrary.fondazione-notariato.it).

<sup>439</sup> In senso contrario, v. M. BIANCA, *Atti di destinazione e attuazione del vincolo*, cit., p. 211, la quale, ponendosi nella prospettiva rimediabile, sostiene l'irrilevanza della natura del vincolo o della situazione soggettiva tutelata, specie quella beneficiaria, poiché l'interesse destinatorio raccoglie ed unisce in un paradigma unitario i vari rimedi applicabili.

<sup>440</sup> La limitazione della responsabilità patrimoniale, sebbene sia effetto qualificante del fenomeno, non sembra più destare particolare stupore alla luce del *trend* legislativo degli ultimi anni che induce a rivalutare il carattere eccezionale delle prescrizioni legali in deroga al supposto principio di universalità della responsabilità patrimoniale.

<sup>441</sup> Vedi U. LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, cit., pp. 96-97, secondo il quale «la capacità dell'autoregolamento di interessi di incidere sulle forme

proprietario, caratterizzato dalla pienezza e dall'intangibilità, lascia quindi il posto a forme di appartenenza mutevoli, in considerazione delle diverse destinazioni imprimibili ad un bene, coerentemente ad una visione pluralistica della proprietà.

Sul piano sistematico, l'art. 2645 *ter* cod. civ. induce, pertanto, ad un profondo ripensamento di tradizionali categorie civilistiche, obbligando i giuristi più attenti a «disancorarsi da antichi dogmi, verificarne la relatività e storicità»<sup>442</sup>.

---

di appartenenza dei beni, quanto meno sotto il profilo della connotazione intrinseca dell'investitura nel diritto, consolida la consapevolezza della variabilità strutturale delle situazioni soggettive di vantaggio e, comunque, la negazione della loro rigidità, ormai più affermata che praticata dallo stesso legislatore».

<sup>442</sup> P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 129.

## BIBLIOGRAFIA

- ALPA G., *I principi generali*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1993;
- ANTONUCCI A., *L'azione revocatoria "semplificata": dubbi di costituzionalità dell'art. 12 D.L. 83/2015*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it);
- ANZANI G., *Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla luce dell'art. 2645 ter cod. civ.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, p. 398 ss.;
- ARIETA G., in *Trattato di diritto processuale civile*, a cura di L. Montesano - G. Arieta, vol. II, tomo II, Padova, 2002;
- AUBRY C. e RAU C., *Cours de droit civil français, d'après l'ouvrage de M.C.S. Zacharie*, Paris, 1856-1858, vol. V, § 573 ss. (traduzione it. curata da F. MUZJ, *Corso di diritto francese, sull'opera alemanna di C.S. Zach.*, Napoli, 1857-1858);
- AULETTA T., *Il fondo patrimoniale*, in *Il diritto di famiglia*, II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, a cura di Bonilini - Cattaneo, Torino, 1997;
- AZARA A., *Atto di destinazione ed effetto traslativo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 713 ss.;
- AZARA A., *La disposizione testamentaria di destinazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 83 ss.;
- BALLERINI L., *Atti di destinazione e tutela dei creditori: l'art. 2929 bis c.c. riduce i confini della separazione patrimoniale*, in *Giur. it.*, 2016, p. 272 ss.;
- BARALIS G., *Fondi immobiliari e SGR: problemi di pubblicità immobiliare*, in *Riv. not.*, 2012, I, p. 1249 ss.
- BARBIERA L., *Responsabilità patrimoniale. Disposizioni generali*, artt. 2740-2744, in *Cod. civ. Commentario Schlesinger*, Milano, 1991, p. 3 ss.;
- BARTOLI S. e MURITANO D., *Le clausole dei trusts interni*, Torino, 2008;
- BARTOLI S. e MURITANO D., *Le clausole di attuazione del vincolo*, in M. BIANCA e A. DE DONATO (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, in [elibrary.fondazione-notariato.it](http://elibrary.fondazione-notariato.it).
- BASINI G.F., *L'usufrutto legale dei genitori*, in *Il diritto di famiglia*, II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, diretto da G. Bonilini - G. Cattaneo, Torino, 1997;
- BEKKER E.I., *System des heutigen Pandektenrechts*, vol. I, Weimar, 1886, p. 141 ss., e ID., *Zur Lehre vom Rechtssubjekt: Genuß und Verfügung; Zwecksetzung, Zweckvermögen und juristische Person*, in *Jb. Jb.*, 12 (1873);
- BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1955;
- BIANCA C.M., *Diritto civile*, 7, *Le garanzie reali - prescrizione*, Milano, 2012;
- BIANCA M. (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007;
- BIANCA M. e DE DONATO A. (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, in *Quaderni Fondazione Italiana del Notariato*, Milano, 2013;

- BIANCA M., *Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati*, in AA.VV., *Destinazioni di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 161 ss.;
- BIANCA M., *Atti di destinazione e attuazione del vincolo*, in S. PAGLIANTINI, E. QUADRI e D. SINESIO (a cura di), *Studi in onore di Marco Comporti*, Milano, 2008, p. 199 ss.;
- BIANCA M., D'ERRICO M., DE DONATO A., PRIORE C., *L'atto notarile di destinazione*, Milano, 2006.
- BIANCA M., *Fiducia attributiva*, Torino, 2001.
- BIANCA M., *Il nuovo art. 2929-bis del codice civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1135 ss.;
- BIANCA M., *Trustee e figure affini nel diritto italiano*, in *Riv. notariato*, 2009, p. 557 ss.;
- BIANCA M., *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996;
- BIANCHI E., *Dei privilegi e delle cause di prelazione del credito in generale*, in *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza* a cura di Fiore e Brugi, Napoli-Torino, 1924;
- BIGLIAZZI GERI L., *Oneri reali e obbligazioni propter rem*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu-Messineo, XI, t. 3, Milano, 1984;
- BIGLIAZZI GERI L., *Usufrutto, uso e abitazione*, in *Tratt. Cicu e Messineo*, Milano, 1979;
- BIGLIAZZI GERI L., voce *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982;
- BIGLIAZZI-GERI L., *Revocatoria (azione)*, in *Enc. Giur.*, XXVII, Roma, 1991.
- BIONDI B., *I beni*, in *Trattato di diritto civile* diretto da F. Vassalli, IV, tomo I, Torino, 1956;
- BIZIOLI G., "Vincoli di destinazione: modalità applicativa del tributo successorio o fantomatica imposta autonoma?", in *Dialoghi Tributarî*, 2015, p. 108 ss.,
- BOGGIO L., *Fondi comuni di investimento, separazione patrimoniale, interessi protetti e intestazione di beni immobili*, in *Giur. it.*, 2011, 2, p. 333 ss.;
- BONELLI G., *La teoria della persona giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1910, p. 445 ss. e p. 593 ss.,
- BONINI R.S., *Dall'azione revocatoria all'espropriazione anticipata: la tutela dei creditori rispetto agli atti di destinazione*, in *Giur. it.*, 2016, p. 231 ss.;
- BONINI R.S., *Dall'azione revocatoria all'espropriazione anticipata: la tutela dei creditori rispetto agli atti di destinazione*, cit., p. 236 ss.;
- BRINZ A., *Lehrbuch der Pandekten*, Erlangen, 1888, III, p. 453 ss.;
- BRUTTI N., *Fondo comune di investimento: oggetto o soggetto di diritto*, in *Società*, 2011, 1, p. 46 ss.;
- BUSANI A. e PAPOTTI R.A., *L'imposizione indiretta dei trust: luci ed ombre delle recenti pronunce della Corte di Cassazione*, in *Corr. trib.*, 2015, p. 1203 ss.;
- BUSNELLI-NAVARRETTA, *Abuso del diritto e responsabilità civile*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, V, Giuffrè, 1998, p. 28 ss.;

CACCAVALE C., *Strumenti attuali di diritto positivo*, in AA. VV., *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 41 ss.,

CALICETI P., *Vecchie e nuove questioni in tema di fondi comuni di investimento*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, II, p. 219 ss.;

CALVO R., *Vincolo testamentario di destinazione: il primo precedente dei tribunali italiani*, in *Famiglia e dir.*, 2013, p. 786 ss.;

CARNEVALI U., *Negozi fiduciario*, in *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma, 1990;

CARRABBA A.A., *Testamento e destinazione (l'art. 2645.ter c.c. e il momento negoziale)*, in *Riv. Notariato*, 2014, p. 1124 ss.;

CARRESI F., *Del fondo patrimoniale*, in L. Carraro, G. Oppo, A. Trabucchi (a cura di), in *Comm. alla riforma del diritto di famiglia*, Padova, 1992;

CATAUDELLA A., *I contratti. Parte generale*, Torino, 2009;

CAVUOTO E., *Il nuovo art. 2929-bis: profili processuali (testo provvisorio)*, in [www.aigafoggia.it/wp-content/uploads/2015/12/Cavuoto\\_Il-nuovoart.-2929bisc.c..pdf](http://www.aigafoggia.it/wp-content/uploads/2015/12/Cavuoto_Il-nuovoart.-2929bisc.c..pdf);

CENNI M.L., *Il fondo patrimoniale*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. Zatti, vol. III, *Regime patrimoniale della famiglia*, a cura di F. Anelli e M. Sesta, Milano, 2002;

CEOLIN M., *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica all'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, Padova, 2010;

CEOLIN M., *Il punto sull'art. 2645 ter c.c. a cinque anni dalla sua introduzione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, II, p. 358 ss.;

CIAN G. e CASAROTTO G., voce *Fondo patrimoniale della famiglia*, in *Novissimo dig.*, App. III, Torino, 1982;

CIAN G., *Riflessioni intorno a un nuovo istituto del diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di Leopoldo Mazza*, I, Padova, 2007, p. 81 ss.;

CINQUE M., *L'atto di destinazione per i bisogni della famiglia di fatto: ancora sulla meritevolezza degli interessi ex art. 2645 ter cod. civ.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, p. 687 ss.;

CIPRIANI N., *Art. 2740 c.c.*, in *Cod. civ. annotato* a cura di G. Perlingieri, Napoli, 2010, p. 373 ss.;

CIVERRA E., *Può essere superato lo schermo della personalità giuridica?*, in *Società*, 2000, p. 846 ss.,

COMPORITI M., *Diritti reali in generale*, in *Trattato dir. civ. e comm.*, Milano, 2011;

COMPORITI M., *Divieti di disposizione e vincoli di destinazione*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, Milano, 1998, p. 847 ss.;

CONCETTI D. e SARTORI L., *Il nuovo art. 2929-bis c.c. tra tutela del ceto creditorio e certezza del diritto*, in *Riv. Notariato*, 2016, p. 145 ss.;

CONTRINO A., *"Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione 'creata' dalla Suprema Corte: osservazioni critiche"*, in *Rass. trib.*, 2016, p. 30 ss.;

- CONTRINO A., *Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio*, in *Riv. not.*, 2010, p. 440 ss.;
- CORASANITI G., *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze*, in *Dir. e pratica tributaria*, 2015, p. 688 ss.;
- CORRIERO V., *Autonomia negoziale e vincoli negli atti di destinazione patrimoniale*, Napoli, 2015;
- CORSINI F., *Il trustee nel processo di cognizione*, Torino, 2012;
- COSTANZA M., *Numerus clausus dei diritti reali e autonomia contrattuale*, in *Studi in onore di Cesare Grassetti*, Milano, 1980, p. 423 ss.;
- D'AMELIO M., *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale: disposizioni generali*, in *Comm. cod. civ.* D'Amelio e Finzi, Firenze, 1943;
- D'AMELIO, *Abuso del diritto*, nel *Noviss. Digesto it.*, I, Utet, 1957, p. 95 ss.;
- D'AMICO G., *L'Atto di destinazione (a dieci anni dall'introduzione dell'art. 2645 ter)*, in *Riv. dir. priv.*, 2016, p. 7 ss.;
- D'AMICO G., *La proprietà destinata*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 525 ss.;
- D'ERRICO M., *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del "conferente"*, in AA. VV., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, in [elibrary.fondazione-notariato.it](http://elibrary.fondazione-notariato.it);
- DE CRISTOFARO G., *L'usufrutto legale*, in *Tratt. dir. famiglia* diretto da P. Zatti, vol. II, *La filiazione*, a cura di G. Collura – L. Lenti – M. Mantovani, Milano, 2002;
- DE DONATO A., *Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili*, in AA. VV., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, in [elibrary.fondazione-notariato.it](http://elibrary.fondazione-notariato.it);
- DE DONATO A., *Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte*, in M. BIANCA (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 45 ss.;
- DE MARTINO A., *Azione revocatoria (dir. priv.)*, in *Noviss. Dig. It.*, 1958;
- DE NOVA G., *Esegesi dell'art. 2645 ter cod. civ.*, in *Atti del Convegno Atti notarili di destinazione dei beni: art. 2645 ter c.c.*, Milano, 19 giugno 2006, in [www.scuoladinotariatodellalombardia.org](http://www.scuoladinotariatodellalombardia.org);
- DE PAOLA V., *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, III, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1996;
- DELLA VALLE E., *Brevi note in tema di fiscalità del trust*, in *Giur. it.*, 2008, p. 2899 ss.;
- DI FILIPPO A. e VIGNALE M.R., *La responsabilità patrimoniale. Privilegi – pegno. Commento degli artt. 2740-2807 del codice civile*, Roma, 1966;

- DI LANDRO A.C., *La destinazione patrimoniale a tutela dei soggetti deboli. Riflessioni sulla l. 22 giugno 2016, n. 112, in favore delle persone con disabilità grave*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 47 ss.;
- DI LANDRO A.C., *L'art. 2645-ter e il trust. Spunti per una comparazione*, in *Riv. notariato*, 2009, p. 584 ss.;
- DI MAGGIO E., *Commento alla Legge per il "dopo di noi"*, in *Notariato*, 2016, p. 430 ss.;
- DI MAJO A., *Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto*, in M. Bianca (a cura di), *La Trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 118 ss.;
- DI PROFIO M.C., *Vincoli di destinazione e crisi coniugale: la nuova disciplina dell'art. 2645-ter*, in *Giur. merito*, 2007, p. 3183 ss.;
- DI RAIMO R., *L'atto di destinazione dell'art. 2645 ter: considerazioni sulla fattispecie*, in G. Vettori (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, p. 62 ss.;
- DI SABATO D., *L'atto di dotazione di beni in favore dell'associazione*, Napoli, 2003;
- DI SABATO F., *La disciplina dei patrimoni separati*, in *La riforma del diritto societario*, Roma, 2003;
- DINACCI G., *Atti di destinazione e situazioni di appartenenza*, in E. Del Prato (a cura di), *Studi in onore di Antonino Cautadella*, II, Napoli, 2013, p. 673 ss.;
- DISTASO N., *Superamento della personalità giuridica nei casi di abuso della stessa e ordinamento giuridico italiano*, in *Giur. It.*, 1970, p. 158 ss.;
- DOGLIOTTI M. e GALLO F., *Genitori e figli: l'usufrutto legale*, in *Fam. e dir.*, 2007, 3, p. 309 ss.;
- DONADIO G., *I patrimoni separati*, Bari, 1940;
- DONISI C., *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Napoli, 1972;
- DORIA G., *Il patrimonio 'finalizzato'*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 485 ss.;
- DURANTE V., voce *Patrimonio (dir. civ.)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1990;
- FALZEA A., *Introduzione e considerazioni conclusive*, in *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 23 ss.;
- FALZEA A., *L'atto negoziale nel sistema dei comportamenti giuridici*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, p. 20 ss.;
- FANTETTI F.R., *Separazione e titolarità del patrimonio nei fondi comuni di investimento*, in *Resp. civ.*, 2011, p. 124 ss.;
- FANTICINI G., *L'articolo 2645-ter del codice civile: "Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche"*, in M. Montefameglio (a cura di), *La protezione dei patrimoni. Dagli strumenti tradizionali ai nuovi modelli di segregazione patrimoniale*, Rimini, 2015, p. 401 ss.;
- FEDELE A., *Il trasferimento dei beni al trustee nelle imposte indirette*, in N. De Renzis Sonnino e G. Fransoni (a cura di), *Teoria e pratica della fiscalità dei trust*, Milano, 2008, p. 144 ss.;

- FEDERICO A., *Alienazioni a titolo gratuito e tutela dei creditori ex art. 2929 bis c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 784 ss.;
- FEDERICO A., *Atti di destinazione del patrimonio e rapporti familiari*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 614 ss.;
- FEDERICO A., *L'uso giurisprudenziale della causa concreta*, in AA. VV., *La giurisprudenza del foro napoletano e gli orientamenti nazionali ed europei in materia di obbligazioni e di contratti*, Napoli, 2015, p. 47 ss.;
- FEDERICO A., *La trascrizione degli atti di destinazione*, in R. Calvo e A. Ciatti (a cura di), *I contratti di destinazione patrimoniale*, Trattato dei contratti Rescigno - Gabrielli, Torino, 2014, p. 563 ss.;
- FEDERICO A., *Tipicità e atipicità dei contratti*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI, *L'incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti*, Napoli, 2016, p. 165 ss.;
- FERRARA F., *La teoria della persona giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1910, p. 785 ss.;
- FERRARA F., *La teoria della persona giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1911, p. 638 ss.;
- FERRARA F., *Teoria delle persone giuridiche*, Torino 1923;
- FERRI G.B., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966;
- FERRI G.B., *Meritevolezza dell'interesse ed utilità sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, p. 87 ss.;
- FERRO LUZZI P., *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. società*, 2002, p. 121 ss.;
- FIMMANÒ F., *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni*, Milano, 2008;
- FINOCCHIARO A. - FINOCCHIARO M., *Diritto di famiglia, Commento sistematico alla legge 19-05-1975, n. 151*, Milano, 1984;
- FRANSONI G., *Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione*, in *Corr. trib.*, 2008, p. 650 ss.;
- FRUGIELE P., *L'art. 2929 bis c.c. e l'inopponibilità degli atti dispositivi*, in *Imm. propr.*, 2016, p. 370 ss.;
- FUSARO A., *Obbligazioni propter rem ed onere reale*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XII, Torino, 1995, p. 390 ss.;
- GABRIELLI G., *Le autorizzazioni giudiziali nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, I, p. 48 ss.;
- GABRIELLI G., *Pubblicità degli atti condizionati*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, p. 21 ss.;
- GABRIELLI G., *Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 321 ss.;
- GABRIELLI G., voce *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982;
- GAFFURI G., *L'imposta sulle successioni e donazioni*, Padova, 2008;
- GALGANO F., *Delle persone giuridiche*, art. 11-35, in *Comm. cod. civile* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1969;

GALGANO F., *L'abuso della personalità giuridica nella giurisprudenza di merito (e negli obiter dicta della Cassazione)*, in *Contratto e impresa*, 1987, p. 365 ss.;

GALGANO F., *Sull'ammissibilità d'una fondazione non riconosciuta*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, II, p. 172 ss.

GALLO P., *Art. 2929 bis*, in G. BONILINI e A. CHIZZINI, *Della tutela dei diritti*, in *Comm. c.c. Gabrielli*, Torino, 2016;

GALLUZZO F., *Autodestinazione e destinazione c.d. dinamica: l'art. 2645 ter cod. civ. come norma di matrice sostanziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 131 ss.;

GALLUZZO F., *Destinazione negoziale e sostituzione dell'attuatore dello scopo, il destino del trust fund in caso di rimozione di un trustee infedele*, in *Corr. giur.*, 2009, p. 215 ss.;

GALLUZZO F., *Gli atti di destinazione e di amministrazione dei beni destinati*, in *Contr. impr.*, 2016, p. 205 ss.;

GAMBARO A., *Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, p. 169 ss.;

GAMBARO A., *I moderni sistemi di civil law tra influenze francesi e tedesche*, in *Tratt. dir. comp.*, a cura di Gambaro e Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 1996, p. 363 ss.;

GAMBARO A., *Note sul principio di tipicità dei diritti reali*, in *Clausole e principi generale nell'argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta*, Padova, 1998;

GAMBARO A., *Segregazione e unità del patrimonio*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2000, p. 155 ss.;

GAZZONI F., *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 62 ss.;

GAZZONI F., *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Giust. civ.*, 2006, II, p. 165 ss.;

GENNARO M., voce *Usufrutto legale dei genitori*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XIX, Torino, 1999, p. 579 ss.;

GENTILI A., *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 1 ss.;

GHIGI C., *Separazione patrimoniale e fondi comuni di investimento*, in *Giur. comm.*, 2011, II, p. 1146 ss.;

GHIRONI A., *La destinazione di beni ad uno scopo nel prisma dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Riv. notariato*, 2011, p. 1085 ss.;

GIORGIANNI M., *L'obbligazione (La parte generale delle obbligazioni)*, Milano, 1968;

GRASSETTI C., *Debiti (arresto personale per)*, in *Nov. dig. it.*, V, Torino, 1960, p. 180 ss.;

GRASSETTI C., *Trust anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1936, I, p. 552 ss.;

GRASSO B., *Il regime in generale e il fondo patrimoniale*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da P. Rescigno, III, Torino, 1996;

GRAZIADEI M., *Trusts nel diritto angloamericano*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. comm., XVI, Torino, 1999, p. 256 ss.;

GUARNERI A., *Atti di disposizione illegittimi del trustee e possibili rimedi in civil law*, in I. Beneventi (a cura di), *I trusts in Italia oggi*, Milano, 1996, p. 118 ss.;

GUARNERI A., *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, p. 799 ss.;

GUIZZI G., *Patrimoni separati e gruppi di società. Articolazione dell'impresa e segmentazione del rischio: due tecniche a confronto*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I, p. 639 ss.;

IAMICELI P., *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, 2003, p. 206.

IEVA M., *La trascrizione degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche (art. 2645 ter) in funzione parasuccessoria*, in *Riv. notariato*, 2009, p. 1289 ss.;

IMBRENDA M., *Artt. 1703 – 1736*, in G. Perlingieri, *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Libro IV Delle obbligazioni, II, Napoli, 2010, p. 1732 ss.;

IRTI N., *Un dialogo tra Betti e Carnelutti (intorno alla teoria dell'obbligazione)*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, p. 1 ss.;

JANNARELLI A., *Brevi note a proposito di "soggetto giuridico" e di "patrimoni separati"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, p. 1253 ss.;

JANNUZZI A. e LOREFICE P., *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004;

LA PORTA U., *Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale*, Napoli, 1994;

LA PORTA U., *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.*, in G. Vettori (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008, p. 87 ss.;

LAGHI P., *Forma ad essentiam e nullità di protezione: declinazioni funzionali della forma nelle locazioni ad uso abitativo*, in *Contr. impr.*, 2017, p. 256 ss.;

LAMORGESE A., *I fondi comuni d'investimento non hanno soggettività giuridica autonoma*, in *Contratti*, 2011, p. 27 ss.;

LASERRA G., *La responsabilità patrimoniale*, Napoli, 1966;

LENER G., *Atti di destinazione del patrimonio e rapporti reali*, in *Contr. impr.*, 2008, p.1054 ss.;

LENER G., *Atti di destinazione e rapporti reali*, in E. Del Prato (a cura di), *Studi in onore di Antonino Cautadella*, II, Napoli, 2013, p. 1175 ss.;

LENZI R., *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, in *Contratto e impr.*, 2007, p. 231 ss.;

LENZI R., *Struttura e funzione del fondo patrimoniale*, in *Riv. not.*, 1991, p. 53 ss.;

LIPARI N., *Il negozio fiduciario*, Milano, 1964;

LUMINOSO A., *Appunti sui negozi traslativi atipici*, Milano, 2007, p. 83 ss.

LUMINOSO A., *Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in *Riv. notariato*, 2008, p. 993 ss.;

LUMINOSO A., *Il mandato*, Torino, 2000;

LUPOI M., *Gli "atti di destinazione" nel nuovo art. 2645-ter cod. civ. quale frammento di trust*, in *Trust e attività fiduciarie*, 2006, p. 169 ss.;

- LUPOI M., *Trusts*, Milano, 2001;
- LUPOI M.A., *Mamma, ho sostituito il trustee!*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, p. 408 ss.,
- LUPOI M.A., *Primi temi del diritto processuale dei trusts*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2014, p. 245 ss.,
- MACARIO F., *Gli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. nel sistema della responsabilità patrimoniale: autonomia del disponente e tutela dei creditori*, in M. Pennasilico (a cura di), *Scritti in Onore di Lelio Barbiera*, 2012, p. 829 ss.;
- MAGAZZÙ, *Surrogazione reale*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990;
- MAGGIOLO M., *Il tipo di fondazione non riconosciuta nell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, *Riv. notariato*, 2007, p. 1147 ss.;
- MAGNELLI M.F., *Gli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e la meritevolezza degli interessi*, Napoli, 2014;
- MALTONI M., *Il problema dell'effettività della destinazione*, in AA. VV., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, in *elibrary.fondazione-notariato.it*;
- MANES P., *La norma sulla trascrizione di atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti*, in *Contr. impr.*, 2006, p. 630 ss.;
- MANES P., *Sui patrimoni destinati ad uno specifico affare nella riforma del diritto societario*, in *Contr. e impr.*, 2003, p. 181 ss.;
- MARANI, *La simulazione negli atti unilaterali*, Padova, 1971;
- MASI A., *Destinazione di beni e autonomia privata*, in AA.VV., *Destinazioni di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Atti della Giornata di Studio organizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato, 19 giugno 2003, (Roma-Palazzo Santacroce), Milano, 2003, p. 238 ss.
- MASTROPIETRO B., *Destinazione di beni ad uno scopo e rapporti gestori*, Napoli, 2011;
- MATANO E., *I profili di assolutezza del vincolo di destinazione: uno spunto ricostruttivo delle situazioni giuridiche soggettive*, in *Riv. notariato*, 2007, p. 373 ss.;
- MERLO A., *Brevi note in tema di vincolo testamentario di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter*, in *Riv. not.*, 2007, p. 509 ss.;
- MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale*, I, Milano, 1957;
- MESSINETTI D., *Il concetto di patrimonio separato e la c.d. «cartolarizzazione» dei crediti*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 101 ss.,
- MESSINETTI, *Abuso del diritto*, in *Enc. dir.*, agg. II, Milano, 1998, p. 1 ss.;
- MEUCCI S., *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Milano, 2009;
- MIGLIACCIO E., *La responsabilità patrimoniale*, Napoli, 2012;
- MILIZIA G., *L'immobile acquistato da una finanziaria e confluito in un fondo di investimento istituito dalla stessa deve essere intestato alla società che lo gestisce poiché rientra nel suo patrimonio separato*, in *Dir. giust.*, 2010, p. 429 ss.;

MONTALENTI P., *L'abuso della personalità giuridica*, in *Diritto privato*, 1997, p. 276 ss.;

MONTELEONE G., *Profili sostanziali e processuali dell'azione surrogatoria*, Milano, 1975, p. 79 ss.;

MORACE PINELLI A., *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, p. 46.

MORACE PINELLI A., *Tipicità dell'atto di destinazione e alcuni aspetti della sua disciplina*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 478 ss.;

MORELLO U., *Multiproprietà e autonomia privata*, Milano, 1984;

MORELLO U., *Tipicità e numerus clausus dei diritti reali*, in *Trattato dei diritti reali*, diretto da Gambaro e Morello, Milano, 2008, p. 80 ss.;

MOSCARINI, *Surrogazione reale*, in *Noviss. Dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, p. 969 ss.;

MOSCATI E., *Il problema del numero chiuso dei diritti reali nell'esperienza italiana*, in *Liber amicorum per Angelo Luminoso. Contratto e mercato* a cura di P. Corrias, Milano, 2013, p. 441 ss.;

MOSCATI E., *Il testamento quale fonte di vincoli di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 253 ss.;

MURITANO D. e PISCHETOLA A., *Problematiche fiscali in materia di vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in AA.VV., *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, in [elibrary.fondazione-notariato.it](http://elibrary.fondazione-notariato.it);

MURITANO D., *Il contenuto delle clausole*, in M. BIANCA e A. DE DONATO (a cura di), *Dal trust all'atto di destinazione patrimoniale. Il lungo cammino di un'idea*, in [elibrary.fondazione-notariato.it](http://elibrary.fondazione-notariato.it);

NATOLI U. e BIGLIAZZI GERI L., *I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Le azioni revocatoria e surrogatoria*, Milano, 1974;

NATOLI U., *Azione revocatoria*, in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, p. 888 ss.;

NATOLI U., *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, p. 37 ss.;

NAVARRETTA E., *Le prestazioni isolate nel dibattito attuale dal pagamento traslativo all'atto di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 823 ss.;

NERI A., *Il trust e la tutela del beneficiario*, Padova, 2005;

NICOLÒ R., *Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale*, in *Comm. cod. civile* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1954;

NICOLÒ R., voce *Diritto Civile*, in *Enc. Dir.*, XII, Milano, 1964, p. 904 ss.;

NUZZO M., *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in M. Bianca (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 65 ss.;

OBERTO G., *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis c.c. Dalla pauliana alla "renziana"?*, Torino, 2015, p. 6 ss.;

OPPO G., *Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 1 ss.;

OPPO G., *In tema di autonomia del fondo patrimoniale*, in *Persona e famiglia. Scritti giuridici*, V, Padova, 1992;

ORESTANO R., *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, in *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche*, Bologna, 1978;

ORESTANO R., *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, Torino, 1968;

PALERMO G., *La destinazione di beni allo scopo*, in *Diritto civile* diretto da N. Lipari e P. Rescigno, vol. II. *Successioni, donazioni, beni*, tomo II. *La proprietà e il possesso*, Milano, 2009, p. 387 ss.;

PATTI, *Abuso del diritto*, nel *Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ.*, I, Utet, 1987, p. 2 ss.;

PELOSI A.C., *Della potestà dei genitori*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di G. Cian – G. Oppo – A. Trabucchi, Padova, 1992;

PENASA L., *Giurisdizione volontaria o contenziosa per una domanda di rimozione dall'incarico di trustee retta dalla legge inglese?*, in *Int'l Lis*, 2009, p. 143 ss.;

PERLINGIERI G., *Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in *Notariato*, 2014, p. 11 ss.;

PERLINGIERI G., *Profili civilistici dell'abuso tributario. L'inopponibilità delle condotte elusive*, Napoli, 2012;

PERLINGIERI P. e FEDERICO A., *Causa*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2014, p. 485 ss.

PERLINGIERI P. e FEDERICO A., *Illiceità ed immeritevolezza della causa*, in P. Perlingieri, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2014, p. 588 ss.,

PERLINGIERI P. e FEDERICO A., *Limitazioni della responsabilità patrimoniale*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2014, p. 386 ss.;

PERLINGIERI P. e FEMIA P., *Esercizio della situazione e terzi*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2014, p. 107 ss.;

PERLINGIERI P. e FEMIA P., *Godimento, disposizione e controllo*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2014, p. 93 ss.;

PERLINGIERI P. e POLIDORI S. (a cura di), *Domenico Rubino. Interesse e rapporti giuridici*, vol. I e II, in *Collana I Maestri italiani del diritto civile*, Napoli, 2009.

PERLINGIERI P., *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1975;

PERLINGIERI P., *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, Napoli, 1987;

PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006.

PERLINGIERI P., *In tema di tipicità e atipicità nei contratti*, in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003;

PERLINGIERI P., *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, *Dir. e giur.*, 1975, p. 826 ss.;

- PERLINGIERI P., *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Camerino-Napoli, 1970;
- PERLINGIERI P., *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologia. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 990 ss.;
- PERLINGIERI P., *Note critiche sul rapporto tra forma negoziale e autonomia* (1988), in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, Napoli, 2003, p. 90 ss.;
- PERLINGIERI P., *Remissione del debito e rinunzia del credito*, Napoli, 1968, p. 167 ss.
- PERLINGIERI P., *Sulla costituzione di fondo patrimoniale su "beni futuri"*, in *Dir. fam. e pers.*, 1977, p. 265 ss.;
- PETRELLI G., *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, p. 161 ss.;
- PINO A., *Il patrimonio separato*, Padova, 1950;
- PINO, *L'abuso del diritto tra teoria e dogmatica*, in Maniaci (a cura di), *Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica*, Milano, 2006, p. 115 ss.;
- POLIDORI S., *Sub art. 1418*, in G. Perlingieri, *Codice civile annotato*, IV, 1, p. 1021.
- PONZANELLI G., *I fondi di pensione nell'esperienza nordamericana e in quella italiana*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, I, p. 109 ss.;
- PORCELLI M., *Profili evolutivi della responsabilità patrimoniale*, Napoli, 2011;
- PRATIS C.M., *Della tutela dei diritti*, in *Comm. cod. civ.* Utet, II, 1, Torino, 1976;
- PROTO PISANI A., *Dell'esercizio dell'azione*, in *Comm. cod. proc. civ.*, diretto da F. Allorio, Torino, 1973;
- PROTO PISANI A., *Profili processuali dell'art. 2929 bis c.c.*, in *Foro it.*, 2016, V, c. 136;
- PROTO PISANI A., *Usi e abusi della procedura camerale (Appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di interessi devoluta al giudice)*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, p. 407 ss.;
- PUGLIATTI S., *La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera)*, in ID., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, p. 145 ss. ;
- PUGLIATTI S., *La simulazione dei negozi unilaterali*, Milano, Diritto civile. Saggi, 1951;
- PUGLIATTI S., *Precisazioni in tema di causa del negozio giuridico*, in *Diritto civile. Saggi*, Milano, 1951, p. 75 ss.;
- PUGLIESE G., *Usufrutto. Uso e Abitazione*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da G. Vassalli, Torino, 1954;
- QUADRI R., *L'art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione*, in *Contratto impr.*, 2006, p. 1717 ss.;
- QUADRI R., *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, Napoli, 2004;
- RESCIGNO P., *Il patrimonio separato nella disciplina dei fondi comuni di investimento*, Milano, 1985.
- RESCIGNO, *L'abuso del diritto*, Il Mulino, 1998;
- RESTIVO, *Contributo ad una teoria dell'abuso del diritto*, Milano, 2007;

RICCIO G.M., *L'usufrutto legale dei genitori*, in *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico*, diretto da G. Autorino Stanzione, Torino, 2011;

RINALDO M., *Obbligazioni propter rem e onere reale*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ., Agg.*, VIII, Torino, 2013, p. 409 ss.;

RIZZUTI M., *La Cassazione si pronuncia sulla soggettività dei fondi comuni d'investimento*, in *Giur. it.*, 2011, 7, p. 1550 ss.;

ROJAS ELGUETA G., *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore: nuove prospettive*, in *Europa dir. priv.*, 2012, p. 813 ss.;

ROMAGNOLI U., *Natura giuridica dei fondi di previdenza (art. 2117 c.c.)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1960, p. 858 ss.;

ROMANO, *Abuso del diritto*, in *Enc. del dir.*, I, Milano, 1958, p. 166 ss.;

ROPPO V., *Il contratto*, Milano, 2011;

ROPPO V., *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da P. Rescigno, 19, *Tutela dei diritti*, tomo I, Torino, 1997;

ROSELLI F., *Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore nell'art. 2645 ter c.c.*, in *Giur. di merito*, Suppl., 2007, p. 41 ss.;

ROSELLI F., *Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione*, in *Tratt. dir. priv.* Bessone, volume IX, tomo III, Torino, 2005;

ROTONDI, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1923, p. 105 ss.;

RUBINO D., *La responsabilità patrimoniale. Il pegno*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da Vassalli, XIV, 1, Torino, 1943;

RUSCELLO F., *La potestà dei genitori. Usufrutto legale*, in *Il Codice civile. Commentario*, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2010;

RUSSO E., *Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art. 2645-ter c.c.)*, in *Vita notarile*, 2006, p. 1238 ss.;

SALAMONE L., *Destinazione e pubblicità immobiliare. Riflessioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Studium iuris*, 2008, p. 389 ss.;

SALVI, *Abuso del diritto I) Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, 1988, p. 1 ss.;

SANSONE R., *La natura giuridica del fondo comune di investimento: una questione superata?*, in *Società*, 2011, p. 1057 ss.;

SANTAGATA R., *Patrimoni destinati e rapporti intergestori. I conflitti in società multidivisionali*, Torino, 2008;

SANTARCANGELO G., *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale. Vol. I. Procedimento e uffici in generale*, Milano, 1985;

SANTONI F., *Fondi speciali di previdenza*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, p. 4 ss.;

SANTORO-PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1962;

SCANO A.D., *Fondi immobiliari e imputazioni degli effetti dell'attività di investimento*, in *Giur. comm.*, 2011, II, p. 1133 ss.;

- SEPIO G., *Il “dopo di noi” e le misure fiscali a tutela del patrimonio delle persone con disabilità grave*, in *Il fisco*, 2016, p. 2735 ss.;
- SGOBBO C., *Il negozio di destinazione e l'inammissibilità dell'autodestinazione unilaterale*, in *Corr. giuridico*, 2014, p. 1367 ss.;
- SICCHIERO G., *La responsabilità patrimoniale*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da R. Sacco, *Le obbligazioni*, 2, Torino, 2011;
- SMANIOTTO E., *L'art. 2929 bis c.c. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in *Imm. prop.*, 2015, p. 584 ss.;
- SPADA P., *Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta*, in *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, in *elibrary.fondazione-notariato.it*;
- SPADA P., *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 842 ss.;
- SPOTTI F., *Il vincolo testamentario di destinazione*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, p. 384 ss.;
- STEVANATO D., *Imposta sui vincoli di destinazione e giudice-legislatore: errare è umano, perseverare diabolico*, in *Riv. giur. trib.*, 2016, p. 396 ss.;
- STEVANATO D., *La “nuova” imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione*, in *Giur. trib.*, 2015, p. 397 ss.;
- TASSANI T., *La Cassazione torna sull'imposta sui vincoli di destinazione*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, p. 341 ss.;
- TASSANI T., *La fiscalità dei negozi di destinazione nella legge sul “dopo di noi”, tra agevolazione e impatto sistematico*, in *Notariato*, 2016, p. 517 ss.;
- TASSANI T., *Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, p. 351 ss.;
- TOMASSETTI, *Surrogazione*, in *Obbl. e contr.*, 2006, p. 817 ss.;
- TRIMARCHI V.M., *Negozi fiduciario*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 38 ss.;
- TULLIO L., *Eccezione di abuso e funzione negoziale*, Napoli, 2005;
- VEZZOLI G. (a cura di), *Atti di destinazione e trust*, Padova, 2008;
- VEZZOLI G., *Atti di destinazione e trascrizione. L'art. 2645-ter*, in M. Bianca (a cura di), *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, Milano, 2007, p. 178 ss.;
- VON GIERKE O., *G. Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche, Contributo alla storia della sistematica del diritto*, traduzione italiana a cura di A. GIOLITTI, Torino, 1943;
- VON SAVIGNY F.K., *System des heutigen romischen Rechts*, Band II, Berlino, 1840, § 85 e ss., § 235 ss.
- ZOPPINI A., *Autonomia e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 552 ss.;
- ZOPPINI A., *Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, p. 721 ss.;

ZORZI N., *L'abuso della personalità giuridica: tecniche sanzionatorie a confronto*, Padova, 2002.

#### GIURISPRUDENZA CITATA

Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20106, in *Danno e resp.*, 2010, p. 347 ss.;  
Cass. civ., Sez. lavoro, 13 agosto 2004, n. 15801, in *CED Cassazione*, 2004;  
Cass. civ., Sez. lavoro, 17 maggio 2003, n. 7755, in *Mass. Giur. Lav.*, 2004, 6, p. 199;  
Cass. civ., Sez. lavoro, 12 marzo 2002, n. 3630, in *Arch. Civ.*, 2003, p. 85;  
Cass. civ., Sez. lavoro, 23 agosto 2000, n. 11015, in *Mass. Giur. it.*, 2000;  
Cass. civ., Sez. lavoro, 30 agosto 2004, n. 17336, in *pluris-cedam.utetgiuridica.it*;  
Cass. civ., 11 novembre 2003, n. 16914, in *Guida al Diritto*, 2004, p. 64;  
Cass. civ., 18 gennaio 1951, n. 141, in *Giur. it.*, 1952, I, p. 129;  
Cass. civ., 26 giugno 1952, n. 1896, in *Foro it.*, 1953, I, c. 1657.  
Cass. civ., 27 settembre 1999, n. 10685, in *Corr. giur.*, 2000, p. 1226 ss.;  
Cass. civ., 28 maggio 1998, n. 5264, in *Corr. giur.*, 1998, p. 1320 ss.,  
Cass. civ., 5 marzo 2004, n. 4520, in *Guida al Diritto*, 2004, p. 77.  
Cass. civ., 6 febbraio 2004, n. 2288, in *Contratti*, 2004, p. 801 ss.,  
Cass. civ., 7 gennaio 1984, n. 134, in *Giust. Civ.*, 1984, I, p. 663;  
Cass. civ., Sez. I, 01 febbraio 2016, n. 1873, in *CED Cassazione*, 2016.  
Cass. civ., Sez. I, 13 giugno 2008, n. 16022, in *Corr. giur.*, 2009, p. 215 ss.,  
Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2010, n. 16605. *Arch. Civ.*, 2003, 85  
Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2000, n. 804, in *Società*, 2000, p. 846 ss.,  
Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2007, n. 966, in *Obbl. e contr.*, 2007, p. 196 ss.  
Cass. civ., Sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24757, in *Nuova giur. civ.*, 2009, IV, 1, p. 401  
Cass. civ., Sez. III, 8 maggio 2006, n.10490, in *pluris-cedam.utetgiuridica.it*,  
Cass. civ., Sez. lavoro, 9 dicembre 2002, n. 17532, in *Giuda al diritto*, 2003, p. 64 ss.,  
Cass. civ., Sez. lavoro, 12 marzo 2002, n. 3630, in *Arch. civ.*, 2003, p. 85.  
Cass. civ., Sez. Un., 17 settembre 2015, n. 18214, in *Contr. impr.*, 2017, p. 256 ss.,  
Cass. civ., Sez. VI-T, sent. 7 marzo 2016, n. 4482, in *Riv. giur. trib.*, 2016, p. 396 ss.,  
Cass. civ., Sez. VI-T, Ord. 24 febbraio 2015 (4 febbraio 2015), n. 3735, in *Giur. trib.*, 2015, p. 397 ss.,

Corte d'App. Bologna, sez. min., decr. 2 ottobre 2001, in *Notariato*, p. 31,  
Corte d'App. Milano, 20 luglio 2004, in *Trusts*, 2005, p. 87 ss.

Trib. Ascoli Piceno, Sez. I, sent. 24.03.2016, in *Massima redazionale*, 2016,  
Trib. Crotone, 26 maggio 2009, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2009, p. 650 ss.,  
Trib. Genova, 29 marzo 2010, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2010, p. 408,

Trib. Genova, decr. 26 gennaio 1998, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1999, p. 215,  
Trib. Milano, 21 novembre 2002, in *Foro it.*, 2003, I, 3198,  
Trib. minori Emilia-Romagna, decr. 7 marzo 2001, in *Notariato*, 2002, p. 30;  
Trib. Monza, Sez. III, 13 maggio 2015, in *www.ilcaso.it*,  
Trib. Napoli, 9 ottobre 2001, in *Giur. nap.*, 2002, p. 61 ss.,  
Trib. Nola, Sez. II, ord. 05 novembre 2014, in *Imm. e propr.*, 2015, p. 192 ss.,  
Trib. Reggio Emilia 23-26 marzo 2007, in *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 451 ss.,  
Trib. Reggio Emilia, 12 maggio 2014, in *pluris-cedam.utetgiuridica.it*.  
Trib. Reggio Emilia, 23 marzo 2007, in *Giur. merito*, 2007, p. 3183 ss.,  
Trib. Reggio Emilia, 7.6.2012, in *Contratti*, 2012, p. 827 ss.,  
Trib. Reggio Emilia, sez. fallimentare, decr. 27 gennaio 2014, in *Corr. giuridico*, 2014,  
p. 1367 ss.,  
Trib. Roma, 18 maggio 2013, in *Famiglia e dir.*, 2013, p. 783 ss.,  
Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 28 novembre 2013, in *Nuova. giur. civ. comm.*,  
2014, p. 713 ss.,  
Trib. Trieste, 19.9.2007, in *Foro it.*, 2009, p. 1555 ss.  
Trib. Trieste, 7.4.2006, in *Nuova. giur. civ. comm.*, 2007, I, p. 524 ss.,  
Trib. Trieste, decr. 19.9.2007, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, p. 687 ss.,  
Trib. Trieste, Uff. tavolare, 22 aprile 2015, in *Giur. it.*, 2015, p. 1354 ss.,